





Manuale

Stato: 1. 1. 2023





Indice

Stato: 1° gennaio 2023

1	Costituzione federale	
11	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101)	1
2	Legge sul Parlamento	
21	Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl, RS 171.10)	73
	Altri atti rilevanti non inclusi nel Manuale:	
	Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb, RS 170.512)	
	Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb, RS 170.512.1)	
3	Regolamenti dei Consigli	
31	Regolamento del Consiglio nazionale (RCN, RS 171.13)	143
32	Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS, RS 171.14)	171
4	Ordinanze relative alla legge sul Parlamento e principi operativi	
41	Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl, RS 171.115)	189
42	Ordinanza dell'Assemblea federale sulla Commissione di redazione (RS 171.105)	207
43	Ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento (ORInt, RS 171.117)	211
44	Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento (FF 2022 767)	217
45	Principi d'azione delle Commissioni della gestione (FF 2015 3927)	227
46	Principi d'azione della Delegazione delle Commissioni della gestione (del 16 novembre 2005)	231
47	Principi operativi delle Commissioni delle finanze delle Camere federali	237
48	Principi d'azione della Delegazione delle finanze delle Camere federali: Una versione riveduta dei principi d'azione sarà disponibile solo dopo la ristampa del Manuale dell'Assemblea federale	245
49	Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione (FF 2012 1029)	253

49a	Principi operativi della Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale e della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati relativi all'applicazione degli articoli 17 e 17a della legge sul Parlamento, nonché dell'articolo 14 della legge sulla responsabilità	259
5	Retribuzione e infrastruttura dei parlamentari, esenzione dal servizio militare e dal servizio civile	
51	Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI, RS 171.21)	265
52	Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari (RS 171.211)	271
53	Liquidazione dei danni causati ai veicoli privati utilizzati nell'ambito dell'esercizio del mandato parlamentare	279
54	Disposizioni della legge federale sull'esercizio e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM, RS 510.10), e della legge federale sul servizio civile sostitutivo, RS 824.0)	281
6	Finanze della Confederazione e controllo delle finanze	
61	Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0)	283
62	Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC, RS 611.01)	311
63	Ordinanza dell'Assemblea federale concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni, (RS 611.051)	343
64	Legge federale sul Controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF, RS 614.0)	345
	Altri atti rilevanti non inclusi nel Manuale: Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC, RS 613.2)	
7	Diritti politici	
71	Legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1)	357
72	Ordinanza sui diritti politici (RS 161.11)	395
73	Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale (RS 161.12)	413
	Altri atti rilevanti non inclusi nel Manuale: Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst, RS 195.1) Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst, RS 195.11)	
8	Responsabilità dei parlamentari	
81	Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp, RS 170.32)	415

Altri atti rilevanti non inclusi nel Manuale:

Ordinanza concernente la legge sulla responsabilità (RS 170.321)

9 Procedura di consultazione

- 91** Legge federale sulla procedura di consultazione
(Legge sulla consultazione, LCo, RS 172.061) 427
- Altri atti rilevanti non inclusi nel Manuale:
- Ordinanza sulla procedura di consultazione (Ordinanza sulla consultazione, OCo, RS 172.061.1)

10 Organizzazione dell'Amministrazione federale

- 101** Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010) 433
- 102** Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA, *senza l'allegato*, RS 172.010.1) 465
- Altri atti rilevanti non inclusi nel Manuale:
- Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

Indice analitico 499



Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Stato 13 febbraio 2022)

Preambolo

In nome di Dio Onnipotente,
Il Popolo svizzero e i Cantoni,

Consci della loro responsabilità di fronte al creato,

Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo,

Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci,

Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future,

Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri,

si sono dati la presente Costituzione¹:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Confederazione Svizzera

Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.

Art. 2 Scopo

¹ La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.

² Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.

RU 1999 2556

¹ Accettata nella votazione popolare del 18 apr. 1999 (DF del 18 dic. 1998, DCF dell'11 ago. 1999 – RU 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 151 4968).

³ Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.

⁴ Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.

Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

Art. 4 Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

Art. 5 Stato di diritto

¹ Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.

² L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

³ Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

⁴ La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Art. 5a² Sussidiarietà

Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.

Art. 6 Responsabilità individuale e sociale

Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civili e obiettivi sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 7 Dignità umana

La dignità della persona va rispettata e protetta.

Art. 8 Uguaglianza giuridica

¹ Tutti sono uguali davanti alla legge.

² Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

² Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

³ Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

⁴ La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede

Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.

Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale

¹ Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

² Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

³ La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Art. 10a³ Divieto di dissimulare il proprio viso*

¹ Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.

² Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.

³ La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.

Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

¹ I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

² Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.

³ Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2001, in vigore dal 7 mar. 2021 (DF del 19 giu. 2020, DCF del 31 mag. 2021 – RU 2021 310; FF 2017 5515; 2019 2519; 2020 4923; 2021 1185).

* Con disposizione transitoria.

Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno

Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.

Art. 13 Protezione della sfera privata

¹ Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.

² Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia

Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

Art. 15 Libertà di credo e di coscienza

¹ La libertà di credo e di coscienza è garantita.

² Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

³ Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

⁴ Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione

¹ La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.

³ Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.

Art. 17 Libertà dei media

¹ La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di tele-diffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.

² La censura è vietata.

³ Il segreto redazionale è garantito.

Art. 18 Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.

Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base

Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.

Art. 20 Libertà della scienza

La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifici è garantita.

Art. 21 Libertà artistica

La libertà dell'arte è garantita.

Art. 22 Libertà di riunione

¹ La libertà di riunione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.

Art. 23 Libertà d'associazione

¹ La libertà d'associazione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

³ Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte.

Art. 24 Libertà di domicilio

¹ Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.

² Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.

Art. 25 Protezione dall'espulsione, dall'extradizione e dal rinvio forzato

¹ Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.

² I rifugiati non possono essere rinvii né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.

³ Nessuno può essere rinvio in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.

Art. 26 Garanzia della proprietà

¹ La proprietà è garantita.

² In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 27 Libertà economica

¹ La libertà economica è garantita.

² Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.

Art. 28 Libertà sindacale

¹ I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no.

² I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.

³ Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.

⁴ La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.

Art. 29 Garanzie procedurali generali

¹ In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

² Le parti hanno diritto d'essere sentite.

³ Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Art. 29a⁴ Garanzia della via giudiziaria

Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.

Art. 30 Procedura giudiziaria

¹ Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.

² Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.

³ L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

⁴ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU **2002** 3148, **2006** 1059; FF **1997** I 1, **1999** 7454, **2000** 2656, **2001** 3764).

Art. 31 Privazione della libertà

¹ Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.

² Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.

³ Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.

⁴ Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.

Art. 32 Procedura penale

¹ Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.

² L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.

³ Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.

Art. 33 Diritto di petizione

¹ Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.

² Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

Art. 34 Diritti politici

¹ I diritti politici sono garantiti.

² La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.

Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali

¹ I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.

² Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

³ Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali

¹ Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccezzuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

² Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

³ Esse devono essere proporzionate allo scopo.

⁴ I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici**Art. 37** Diritti di cittadinanza

¹ Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.

² Nessuno dev'essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccezzuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.

Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza

¹ La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

² La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.

³ Essa agevola la naturalizzazione:

- a. degli stranieri della terza generazione;
- b. dei fanciulli apolidi.⁵

Art. 39 Esercizio dei diritti politici

¹ La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale.

² I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.

³ Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.

⁵ Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 12 feb. 2017 (DF del 30 set. 2016, DCF del 13 apr. 2017– RU 2017 2643; FF 2015 717 1201, 2017 2821).

⁴ I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi.

Art. 40 Svizzeri all'estero

¹ La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

² La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero, in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull'assistenza, come pure nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Capitolo 3: Obiettivi sociali

Art. 41

¹ A complemento della responsabilità e dell'iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:

- a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
- b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
- c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini;
- d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
- e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
- f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
- g.⁶ i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.

² La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza.

³ La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

⁴ Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

⁶ Accettata nella votazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell'11 apr. 2022 – RU 2022 241; FF 2019 5707; 2020 6165; 2021 2315; 2022 895).

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni

Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni

Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni

Art. 42 Compiti della Confederazione

¹ La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione.

² ...⁷

Art. 43 Compiti dei Cantoni

I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze.

Art. 43a⁸ Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali

¹ La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.

² La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.

³ La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.

⁴ Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.

⁵ I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni

Art. 44 Principi

¹ La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.

² Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

³ Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni⁹ e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

⁷ Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

⁸ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

⁹ Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».

Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione

¹ I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

² La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale

¹ I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.

² Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.¹⁰

³ La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.¹¹

Art. 47 Autonomia dei Cantoni

¹ La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.

² Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch'essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.¹²

Art. 48 Trattati intercantionali

¹ I Cantoni possono concludere trattati intercantionali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.

² La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

³ I trattati intercantionali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

⁴ Mediante trattato intercantionale i Cantoni possono autorizzare organi intercantionali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantionale, a condizione che il trattato autorizzante:

¹⁰ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

¹¹ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

¹² Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

- a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
- b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.¹³

⁵ I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.¹⁴

Art. 48a¹⁵ Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione

¹ Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantionali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

- a. esecuzione di pene e misure;
- b.¹⁶ scuola, relativamente agli ambiti di cui all'articolo 62 capoverso 4;
- c.¹⁷ scuole universitarie cantionali;
- d. istituzioni culturali d'importanza sovregionale;
- e. gestione dei rifiuti;
- f. depurazione delle acque;
- g. trasporti negli agglomerati;
- h. medicina di punta e cliniche speciali;
- i. istituzioni d'integrazione e assistenza per gli invalidi.

² L'obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.

³ La legge definisce le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale e per l'obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.

Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale

¹ Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.

² La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.

¹³ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

¹⁴ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

¹⁵ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

¹⁶ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

¹⁷ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

Sezione 3: Comuni

Art. 50

¹ L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.

² Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.

³ La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

Sezione 4: Garanzie federali

Art. 51 Costituzioni cantionali

¹ Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

² Le costituzioni cantionali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.

Art. 52 Ordine costituzionale

¹ La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni.

² La Confederazione interviene se l'ordine interno di un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni.

Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni

¹ La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni.

² Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.

³ Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d'approvazione dell'Assemblea federale.

⁴ Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

Capitolo 2: Competenze

Sezione 1: Relazioni con l'estero

Art. 54 Affari esteri

¹ Gli affari esteri competono alla Confederazione.

² La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.

³ La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera

¹ I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.

² La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.

³ Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero

¹ I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.

² Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione.

³ I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

Art. 57 Sicurezza

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.

² Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

Art. 58 Esercito

¹ La Svizzera ha un esercito. L'esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.

² L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

³ Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.¹⁸

Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo

¹ Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

² Per le donne il servizio militare è volontario.

³ Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.

⁴ La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

⁵ Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito

¹ La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione.

² ...¹⁹

³ La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.

Art. 61 Protezione civile

¹ La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

³ Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.

⁴ La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

⁵ Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

¹⁸ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

¹⁹ Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura

Art. 61a²⁰ Spazio formativo svizzero

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.

² La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.

³ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

Art. 62 Scuola*

¹ Il settore scolastico compete ai Cantoni.

² I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.²¹

³ I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.²²

⁴ Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.²³

⁵ La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.²⁴

⁶ È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.²⁵

²⁰ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6457).

* Con disposizione transitoria.

²¹ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

²² Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

²³ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

²⁴ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

²⁵ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

Art. 63²⁶ Formazione professionale

¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

² In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell'offerta.

Art. 63^{a27} Scuole universitarie

¹ La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.

² La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.

³ La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.

⁴ Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.

⁵ Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

Art. 64 Ricerca

¹ La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.²⁸

² Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.²⁹

³ Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

²⁶ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

²⁷ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

²⁸ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

²⁹ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

Art. 64a³⁰ Perfezionamento

¹ La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.

² Può promuovere il perfezionamento.

³ La legge ne determina i settori e i criteri.

Art. 65 Statistica

¹ La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.³¹

² Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti.

Art. 66 Sussidi all'istruzione³²

¹ La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.³³

² A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell'autonomia cantonale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.

Art. 67 Promozione dell'infanzia e della gioventù³⁴

¹ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù.

² A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.³⁵

³⁰ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

³¹ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

³² Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

³³ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

³⁴ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

³⁵ Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU **2006** 3033; FF **2005** 4893 4957 6457, **2006** 6177).

Art. 67^a³⁶ Formazione musicale

¹ La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.

² Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.

³ Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.

Art. 68 Sport

¹ La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva.

² Gestisce una scuola di sport.

³ Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole.

Art. 69 Cultura

¹ Il settore culturale compete ai Cantoni.

² La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.

³ Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.

Art. 70 Lingue

¹ Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

² I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

³ La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

⁴ La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.

⁵ La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

³⁶ Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 23 set. 2012 (DF del 15 mar. 2012, DCF del 29 gen. 2013 – RU 2013 435; FF 2009 419, 2010 1, 2012 3059 6177, 2013 1015).

Art. 71 Cinematografia

¹ La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.

² Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica.

Art. 72 Chiesa e Stato

¹ Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni.

² Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.

³ L'edificazione di minareti è vietata.³⁷

Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio**Art. 73** Sviluppo sostenibile

La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo.

Art. 74 Protezione dell'ambiente

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

² Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.

³ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Art. 75 Pianificazione del territorio

¹ La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.

² La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.

³ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

³⁷ Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2009, in vigore dal 29 nov. 2009 (DF del 12 giu. 2009, DCF del 5 mag. 2010 – RU **2010** 2161; FF **2008** 6017 6659, **2009** 3763, **2010** 2991).

Art. 75a³⁸ Misurazione

¹ La misurazione nazionale compete alla Confederazione.

² La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.

³ Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiari ufficiali.

Art. 75b³⁹ Abitazioni secondarie*

¹ La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento.

² La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.

Art. 76 Acque

¹ Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.

² Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.

³ Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

⁴ I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità.

⁵ Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantionali.

⁶ Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.

³⁸ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

³⁹ Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2012, in vigore dall'11 mar. 2012 (DF del 17 giu. 2011, DCF del 20 giu. 2012 – RU **2012** 3627; FF **2008** 955 7597, **2011** 4317, **2012** 5909).

* Con disposizione transitoria.

Art. 77 Foreste

¹ La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.

² Emana principi sulla protezione delle foreste.

³ Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.

Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio

¹ La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.

² Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.

³ Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale.

⁴ Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

⁵ Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.

Art. 79 Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Art. 80 Protezione degli animali

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

² Disciplina in particolare:

- a. la detenzione e la cura di animali;
- b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
- c. l'utilizzazione di animali;
- d. l'importazione di animali e di prodotti animali;
- e. il commercio e il trasporto di animali;
- f. l'uccisione di animali.

³ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione.

Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti

Art. 81 Opere pubbliche

Nell'interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

Art. 81a⁴⁰ Trasporti pubblici

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono a un'offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d'acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata del trasporto di merci per ferrovia.

² I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.

Art. 82 Circolazione stradale

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

² Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.

³ L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni.

Art. 83⁴¹ Infrastruttura stradale

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia garantita un'infrastruttura stradale sufficiente in tutte le regioni del Paese.

² La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali. Costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.

Art. 84 Transitio alpino*

¹ La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali.

² Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.

⁴⁰ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

⁴¹ Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825 7467, 2017 2961).

* Con disposizione transitoria.

³ La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

Art. 85 Tassa sul traffico pesante*

¹ La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.

² Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.⁴²

³ Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.

Art. 85a⁴³ Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

La Confederazione riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante

Art. 86⁴⁴ Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale*

¹ Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell'ambito della circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.

² A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

- a. il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a;
- b. il prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d;
- c. il prodotto netto del supplemento di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a;
- d. il prodotto netto dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b;

* Con disposizione transitoria.

⁴² Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU **2015** 645; FF **2010** 5843, **2012** 1283, **2013** 4003 5646, **2014** 3507 3511).

⁴³ Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU **2017** 6731; FF **2015** 1717, **2016** 6825 7467, **2017** 2961).

⁴⁴ Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018, i cpv. 2 lett. g e 3 lett. g entrano in vigore il 1° gen. 2020 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU **2017** 6731; FF **2015** 1717, **2016** 6825 7467, **2017** 2961).

* Con disposizione transitoria.

- e. una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo;
- f. di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e;
- g. il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall'integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali;
- h. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.

³ È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

- a. contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
- b. contributi ai costi delle strade principali;
- c. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
- d. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
- e. contributi ai Cantoni senza strade nazionali;
- f. ricerca e amministrazione;
- g. i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g.

⁴ Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e.

⁵ Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell'ambito di tale finanziamento, il prodotto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo.

Art. 87 Ferrovie e altri mezzi di trasporto*

La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull'aviazione e l'astronautica compete alla Confederazione.

* Con disposizione transitoria.

Art. 87a⁴⁵ Infrastruttura ferroviaria *

¹ La Confederazione assume l'onere maggiore del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

² L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

- a. al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all'articolo 85;
- b. il prodotto dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 3^{bis};
- c. il 2 per cento delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;
- d. 2300 milioni di franchi all'anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.

³ I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.

⁴ La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.

Art. 87b⁴⁶ Impiego di tasse per compiti e spese connessi al traffico aereo

La metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione sono impiegati per finanziare i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

- a. contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;
- b. contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
- c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

Art. 88⁴⁷ Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili

¹ La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili.

⁴⁵ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

* Con disposizione transitoria.

⁴⁶ Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825, 2017 2961).

⁴⁷ Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2018, in vigore dal 23 set. 2018 (DF del 13 mar. 2018, DCF del 21 gen. 2019; RU 2019 525; FF 2016 1493, 2017 5033, 2018 1549, 2019 1181).

² Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni.

³ Nell'adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.

Sezione 6: Energia e comunicazioni

Art. 89 Politica energetica

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

² La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

³ Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

⁴ Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.

⁵ Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.

Art. 90 Energia nucleare*

La legislazione nel campo dell'energia nucleare compete alla Confederazione.

Art. 91 Trasporto di energia

¹ La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica.

² La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.

Art. 92 Poste e telecomunicazioni

¹ Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.

² La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.

* Con disposizione transitoria.

Art. 93 Radiotelevisione

¹ La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.

² La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

³ L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.

⁴ Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.

⁵ I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso.

Sezione 7: Economia**Art. 94** Principi dell'ordinamento economico

¹ La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.

² Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.

³ Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.

⁴ Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.

Art. 95 Attività economica privata*

¹ La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata.

² Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera.

³ Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi:

* Con disposizione transitoria.

- a. l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elege annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;
- b. i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;
- c. gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;
- d. l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a–c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.⁴⁸

Art. 96 Politica di concorrenza

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.

² Prende provvedimenti:

- a. per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;
- b. contro la concorrenza sleale.

Art. 97 Protezione dei consumatori

¹ La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

² Emanava prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e economiche.

³ I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio federale stabilisce tale limite.

⁴⁸ Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30 apr. 2013 – RU **2013** 1303; FF **2006** 8055, **2008** 2225, **2009** 265, **2012** 8099, **2013** 2619).

Art. 98 Banche e assicurazioni

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali.

² Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.

³ Emanata prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.

Art. 99 Politica monetaria

¹ Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.

² La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell'interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.

³ La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

⁴ L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

Art. 100 Politica congiunturale

¹ La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.

² Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia.

³ Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica.

⁴ Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale.

⁵ Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro.

⁶ La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procurare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.

Art. 101 Politica economica esterna

¹ La Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero.

² In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell'economia indigena. Se necessario può derogare al principio della libertà economica.

Art. 102 Approvvigionamento del Paese*

¹ La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.

² Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

Art. 103 Politica strutturale*

La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

Art. 104 Agricoltura

¹ La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:

- a. garantire l'approvvigionamento della popolazione;
- b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;
- c. garantire un'occupazione decentrata del territorio.

² A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.

³ La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

- a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
- b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali;
- c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;
- d. protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
- e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento;
- f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

* Con disposizione transitoria.

* Con disposizione transitoria.

⁴ Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.

Art. 104^a Sicurezza alimentare

Al fine di garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari la Confederazione crea presupposti per:

- a. preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltivate;
- b. una produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali ed efficiente sotto il profilo dello sfruttamento delle risorse;
- c. un'agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato;
- d. relazioni commerciali transfrontaliere che concorrano allo sviluppo ecologicamente sostenibile dell'agricoltura e della filiera alimentare;
- e. un impiego di derrate alimentari rispettoso delle risorse.

Art. 105 Alcol

La legislazione sulla fabbricazione, l'importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol.

Art. 106⁵⁰ Giochi in denaro

¹ La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Cantoni.

² Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; questa non può eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

³ I Cantoni sono competenti per l'autorizzazione e la sorveglianza:

- a. dei giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot delle case da gioco;
- b. delle scommesse sportive;
- c. dei giochi di destrezza.

⁴ I capoversi 2 e 3 si applicano anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione.

⁴⁹ Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2017, in vigore dal 24 set. 2017 (DF del 14 mar. 2017, DCF del 30 nov. 2017 – RU 2017 6735; FF 2014 5289, 2015 4749, 2017 2177 6715).

⁵⁰ Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2012, in vigore dall'11 mar. 2012 (DF del 29 set. 2011, DCF del 20 giu. 2012 – RU 2012 3629; FF 2009 6125, 2010 7023, 2012 5909).

⁵ La Confederazione e i Cantoni tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell'offerta.

⁶ I Cantoni assicurano che gli utili netti dei giochi di cui al capoverso 3 lettere a e b siano utilizzati integralmente per scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

⁷ La Confederazione e i Cantoni si coordinano nell'adempimento dei rispettivi compiti. A tale scopo la legge istituisce un organo comune composto in parti uguali da membri delle autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 107 Armi e materiale bellico

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

² Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.

Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 108 Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà

¹ La Confederazione promuove la costruzione d'abitazioni e l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica.

² Promuove in particolare l'acquisto e l'attrezzatura di terreni per la costruzione d'abitazioni, la razionalizzazione dell'edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d'abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

³ Può emanare prescrizioni sull'attrezzatura dei terreni per la costruzione d'abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.

⁴ In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.

Art. 109 Settore locativo

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull'impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

² Può emanare prescrizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l'uguaglianza giuridica.

Art. 110 Lavoro*

¹ La Confederazione può emanare prescrizioni su:

- a. la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b. i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
- c. il servizio di collocamento;
- d. il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

² I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.

³ Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è remunerato.

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

¹ La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

² La Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

³ Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.

⁴ In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. l'assicurazione è obbligatoria;
- a^{bis},⁵¹ versa prestazioni in denaro e in natura;
- b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;

* Con disposizione transitoria.

⁵¹ Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

- c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;
- d. le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi.

³ L'assicurazione è finanziata:

- a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;
- b.⁵² con prestazioni finanziarie della Confederazione.

⁴ Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.⁵³

⁵ Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

⁶ ...⁵⁴

Art. 112a⁵⁵ Prestazioni complementari

¹ La Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

² La legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.

Art. 112b⁵⁶ Promozione dell'integrazione degli invalidi*

¹ La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione invalidità.

² I Cantoni promuovono l'integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.

³ La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell'integrazione degli invalidi.

⁵² Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

⁵³ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

⁵⁴ Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

⁵⁵ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

⁵⁶ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

* Con disposizione transitoria.

Art. 112^{c57} Aiuto agli anziani e ai disabili*

¹ I Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili.

² La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

Art. 113 Previdenza professionale*

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
- b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
- c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
- d. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
- e. per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.

³ La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

⁴ Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.

Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione.

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;
- b. l'affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
- c. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.

⁵⁷ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RÜ 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

* Con disposizione transitoria.

* Con disposizione transitoria.

³ L'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

⁴ La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.

⁵ La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.

Art. 115 Assistenza agli indigenti

Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

² Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.

³ La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

⁴ La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

² Può dichiararne obbligatoria l'affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.

Art. 117a⁵⁸ Cure mediche di base

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente fondamentale di tali cure.

² La Confederazione emana prescrizioni concernenti:

- a. la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base, nonché i requisiti per l'esercizio delle stesse;
- b. l'adeguata remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia.

⁵⁸ Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore il 18 mag. 2014 (DF del 19 set. 2013, DCF del 18 ago. 2014 – RU 2014 2769; FF 2010 2581, 2011 6713, 2013 6299, 2014 5431).

Art. 117b⁵⁹ Cure infermieristiche*

¹ La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell'assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.

² Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristiche siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.

Art. 118 Protezione della salute

¹ Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute.

² Emana prescrizioni su:

- a. l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;
- b.⁶⁰ la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicità per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti; *
- c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 118a⁶¹ Medicina complementare

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare.

Art. 118b⁶² Ricerca sull'essere umano

¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull'essere umano, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. In tale ambito salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell'importanza della ricerca per la salute e la società.

² Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:

⁵⁹ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2021, in vigore dal 28 nov. 2021 (DF del 18 giu. 2021, DCF dell'11 apr. 2022 – RU **2022** 240; FF **2017** 6626; **2018** 6465; **2021** 1488, **2022** 894).

* Con disposizione transitoria.

⁶⁰ Accettata nella votazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell'11 apr. 2022 – RU **2022** 241; FF **2019** 5707; **2020** 6165; **2021** 2315; **2022** 895).

* Con disposizione transitoria.

⁶¹ Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 17 mag. 2009 (DF del 3 ott. 2008, DCF del 21 ott. 2009 – RU **2009** 5325; FF **2005** 5341, **2006** 6953, **2008** 7191, **2009** 6571).

⁶² Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 7 mar. 2010 (DF del 25 set. 2009, DCF del 15 apr. 2010 – RU **2010** 1569; FF **2007** 6099, **2009** 5789, **2010** 2317).

- a. ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante;
- b. i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta;
- c. un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi devono essere ridotti al minimo;
- d. un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.

Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

¹ L'essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:

- a. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
- b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo;
- c.⁶³ le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infertilità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita;
- d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
- e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
- f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;
- g. ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

⁶³ Accettato nella votazione popolare del 14 giu. 2015, in vigore dal 14 giu. 2015 (DF del 12 dic. 2014, DCF del 21 ago. 2015 – RU 2015 2887; FF 2013 5041, 2014 8363, 2015 5163).

Art. 119^a64 Medicina dei trapianti

¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

² Stabilisce in particolare criteri affinché l'attribuzione degli organi sia equa.

³ La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano*

¹ L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica.

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri**Art. 121** Legislazione sugli stranieri e sull'asilo* ⁶⁵

¹ La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.

² Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.

³ A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:

- a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
- b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.⁶⁶

⁶⁴ Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 26 giu. 1998, DCF del 23 mar. 1999 – RU **1999** 1341; FF **1997** III 557, **1998** 2741, **1999** 2511 7589).

* Con disposizione transitoria.

* Con disposizione transitoria.

⁶⁵ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 – RU **2014** 1391; FF **2011** 5663, **2012** 3451, **2013** 275 6303, **2014** 3511).

⁶⁶ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU **2011** 1199; FF **2008** 1649, **2009** 4427, **2010** 3171, **2011** 2529).

⁴ Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.⁶⁷

⁵ L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.⁶⁸

⁶ Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.⁶⁹

Art. 121a⁷⁰ Regolazione dell'immigrazione*

¹ La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

² Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

³ I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

⁴ Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

⁵ La legge disciplina i particolari.

⁶⁷ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU **2011** 1199; FF **2008** 1649, **2009** 4427, **2010** 3171, **2011** 2529).

⁶⁸ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU **2011** 1199; FF **2008** 1649, **2009** 4427, **2010** 3171, **2011** 2529).

⁶⁹ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU **2011** 1199; FF **2008** 1649, **2009** 4427, **2010** 3171, **2011** 2529).

* Con disposizione transitoria.

⁷⁰ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 – RU **2014** 1391; FF **2011** 5663, **2012** 3451, **2013** 275 6303, **2014** 3511).

* Con disposizione transitoria.

Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia

Art. 122⁷¹ Diritto civile

¹ La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.

² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

Art. 123⁷² Diritto penale

¹ La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

³ La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni:

- a. per la costruzione di stabilimenti;
- b. per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure;
- c. per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.⁷³

Art. 123^{a74}

¹ Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Libereizzazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.

² È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all'internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall'autorità che ha posto fine all'internamento.

⁷¹ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU **2002** 3148, **2006** 1059; FF **1997** I 1, **1999** 7454, **2000** 2656, **2001** 3764).

⁷² Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2003 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002 – RU **2002** 3148; FF **1997** I 1, **1999** 7454, **2000** 2656, **2001** 3764).

⁷³ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

⁷⁴ Accettato nella votazione popolare dell'8 feb. 2004, in vigore dall'8 feb. 2004 (DF del 20 giu. 2003, DCF del 21 apr. 2004 – RU **2004** 2341; FF **2000** 2947, **2001** 3063, **2003** 3833, **2004** 1935).

³ Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.

Art. 123b⁷⁵ Imprescrittibilità dell'azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi

L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.

Art. 123c⁷⁶ Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento

Chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.

Art. 124 Aiuto alle vittime di reati

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.

Art. 125 Metrologia

La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.

Capitolo 3: Ordinamento finanziario

Art. 126⁷⁷ Gestione finanziaria

¹ La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

² L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

³ In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l'importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L'Assemblea federale decide in merito all'aumento conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera c.

⁷⁵ Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 30 nov. 2008 (DF del 13 giu. 2008, DCF del 23 gen. 2009 – RU **2009** 471; FF **2006** 3529, **2007** 4931, **2008** 4577, **2009** 483).

⁷⁶ Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 18 mag. 2014 (DCF del 20 feb. 2014 – RU **2014** 2771; FF **2009** 6127, **2011** 3995, **2012** 7765, **2014** 1611 5431).

⁷⁷ Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 – RU **2002** 241; FF **2000** 4047, **2001** 2093 2565, **2002** 1101).

⁴ Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l'importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.

⁵ La legge disciplina i particolari.

Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale

¹ Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.

² Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

³ La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.

Art. 128 Imposte dirette*

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:

- a. sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 per cento;
- b.⁷⁸ sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dell'8,5 per cento;
- c.⁷⁹ ...

² Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.

³ Le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.

⁴ I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.⁸⁰

Art. 129 Armonizzazione fiscale

¹ La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni.

* Con disposizione transitoria.

⁷⁸ Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU **2006** 1057; FF **2003** 1361, **2004** 1175, **2005** 849).

⁷⁹ Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU **2006** 1057; FF **2003** 1361, **2004** 1175, **2005** 849).

⁸⁰ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

² L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.

³ La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.

Art. 130⁸¹ Imposta sul valore aggiunto*

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota normale massima del 6,5 per cento e un'aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

² Per l'imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un'aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale.⁸²

³ Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.⁸³

^{3bis} Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.⁸⁴

⁴ Il 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un'altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

Art. 131 Imposte speciali di consumo⁸⁵

¹ La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:

- a. il tabacco greggio e manufatto;
- b. le bevande distillate;
- c. la birra;
- d. le automobili e le loro parti costitutive;

⁸¹ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU **2006** 1057; FF **2003** 1361, **2004** 1175, **2005** 849).

* Con disposizione transitoria.

⁸² Dal 1° gen. 2018 fino al massimo il 31 dic. 2027 l'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero ammonta al 3,7 % (art. 25 cpv. 4 della L del 12 giu. 2009 sull'IVA; RS **641.20**).

⁸³ Dal 1° gen. 2018 fino al massimo il 31 dic. 2030 l'aliquota normale ammonta al 7,7 % e l'aliquota ridotta al 2,5 % (art. 25 cpv. 1 e 2 della L del 12 giu. 2009 sull'IVA; RS **641.20**).

⁸⁴ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU **2015** 645; FF **2010** 5843, **2012** 1283, **2013** 4003 5646, **2014** 3507 3511).

* Con disposizione transitoria.

- e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.

² La Confederazione può inoltre riscuotere:

- a. un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione;
- b. un'imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e.⁸⁶

^{2bis} Se i mezzi non sono sufficienti ai fini dell'adempimento dei compiti connessi al traffico aereo di cui all'articolo 87b, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione.⁸⁷

³ Il 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza.

Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva

¹ La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.

² La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell'imposta spetta ai Cantoni.⁸⁸

Art. 133 Dazi

La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.

Art. 134 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale

Ciò che la legislazione federale sottomette all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all'imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.

⁸⁶ Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016; RU **2017** 6731; FF **2015** 1717, **2016** 6825, **2017** 2961).

⁸⁷ Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016; RU **2017** 6731; FF **2015** 1717, **2016** 6825, **2017** 2961).

⁸⁸ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

Art. 135⁸⁹ Perequazione finanziaria e degli oneri

¹ La Confederazione emana prescrizioni su un'adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.

² La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di:

- a. ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria;
- b. garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;
- c. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche;
- d. promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;
- e. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale.

³ La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all'80 per cento delle prestazioni della Confederazione.

Titolo quarto: Popolo e Cantoni**Capitolo 1: Disposizioni generali****Art. 136** Diritti politici

¹ I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.

² Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Art. 137 Partiti

I partiti partecipano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.

⁸⁹ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.⁹⁰

² Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.

Art. 139⁹¹ Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

² L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

³ Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

⁴ Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

⁵ L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporre un controprogetto.

Art. 139^{a92}

⁹⁰ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF del 4 ott. 2002, DCF del 25 mar. 2003, DF del 19 giu. 2003 – RU **2003** 1949; FF **2001** 4315 4511, **2002** 5783, **2003** 2713 3394 3401).

⁹¹ Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU **2009** 6409; FF **2008** 2421 2437, **2009** 13 7599).

⁹² Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU **2003** 1949; FF **2001** 4315 4511, **2002** 5783, **2003** 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU **2009** 6409; FF **2008** 2421 2437, **2009** 13 7599). Questo art. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

Art. 139^{b93} Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto

¹ Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.⁹⁴

² Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

³ Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

Art. 140 Referendum obbligatorio

¹ Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

- a. le modifiche della Costituzione;
- b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
- c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale.

² Sottostanno al voto del Popolo:

- a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
a^{bis},⁹⁵ ...
- b.⁹⁶ le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;
- c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.

⁹³ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore per i cpv. 2 e 3 dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU **2003** 1949; FF **2001** 4315 4511, **2002** 5783, **2003** 2713 3394 3401). Il cpv. 1 non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

⁹⁴ Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU **2009** 6409; FF **2008** 2421 2437, **2009** 13 7599).

⁹⁵ Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU **2003** 1949; FF **2001** 4315 4511, **2002** 5783, **2003** 2713). Abrogata nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU **2009** 6409; FF **2008** 2421 2437, **2009** 13 7599). Questa lett. non è mai entrata in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

⁹⁶ Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU **2009** 6409; FF **2008** 2421 2437, **2009** 13 7599).

Art. 141 Referendum facoltativo

¹ Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:⁹⁷

- a. le leggi federali;
- b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;
- c. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
- d. i trattati internazionali:
 1. di durata indeterminata e indenunciabili,
 2. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale,
 - 3.⁹⁸ comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

² ...⁹⁹

Art. 141a¹⁰⁰ Attuazione dei trattati internazionali

¹ Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione del trattato.

² Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

Art. 142 Maggioranze richieste

¹ I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.

² I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.

³ L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

⁴ I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

⁹⁷ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU **2003** 1949; FF **2001** 4315 4511, **2002** 5783, **2003** 2713 3394 3401).

⁹⁸ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU **2003** 1949; FF **2001** 4315 4511, **2002** 5783, **2003** 2713 3394 3401).

⁹⁹ Abrogato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, con effetto dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU **2003** 1949; FF **2001** 4315 4511, **2002** 5783, **2003** 2713).

¹⁰⁰ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU **2003** 1949; FF **2001** 4315 4511, **2002** 5783, **2003** 2713).

Titolo quinto: Autorità federali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 143 Eleggibilità

È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto.

Art. 144 Incompatibilità

¹ Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.

² I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.

³ La legge può prevedere altre incompatibilità.

Art. 145 Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.

Art. 146 Responsabilità dello Stato

La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'esercizio delle attività ufficiali.

Art. 147 Procedura di consultazione

I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell'ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali.

Capitolo 2: Assemblea federale

Sezione 1: Organizzazione

Art. 148 Statuto

¹ L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.

² L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.

Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale

- ¹ Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.
- ² I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.
- ³ Ogni Cantone forma un circondario elettorale.
- ⁴ I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.

Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati

- ¹ Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.
- ² I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.
- ³ La procedura d'elezione è determinata dal Cantone.

Art. 151 Sessioni

- ¹ Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione.
- ² Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.

Art. 152 Presidenza

Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l'anno successivo è esclusa.

Art. 153 Commissioni parlamentari

- ¹ Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.
- ² La legge può prevedere commissioni congiunte.
- ³ La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l'emanazione di norme di diritto.
- ⁴ Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d'informazione, consultazione e inchiesta. L'estensione di tali diritti è determinata dalla legge.

Art. 154 Gruppi parlamentari

I membri dell'Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.

Art. 155 Servizi del Parlamento

L'Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi dell'Amministrazione federale. La legge disciplina i particolari.

Sezione 2: Procedura

Art. 156 Deliberazione separata

¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.

² Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere.

³ La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

- a. la validità o la nullità parziale di un'iniziativa popolare;
- b.¹⁰¹ la concretizzazione di un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo;
- c.¹⁰² la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;
- d. il preventivo o un'aggiunta al medesimo.¹⁰³

Art. 157 Deliberazione in comune

¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:

- a. procedere alle elezioni;
- b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
- c. decidere sulle domande di grazia.

² L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.

Art. 158 Pubblicità delle sedute

Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta

¹ Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.

² Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti.

³ Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:

- a. la dichiarazione dell'urgenza di leggi federali;

¹⁰¹ Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU **2009** 6409; FF **2008** 2421 2437, **2009** 13 7599).

¹⁰² Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU **2009** 6409; FF **2008** 2421 2437, **2009** 13 7599).

¹⁰³ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago 2003, in vigore per le lett. a e d dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU **2003** 1949; FF **2001** 4315 4511, **2002** 5783, **2003** 2713 3394 3401).

b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi;

c.¹⁰⁴ l'aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell'articolo 126 capoverso 3.

4 L'Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.¹⁰⁵

Art. 160 Diritto di iniziativa e di proposta

¹ Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale.

² I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.

Art. 161 Divieto di ricevere istruzioni

¹ I membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.

² Rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.

Art. 162 Immunità

¹ I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.

² La legge può prevedere altri tipi d'immunità ed estenderla ad altre persone.

Sezione 3: Competenze

Art. 163 Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

¹ L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.

² Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

¹⁰⁴ Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 – RU **2002** 241; FF **2000** 4047, **2001** 2093 2565, **2002** 1101).

¹⁰⁵ Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 – RU **2002** 241; FF **2000** 4047, **2001** 2093 2565, **2002** 1101).

Art. 164 Legislazione

¹ Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:

- a. esercizio dei diritti politici;
- b. restrizioni dei diritti costituzionali;
- c. diritti e doveri delle persone;
- d. cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
- e. compiti e prestazioni della Confederazione;
- f. obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
- g. organizzazione e procedura delle autorità federali.

² Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.

Art. 165 Legislazione d'urgenza

¹ Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.

² Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.

³ Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev'essere limitata nel tempo.

⁴ Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.

Art. 166 Relazioni con l'estero e trattati internazionali

¹ L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero.

² Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.

Art. 167 Finanze

L'Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.

Art. 168 Elezioni

¹ L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

² La legge può autorizzare l'Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d'elezioni.

Art. 169 Alta vigilanza

¹ L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali.

² L'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge.

Art. 170 Verifica dell'efficacia

L'Assemblea federale provvede a verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione.

Art. 171 Mandati al Consiglio federale

L'Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l'Assemblea federale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale.

Art. 172 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

¹ L'Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.

² Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.

³ Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l'estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.

Art. 173 Altri compiti e attribuzioni

¹ L'Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

- a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera;
- b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna;
- c. se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b;
- d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l'esercito o sue parti;
- e. prende misure per attuare il diritto federale;
- f. decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;
- g. coopera alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato;
- h. decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente;
- i. decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;

k. decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.

² L'Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

³ La legge può conferire all'Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale

Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 174 Consiglio federale

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

Art. 175 Composizione e elezione

¹ Il Consiglio federale è composto di sette membri.

² I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

³ Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.¹⁰⁶

⁴ Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.¹⁰⁷

Art. 176 Presidenza

¹ Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

² Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

³ La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale

¹ Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

² Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

¹⁰⁶ Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 – RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589).

¹⁰⁷ Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 – RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589).

³ Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.

Art. 178 Amministrazione federale

¹ Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti.

² L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale.

³ Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale.

Art. 179 Cancelleria federale

La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal cancelliere della Confederazione.

Sezione 2: Competenze

Art. 180 Politica governativa

¹ Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

² Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 181 Diritto di iniziativa

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale disegni di atti legislativi.

Art. 182 Competenze normative ed esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

² Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.

Art. 183 Finanze

¹ Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione.

² Provvede a una gestione finanziaria corretta.

Art. 184 Relazioni con l'estero

¹ Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.

² Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale.

³ Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo.

Art. 185 Sicurezza esterna e interna

¹ Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera.

² Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.

³ Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo.

⁴ In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale.

Art. 186 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

¹ Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.

² Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l'esecuzione del diritto federale lo richieda.

³ Può sollevare reclamo contro i trattati intercantionali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l'estero.

⁴ Provvede all'osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantionali e prende le misure necessarie.

Art. 187 Altri compiti e attribuzioni

¹ Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

- a. sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali;
- b. fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese;
- c. procede alle nomine ed elezioni che non competono a un'altra autorità;
- d. tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.

² La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 4:¹⁰⁸ Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 188 Statuto del Tribunale federale

¹ Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.

² La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.

³ Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Art. 189 Competenze del Tribunale federale

¹ Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:

- a. del diritto federale;
- b. del diritto internazionale;
- c. del diritto intercantonale;
- d. dei diritti costituzionali cantonali;
- e. dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
- f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.

^{1bis} ... ¹⁰⁹

² Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.

³ La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.

⁴ Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

Art. 190 Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale

¹ La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.

² Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.

¹⁰⁸ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU **2002** 3148, **2006** 1059; FF **1997** I 1, **1999** 7454, **2000** 2656, **2001** 3764).

¹⁰⁹ Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU **2003** 1949; FF **2001** 4315 4511, **2002** 5783, **2003** 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU **2009** 6409; FF **2008** 2421 2437, **2009** 13 7599). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

³ In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.

⁴ La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.

Art. 191a¹¹⁰ Altre autorità giudiziarie della Confederazione

¹ La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze.

² La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.

³ La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni

¹ I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.

² Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.

Art. 191c Indipendenza del giudice

Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.

Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie Capitolo 1: Revisione

Art. 192 Principio

¹ La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.

² Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 193 Revisione totale

¹ La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.

¹¹⁰ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell'8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764 e 2004 4228).

² Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.

³ Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.

⁴ Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

Art. 194 Revisione parziale

¹ La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall'Assemblea federale.

² Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell'unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

³ L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell'unità della forma.

Art. 195 Entrata in vigore

La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l'accettazione del Popolo e dei Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 196 Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale¹¹¹

1. Disposizione transitoria dell'art. 84 (Transito alpino)

Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.

2. Disposizione transitoria dell'art. 85 (Tassa sul traffico pesante)

¹ Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.

² La tassa ammonta a:

Fr.

- | | | |
|----|---|-----|
| a. | per gli autocarri e i veicoli articolati: | |
| | – di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate | 650 |

¹¹¹ Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 – RU **2002** 885; FF **2000** 2204, **2001** 1035 5157, **2002** 3320).

– di oltre 12 fino a 18 tonnellate	2000
– di oltre 18 fino a 26 tonnellate	3000
– di oltre 26 tonnellate	4000
b. per i rimorchi:	
– di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate	650
– di oltre 8 fino a 10 tonnellate	1500
– di oltre 10 tonnellate	2000
c. per gli autobus:	650

³ L'ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustificano.

⁴ Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 1958¹¹² sulla circolazione stradale.

⁵ Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l'ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.

⁶ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all'estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.

⁷ In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.

⁸ Il presente articolo ha effetto sino all'entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997¹¹³ concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

3. Disposizioni transitorie dell'articolo 86 (Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale), dell'articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) e dell'articolo 87a (Infrastruttura ferroviaria)¹¹⁴

¹ I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

² Fino alla conclusione della remunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2, i mezzi di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera e

¹¹² RS 741.01

¹¹³ RS 641.81

¹¹⁴ Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825 7467, 2017 2961).

sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all'articolo 86 capoverso 2.¹¹⁵

^{2bis} Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l'infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per remunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all'articolo 86 capoverso 2 lettera e.¹¹⁶

^{2ter} L'aliquota di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettera f si applica due anni dopo l'entrata in vigore di tale disposizione. Prima di tale data ammonta al 5 per cento.¹¹⁷

³ Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2.¹¹⁸

⁴ I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nella legge federale. L'Assemblea federale stanziava i necessari mezzi finanziari mediante crediti d'impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.

⁵ La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso 1.

4. Disposizione transitoria dell'art. 90 (Energia nucleare)

Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d'esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare.

5. Disposizione transitoria dell'art. 95 (Attività economica privata)

Fino all'emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.

6. Disposizione transitoria dell'art. 102 (Approvvigionamento del Paese)

¹ La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.

² La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.

¹¹⁵ Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU **2017** 6731; FF **2015** 1717, **2016** 6825 7467, **2017** 2961).

¹¹⁶ Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU **2017** 6731; FF **2015** 1717, **2016** 6825 7467, **2017** 2961).

¹¹⁷ Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU **2017** 6731; FF **2015** 1717, **2016** 6825 7467, **2017** 2961).

¹¹⁸ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU **2015** 645; FF **2010** 5843, **2012** 1283, **2013** 4003 5646, **2014** 3507 3511).

7. *Disposizione transitoria dell'art. 103 (Politica strutturale)*

Per non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l'esistenza di parti significative di un determinato ramo dell'industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l'apertura di nuovi esercizi pubblici.

8. ...¹¹⁹

9. *Disposizione transitoria dell'art. 110 cpv. 3 (Festa nazionale)*

¹ Sino all'entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale disciplina i particolari.

² Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge del 13 marzo 1964¹²⁰ sul lavoro.

10. ...¹²¹

11. *Disposizione transitoria dell'art. 113 (Previdenza professionale)*

Gli assicurati che appartengono alla generazione d'entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell'importo del loro reddito, entro 10–20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

12. ...¹²²

13.¹²³ *Disposizione transitoria dell'art. 128 (Durata della riscossione dell'imposta)*

La facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta decade alla fine del 2035.

14.¹²⁴ *Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)*¹²⁵

¹ La facoltà di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2035.¹²⁶

¹¹⁹ L'art. 106 ha un nuovo testo dall'11 mar. 2012, le disp. trans. sono prive d'oggetto.

¹²⁰ RS **822.11**

¹²¹ Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

¹²² L'art. 126 ha un nuovo testo dal 2 dic. 2001, le disp. trans. sono prive d'oggetto.

¹²³ Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 – RU **2019** 769; FF **2016** 5609, **2017** 3611, **2018** 2297).

¹²⁴ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU **2006** 1057; FF **2003** 1361, **2004** 1175, **2005** 849).

¹²⁵ Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 – RU **2010** 3821; FF **2005** 4151, **2008** 4573, **2009** 3753 3759 3761 7599).

¹²⁶ Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 – RU **2019** 769; FF **2016** 5609, **2017** 3611, **2018** 2297).

² Per garantire il finanziamento dell'assicurazione invalidità, il Consiglio federale aumenta le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, come segue:

...

³ Il provento dell'aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.¹²⁷

⁴ Per garantire il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l'articolo 25 della legge del 12 giugno 2009¹²⁸ sull'IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l'aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030.¹²⁹

⁵ Il provento dell'aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all'articolo 87a.¹³⁰

15. ...¹³¹

16. ...¹³²

Art. 197¹³³ Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Adesione della Svizzera all'ONU

¹ La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

² Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite¹³⁴.

¹²⁷ Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 – RU **2010** 3821; FF **2005** 4151, **2008** 4573, **2009** 3753 3759 3761 7599).

¹²⁸ RS **641.20**

¹²⁹ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU **2015** 645; FF **2010** 5843, **2012** 1283, **2013** 4003 5646, **2014** 3507 3511).

¹³⁰ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU **2015** 645; FF **2010** 5843, **2012** 1283, **2013** 4003 5646, **2014** 3507 3511).

¹³¹ Abrogato dalla votazione popolare del 4 mar. 2018, con effetto dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 – RU **2019** 769; FF **2016** 5609, **2017** 3611, **2018** 2297).

¹³² Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007** 5765; FF **2002** 2065, **2003** 5745, **2005** 849).

¹³³ Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 – RU **2002** 885; FF **2000** 2204, **2001** 1035 5157, **2002** 3320).

¹³⁴ RS **0.120**

2.¹³⁵ *Disposizione transitoria dell'art. 62 (Scuola)*

Dall'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003¹³⁶ concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all'adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l'art. 19 della LF del 19 giu. 1959¹³⁷ sull'assicurazione per l'invalidità).

3.¹³⁸ *Disposizione transitoria dell'art. 83 (Strade nazionali)*

I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960¹³⁹ concernente la rete delle strade nazionali (stato all'entrata in vigore del DF del 3 ott. 2003¹⁴⁰ concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopportano insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest'ultime e alla loro capacità finanziaria.

4.¹⁴¹ *Disposizione transitoria dell'art. 112b (Promozione dell'integrazione degli invalidi)*

Dall'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003¹⁴² concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all'adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni.

5.¹⁴³ *Disposizione transitoria dell'art. 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili)*

Fino all'entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l'assistenza e le cure a

¹³⁵ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007 5765**; FF **2002 2065**, **2003 5745**, **2005 849**).

¹³⁶ RU **2007 5765**

¹³⁷ RS **831.20**

¹³⁸ L'art. 83 ha un nuovo testo. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007 5765**; FF **2002 2065**, **2003 5745**, **2005 849**).

¹³⁹ RS **725.113.11**

¹⁴⁰ RU **2007 5765**

¹⁴¹ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007 5765**; FF **2002 2065**, **2003 5745**, **2005 849**).

¹⁴² RU **2007 5765**

¹⁴³ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU **2007 5765**; FF **2002 2065**, **2003 5745**, **2005 849**).

domicilio conformemente all'articolo 101^{bis} della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁴⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

7.¹⁴⁵ *Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano)*

Nei cinque anni seguenti l'accettazione della presente disposizione costituzionale l'agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:

- a. le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell'ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;
- b. gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.

8.¹⁴⁶ *Disposizione transitoria dell'art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)*

Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.

9.¹⁴⁷ *Disposizioni transitorie dell'art. 75b (Abitazioni secondarie)*

¹ Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario.

² I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'articolo 75b e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli.

10.¹⁴⁸ *Disposizione transitoria dell'art. 95 cpv. 3*

Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

¹⁴⁴ RS 831.10

¹⁴⁵ Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005, in vigore dal 27 nov. 2005 (DF del 17 giu. 2005, DCF del 19 gen. 2006 – RU 2006 89; FF 2003 6017, 2004 4365, 2005 3637, 2006 973).

¹⁴⁶ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 2011 1199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529).

¹⁴⁷ Accettato nella votazione popolare dell'11 mar. 2012, in vigore dall'11 mar. 2012 (DF del 17 giu. 2011, DCF del 20 giu. 2012 – RU 2012 3627; FF 2008 955 7597, 2011 4317, 2012 5909).

¹⁴⁸ Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30 apr. 2013 – RU 2013 1303; FF 2006 8055, 2008 2225, 2009 265, 2012 8099, 2013 2619).

11.¹⁴⁹ *Disposizione transitoria dell'art. 121a (Regolazione dell'immigrazione)*

¹ I trattati internazionali che contraddicono all'articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

² Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.

12.¹⁵⁰ *Disposizione transitoria dell'art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso)*

La legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 10a è elaborata entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

13.¹⁵¹ *Disposizione transitoria dell'art. 117b (Cure infermieristiche)*

¹ Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti:

- a. la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali:
 1. sotto la propria responsabilità,
 2. su prescrizione medica;
- b. l'adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;
- c. condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;
- d. le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.

² L'Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall'accettazione dell'articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.

¹⁴⁹ Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 – RU **2014** 1391; FF **2011** 5663, **2012** 3451, **2013** 275 6303, **2014** 3511).

¹⁵⁰ Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2001, in vigore dal 7 mar. 2021 (DF del 19 giu. 2020, DCF 31 mag. 2021 – RU **2021** 310; FF **2017** 5515; **2019** 2519; **2020** 4923; **2021** 1185).

¹⁵¹ Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2021, in vigore dal 28 nov. 2021 (DF del 18 giu. 2021, DCF dell'11 apr. 2022 – RU **2022** 240; FF **2017** 6626; **2018** 6465; **2021** 1488, **2022** 894).

14. ¹⁵² *Disposizione transitoria dell'art. 118 cpv. 2 lett. b (Protezione della salute)*

L'Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 118 capoverso 2 lettera b da parte del Popolo e dei Cantoni.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2000¹⁵³

Disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998

II

¹ La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874¹⁵⁴ è abrogata.

² Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative:

*a. Art. 32^{quater} cpv. 6*¹⁵⁵

Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.

*b. Art. 36^{quinquies} cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all'ultimo periodo, e 4 secondo periodo*¹⁵⁶

¹ La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. ...

² ... [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste

¹⁵² Accettato nella votazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell'11 apr. 2022 – RU 2022 241; FF 2019 5707; 2020 6165; 2021 2315; 2022 895).

¹⁵³ DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784).

¹⁵⁴ [RS 1 3; RU 1949 1544 art. 2, 1951 619 art. 2, 1957 1065 art. 2, 1958 375 art. 2 804 art. 2 806 art. 2, 1959 234 art. 2 933 art. 2, 1961 498 art. 2, 1962 803 art. 2 1717 art. 2 1888, 1964 93 art. 2, 1966 1714 art. 2, 1969 1267 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1681 art. 2 1684 art. 2, 1973 429 art. 2 n. I a IV 1049 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 n. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578 n. I e II, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025 n. I e II, 1026 n. I e II 1648, 1987 282 art. 2 cpv. 2 1125, 1988 art. 1, cpv. 2, 1991 246 247 art. 1, cpv. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2, cpv. 2, 1993 3040 3041 art. 1, cpv. 2, 1994 258 n. I e II 263 n. I e II 265 267 n. II 1096 1097 1099 1101 art. 1, cpv. 2, 1995 1455, 1996 1490 a 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341]

¹⁵⁵ Art. 105

¹⁵⁶ Art. 86 cpv. 2

disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

⁴ ... Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

c. Art. 121^{bis} cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo¹⁵⁷

¹ Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

1. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente;
2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

² La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

³ Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. ...

III

L'Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.

IV

¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁵⁷ Ora art. 139b



Legge federale sull'Assemblea federale **(Legge sul Parlamento, LParl)**

Indice

Titolo primo:	Disposizioni generali	75
Titolo secondo:	Membri dell'Assemblea federale	77
Capitolo 1:	Diritti e doveri	77
Capitolo 2:	Incompatibilità	80
Capitolo 3:	Immunità e garanzia di partecipazione alle sessioni	81
Capitolo 4:	Responsabilità per danni	84
Titolo terzo:	Compiti dell'Assemblea federale	84
Titolo quarto:	Organizzazione dell'Assemblea federale	87
Capitolo 1:	Disposizioni generali	87
Capitolo 2:	Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati	88
Capitolo 3:	Assemblea federale plenaria	89
Capitolo 4:	Commissioni	91
	Sezione 1: Disposizioni generali	91
	Sezione 2: Commissioni delle finanze	93
	Sezione 3: Commissioni della gestione	94
	Sezione 4: Relazione alla Camera	95
	Sezione 5: Commissione di redazione	95
	Sezione 6: Delegazioni in assemblee internazionali e per la cura delle relazioni bilaterali	96
Capitolo 5:	Gruppi parlamentari	97
Capitolo 6:	Intergruppi parlamentari	97
Capitolo 7:	Amministrazione parlamentare	98
Titolo quinto:	Procedura nell'Assemblea federale	100
Capitolo 1:	Disposizioni procedurali generali	100
Capitolo 2:	Procedura bicamerale	104
	Sezione 1: Cooperazione delle Camere	104
	Sezione 2: Divergenze tra le Camere	106
Capitolo 3:	Procedura in caso di iniziative popolari	108
	Sezione 1: Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale	108
	Sezione 2: Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale	108
Capitolo 4:	Procedura in caso di iniziative parlamentari	111

Capitolo 5:	Procedura in caso di iniziative cantonali	114
Capitolo 6:	Procedura in caso di interventi parlamentari	115
	Sezione 1: Disposizioni generali	115
	Sezione 2: Mozione	117
	Sezione 3: Postulato	118
	Sezione 4: Interpellanza e interrogazione	119
Capitolo 7:	Procedura in caso di petizioni e di domande concernenti la gestione	120
	Sezione 1: Petizioni	120
	Sezione 2: Domande concernenti la gestione	121
Capitolo 8:	Procedura in caso di reclamo contro trattati intercantionali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero	121
Titolo sesto:	Elezioni, conferma di elezioni e accertamento dell'incapacità	121
Capitolo 1:	Disposizioni generali relative alle elezioni	121
Capitolo 2:	Elezione del Consiglio federale	122
Capitolo 3:	Elezione dei tribunali della Confederazione	123
Capitolo 4:	Altre elezioni	124
Capitolo 5:	Conferma di elezioni	124
Capitolo 6:	Accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica	124
Titolo settimo:	Relazioni tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale	125
Capitolo 1:	Testi del Consiglio federale	125
Capitolo 2:	Relazioni delle commissioni con il Consiglio federale	129
Capitolo 3:	Rappresentanza del Consiglio federale nell'Assemblea federale	135
Titolo ottavo:	Relazioni tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione nonché l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione	135
Titolo nono:	Commissione parlamentare d'inchiesta	136
Titolo decimo:	Disposizioni finali	139

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)

del 13 dicembre 2002 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001²;
visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 2001³,
decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. i diritti e i doveri dei membri dell'Assemblea federale;
- b. i compiti e l'organizzazione dell'Assemblea federale;
- c. le procedure nell'Assemblea federale;
- d. i rapporti tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale;
- e. i rapporti tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione.

Art. 2 Sessioni delle Camere

¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono periodicamente in sessioni ordinarie.

² Ciascuna Camera può decidere di riunirsi in sessioni speciali qualora le sessioni ordinarie non bastino per far fronte ai lavori parlamentari.

³ Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere o dell'Assemblea federale plenaria in sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione:

- a. disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare di un atto legislativo dell'Assemblea federale;
- b. mozioni di ugual tenore presentate nelle due Camere;
- c. elezioni;

RU **2003** 3543

¹ RS **101**

² FF **2001** 3097

³ FF **2001** 4887

- d. dichiarazioni del Consiglio federale o progetti di dichiarazione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di ugual tenore presentati nelle due Camere.⁴

⁴ Di norma le Camere si riuniscono in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nel corso delle stesse settimane.⁵

Art. 3 Giuramento e promessa solenne

¹ Prima di entrare in funzione ciascun membro dell'Assemblea federale presta giuramento o promessa solenne.

² Ad elezione avvenuta e sempre che la legge non disponga altrimenti, le persone elette dall'Assemblea federale plenaria prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'Assemblea medesima.

³ Chi si rifiuta di prestare giuramento o promessa solenne rinuncia al mandato.

⁴ La formula del giuramento è la seguente:

«Giuro dinanzi a Dio onnipotente di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.»

⁵ La formula della promessa è la seguente:

«Prometto di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.»

Art. 4 Pubblicità delle sedute

¹ Le sedute delle Camere e dell'Assemblea federale plenaria sono pubbliche. I dibattiti sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale. I particolari della pubblicazione sono regolati in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

² Per tutelare importanti interessi in materia di sicurezza o per motivi inerenti alla protezione della personalità, può essere chiesta la deliberazione segreta. Hanno diritto di chiedere la deliberazione segreta:

- a. un sesto dei membri di una Camera, rispettivamente dell'Assemblea federale plenaria;
- b. la maggioranza di una Commissione;
- c. il Consiglio federale.

³ La deliberazione sulla proposta stessa è pure segreta.

⁴ Chiunque partecipi a una deliberazione segreta deve serbare il segreto sul contenuto della medesima.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

⁵ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

Art. 5 Informazione

¹ Le Camere e i loro organi informano tempestivamente e esaurientemente sulla loro attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

² Le trasmissioni sonore o video dalle sale di seduta nonché l'accreditamento di operatori dei media sono disciplinati da un'ordinanza dell'Assemblea federale o dai regolamenti delle Camere.

Titolo secondo: Membri dell'Assemblea federale**Capitolo 1: Diritti e doveri****Art. 6** Diritti procedurali

¹ I membri dell'Assemblea federale (parlamentari) hanno il diritto di presentare iniziative, interventi e candidature.

² Possono presentare proposte in merito a oggetti in deliberazione e in merito a questioni procedurali.

³ Il diritto di parola e il tempo di parola possono essere limitati dai regolamenti delle Camere.

⁴ Se un'iniziativa, una mozione o un postulato sono controversi, una votazione può essere effettuata soltanto se l'autore ha avuto la possibilità di esporre oralmente le proprie motivazioni. Ha inoltre diritto di parola almeno chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento.⁶

Art. 7 Diritti d'informazione

¹ I parlamentari hanno il diritto di essere informati dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale circa qualsiasi affare della Confederazione e di consultare la relativa documentazione, sempre che sia necessario per l'esercizio del mandato parlamentare.

² Il singolo parlamentare non ha diritto a informazioni:

- a. inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale;
- b. classificate come confidenziali o segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali;
- c. che devono essere trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione della personalità.⁷

⁶ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

³ Se tra un parlamentare e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, il parlamentare può appellarsi alla presidenza della Camera cui appartiene. La presidenza cerca di mediare tra il parlamentare e il Consiglio federale.

⁴ La presidenza della Camera decide definitivamente nel caso in cui tra un parlamentare e il Consiglio federale sia controverso se le informazioni richieste siano necessarie per l'esercizio del mandato parlamentare.

⁵ Qualora ritenga che un parlamentare non abbia diritto alle informazioni secondo il capoverso 2 e la mediazione della presidenza della Camera sia riuscita infruttuosa, il Consiglio federale, invece di consentire al parlamentare la consultazione dei documenti, può presentargli un rapporto.

⁶ Per preparare la mediazione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.

Art. 8 Segreto d'ufficio

I parlamentari sono vincolati al segreto d'ufficio in quanto, nell'ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso.

Art. 9 Retribuzione e indennità

I parlamentari sono retribuiti dalla Confederazione per la loro attività ufficiale e ricevono dalla stessa un contributo a copertura delle relative spese. I particolari sono regolati dalla legge del 18 marzo 1988⁸ sulle indennità parlamentari.

Art. 10 Obbligo di partecipare alle sedute

I parlamentari sono tenuti a partecipare alle sedute delle Camere e delle Commissioni.

Art. 10a⁹ Voto a distanza nel Consiglio nazionale in caso di assenza dovuta alla COVID-19

¹ I membri del Consiglio nazionale che hanno dovuto mettersi in isolamento o in quarantena a causa della COVID-19 a seguito di istruzioni emanate da un'autorità possono votare a distanza.

² I membri del Consiglio nazionale che desiderano votare a distanza secondo il capoverso 1 ne informano la segreteria del Consiglio nazionale il giorno prima della seduta.

⁸ RS 171.21

⁹ Introdotto dal n. I della LF del 10 dic. 2020 (COVID-19: partecipazione a votazioni nel Consiglio nazionale; interruzione o differimento della sessione) (RU 2020 5375; FF 2020 8113 8125). Nuovo testo giusta il n. III 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 878; FF 2021 2515) e prorogato fino al 30 giu. 2024 dall'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2022 (RU 2022 817; FF 2022 1549).

³ I voti trasmessi dai membri del Consiglio nazionale secondo il capoverso 1 sono registrati nel sistema elettronico di voto simultaneamente alla votazione in corso nel Consiglio nazionale. Se un membro del Consiglio nazionale non ha potuto trasmettere il proprio voto per motivi tecnici, la votazione non viene ripetuta.

Art. 10^b¹⁰

Art. 11 Indicazione delle relazioni d'interesse

¹ All'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno, ciascun parlamentare informa per scritto l'Ufficio su:

- a.¹¹ le sue attività professionali; se è salariato, il parlamentare indica la propria funzione e il datore di lavoro;
- b.¹² altre attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
- d.¹³ le sue attività permanenti di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- e. la sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione.

^{1bis} Nel caso di attività di cui al capoverso 1 lettere b–e, il parlamentare indica se il mandato è assolto a titolo onorifico o dietro compenso. Le indennità per il rimborso delle spese non sono prese in considerazione.¹⁴

² I Servizi del Parlamento compilano un registro pubblico delle indicazioni fornite dai parlamentari.

³ I parlamentari che hanno un interesse personale diretto in un oggetto in deliberazione sono tenuti ad indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una Commissione.

⁴ È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale¹⁵.

¹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 10 dic. 2020 (COVID-19: partecipazione a votazioni nel Consiglio nazionale; interruzione o differimento della sessione), in vigore dall'11 dic. 2020 al 1° ott. 2021 al più tardi (RU **2020** 5375; FF **2020** 8113 8125).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

¹⁵ RS **311.0**

Art. 11a¹⁶ Ricusazione

¹ Nell'esercizio dell'alta vigilanza secondo l'articolo 26, i membri di commissioni o di delegazioni si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi. La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione.

² Nei casi controversi la commissione interessata o la delegazione decide definitivamente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro interessato.

Art. 12 Indipendenza rispetto a Stati esteri

I parlamentari non possono esercitare funzioni ufficiali per uno Stato estero né accettare titoli o onorificenze da parte di autorità estere.

Art. 13 Misure disciplinari

¹ Se, nonostante richiamo formale o in caso di recidiva, un parlamentare contravviene alle norme disciplinari e procedurali delle Camere, il presidente può:

- a. togliergli la parola; o
- b. espellerlo, ma al massimo per il tempo rimanente della seduta.

² Se un parlamentare contravviene gravemente alle norme disciplinari e procedurali o viola il segreto d'ufficio, l'Ufficio competente può:

- a. ammonirlo; o
- b. escluderlo fino a sei mesi dalle Commissioni della Camera.

³ La Camera decide sulle opposizioni del parlamentare interessato.

Capitolo 2: Incompatibilità**Art. 14** Motivi d'incompatibilità

Non possono far parte dell'Assemblea federale:

- a. le persone da essa elette o confermate in carica;
- b. i giudici da essa non eletti dei tribunali della Confederazione;
- c.¹⁷ il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento, dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commissioni

¹⁶ Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU **2011** 4537; FF **2011** 1683 1705).

¹⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

extraparlamentari con competenze decisionali, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti;

- d. i membri della direzione dell'esercito;
- e. i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante;
- f. le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante.

Art. 15 Procedura

¹ Se subentra un motivo d'incompatibilità secondo l'articolo 14 lettera a, l'interessato dichiara per quale delle due cariche opta.

² Se subentra un motivo d'incompatibilità secondo l'articolo 14 lettera b–f, il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo non abbia cessato di esercitare l'altra funzione.

Capitolo 3: Immunità e garanzia di partecipazione alle sessioni

Art. 16 Immunità assoluta

I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi del Parlamento.

Art. 17¹⁸ Immunità relativa: definizione e competenze

¹ Contro un parlamentare non può essere promosso alcun procedimento penale per un reato direttamente connesso con la sua condizione o attività ufficiale, se non con l'autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente.

² Se sembra giustificato dalle circostanze del caso, le commissioni competenti possono affidare alle autorità penali della Confederazione il perseguimento e il giudizio di un reato sottostante alla giurisdizione cantonale.

³ L'Assemblea federale plenaria può eleggere un procuratore generale straordinario della Confederazione.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

^{3bis} Di comune intesa, i presidenti delle commissioni competenti possono rinviare all'autorità di perseguimento penale, perché le completi, le richieste di soppressione dell'immunità non sufficientemente motivate.¹⁹

⁴ Le richieste manifestamente infondate possono essere direttamente liquidate, di comune intesa, dai presidenti delle commissioni competenti. Questi ne informano previamente le commissioni. Se la maggioranza di una commissione chiede che si delibere sulla richiesta, la stessa è trattata secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 17a.²⁰

Art. 17a²¹ Immunità relativa: procedura

¹ La richiesta di soppressione dell'immunità è trattata dapprima dalla commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare indagato.

² Se le decisioni delle due commissioni circa l'entrata nel merito della richiesta o la soppressione dell'immunità divergono, si svolge una procedura di appianamento delle divergenze tra le commissioni. La seconda decisione di reiezione da parte di una commissione è definitiva.

³ Le commissioni deliberano validamente alla presenza della maggioranza dei rispettivi membri. Il quorum deve essere espressamente accertato.

⁴ Le commissioni sentono il parlamentare indagato. Questi non può farsi né rappresentare né accompagnare.

⁵ La decisione delle commissioni è definitiva.

⁶ Comunicata la sua decisione al parlamentare interessato, ciascuna commissione informa senza indugio l'opinione pubblica. Informa nel contempo per scritto i membri delle due Camere.

⁷ Se è membro di una delle commissioni competenti, il parlamentare indagato si ricusa.

Art. 18 Soppressione del segreto postale e delle telecomunicazioni e autorizzazione di ulteriori provvedimenti investigativi

¹ Per togliere il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni a tenore dell'articolo 321^{ter} del Codice penale²² è necessaria un'autorizzazione delle presidenze delle Camere se:

- a. si tratta di perseguire un reato commesso da un parlamentare;
- b. si devono prendere provvedimenti nei confronti di un parlamentare per sorvegliare un terzo con cui egli è in relazione in virtù del suo mandato ufficiale.

¹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873).

²¹ Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

²² RS 311.0

² Il capoverso 1 si applica per analogia anche nei casi in cui, per un primo chiarimento dei fatti o per assicurare le prove, si rendano necessari altri provvedimenti investigativi o d'istruzione penale nei confronti di un parlamentare.

³ Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalle presidenze delle Camere, deve essere richiesta, per il procedimento penale, l'autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere secondo l'articolo 17, salvo che la procedura venga sospesa.²³

⁴ L'incarcerazione è inammissibile senza l'autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere.²⁴

Art. 19 Procedura d'autorizzazione da parte delle presidenze delle Camere

¹ Le presidenze delle due Camere deliberano congiuntamente e in segreto. La concessione dell'autorizzazione secondo l'articolo 18 richiede il consenso di almeno cinque membri.

² L'autorizzazione di togliere il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni può essere data soltanto se l'autorità competente approva l'ordine di effettuare la sorveglianza conformemente all'articolo 7 della legge federale del 6 ottobre 2000²⁵ concernente la sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni.

Art. 20 Garanzia di partecipazione alle sessioni

¹ Durante la sessione, nessun parlamentare può, senza il suo consenso scritto o preventiva autorizzazione della commissione competente della Camera cui appartiene, essere perseguito penalmente per crimini o delitti non direttamente connessi con la sua condizione o attività ufficiale. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente.²⁶

² Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare in causa, salvo che questi non lo dia egli stesso per scritto.²⁷

³ Il parlamentare che, all'apertura di una sessione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nei capoversi 1 o 2 può domandare alla commissione competente della Camera cui appartiene che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.²⁸

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

²⁵ RS **780.1**

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

⁴ Il diritto di partecipare alle sessioni non può essere invocato quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima della sessione.

Art. 21 Contestazione circa la necessità dell'autorizzazione

Se la necessità dell'autorizzazione secondo gli articoli 17–20 è controversa, la decisione spetta all'organo competente per l'autorizzazione medesima.

Capitolo 4:²⁹ Responsabilità per danni

Art. 21a

¹ La responsabilità patrimoniale dei parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958³⁰ sulla responsabilità.

² In merito alla responsabilità dei parlamentari secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità decide la Delegazione amministrativa.

³ Il parlamentare può impugnare con ricorso al Tribunale federale la decisione della Delegazione amministrativa.

Titolo terzo: Compiti dell'Assemblea federale

Art. 22 Legislazione

¹ L'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

² Può emanare sotto forma di legge federale anche altre disposizioni contenenti norme di diritto o, sempre che autorizzata dalla Costituzione federale o dalla legge, emanarle sotto forma di ordinanza.

³ Se lo richiedono, le commissioni competenti dell'Assemblea federale vengono consultate prima che il Consiglio federale emani disposizioni contenenti norme di diritto, sempre che l'urgenza delle stesse lo consenta.

⁴ Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Art. 23 Modifiche della Costituzione federale

L'Assemblea federale sottopone le modifiche della Costituzione federale al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di decreto federale.

²⁹ Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

³⁰ RS **170.32**

Art. 24 Partecipazione alla politica estera

¹ L'Assemblea federale segue l'evoluzione internazionale e coopera alla formazione della volontà in merito alle questioni fondamentali e alle decisioni importanti di politica estera.

² Approva la conclusione, la modifica e la denuncia dei trattati internazionali sempre che il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli, modificarli o denunciarli autonomamente in virtù degli articoli 7a e 7b^{bis} della legge del 21 marzo 1997³¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.³²

³ Se la conclusione, la modifica o la denuncia di un trattato internazionale sottostà al referendum, l'Assemblea federale l'approva mediante decreto federale. In caso contrario l'approva mediante decreto federale semplice.³³

⁴ Collabora nelle associazioni parlamentari internazionali e cura le relazioni con i Parlamenti esteri.

Art. 25 Finanze

¹ L'Assemblea federale stabilisce le spese e le uscite per investimenti nel preventivo e nelle relative aggiunte.³⁴ Stanza ed eventualmente rinnova crediti d'impegno e limiti di spesa nel preventivo e nelle relative aggiunte ovvero mediante decreti speciali. Approva il consuntivo.

² A tal fine si avvale della forma del decreto federale semplice.

³ Nei decreti di stanziamento, l'Assemblea federale specifica lo scopo e l'ammontare dei crediti. Vi può inoltre precisare le condizioni quadro d'impiego, i tempi d'attuazione del progetto e le modalità di resoconto da parte del Consiglio federale.³⁵

Art. 26 Alta vigilanza

¹ L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali.³⁶

² Esercita l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria nell'ambito dell'articolo 8 della legge federale del 28 giugno 1967³⁷ sul controllo federale delle finanze.

³¹ RS 172.010

³² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

³³ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

³⁴ Nuovo testo giusta l'art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1275; FF 2005 5).

³⁵ Introdotto dall'art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2006 1275; FF 2005 5).

³⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

³⁷ RS 614.0

³ L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri:

- a. legalità;
- b. conformità all'ordinamento vigente;
- c. adeguatezza;
- d. efficacia;
- e. economicità.

⁴ L'alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni. È escluso il controllo di merito delle decisioni giudiziarie e delle decisioni del Ministero pubblico della Confederazione.³⁸

Art. 27 Verifica dell'efficacia

Gli organi dell'Assemblea federale designati dalla legge provvedono affinché sia verificata l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione. A tal fine possono:

- a. chiedere che il Consiglio federale faccia svolgere verifiche dell'efficacia;
- b. esaminare i controlli dell'efficacia svolti su mandato del Consiglio federale;
- c. far svolgere essi stessi verifiche dell'efficacia.

Art. 28 Decisioni di principio e pianificazioni

¹ L'Assemblea federale coopera:

- a. alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato;
- b. alla determinazione degli obiettivi strategici delle unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997³⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.⁴⁰

^{1bis} Essa coopera:

- a. informandosi mediante i rapporti che le sottopone il Consiglio federale sulle attività di cui al capoverso 1 o prendendo atto di tali rapporti;
- b. impartendo al Consiglio federale il mandato di:
 1. intraprendere una pianificazione o di modificarne le priorità, o
 2. definire gli obiettivi strategici delle unità rese autonome o di modificare tali obiettivi;
- c. prendendo decisioni di principio o programmatiche.⁴¹

³⁸ Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

³⁹ RS 172.010

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

⁴¹ Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

² Le decisioni di principio e programmatiche sono decisioni preliminari che indicano come determinati obiettivi debbano essere perseguiti, determinati principi e criteri osservati o determinate misure pianificate.

³ Le decisioni di principio e programmatiche sono emanate sotto forma di decreto federale semplice. Per le decisioni di principio e programmatiche di ampia portata può essere scelta la forma del decreto federale.

⁴ Qualora si scosti da mandati o decisioni di principio e programmatiche il Consiglio federale deve indicarne i motivi.

Art. 29 Singoli atti

¹ L'Assemblea federale emana singoli atti non sottostanti al referendum sotto forma di decreto federale semplice.

² Singoli atti dell'Assemblea federale per i quali non sussiste la necessaria base giuridica né nella Costituzione federale né in una legge federale sono sottoposti al referendum mediante decreto federale.

Art. 30 Altri compiti

L'Assemblea federale adempie gli altri compiti che le sono attribuiti dalla Costituzione federale e dalla legislazione federale.

Titolo quarto: Organizzazione dell'Assemblea federale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 31 Organi

Gli organi dell'Assemblea federale sono:

- a. il Consiglio nazionale;
- b. il Consiglio degli Stati;
- c. l'Assemblea federale plenaria;
- d. le presidenze delle Camere;
- e. gli Uffici;
- f. la Conferenza di coordinamento e la Delegazione amministrativa;
- g. le Commissioni e le loro sottocommissioni e delegazioni;
- h. i gruppi parlamentari.

Art. 32 Sede dell'Assemblea federale

¹ L'Assemblea federale si riunisce in Berna.

² Con decreto federale semplice può decidere di riunirsi eccezionalmente altrove.

Art. 33 Convocazione

- ¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati sono convocati dai rispettivi Uffici.
- ² L'Assemblea federale plenaria è convocata dalla Conferenza di coordinamento.
- ³ Il presidente del Consiglio nazionale o, se impedito, il presidente del Consiglio degli Stati è tenuto a convocare le Camere se la sicurezza delle autorità federali è in pericolo o se il Consiglio federale non è in grado di agire.

Capitolo 2: Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati**Art. 34** Presidenze

La presidenza di ciascuna Camera consta del presidente nonché del primo e del secondo vicepresidente.

Art. 35 Uffici delle Camere

- ¹ Ciascuna Camera designa un Ufficio per la propria direzione e per altre incombenze interne.
- ² L'Ufficio di ciascuna Camera consta della presidenza della medesima e di altri membri designati dai regolamenti delle Camere.
- ³ I diritti e i doveri che la presente legge assegna alle commissioni valgono anche per gli Uffici.

Art. 36 Regolamenti delle Camere

Ciascuna Camera emana un proprio regolamento contenente le disposizioni esecutive per la propria organizzazione e procedura.

Art. 37 Conferenza di coordinamento

- ¹ L'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati costituiscono la Conferenza di coordinamento.
- ² La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti:
 - a.⁴² stabilisce le settimane in cui si svolgono le sessioni ordinarie e le sessioni straordinarie;
 - b. cura le relazioni tra le due Camere e tra queste e il Consiglio federale;
 - c. può impartire istruzioni per l'assegnazione di personale e di mezzi finanziari agli organi dell'Assemblea federale;

⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

- d. elegge il segretario generale dell'Assemblea federale. L'elezione va confermata dall'Assemblea federale plenaria;
- e. approva la costituzione di nuovi gruppi parlamentari secondo i criteri di cui all'articolo 61.

³ Il Consiglio federale può partecipare alle sedute con voto consultivo.

⁴ Le decisioni della Conferenza di coordinamento richiedono l'approvazione degli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. L'elezione secondo il capoverso 2 lettera d avviene a maggioranza assoluta dei membri votanti.

⁵ ...⁴³

Art. 38 Delegazione amministrativa

¹ La Delegazione amministrativa consta di tre membri di ciascun Ufficio delle Camere nominati dalla Conferenza di coordinamento. Essa designa un proprio membro in veste di delegato. Si costituisce da sé.

² La Delegazione amministrativa è incaricata della direzione suprema dell'amministrazione parlamentare.

³ Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei membri votanti.

Capitolo 3: Assemblea federale plenaria

Art. 39 Ufficio dell'Assemblea federale plenaria

¹ L'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria consta delle presidenze delle due Camere.

² Le sedute sono dirette dal presidente del Consiglio nazionale o, se questi è impedito, dal presidente del Consiglio degli Stati.

³ L'Ufficio prepara le sedute dell'Assemblea federale plenaria.

⁴ Può istituire commissioni dell'Assemblea federale plenaria. Queste commissioni constano di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati.

Art. 40 Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza

¹ La Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza esamina preliminarmente le domande di grazia e le decisioni in merito a conflitti di competenza tra le supreme autorità federali.

² Elegge come presidente, a turno, un membro del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati.

⁴³ Abrogato dal n. I della LF del 15 giu. 2018, con effetto dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

³ Trasmette le domande di grazia al Consiglio federale affinché presenti un rapporto corredato di proposta.

⁴ Può prendere visione delle domande nonché degli atti istruttori, giudiziari ed esecutivi.

Art. 40^a Commissione giudiziaria

¹ La Commissione giudiziaria è competente per la preparazione dell'elezione e della destituzione:

- a. dei giudici dei tribunali della Confederazione;
- b. dei membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- c. del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.⁴⁵

² Mette a pubblico concorso i posti di giudice vacanti e i posti di procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione. Nel bando di concorso è indicato il grado di occupazione, per quanto la legge consenta l'esercizio a tempo parziale della funzione.⁴⁶

³ La Commissione giudiziaria sottopone all'Assemblea federale plenaria le proprie proposte di elezione e di destituzione.

⁴ Stabilisce in dettaglio il rapporto di lavoro dei giudici, del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.⁴⁷

⁵ In seno alla Commissione, ogni gruppo ha diritto ad almeno un seggio.

⁶ Le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze comunicano alla Commissione giudiziaria i loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l'idoneità professionale o personale dei giudici, del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali della Confederazione.⁴⁸

Art. 41 Procedura nell'Assemblea federale plenaria

¹ Per quanto non disciplinato altrimenti dalla presente legge, alla procedura nell'Assemblea federale plenaria si applicano per analogia le disposizioni del regolamento del Consiglio nazionale.

² Gli scrutatori e gli scrutatori supplenti di ambo le Camere accertano i risultati delle elezioni e votazioni

⁴⁴ Introdotta dal n. II della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU **2003** 2119; FF **2001** 3764, **2002** 1073).

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

⁴⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

⁴⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

³ Per quanto non sia applicabile il regolamento del Consiglio nazionale, l'Assemblea federale plenaria può dotarsi di un proprio regolamento.

Capitolo 4: Commissioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 42 Commissioni permanenti e commissioni speciali

¹ Ciascuna Camera istituisce al proprio interno le commissioni permanenti previste dalla legge e dal proprio regolamento.

² In casi eccezionali le Camere possono istituire commissioni speciali.

Art. 43 Designazione delle commissioni

¹ I membri e le presidenze (presidente e vicepresidente) delle commissioni sono eletti dal rispettivo Ufficio.

² Le presidenze delle commissioni congiunte delle due Camere e delle commissioni dell'Assemblea federale plenaria sono nominate dalla Conferenza di coordinamento, sempre che la legge non preveda altrimenti. Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa Camera.

^{2bis} La Conferenza di coordinamento provvede affinché i presidenti delle Commissioni della gestione delle due Camere non facciano parte dello stesso gruppo parlamentare.⁴⁹

³ La composizione delle commissioni e l'assegnazione delle presidenze si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera. Per quanto possibile, è tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.

⁴ La durata del mandato dei membri delle commissioni permanenti è determinato dai regolamenti delle Camere.

Art. 44 Compiti

¹ Nell'ambito delle competenze attribuite loro dalla legge o dai regolamenti delle Camere, le commissioni:

- a. esaminano preliminarmente, a destinazione della rispettiva Camera, gli oggetti loro attribuiti;
- b. deliberano e decidono sugli oggetti che la legge assegna loro per deliberazione definitiva;
- c. seguono gli sviluppi sociali e politici nei loro settori di competenza;
- d. elaborano proposte nei loro settori di competenza;

⁴⁹ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

e.⁵⁰ provvedono al controllo dell'efficacia nei settori di loro competenza. Sottopongono proposte agli organi competenti dell'Assemblea federale o conferiscono mandati al Consiglio federale;

f. tengono conto dei risultati dei controlli dell'efficacia.

² Le commissioni fanno rapporto alla rispettiva Camera sugli oggetti loro attribuiti e presentano proposte in merito.

Art. 45 Diritti generali

¹ Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni possono:

- a. presentare iniziative, interventi e proposte nonché elaborare rapporti;
- b. far capo a periti esterni;
- c. sentire rappresentanti dei Cantoni e delle cerchie interessate;
- d. procedere ad ispezioni.

² Le commissioni possono istituire al proprio interno sottocommissioni. Le sottocommissioni presentano rapporto alla commissione corredandolo di una proposta. Più commissioni possono istituire sottocommissioni congiunte.

Art. 46 Procedura nelle commissioni

¹ Nelle commissioni si applicano le norme procedurali della rispettiva Camera, sempre che la legge o i regolamenti delle Camere non prevedano altrimenti.

² Le decisioni delle commissioni congiunte richiedono l'approvazione della maggioranza dei membri votanti di ciascuna Camera, sempre che la legge non preveda altrimenti.

³ Di norma, le persone al servizio della Confederazione presentano alle Commissioni i documenti scritti e il materiale per le presentazioni in due lingue ufficiali. Nell'invito a una seduta di commissione si rendono attenti i periti esterni, nonché i rappresentanti dei Cantoni e delle cerchie interessate al fatto che devono, per quanto possibile, tenere conto del plurilinguismo in seno alla commissione.⁵¹

Art. 47 Natura confidenziale delle deliberazioni

¹ Le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali; in particolare non viene divulgata la posizione assunta dai singoli partecipanti, né reso noto come essi hanno votato.

² Le commissioni possono decidere di procedere ad audizioni pubbliche.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085).

Art. 47a⁵² Classificazione dei verbali e degli altri documenti

¹ I verbali e gli altri documenti delle commissioni devono essere classificati; fanno eccezione i documenti già accessibili al pubblico prima della consegna alla commissione.

² Le commissioni possono declassificare e rendere accessibili al pubblico i propri documenti, ad eccezione dei verbali delle sedute. Le modalità di accesso ai documenti sono stabilite in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

Art. 48 Informazione dell'opinione pubblica

Le commissioni informano l'opinione pubblica sui risultati delle loro deliberazioni.

Art. 49 Coordinamento tra le commissioni

¹ Le commissioni di ciascuna Camera coordinano le attività tra di loro nonché con le commissioni dell'altra Camera che trattano le stesse o analoghe questioni.

² La raccolta di informazioni o il chiarimento di una questione può avvenire in sedute congiunte od essere affidato a un'unica commissione.

³ Le Commissioni della gestione e le Commissioni delle finanze possono procedere congiuntamente all'esame preliminare del rapporto di gestione e del consuntivo.

⁴ In caso di affari intersettoriali, altre commissioni possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

⁵ ...⁵³

Sezione 2: Commissioni delle finanze**Art. 50** Compiti delle Commissioni delle finanze

¹ Le Commissioni delle finanze (CdF) si occupano della gestione finanziaria della Confederazione; esaminano preliminarmente la pianificazione finanziaria, il preventivo e le relative aggiunte, nonché il consuntivo della Confederazione. Esercitano l'alta vigilanza sull'intera gestione finanziaria secondo l'articolo 26 capoverso 2, sempre che la legge non preveda altrimenti.

² In merito ai disegni di atti legislativi che rivestono importanza sotto il profilo della politica finanziaria possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell'esame preliminare. Tali disegni possono essere loro sottoposti per corapporto o attribuiti per esame preliminare.⁵⁴

⁵² Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

⁵³ Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

³ Le Commissioni delle finanze sono invitate a presentare un corapporto in merito ai disegni di crediti d'impegno e limiti di spesa che non sono loro attribuiti per esame preliminare. Per difendere le loro proposte nelle Camere hanno gli stessi diritti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.⁵⁵

Art. 51 Delegazione delle finanze

¹ Le Commissioni delle finanze nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione delle finanze (DelFin) e un supplente permanente per ogni membro. La Delegazione si costituisce da sé.⁵⁶

² La Delegazione delle finanze è incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria.

³ Le relazioni della Delegazione delle finanze con il Controllo federale delle finanze sono rette dagli articoli 14, 15 e 18 della legge federale del 28 giugno 1967⁵⁷ sul controllo federale delle finanze.

⁴ La Delegazione delle finanze fa rapporto alla Commissione delle finanze, corredandolo di proposte.

⁵ Può occuparsi di altri oggetti in deliberazione e sottoporre per conoscenza i suoi accertamenti alle Commissioni delle finanze o ad altre commissioni.

⁶ Decide a maggioranza dei membri votanti.

Sezione 3: Commissioni della gestione

Art. 52 Compiti delle Commissioni della gestione

¹ Le Commissioni della gestione (CdG) esercitano l'alta vigilanza sulla gestione secondo l'articolo 26 capoversi 1, 3 e 4.

² Impostano la loro attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia.

Art. 53 Delegazione delle Commissioni della gestione

¹ Le Commissioni della gestione nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione della gestione (DelCG). La Delegazione si costituisce da sé.

² La Delegazione sorveglia l'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative ed esamina l'azione dello Stato nei settori che devono

⁵⁵ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU **2011** 1381; FF **2010** 1393 2473).

⁵⁷ RS **614.0**

rimanere segreti poiché la loro conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.⁵⁸

³ Svolge gli altri incarichi speciali che le sono conferiti da una Commissione della gestione.

^{3bis} Il Consiglio federale informa la Delegazione al più tardi 24 ore dopo avere emanato una decisione a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna.⁵⁹

⁴ La Delegazione presenta alle Commissioni della gestione un proprio rapporto corredato di proposte.⁶⁰

⁵ Decide a maggioranza dei membri votanti.

Sezione 4: Relazione alla Camera⁶¹

Art. 54⁶²

Art. 55 ...⁶³

Le Commissioni delle finanze e della gestione riferiscono una volta all'anno alla propria Camera sui risultati principali dei loro lavori.

Sezione 5: Commissione di redazione

Art. 56 Composizione e organizzazione

¹ La Commissione di redazione (CdR) è una commissione congiunta delle due Camere.

² Consta di tre sottocommissioni, una per ogni lingua ufficiale.

³ La Commissione si costituisce da sé.

⁴ Prende le sue decisioni a maggioranza dei membri votanti.

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU **2011** 4537; FF **2011** 1683 1705).

⁵⁹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU **2011** 1381; FF **2010** 1393 2473).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU **2011** 1381; FF **2010** 1393 2473).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

⁶² Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

⁶³ Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

Art. 57 Compiti e procedura

¹ La Commissione di redazione verifica i testi degli atti legislativi e ne stabilisce la versione definitiva per la votazione finale.

^{1bis} Apporta inoltre le rettifiche redazionali agli atti legislativi che non sono posti in votazione finale.⁶⁴

² Provvede affinché i testi siano chiari e concisi e si assicura che siano conformi alla volontà dell'Assemblea federale. Bada affinché vi sia concordanza delle versioni nelle tre lingue ufficiali.

³ La Commissione di redazione non procede a modifiche materiali. Se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali, ne informa i presidenti delle Camere.

Art. 58 Rettifiche dopo la votazione finale

¹ Se, dopo la votazione finale, in un atto legislativo si accertano errori formali o formulazioni che non rispecchiano l'esito dei dibattiti parlamentari, la Commissione di redazione ordina le necessarie rettifiche prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Tali rettifiche devono essere indicate come tali.

² Dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, la Commissione di redazione può ordinare rettifiche soltanto di errori manifesti, nonché modifiche di mera tecnica legislativa. Tali rettifiche e modifiche devono essere indicate come tali.

³ I parlamentari vengono informati delle rettifiche importanti.

Art. 59 Disposizioni d'esecuzione

Un'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina in dettaglio la composizione e i compiti della Commissione di redazione, nonché la procedura di esame dei testi prima della votazione finale e la procedura per ordinare le rettifiche dopo la votazione finale e dopo la pubblicazione.

**Sezione 6:
Delegazioni in assemblee internazionali e per la cura delle relazioni bilaterali****Art. 60**

L'organizzazione, i compiti e la procedura di delegazioni che rappresentano l'Assemblea federale in assemblee parlamentari internazionali o nelle relazioni bilaterali con parlamenti di Stati terzi sono disciplinati in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

⁶⁴ Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

Capitolo 5: Gruppi parlamentari

Art. 61 Costituzione

- ¹ I gruppi constano dei parlamentari di uno stesso partito.
- ² I senza partito e i membri di partiti diversi possono unirsi in gruppo se sono di analogo orientamento politico.
- ³ Un gruppo può essere costituito se vi aderiscono almeno cinque membri di una Camera.
- ⁴ I gruppi annunciano al Segretario generale dell'Assemblea federale la loro costituzione, l'elenco dei membri, la composizione della presidenza e il nome del segretario.

Art. 62 Compiti e diritti

- ¹ I gruppi esaminano in via preliminare gli oggetti sottoposti alle Camere.
- ² Hanno il diritto di presentare iniziative, interventi, proposte e candidature.
- ³ I regolamenti delle Camere possono prevedere altri diritti per i gruppi.
- ⁴ I gruppi possono istituire segreterie. Queste ottengono gli stessi documenti dei parlamentari e sottostanno al segreto d'ufficio giusta l'articolo 8.
- ⁵ I gruppi ricevono un contributo a copertura delle spese di segreteria. I particolari sono disciplinati dalla legge del 18 marzo 1988⁶⁵ sulle indennità parlamentari.

Capitolo 6: Intergruppi parlamentari

Art. 63

- ¹ I parlamentari che si interessano a un dato settore possono riunirsi in intergruppi parlamentari. Gli intergruppi devono essere aperti a tutti i parlamentari.
- ² Gli intergruppi annunciano la propria costituzione e i propri membri ai Servizi del Parlamento, i quali tengono un registro pubblico degli intergruppi.
- ³ Per quanto possibile, gli intergruppi ottengono agevolazioni amministrative e sale di riunione per i loro lavori.
- ⁴ Gli intergruppi non possono agire in nome dell'Assemblea federale.

Capitolo 7: Amministrazione parlamentare

Art. 64 Compiti dei Servizi del Parlamento

- ¹ I Servizi del Parlamento coadiuvano l'Assemblea federale nell'adempimento dei suoi compiti.

⁶⁵ RS 171.21

² Essi:

- a. pianificano e organizzano le sessioni e le sedute delle commissioni;
- b. sbrigano i lavori di segretariato, di traduzione e di verbalizzazione delle decisioni e dei dibattiti delle Camere, dell'Assemblea federale plenaria e delle commissioni;
- c. gestiscono un centro di documentazione e offrono servizi nel settore della documentazione e delle tecnologie dell'informazione;
- c^{bis}.⁶⁶ gestiscono sistemi d'informazione per valutare i dati ai fini dell'adempimento dei compiti dell'Assemblea federale, dei suoi organi e dei parlamentari; il trattamento dei dati può riguardare anche dati personali degni di particolare protezione; un'ordinanza dell'Assemblea federale stabilisce le fonti utilizzate a tale scopo e disciplina le autorizzazioni d'accesso e la comunicazione di tali dati;
- d. prestano consulenza ai parlamentari, in particolare alle presidenze delle Camere e alle commissioni, in questioni tecniche e procedurali;
- e. informano l'opinione pubblica sull'Assemblea federale e sulle sue attività;
- f. coadiuvano l'Assemblea federale nella cura delle sue relazioni internazionali;
- g. fatte salve le competenze degli organi delle Camere, sbrigano tutti gli altri compiti dell'amministrazione parlamentare.

Art. 65 Direzione dei Servizi del Parlamento

¹ I Servizi del Parlamento sottostanno alla vigilanza della Delegazione amministrativa.

² Sono diretti dal segretario generale dell'Assemblea federale.

³ Quando operano per organi dell'Assemblea federale, le unità amministrative dei Servizi del Parlamento si attengono alle istruzioni tecniche dei medesimi.

Art. 66 Assunzione del personale dei Servizi del Parlamento

Gli organi dell'Assemblea federale e il segretario della medesima sono autorizzati per ordinanza dell'Assemblea federale ad assumere il personale dei Servizi del Parlamento.

Art. 67 Diritti d'informazione

Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento dispongono degli stessi diritti d'informazione degli organi dell'Assemblea federale per cui operano.

⁶⁶ Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2018 (Offerte d'informazione e di documentazione del Parlamento al passo con i tempi), in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3547; FF 2017 5885 5897).

Art. 68 Collaborazione dell'Amministrazione federale

¹ Gli organi dell'Assemblea federale e, su loro mandato, i Servizi del Parlamento possono far capo, per l'adempimento dei loro compiti, ai servizi dell'Amministrazione federale.

² Le modalità di collaborazione sono stabilite d'intesa con il dipartimento competente o la Cancelleria federale.

³ In caso di divergenze decide la Delegazione amministrativa, sentito il Consiglio federale.

Art. 69 Diritto di polizia

¹ Nelle sale delle Camere il diritto di polizia è esercitato dai presidenti delle Camere; negli altri locali dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa.

² I parlamentari possono farsi rilasciare per due persone da loro designate una tessera ciascuna che, per una durata determinata, autorizza ad accedere alle parti non aperte al pubblico del Palazzo del Parlamento. I nomi e le funzioni di queste persone devono essere iscritti in un registro pubblicamente consultabile.

Art. 69a⁶⁷ Obbligo del certificato COVID-19 nel Palazzo del Parlamento

¹ Le persone a partire dai 16 anni hanno accesso al Palazzo del Parlamento unicamente se in possesso di un certificato COVID-19 valido secondo l'articolo 6a della legge COVID-19 del 25 settembre 2020⁶⁸. La Delegazione amministrativa può sospendere questo provvedimento se la situazione epidemiologica lo consente.

² Alle persone che per motivi imperativi devono accedere al Palazzo del Parlamento sono rimborsati i costi dei test eventualmente necessari per il rilascio del certificato COVID-19. La Delegazione amministrativa definisce le categorie di persone che hanno diritto al rimborso.

³ La Delegazione amministrativa disciplina le modalità di controllo dei certificati COVID-19.

⁴ Ai parlamentari privi del certificato COVID-19 è consentito l'accesso al Palazzo del Parlamento a condizione che indossino una mascherina all'interno dell'edificio. I Servizi del Parlamento tengono un elenco di tali parlamentari destinato alle persone cui spetta l'esercizio del diritto di polizia.

Art. 70 Disposizioni d'esecuzione

¹ L'Assemblea federale emana mediante ordinanza le disposizioni normative esecutive circa l'amministrazione parlamentare.

⁶⁷ Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 2 ott. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 588; FF 2021 2181, 2183).

⁶⁸ RS 818.102

² Le disposizioni normative esecutive che si applicano all'Amministrazione federale, emanate dal Consiglio federale o da servizi che gli sono subordinati, sono applicate anche nel settore dell'amministrazione del Parlamento sempre che un'ordinanza dell'Assemblea federale non disponga altrimenti.

³ Le competenze che simili disposizioni conferiscono al Consiglio federale o a servizi che gli sono subordinati sono in tal caso esercitate dalla Delegazione amministrativa o dal segretario generale dell'Assemblea federale.

Titolo quinto: Procedura nell'Assemblea federale

Capitolo 1: Disposizioni procedurali generali

Art. 71 Oggetti in deliberazione

L'Assemblea federale delibera segnatamente su:

- a. progetti delle commissioni parlamentari o disegni del Consiglio federale in merito ad atti legislativi parlamentari;
- b. iniziative parlamentari e interventi di parlamentari, di gruppi parlamentari o di commissioni parlamentari, nonché iniziative cantonali;
- c. rapporti delle commissioni parlamentari o del Consiglio federale;
- d. candidature e proposte di conferma di nomine;
- e. proposte procedurali di parlamentari, di gruppi parlamentari, di commissioni parlamentari o del Consiglio federale;
- f. dichiarazioni delle Camere o del Consiglio federale;
- g. petizioni e domande concernenti la gestione;
- h. ricorsi, domande e opposizioni.

Art. 72 Iscrizione nel ruolo di oggetti in deliberazione

¹ Gli oggetti in deliberazione proposti da parlamentari o da organi delle Camere sono iscritti nel ruolo quando sono depositati presso la segreteria della Camera.

² Le iniziative popolari nonché le domande dei Cantoni di conferire la garanzia federale alle loro costituzioni sono iscritte nel ruolo quando sono depositate presso la Cancelleria federale.

³ Gli altri oggetti in deliberazione sono iscritti nel ruolo in ambo le Camere quando sono depositati presso l'Assemblea federale.

Art. 73 Ritiro di oggetti in deliberazione

¹ Gli oggetti in deliberazione possono essere ritirati dai loro autori finché la Camera prioritaria non abbia deciso in merito.

² Un'iniziativa parlamentare o cantonale non può più essere ritirata se una commissione incaricata dell'esame preliminare le ha dato seguito.

³ Gli oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale non possono da questo essere ritirati.

Art. 74 Procedura in caso di disegni di atti legislativi

¹ Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia su un disegno di atto legislativo (dibattito di entrata in materia).

² Se decide l'entrata in materia, delibera sul disegno di legge articolo per articolo (deliberazione di dettaglio).

³ L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro trattati intercantionali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali, programma di legislatura e piano finanziario.⁶⁹

⁴ Terminata la prima deliberazione di dettaglio, nella Camera si procede alla votazione sul complesso. Non vi è votazione sul complesso se l'entrata in materia è obbligatoria, eccetto in caso di preventivi e consuntivi.

⁵ La reiezione di un disegno di atto legislativo nella votazione sul complesso equivale a una non entrata in materia. La reiezione di preventivi e consuntivi comporta rinvio al Consiglio federale.

⁶ Un disegno di atto legislativo su cui si è decisa l'entrata in materia può essere tolto dal ruolo, su proposta della commissione incaricata dell'esame preliminare o del Consiglio federale, se è divenuto privo di oggetto.⁷⁰

Art. 75 Rinvio

¹ Una Camera può rinviare al Consiglio federale o alla commissione incaricata dell'esame preliminare, per riesame o modifica, un disegno di atto legislativo sul quale essa è entrata in materia ovvero un altro oggetto in deliberazione.

² Singole sezioni o disposizioni possono essere rinviate anche in seconda lettura.

³ Le proposte di rinvio indicano che cosa debba essere riesaminato, modificato o completato.

Art. 76 Proposte

¹ Ciascun parlamentare può presentare proposte alla Camera e alla commissione incaricata dell'esame preliminare in merito a un oggetto in deliberazione. Può proporre alla commissione competente di presentare un'iniziativa o un intervento parlamentare.

^{1bis} Un progetto di atto legislativo può essere presentato in forma di proposta soltanto se mediante lo stesso:

⁶⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085).

- a. un disegno di atto legislativo pendente è suddiviso in varie parti;
- b. un controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale è contrapposto a un'iniziativa popolare (art. 101).⁷¹

² Di norma, le proposte concernenti la procedura (mozioni d'ordine) devono essere trattate immediatamente.

³ Mediante mozione d'ordine si può chiedere di rivenire su una decisione fintanto che una Camera non abbia concluso le deliberazioni su un oggetto.⁷²

^{3bis} Una mozione d'ordine non può chiedere di rivenire sulla decisione di entrata in materia.⁷³

^{3ter} Una mozione d'ordine che chiede di ripetere la votazione con cui la Camera conclude la deliberazione su un oggetto può essere presentata soltanto immediatamente dopo tale votazione.⁷⁴

⁴ Le proposte respinte dalla maggioranza della commissione possono essere presentate come proposte di minoranza.

Art. 77 Clausola d'urgenza

¹ In caso di disegni di legge federale urgente, la clausola d'urgenza è eccezzuata dalla votazione sul complesso.

² Sulla clausola d'urgenza si decide soltanto dopo l'appianamento delle divergenze.

³ Se la clausola d'urgenza è respinta, la Commissione di redazione mette a punto il testo delle disposizioni concernenti il referendum e l'entrata in vigore dopo aver consultato i presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.⁷⁵

Art. 78 Procedura di voto

¹ Su richiesta, le questioni scindibili sono decise in votazioni separate.

² Le proposte che si riferiscono alla stessa parte di testo o che si escludono reciprocamente sono contrapposte nella votazione.

³ Se la clausola d'urgenza è respinta, la Commissione di redazione mette a punto il testo delle disposizioni concernenti il referendum e l'entrata in vigore dopo aver consultato i presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.⁷⁶

⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

⁷³ Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

⁷⁴ Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

⁴ Le proposte non controverse non vengono poste in votazione.

⁵ I voti sono sempre conteggiati:

- a. nelle votazioni sul complesso;
- b. nelle votazioni sulle proposte di conciliazione;
- c. nelle votazioni su disposizioni che richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (art. 159 cpv. 3 Cost.);
- d. nelle votazioni finali.⁷⁷

Art. 79 Votazione eventuale

¹ Se in merito a uno stesso oggetto in votazione si è in presenza di più di due proposte, queste vanno vagliate per mezzo di una votazione eventuale, fintanto che si possano contrapporre due sole proposte.

² Si vota dapprima sulle proposte che presentano la più piccola divergenza contenutistica e poi, progressivamente, sulle rimanenti, in modo da risalire a quelle con la divergenza maggiore.

³ Se non si può determinare un chiaro ordine di votazione secondo i criteri di cui al capoverso 2, mediante votazione eventuale si vota dapprima, contrapponendole, sulle proposte dei parlamentari, poi su quelle delle minoranze di commissione ed infine su quella del Consiglio federale. L'esito dell'ultima votazione è contrapposto alla proposta della maggioranza della commissione.

⁴ Il deposito di una proposta subordinata non modifica l'ordine di votazione.⁷⁸

Art. 80 Voto del presidente

¹ Il presidente non partecipa alla votazione. In caso di parità di voti, decide.

² Se è necessario il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, il presidente partecipa alla votazione.

Art. 81 Votazione finale

¹ Si procede alla votazione finale su:

- a. le leggi federali;
- b. le ordinanze dell'Assemblea federale;
- c. i decreti federali sottostanti al referendum obbligatorio o facoltativo.⁷⁹

⁷⁷ Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

⁷⁸ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

^{1bis} Si procede alla votazione finale non appena le Camere abbiano preso decisioni concordanti sull'atto legislativo e approvato il testo messo a punto dalla Commissione di redazione. Le due Camere procedono alla votazione finale lo stesso giorno.⁸⁰

² Se ambo le Camere approvano il testo così elaborato, l'atto legislativo dell'Assemblea federale è considerato validamente adottato.

³ Se una od ambo le Camere respingono il testo, l'atto legislativo è considerato non adottato.

Art. 82 Pubblicazione dell'esito della votazione

I regolamenti delle Camere stabiliscono in quali casi l'esito della votazione è pubblicato sotto forma d'elenco nominativo.

Capitolo 2: Procedura bicamerale

Sezione 1: Cooperazione delle Camere

Art. 83 Decisioni concordanti delle Camere

¹ Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono concordanza tra le due Camere.

² Non occorre una decisione concordante per le petizioni e per i rapporti presentati unicamente affinché le Camere ne prendano atto.

Art. 84 Determinazione della Camera prioritaria

¹ Gli oggetti in deliberazione che devono essere trattati separatamente dalle due Camere sono attribuiti a una Camera per la prima deliberazione (Camera prioritaria).

² I presidenti si accordano sull'attribuzione. Se non giungono a un'intesa, decide la sorte.

Art. 85 Iter cronologico della trattazione nelle Camere

¹ I disegni di modifiche costituzionali e di leggi federali non urgenti sono di regola discussi per la prima volta dalle due Camere in sessioni distinte.

² Su proposta del Consiglio federale o di una commissione la Conferenza di coordinamento può decidere che un oggetto in deliberazione secondo il capoverso 1 venga eccezionalmente discusso per la prima volta in ambo le Camere nella stessa sessione.

Art. 86 Inoltro degli oggetti in deliberazione all'altra Camera

¹ Gli oggetti in deliberazione che devono essere discussi dalle due Camere e sui quali una Camera ha già deciso vengono trasmessi per deliberazione all'altra Camera.

² Una Camera può iniziare la discussione soltanto quando l'altra abbia già deciso.

⁸⁰ Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

³ Se all'Assemblea federale vengono sottoposti con un messaggio o un rapporto più disegni di atti legislativi, ognuno di essi può essere trasmesso alla seconda Camera dopo la rispettiva votazione sul complesso.

⁴ Il decreto federale concernente un controprogetto a un'iniziativa popolare è trasmesso all'altra Camera insieme al decreto concernente l'iniziativa in questione.⁸¹

Art. 87 Rinvio e sospensione della procedura

¹ Se una Camera rinvia in blocco al Consiglio federale un oggetto in deliberazione, la decisione di rinvio è sottoposta all'esame dell'altra Camera.

² Se l'altra Camera non accetta la decisione di rinvio, il rinvio è nondimeno efficace qualora la Camera prioritaria lo ribadisca.

³ La stessa procedura si applica anche nel caso in cui una Camera decida di sospendere la trattazione di un oggetto in deliberazione per un periodo probabilmente superiore a un anno (sospensione).

Art. 88 Suddivisione delle deliberazioni su un disegno di atto legislativo

¹ Eccezionalmente, un disegno voluminoso di atto legislativo può essere suddiviso mediante decisione concorde delle due Camere e trasmesso per parti alla seconda Camera già prima della votazione sul complesso.

² I parlamentari possono, sino alla votazione sul complesso, proporre di rivenire su disposizioni dell'intero disegno di atto legislativo.

³ Se le decisioni delle due Camere divergono per quanto concerne la suddivisione del disegno di atto legislativo e se la Camera che ha respinto la suddivisione conferma la propria decisione, il disegno è trasmesso alla seconda Camera soltanto dopo la votazione sul complesso.

Sezione 2: Divergenze tra le Camere

Art. 89 Procedura in caso di divergenze

¹ Se dopo la deliberazione su un disegno di atto legislativo sussistono divergenze tra le Camere, le decisioni discordanti di una Camera ritornano per decisione all'altra Camera, fintanto che sia raggiunta un'intesa.

² Dopo la prima deliberazione in ciascuna Camera, l'ulteriore deliberazione si restringe esclusivamente alle questioni per le quali non è stata raggiunta un'intesa.

³ Una Camera può rivenire su altre questioni soltanto se necessario in seguito a nuove decisioni ovvero se le commissioni delle due Camere incaricate dell'esame preliminare propongono congiuntamente di rivenire sulle medesime.

⁸¹ Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

Art. 90⁸² Stralcio di un disegno di atto legislativo

Su proposta congiunta delle commissioni incaricate dell'esame preliminare, le Camere possono togliere dal ruolo un disegno di atto legislativo durante la procedura di appianamento delle divergenze o al termine della stessa.

Art. 91 Costituzione di una conferenza di conciliazione

¹ Se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, viene istituita una conferenza di conciliazione. La conferenza deve cercare di conseguire un'intesa.

² Le commissioni incaricate dell'esame preliminare inviano ognuna 13 membri nella conferenza di conciliazione. Se la commissione di una delle Camere annovera meno di 13 membri, essa è completata fino a raggiungere questo numero di membri. La composizione delle delegazioni delle due commissioni è retta dall'articolo 43 capoverso 3.

³ La conferenza è diretta dal presidente della commissione della Camera prioritaria. La supplenza in caso d'impedimento del presidente e dei membri della conferenza di conciliazione è retta dalle pertinenti disposizioni contenute nei regolamenti delle Camere.⁸³

Art. 92 Procedura decisionale nella conferenza di conciliazione

¹ La conferenza di conciliazione delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri di ognuna delle delegazioni. Il quorum deve essere espressamente accertato.

² La conferenza di conciliazione decide a maggioranza dei membri votanti. Il presidente partecipa alla votazione. In caso di parità di voti, decide.

³ La conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste.

Art. 93 Trattazione della proposta di conciliazione nelle Camere

¹ La proposta di conciliazione è trasmessa dapprima alla Camera prioritaria e poi, sempre che questa abbia approvato la proposta nel complesso, all'altra Camera.

² Se la proposta di conciliazione è respinta da una Camera, l'intero disegno è tolto dal ruolo.

⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

⁸³ Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

Art. 94 Appianamento delle divergenze in materia di preventivo e di crediti aggiuntivi

Se per il decreto federale sul preventivo della Confederazione o su un'aggiunta al medesimo viene respinta una proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso.

Art. 94^{a84} Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura e di piano finanziario⁸⁵

¹ Per il decreto federale sul programma di legislatura si fa capo alla conferenza di conciliazione qualora sussistano divergenze dopo la prima deliberazione nelle due Camere.

² Per il decreto federale sul programma di legislatura e il decreto federale sul piano finanziario la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Su ogni proposta si vota separatamente.⁸⁶

³ Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.

Art. 95 Appianamento delle divergenze in casi speciali

Se le decisioni divergenti delle due Camere si riferiscono a un oggetto nel suo complesso, la seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Ciò vale in particolare per:

- a. l'entrata in materia su un disegno di atto legislativo;
- b. l'accettazione di un disegno di atto legislativo nella votazione sul complesso;
- c. l'approvazione di un trattato internazionale;
- d. il conferimento della garanzia a una costituzione cantonale;
- e. il parere su un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica;
- f. la clausola d'urgenza;
- g.⁸⁷ la decisione di dar seguito o meno a un'iniziativa cantonale;
- h. l'approvazione di ordinanze del Consiglio federale;
- i.⁸⁸ ...

⁸⁴ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5231; FF **2006** 1715 1735).

⁸⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁸⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

⁸⁸ Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

- j. il mantenimento di un oggetto in deliberazione di cui è stato proposto lo stralcio dal ruolo.

Capitolo 3: Procedura in caso di iniziative popolari

Sezione 1:

Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

Art. 96

Se un'iniziativa popolare dichiarata formalmente riuscita chiede la revisione totale della Costituzione federale, l'Assemblea federale la sottopone al voto del Popolo.

Sezione 2:

Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

a. Disposizioni comuni

Art. 97 Messaggio e disegno di decreto del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale:

- a. il più tardi un anno dopo il deposito di un'iniziativa popolare formalmente riuscita, il messaggio con il disegno di decreto federale per il parere dell'Assemblea federale;
- b. il più tardi un anno dopo l'approvazione da parte del Popolo o dell'Assemblea federale di un'iniziativa presentata in forma generica, il messaggio con il disegno di decreto federale per la revisione parziale della Costituzione federale.

² Se il Consiglio federale decide di elaborare un disegno di decreto federale concernente un controprogetto oppure un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa popolare, il termine è prorogato a diciotto mesi.⁸⁹

³ Se il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale il messaggio con il disegno di decreto federale entro il termine, una commissione competente può elaborare il necessario progetto di atto legislativo.⁹⁰

Art. 98 Validità delle iniziative popolari

¹ L'Assemblea federale dichiara totalmente o parzialmente nulla l'iniziativa popolare che non adempia le esigenze dell'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale.

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873).

² Se le decisioni delle due Camere circa la validità di un'iniziativa o di parti della stessa divergono e se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua decisione, l'iniziativa o la sua parte controversa è ritenuta valida.

³ Se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto è respinta, in deroga all'articolo 93 capoverso 2 è stralciata solo la disposizione relativa.⁹¹

Art. 99 Non modificabilità del testo delle iniziative popolari

¹ L'iniziativa deve essere posta in votazione popolare in tutte le sue parti valide, nel loro tenore originale.⁹²

² È fatta salva la competenza della Commissione di redazione di rettificare errori di traduzione manifesti e di provvedere agli adeguamenti formali necessari al fine di inserire nella Costituzione la modifica proposta. La Commissione dà al comitato d'iniziativa la possibilità di esprimersi.⁹³

b. Iniziativa popolare elaborata

Art. 100 Raccomandazione di voto

Entro trenta mesi dal deposito di un'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato, l'Assemblea federale decide se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l'accettazione o il rifiuto.

Art. 101⁹⁴ Controprogetto

¹ L'Assemblea federale può sottoporre al Popolo e ai Cantoni, contemporaneamente all'iniziativa, un controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale.

² Il decreto federale concernente il controprogetto dell'Assemblea federale è esaminato dalle Camere prima che queste decidano sulla raccomandazione di voto da inserire nel decreto federale concernente l'iniziativa.

³ La votazione finale sul decreto federale concernente il controprogetto ha luogo al più tardi otto giorni prima della fine della sessione precedente la scadenza del termine di trattazione dell'iniziativa. Se una delle Camere respinge il decreto federale in votazione finale, la conferenza di conciliazione propone una raccomandazione di voto da inserire nel decreto federale concernente l'iniziativa. Non è in tal caso più possibile proporre un controprogetto.

⁹¹ Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

⁹³ Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

Art. 102⁹⁵ Procedura decisionale per la raccomandazione di voto e il controprogetto

¹ Se l'Assemblea federale sottopone contemporaneamente al Popolo e ai Cantoni un'iniziativa popolare e un controprogetto, può:

- a. raccomandare di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto; o
- b. raccomandare di accettare sia l'iniziativa che il controprogetto.

² Se raccomanda di accettare sia l'iniziativa che il controprogetto, raccomanda pure di dare la preferenza al controprogetto in risposta alla domanda risolutiva.

c. Iniziativa popolare generica

Art. 103 Parere dell'Assemblea federale e votazione popolare

¹ Entro due anni dal deposito di un'iniziativa presentata in forma di proposta generica l'Assemblea federale decide se la condivide o meno.

² Se non la condivide, la sottopone al voto del Popolo.

Art. 104 Elaborazione di una modifica costituzionale da parte dell'Assemblea federale

¹ Se l'Assemblea federale condivide l'iniziativa oppure se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora entro due anni una revisione parziale della Costituzione federale.

² Nell'elaborazione del progetto, l'Assemblea federale si attiene al contenuto e agli scopi dell'iniziativa.

³ Se, nell'elaborazione della revisione parziale, le Camere non riescono ad accordarsi su un pertinente progetto ovvero se quest'ultimo è respinto da una o da ambo le Camere, le decisioni delle Camere risultanti dall'ultima deliberazione sono sottoposte al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di varianti.

d. Proroga e decadenza dei termini

Art. 105 Proroga dei termini

¹ Se una Camera si pronuncia per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione.

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

l**bis** ...⁹⁶

² Se le decisioni delle Camere in merito alla proroga del termine divergono, la proroga è considerata non riuscita.

Art. 106 Decadenza dei termini

Se una decisione concorde delle Camere non è conseguita entro il termine legale, il Consiglio federale indice la votazione popolare.

Capitolo 4: Procedura in caso di iniziative parlamentari

Art. 107⁹⁷ Oggetto e forma

¹ Mediante un'iniziativa parlamentare si può proporre che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale.

² L'iniziativa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.

³ Una commissione può presentare alla propria Camera un progetto di atto legislativo per mezzo di un'iniziativa parlamentare.

Art. 108 Inammissibilità

L'iniziativa presentata da un parlamentare o da un gruppo parlamentare è inammissibile qualora sia formulabile come proposta di emendamento relativo a un disegno di atto legislativo già sottoposto all'Assemblea federale. Sulle eccezioni decide l'Ufficio della Camera.

Art. 109 Procedura dell'esame preliminare

¹ Le iniziative presentate da un parlamentare o da un gruppo parlamentare, nonché le proposte presentate in sede di commissione e volte all'elaborazione di un'iniziativa di commissione sottostanno a un esame preliminare.

² La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa decide, entro un anno dall'attribuzione dell'iniziativa, se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera approva la proposta della commissione, l'iniziativa è liquidata.⁹⁸

⁹⁶ Introdotto dal n. II della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037). Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), con effetto dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

³ La decisione di dare seguito all'iniziativa o di elaborare un'iniziativa di commissione richiede il consenso della commissione competente della seconda Camera. Questa commissione invita la commissione della prima Camera a far difendere la sua decisione da una delegazione. Se questa commissione non dà il proprio consenso, la decisione di dare seguito all'iniziativa richiede l'approvazione delle due Camere. Se la seconda Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è considerata definitivamente respinta.⁹⁹

^{3bis} La commissione dell'altra Camera e, in mancanza di una decisione concorde, le competenti commissioni delle Camere dispongono di un anno a partire dall'ultima decisione presa da una commissione o da una Camera in merito all'iniziativa, per prendere la decisione di cui al capoverso 3 o per sottoporre la loro proposta alla loro Camera.¹⁰⁰

⁴ Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa o il deputato che ha presentato una proposta di elaborazione di un'iniziativa ha il diritto di partecipare con voto consultivo alle sedute della commissione della propria Camera incaricata dell'esame preliminare.¹⁰¹

⁵ Se l'autore dell'iniziativa non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare la riprende nella prima settimana della sessione successiva, l'iniziativa è tolta dal ruolo senza decisione della Camera, salvo che la commissione non le abbia già dato seguito.¹⁰²

Art. 110 Oggetto dell'esame preliminare

¹ Si dà seguito a un'iniziativa o a una proposta di elaborazione di un'iniziativa se in linea di principio si ritiene necessario disciplinare la materia e se l'ulteriore iter parlamentare è ritenuto appropriato.

² L'iter di un'iniziativa parlamentare è considerato appropriato segnatamente se:

- a. l'iniziativa propone un progetto di atto legislativo nel settore del diritto parlamentare; o
- b. l'elaborazione di un disegno di atto legislativo chiesta da mozioni trasmesse al Consiglio federale non è avvenuta tempestivamente; o
- c.¹⁰³ l'elaborazione di un disegno di atto legislativo può verosimilmente essere conseguita in modo più tempestivo di quanto consentito dalla via della mozione.

⁹⁹ Per. introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

¹⁰⁰ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085).

¹⁰² Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

¹⁰³ Correzione del 17 feb. 2016 (RU **2016** 657).

³ La commissione esamina come un disegno di atto legislativo possa essere elaborato tempestivamente e correttamente da una commissione con i mezzi a disposizione.

Art. 111 Elaborazione di un progetto di atto legislativo

¹ Se si dà seguito all'iniziativa, la commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa elabora entro due anni un proprio progetto.

² Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa o il deputato che ha presentato una proposta di elaborazione di un'iniziativa ha il diritto di partecipare, durante l'elaborazione del progetto, alle sedute della commissione della propria Camera con voto consultivo.¹⁰⁴

³ Il rapporto che commenta il progetto di atto legislativo deve corrispondere alle esigenze poste ai messaggi del Consiglio federale (art. 141).

Art. 112 Collaborazione con il Consiglio federale e con l'Amministrazione federale

¹ La commissione può avvalersi della collaborazione del dipartimento competente per ottenere tutte le informazioni giuridiche e tecniche necessarie per l'elaborazione di un progetto di atto legislativo.

² Pone in consultazione il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo secondo le disposizioni della legge del 18 marzo 2005¹⁰⁵ sulla consultazione.¹⁰⁶

³ Trasmette il suo rapporto e il suo progetto di atto legislativo che sottopone alla Camera simultaneamente al Consiglio federale, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro congruo termine; sono fatte salve le modifiche di carattere organizzativo o procedurale dell'Assemblea federale che non sono stabilite nella legge e non concernono direttamente il Consiglio federale.¹⁰⁷

⁴ Se il Consiglio federale propone una modifica, la commissione la esamina prima della trattazione del progetto nella Camera prioritaria.

Art. 113 Proroga dei termini e stralcio dal ruolo

¹ Se la commissione non presenta entro due anni il proprio progetto di atto legislativo, la Camera, su proposta della commissione stessa o dell'Ufficio, decide se prorogare il termine o togliere dal ruolo l'iniziativa.

² La commissione può proporre alla Camera di togliere dal ruolo l'iniziativa se:

- a. l'iniziativa risulta già adempiuta da un altro disegno di atto legislativo; oppure

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085).

¹⁰⁵ RS **172.061**

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta l'art. 12 n. 1 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, in vigore dal 1° set. 2005 (RU **2005** 4099; FF **2004** 453).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085).

- b. non risulta necessario mantenere l'incarico conferito alla commissione.

Art. 114 Trattazione del progetto di atto legislativo nelle Camere

¹ Se la Camera accoglie il progetto della sua commissione nella votazione sul complesso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera e trattata secondo la procedura ordinaria prevista per i progetti di atti legislativi.¹⁰⁸

^{1bis} Se la Camera decide di non entrare in materia sul progetto della sua commissione o lo respinge nella votazione sul complesso, l'iniziativa è considerata liquidata.¹⁰⁹

² Nella commissione della seconda Camera, il progetto è difeso da un membro della commissione della Camera prioritaria.

Capitolo 5: Procedura in caso di iniziative cantonali

Art. 115¹¹⁰ Oggetto e forma

¹ Qualsiasi Cantone può proporre per mezzo di un'iniziativa che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale.

² L'iniziativa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.

Art. 116 Procedura dell'esame preliminare

¹ Le iniziative cantonali sottostanno a un esame preliminare.

² All'esame preliminare si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 110.

³ La decisione di dare seguito all'iniziativa richiede il consenso delle commissioni competenti di ambo le Camere. Se una commissione non dà il proprio consenso, la decisione spetta alla Camera. Se anche la Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera. La seconda decisione di rifiuto da parte di una Camera è definitiva.

^{3bis} Per le commissioni si applicano i termini di cui all'articolo 109 capoversi 2 e 3^{bis}.¹¹¹

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085).

¹⁰⁹ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085).

¹¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3687; FF **2011** 6049 6085). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁴ Nell'ambito dell'esame preliminare, la commissione della Camera prioritaria sente una rappresentanza del Cantone.

Art. 117 Elaborazione di un progetto di atto legislativo

¹ Se le è dato seguito, l'iniziativa è nuovamente attribuita a una delle Camere per prima trattazione conformemente all'articolo 84.

² Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 111–114. Lo stralcio dal ruolo di un'iniziativa richiede il consenso dell'altra Camera. Vi è stralcio dal ruolo anche quando la Camera prioritaria decide di non entrare in materia sul progetto della commissione o lo respinge nella votazione sul complesso.

Capitolo 6: Procedura in caso di interventi parlamentari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 118 Generi di interventi

¹ Sono interventi parlamentari:

- a. la mozione;
- b. il postulato;
- c. l'interpellanza;
- d. l'interrogazione.

² Gli interventi sono di norma rivolti al Consiglio federale.

³ Sono rivolti all'Ufficio della Camera in cui sono stati presentati, se concernono il settore del diritto parlamentare.

⁴ Sono rivolti ai tribunali della Confederazione se si riferiscono alla loro gestione o alle loro finanze; le mozioni sono escluse.

^{4bis} Sono rivolti all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione se si riferiscono alla gestione o alle finanze del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza; le mozioni sono escluse.¹¹²

⁵ In caso di interventi rivolti agli Uffici delle Camere e al Tribunale federale si applicano per analogia gli articoli 120–125.¹¹³

Art. 119 Disposizioni procedurali generali

¹ Gli interventi possono essere presentati dalla maggioranza di una commissione nonché, durante la sessione, da un gruppo o da un parlamentare.

¹¹² Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085).

¹¹³ La correzione della Commissione di redazione dell'AF del 15 feb. 2018, pubblicata il 27 feb. 2018, concerne soltanto il testo francese (RU 2018 935).

² Se un intervento è scindibile materialmente, i singoli punti possono essere discussi e votati separatamente.

³ Il testo di un intervento depositato non può più essere modificato; è fatto salvo l'articolo 121 capoverso 3 lettera b.¹¹⁴

⁴ ...¹¹⁵

⁵ Un intervento di un parlamentare o di un gruppo parlamentare è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se:

- a. la Camera non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione; o
- b. il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.¹¹⁶

⁶ ...¹¹⁷

Sezione 2: Mozione

Art. 120 Oggetto

¹ La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento.

² Se è competente per prendere il provvedimento richiesto, il Consiglio federale vi provvede direttamente o sottopone all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo che consenta di conseguire lo scopo della mozione.

³ La mozione è inammissibile se si intende influire su una decisione amministrativa o una decisione su ricorso da prendere in una procedura disciplinata dalla legge.

Art. 121¹¹⁸ Trattazione nelle Camere

¹ Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro una mozione al più tardi entro l'inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione. Se si tratta di una mozione di commissione presentata meno di un mese prima dell'inizio della sessione ordinaria seguente, si pronuncia pro o contro la mozione al più tardi entro l'inizio della sessione successiva.

² La mozione rifiutata da una Camera è considerata liquidata. Se è accolta dalla Camera in cui è stata presentata, la mozione passa all'altra Camera.

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

¹¹⁵ Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

¹¹⁷ Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

- ³ Se la Camera prioritaria ha accolto una mozione, la seconda Camera può:
- accoglierla o respingerla definitivamente;
 - modificarla, su proposta della maggioranza della commissione incaricata dell'esame preliminare o su proposta del Consiglio federale.
- ⁴ Se la seconda Camera procede a una modifica, in seconda lettura la Camera prioritaria può:
- acconsentire alla modifica;
 - confermare la propria decisione di accogliere la mozione nella sua versione iniziale; o
 - respingere definitivamente la mozione.¹¹⁹
- ^{4bis} Se la Camera prioritaria conferma in seconda lettura la propria decisione di accogliere la mozione nella sua versione iniziale, la seconda Camera può aderire a tale decisione o respingere definitivamente la mozione.¹²⁰
- ⁵ Una mozione accolta dalla Camera prioritaria è accolta definitivamente senza essere trasmessa alla seconda Camera:
- se si riferisce a questioni organizzative e procedurali della Camera in cui è stata presentata; o
 - se si tratta di una mozione di commissione e una mozione di commissione di ugual tenore è accolta dalla seconda Camera.

Art. 122¹²¹ Trattazione delle mozioni accolte

¹ Se una mozione non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso alle commissioni competenti.

² Una commissione o il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo le mozioni che risultano adempiute. La proposta è indirizzata alle due Camere, tranne che la mozione si riferisca a questioni organizzative e procedurali di una singola Camera.

³ Lo stralcio dal ruolo può essere proposto anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato inadempito. I motivi della proposta sono esposti in:

- un apposito rapporto; o
- un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale materialmente connesso con la mozione.

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2021 (Procedura di appianamento delle divergenze per le mozioni), in vigore dal 1° nov. 2021 (RU **2021** 612; FF **2020** 8149; **2021** 138).

¹²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021 (Procedura di appianamento delle divergenze per le mozioni), in vigore dal 1° nov. 2021 (RU **2021** 612; FF **2020** 8149; **2021** 138).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007 (Effetto vincolante della mozione), in vigore dal 26 mag. 2008 (RU **2008** 2113; FF **2007** 1359 1969). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁴ Se le decisioni delle due Camere in merito alla proposta di stralcio divergono, si applica l'articolo 95.

⁵ Se le due Camere respingono la proposta di stralcio, il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno o entro il termine impartitogli dalle Camere all'atto della reiezione della proposta di stralcio.

⁶ Qualora il Consiglio federale non rispetti il termine fissato, nel corso della successiva sessione ordinaria le due Camere decidono, su proposta delle commissioni competenti, se prorogare nuovamente il termine o togliere dal ruolo la mozione.

Sezione 3: Postulato

Art. 123 Oggetto

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di proporre un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento, nonché di presentare un rapporto in merito. Un rapporto può essere chiesto anche su qualsiasi altro oggetto.

Art. 124 Procedura

¹ Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro un postulato al più tardi entro l'inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione. Se si tratta di un postulato di commissione presentato meno di un mese prima dell'inizio della sessione ordinaria seguente, si pronuncia pro o contro il postulato al più tardi entro l'inizio della sessione successiva.¹²²

² Il postulato è accolto se una Camera lo approva.

³ Il Consiglio federale adempie un postulato riferendone in un rapporto speciale, nel rapporto di gestione o in un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale.

⁴ Se un postulato non è ancora adempiuto dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha finora intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questo rapporto è trasmesso alle commissioni competenti.

⁵ Su richiesta motivata del Consiglio federale o di una commissione, i postulati vengono tolti dal ruolo se sono stati adempiuti o se non devono più essere mantenuti. Lo stralcio dal ruolo richiede il consenso della Camera che ha accolto il postulato.

¹²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

Sezione 4: Interpellanza e interrogazione

Art. 125

¹ Con un'interpellanza o un'interrogazione il Consiglio federale è invitato a dare informazioni su affari della Confederazione.

² Il Consiglio federale risponde di norma entro la sessione successiva.

³ L'interpellanza e l'interrogazione possono essere dichiarate urgenti.

⁴ Un'interpellanza è liquidata se la discussione chiesta dall'interpellante è avvenuta nella Camera o se quest'ultima ha rifiutato la discussione.

⁵ Le interrogazioni non sono trattate nella Camera; sono liquidate con la risposta del Consiglio federale.

Capitolo 7:

Procedura in caso di petizioni e di domande concernenti la gestione¹²³

Sezione 1: Petizioni¹²⁴

Art. 126¹²⁵ Disposizioni generali

¹ La commissione competente di ogni Camera decide se dare seguito a una petizione o se proporre alla propria Camera di non darle seguito.

² Se una petizione può essere formulata come proposta relativa a un oggetto in deliberazione già pendente dinanzi all'Assemblea federale, la commissione riferisce alla Camera sulla petizione nell'ambito della trattazione di tale oggetto. La commissione decide se presentare una proposta relativa all'oggetto in deliberazione. La petizione è tolta dal ruolo senza decisione della Camera quando l'oggetto è liquidato.

³ Al termine della trattazione della petizione, i Servizi del Parlamento informano i petenti del modo in cui è stato tenuto conto della loro richiesta.

⁴ I presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare possono rispondere direttamente alle petizioni:

- a. il cui obiettivo non può essere realizzato con un'iniziativa parlamentare, un intervento o una proposta;
- b. dal contenuto manifestamente fuorviante, querulomane o offensivo.

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

¹²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

Art. 127¹²⁶ Decisione della commissione di dare seguito alla petizione

Se dà seguito alla petizione, la commissione recepisce in un'iniziativa parlamentare o un intervento quanto chiesto nella petizione.

Art. 128¹²⁷ Proposta della commissione di non dare seguito alla petizione

¹ La commissione propone alla Camera di non dare seguito alla petizione se:

- a. respinge la petizione;
- b. constata che un'altra autorità competente già si adopera a favore di quanto chiesto nella petizione;
- c. ritiene adempiuto quanto chiesto nella petizione.

² Se, contrariamente alla proposta della commissione, dà seguito alla petizione, la Camera rinvia la petizione alla commissione incaricandola di recepire in un'iniziativa parlamentare o un intervento quanto chiesto nella petizione.

Sezione 2: Domande concernenti la gestione¹²⁸

Art. 129

Le domande concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali sono trasmesse per risposta diretta alle Commissioni della gestione o delle finanze.

Capitolo 8:¹²⁹

Procedura in caso di reclamo contro trattati intercantionali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero

Art. 129a

¹ Se solleva reclamo contro un trattato intercantonale o contro un trattato concluso dai Cantoni con l'estero, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un disegno di decreto federale semplice concernente l'approvazione.

² Se un Cantone solleva reclamo, la commissione competente della Camera prioritaria presenta al plenum della Camera il progetto di decreto federale semplice concernente l'approvazione.

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

¹²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

¹²⁹ Introdotto dal n. II della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1265; FF **2004** 6299).

Titolo sesto: Elezioni, conferma di elezioni e accertamento dell'incapacità¹³⁰

Capitolo 1: Disposizioni generali relative alle elezioni¹³¹

Art. 130 Principi

¹ L'Assemblea federale elegge a scrutinio segreto.

² Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide.

³ Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate le schede bianche e nulle.

⁴ Se il numero dei candidati che ottengono la maggioranza assoluta è superiore a quello dei mandati da assegnare, vengono eliminati i candidati che hanno ottenuto meno voti.

Art. 131 Nullità e suffragi cancellati

¹ Sono nulle le schede contenenti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti.

² I suffragi dati a persone inleggibili, già elette o eliminate dal ballottaggio, nonché a persone non univocamente identificabili vengono cancellati.

³ Se il nome di un candidato figura più di una volta sulla scheda, le ripetizioni vengono cancellate.

⁴ Se la scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati da assegnare, i nomi in soprannumero sono stralciati a cominciare dalla fine della lista.

⁵ Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, il turno di scrutinio è annullato e va ripetuto.

Capitolo 2: Elezione del Consiglio federale

Art. 132 Rinnovo integrale

¹ I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale plenaria nella sessione successiva al rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

² I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l'ordine di anzianità di servizio dei consiglieri federali uscenti. Vengono assegnati dapprima i seggi per i quali sono candidati i consiglieri federali in carica.

³ I primi due turni di scrutinio sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

⁴ È eliminato dall'elezione il candidato che:

- a. ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi;
- b. ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi, salvo che altri candidati ottengano il suo stesso numero di voti.

Art. 133 Seggi vacanti

¹ I seggi vacanti sono di norma assegnati nella sessione successiva alla ricezione della lettera di dimissioni, alla data in cui il seggio è divenuto imprevedibilmente vacante o all'accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale di esercitare la carica.¹³²

² Il neoeletto entra in funzione il più tardi due mesi dopo l'elezione.

³ Se devono essere assegnati più seggi vacanti, è determinante l'ordine di anzianità di servizio del consigliere federale uscente.

Art. 134 Elezione della presidenza del Consiglio federale

Il presidente della Confederazione e il vicepresidente sono eletti per un anno, singolarmente e in votazione successive, fra i membri del Consiglio federale.

Capitolo 3: Elezione dei tribunali della Confederazione

Art. 135 Rinnovo integrale

¹ L'elezione dei tribunali della Confederazione si svolge prima dell'inizio del nuovo periodo amministrativo separatamente per i diversi tribunali nonché per i giudici e i giudici supplenti.

² Il rinnovo avviene mediante la rielezione dei magistrati che si ripresentano oppure, in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice, mediante elezione complementare.

Art. 136 Rielezione

¹ Funge da scheda una lista nominativa dei magistrati che si ripresentano, elencati secondo l'ordine di anzianità di servizio.

² Gli elettori possono cancellare i nomi di singoli candidati. I nomi aggiunti non sono considerati. Le schede su cui tutti i nomi sono stati cancellati rimangono valide e contano per la determinazione della maggioranza assoluta.

³ L'elezione avviene in un solo turno. I candidati che non ottengono la maggioranza assoluta possono essere candidati nell'elezione complementare.

¹³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 725; FF 2008 1593 2665).

Art. 137 Elezione complementare

¹ Si procede a un'elezione complementare in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice.

² Se fino al giorno precedente quello dell'elezione il numero dei candidati annunciati all'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria non supera quello dei seggi vacanti e se l'elezione di conferma non provoca nuove vacanze, funge da scheda una lista nominativa dove i candidati sono elencati in ordine alfabetico, altrimenti una lista non compilata con un numero di linee pari a quello dei seggi da assegnare.

³ I primi due turni sono liberi. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati.

⁴ È eliminato dall'elezione il candidato che:

- a. ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi; o
- b. ottiene il minor numero di voti, dal terzo turno in poi, sempreché il numero delle candidature superi quello dei seggi vacanti e altri candidati non ottengono il suo stesso numero di voti.

Art. 138 Elezione delle presidenze dei tribunali della Confederazione

Il presidente e il vicepresidente di un tribunale sono eletti per un biennio. Sono eletti simultaneamente, ma su due schede distinte.

Capitolo 4: Altre elezioni**Art. 139**

L'Assemblea federale procede alle altre elezioni previste dalla Costituzione o dalla legge attenendosi alle norme applicabili all'elezione del Consiglio federale.

Capitolo 5: Conferma di elezioni**Art. 140**

¹ L'Assemblea federale procede alle conferme di elezioni demandate per legge.

² Una commissione dell'Assemblea federale plenaria dà il proprio preavviso sull'elezione, eccettuata quella del segretario generale dell'Assemblea federale. La commissione può a tal fine sentire la persona interessata e una rappresentanza dell'organo che l'ha eletta. La commissione propone all'Assemblea federale plenaria di confermare o no l'elezione.

³ L'Assemblea federale plenaria decide a scrutinio segreto, a maggioranza dei membri votanti, circa la conferma o non conferma dell'elezione. In caso di mancata conferma, l'organo eleggente deve procedere a una nuova elezione.

Capitolo 6:¹³³**Accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica****Art. 140a**

¹ L'Assemblea federale decide in merito alle proposte di accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica.

² La proposta di accertamento può essere presentata solo dall'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria e dal Consiglio federale.

³ L'incapacità è presunta se sono adempiute le tre condizioni seguenti:

- a. la persona interessata non è manifestamente più in grado di esercitare la carica per gravi problemi di salute o perché impossibilitata a tornare al posto di lavoro;
- b. questo stato è destinato verosimilmente a durare a lungo;
- c. la persona interessata non ha rassegnato validamente le dimissioni entro un congruo termine.

⁴ L'Assemblea federale plenaria decide al più tardi nella sessione successiva alla presentazione della proposta.

⁵ L'accertamento dell'incapacità produce la vacanza del seggio.

Titolo settimo: Relazioni tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale**Capitolo 1: Testi del Consiglio federale****Art. 141** Messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi

¹ Il Consiglio federale sottopone i suoi disegni di atti legislativi all'Assemblea federale corredandoli di un messaggio esplicativo.

² Nel messaggio il Consiglio federale motiva il disegno di atto legislativo e, per quanto necessario, commenta le singole disposizioni. Inoltre, per quanto siano possibili indicazioni sostanziate, illustra in particolare:

- a. la base giuridica, le ripercussioni sui diritti fondamentali, la compatibilità con il diritto di rango superiore e il rapporto con il diritto europeo;
- a^{bis}.¹³⁴ come ha utilizzato il margine di manovra di cui dispone la Svizzera nel recepire il diritto internazionale;

¹³³ Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

¹³⁴ Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

- a^{ter}.¹³⁵ l'osservanza del principio di sussidiarietà nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali nonché le ripercussioni del disegno per i Comuni, le città, gli agglomerati urbani e le regioni di montagna;
- a^{quater}.¹³⁶ l'analisi della necessità di limitare nel tempo la validità dell'atto;
- b. le deleghe di competenza previste nel disegno di legge;
- c. i punti di vista e le alternative discusse nella procedura preparlamentare, nonché il relativo parere dell'Esecutivo;
- d. la prevista realizzazione del disegno, la prevista valutazione della realizzazione medesima e l'esame dell'idoneità all'attuazione nella procedura preparlamentare;
- e. la compatibilità tra i compiti e le finanze;
- f.¹³⁷ le ripercussioni del disegno di atto legislativo e della sua esecuzione a livello finanziario e di effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nonché le modalità di copertura dei costi e il rapporto costi-benefici;
- g.¹³⁸ le ripercussioni sull'economia, sulla società, sull'ambiente e sulle future generazioni;
- gbis.¹³⁹ la salvaguardia della responsabilità individuale e del margine di manovra dei privati interessati da una determinata normativa;
- g^{ter}.¹⁴⁰ le ripercussioni sul fabbisogno in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le spese che ne derivano;
- h.¹⁴¹ il rapporto tra il disegno di atto legislativo e il programma di legislatura nonché il piano finanziario;
- i. le ripercussioni sulla parità dei sessi;
- j.¹⁴² le ripercussioni del disegno di atto legislativo per gli Svizzeri all'estero.

¹³⁵ Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

¹³⁶ Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Diritto parlamentare. Diverse modifiche), in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

¹³⁹ Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

¹⁴⁰ Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

¹⁴² Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873).

Art. 142 Preventivo, aggiunte al preventivo e consuntivo della Confederazione

¹ Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale:

- a.¹⁴³ il disegno di preventivo della Confederazione;
- b. i disegni di aggiunte ordinarie al preventivo e crediti aggiuntivi, due mesi prima della sessione in cui devono essere trattati;
- c. il consuntivo della Confederazione, ogni anno due mesi prima della sessione in cui deve essere trattato.

² Riprende nel suo disegno di preventivo e nel consuntivo della Confederazione, senza modificarli, i progetti di preventivo e i consuntivi dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.¹⁴⁴

³ Il Tribunale federale difende i progetti di preventivo e il consuntivo dei tribunali della Confederazione dinnanzi all'Assemblea federale. Per l'Assemblea federale questo compito è assunto dalla Delegazione amministrativa, per il Controllo federale delle finanze dalla Delegazione delle finanze, per l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e per il Ministero pubblico della Confederazione dall'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.¹⁴⁵

⁴ Il Consiglio federale fa allestire entro il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno un calcolo approssimativo del risultato prevedibile dell'esercizio. Ne riferisce alle commissioni delle finanze.¹⁴⁶

Art. 143¹⁴⁷ Piano finanziario

¹ Il piano finanziario si riferisce ai tre anni seguenti a quello del preventivo.

² L'articolazione e il contenuto del piano finanziario assicurano la connessione tra pianificazione dei compiti e pianificazione finanziaria (piano integrato dei compiti e delle finanze).

³ Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il piano finanziario sotto forma di decreto federale semplice, insieme al disegno di preventivo, affinché ne prenda atto.

⁴ L'Assemblea federale può completare il decreto federale semplice con mandati di modifica del piano finanziario.

¹⁴³ Nuovo testo giusta l'art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU **2006** 1275; FF **2005** 5).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

¹⁴⁶ Introdotto dall'art. 65 n. 1 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU **2006** 1275; FF **2005** 5).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta l'all. n.1 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁵ Di norma, il Consiglio federale adempie tali mandati con il disegno di preventivo per il secondo anno successivo.

Art. 144 Obiettivi annuali del Consiglio federale e rapporto di gestione

¹ Prima che inizi l'ultima sessione ordinaria dell'anno, il Consiglio federale comunica i suoi obiettivi per l'anno successivo. Tali obiettivi devono essere conformi al programma di legislatura.

² Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale i rapporti concernenti la sua gestione nell'anno precedente due mesi prima della sessione in cui devono essere trattati.

³ Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sui punti salienti dell'attività governativa nell'anno considerato. Informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell'anno in questione, sull'attuazione del programma di legislatura e del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori rilevanti ai fini della valutazione generale della situazione e ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi. Eventuali deroghe, nonché progetti non pianificati devono essere motivati.¹⁴⁸

Art. 145 Trattazione del rapporto di gestione

¹ Il presidente della Confederazione difende dinnanzi alle Camere il rapporto di gestione del Consiglio federale, sempre che i regolamenti delle Camere non prevedano altrimenti.¹⁴⁹

² L'Assemblea federale approva questo rapporto mediante decreto federale semplice.

Art. 146¹⁵⁰ Programma di legislatura

¹ All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura, con relativo disegno di decreto federale semplice.

² Il decreto federale semplice definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell'Assemblea federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.

³ Nel messaggio sul programma di legislatura sono specificati gli indicatori che consentono di verificare il conseguimento degli obiettivi. Il messaggio contiene altresì un'analisi della situazione in base a tali indicatori. Fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all'Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo).

⁴ Nel messaggio è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo.

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 2006 1715 1735).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Rapporto di gestione del Consiglio federale), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 697; FF 2008 939 949).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 2006 1715 1735).

Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.

Art. 147¹⁵¹ Trattazione del programma di legislatura

¹ Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.

² I regolamenti delle Camere possono prevedere che:

- a. nel trattare il programma di legislatura, la Camera deliberi soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, della commissione incaricata dell'esame preliminare; e
- b. le altre proposte debbano essere presentate a tale commissione prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.

Art. 148 Altre pianificazioni e rapporti

¹ Oltre alle pianificazioni e ai rapporti previsti dalla legge, il Consiglio federale può sottoporre all'Assemblea federale, per informazione o perché ne prenda atto, altre pianificazioni e rapporti.

² Può presentare all'Assemblea federale sotto forma di disegni di decreti federali, semplici o meno, gli obiettivi o le conclusioni di importanti pianificazioni o rapporti.

³ Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale un rapporto sulla politica estera della Svizzera.

^{3bis} Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997¹⁵² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.¹⁵³

⁴ Su altre pianificazioni e rapporti importanti l'Assemblea federale può prendere decisioni di principio e programmatiche mediante decreto federale semplice o meno.

Art. 149 Trasmissione di messaggi e rapporti del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale trasmette ai Servizi del Parlamento i suoi messaggi e rapporti il più tardi quattordici giorni prima della seduta della commissione incaricata dell'esame preliminare.

² I Servizi del Parlamento inoltrano ai parlamentari la documentazione che il Consiglio federale e l'Amministrazione federale indirizzano all'Assemblea federale o alle sue commissioni.

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5231; FF 2006 1715 1735).

¹⁵² RS 172.010

¹⁵³ Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

Capitolo 2: Relazioni delle commissioni con il Consiglio federale

Art. 150 Diritti d'informazione generali

¹ Le commissioni e le sottocommissioni da esse istituite sono autorizzate, per l'adempimento dei loro compiti, a:

- a. invitare il Consiglio federale alle proprie sedute per ottenere informazioni, ed esigere rapporti dal medesimo;
- b. esigere che il Consiglio federale metta a loro disposizione documenti;
- c. d'intesa con il Consiglio federale, interrogare persone al servizio della Confederazione.

² Le commissioni e le sottocommissioni non hanno diritto di esigere informazioni:

- a. inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale;
- b. classificate come segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.¹⁵⁴

³ Esse prendono provvedimenti appropriati per tutelare il segreto. Possono in particolare prevedere che le informazioni sottostanti al segreto d'ufficio conformemente all'articolo 8 pervengano unicamente a una sottocommissione.

⁴ Se tra una commissione e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, la commissione può appellarsi alla presidenza della Camera cui appartiene. La presidenza cerca di mediare.

⁵ La presidenza della Camera decide definitivamente se tra la commissione e il Consiglio federale è controverso se le informazioni richieste servano all'adempimento dei compiti della commissione secondo il capoverso 1.

⁶ Qualora ritenga che la commissione non abbia diritto alle informazioni secondo il capoverso 2 e la mediazione della presidenza sia rimasta infruttuosa, il Consiglio federale, invece di consentire la consultazione dei documenti, può presentare alla commissione un rapporto.

⁷ Per preparare la mediazione, la presidenza della Camera può prendere incondizionatamente visione dei documenti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.

Art. 151 Consultazione in caso di emanazione di ordinanze

¹ La commissione competente può esigere che le sia sottoposto per parere il disegno di un'importante ordinanza del Consiglio federale.

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

² Se un'ordinanza dev'essere emanata o modificata immediatamente a complemento di un atto legislativo dell'Assemblea federale, nel voto sul complesso dell'atto legislativo la commissione decide se intenda essere consultata.

³ Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulla preparazione di ordinanze.

Art. 152 Informazione e consultazione nell'ambito della politica estera

¹ Le commissioni competenti per la politica estera e il Consiglio federale curano il contatto reciproco e lo scambio di opinioni.

² Il Consiglio federale informa regolarmente, tempestivamente e in modo completo le presidenze delle Camere e le commissioni competenti per la politica estera sugli sviluppi importanti della politica estera. Le commissioni competenti per la politica estera trasmettono queste informazioni alle altre commissioni interessate.

³ In caso di progetti essenziali e di modifiche pianificate nella rete di rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero, nonché prima di stabilire o modificare le direttive e linee direttrici concernenti il mandato per negoziati internazionali importanti, il Consiglio federale consulta le commissioni competenti per la politica estera. Le informa altresì sullo stato di realizzazione dei progetti e sul proseguimento dei negoziati.¹⁵⁵

^{3bis} Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di:

- a. applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui conclusione o modifica necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale; o
- b. denunciare urgentemente un trattato internazionale la cui denuncia necessiterebbe dell'approvazione dell'Assemblea federale.¹⁵⁶

^{3ter} Rinuncia all'applicazione provvisoria o alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.¹⁵⁷

⁴ In casi urgenti il Consiglio federale consulta i presidenti delle commissioni competenti per la politica estera. I presidenti informano immediatamente le loro commissioni.

⁵ Le commissioni competenti per la politica estera o altre commissioni interessate possono esigere che il Consiglio federale le informi o consulti.

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. III 1 della L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 3857; FF **2014** 1723 2379).

¹⁵⁶ Introdotto dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 2004 sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali (RU **2005** 1245; FF **2004** 665 883). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2019** 3119; FF **2018** 2929 4491).

¹⁵⁷ Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2019** 3119; FF **2018** 2929 4491).

Art. 153¹⁵⁸ Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

¹ Oltre ai diritti d'informazione di cui all'articolo 150, le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da essi, in applicazione dell'articolo 156, qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori. Esse possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti.

² Possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale, sempreché ciò sia necessario all'esercizio dell'alta vigilanza. L'articolo 156 è parimenti applicabile alle persone esterne all'Amministrazione federale che sono state precedentemente al servizio della Confederazione. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge del 4 dicembre 1947¹⁵⁹ di procedura civile federale.

³ In applicazione analogica degli articoli 49, 50 e 201–209 del Codice di procedura penale¹⁶⁰, le commissioni di vigilanza possono citare, su decisione del presidente della Commissione, persone soggette all'obbligo di informare e, in caso di assenza ingiustificata, sottoporle ad accompagnamento coattivo da parte di organi di polizia federali e cantonali.

⁴ Le decisioni relative alle citazioni e all'accompagnamento coattivo possono essere impugnate mediante opposizione entro dieci giorni dinanzi al presidente della Camera a cui appartiene il presidente della Commissione che ha preso la decisione. L'opposizione non ha effetto sospensivo. Se constata che la decisione è illegale o sproporzionata, il presidente della Camera può accordare all'opponente una riparazione. La decisione su opposizione è definitiva.

⁵ Prima di interrogare un membro del Consiglio federale, le commissioni di vigilanza lo informano esaurientemente sull'oggetto dell'interrogatorio. Informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono o gli erano subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti.

⁶ Le commissioni di vigilanza decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione. Non hanno alcun diritto di farsi consegnare:

- a. i verbali delle sedute del Consiglio federale;
- b. i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

⁷ Prendono provvedimenti appropriati a tutela del segreto giusta l'articolo 150 capoverso 3. A tale scopo, nonché per il caso in cui i loro diritti d'informazione non fossero sufficienti per esercitare l'alta vigilanza, possono incaricare le loro delegazioni di chiarire una questione concreta. Emanano istruzioni sulla tutela del segreto applicabili

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

¹⁵⁹ RS 273

¹⁶⁰ RS 312.0

nel loro settore di competenza. A tal fine limitano in particolare l'accesso ai corapporti.

Art. 154 Diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza

¹ Alle delegazioni delle commissioni di vigilanza non può essere sottaciuta alcuna informazione.

² Per adempiere i loro compiti, le delegazioni delle commissioni di vigilanza hanno, oltre ai diritti d'informazione di cui agli articoli 150 e 153, il diritto di:

- a. farsi consegnare:
 1. i verbali delle sedute del Consiglio federale,
 2. i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali;
- b. interrogare persone in veste di testimoni; per la citazione e l'accompagnamento coattivo l'articolo 153 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia.¹⁶¹

³ La Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione ricevono costantemente tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi. Stabiliscono congiuntamente i dettagli della loro trasmissione, consultazione e conservazione.¹⁶²

Art. 154a¹⁶³ Ripercussioni delle inchieste della Delegazione delle Commissioni della gestione su altri procedimenti o indagini

¹ Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono oggetto di un'inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione possono essere avviate o proseguite unicamente con l'autorizzazione di quest'ultima.

² La Delegazione delle Commissioni della gestione decide sull'autorizzazione dopo aver sentito il Consiglio federale.

³ Se è controversa la necessità dell'autorizzazione, decide in merito, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri, la Delegazione delle Commissioni della gestione.

⁴ Un'inchiesta della Delegazione delle Commissioni della gestione non impedisce l'esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza), in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4537; FF 2011 1683 1705).

¹⁶³ Introdotto dal I n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° mag. 2005 (RU 2005 4793; FF 2004 1271 1279).

Art. 155 Interrogatori e esame dei testimoni da parte delle delegazioni delle commissioni di vigilanza

¹ Prima di qualsiasi interrogatorio, va accertato se una persona debba essere sentita a titolo di persona informata sui fatti o di testimone.

² L'esame formale dei testimoni è ordinato soltanto se una fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo. Ogni persona è tenuta a deporre.

³ Una persona contro cui è diretta interamente o prevalentemente un'inchiesta può essere interrogata soltanto in veste di persona informata sui fatti.

⁴ I testimoni devono essere resi attenti al loro obbligo di deporre e di dire la verità; le persone informate sui fatti, sul loro diritto di non rispondere. È fatto salvo il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 1947¹⁶⁴ di procedura civile federale.

⁵ Gli interrogatori sono registrati su un supporto del suono ai fini della verbalizzazione. I verbali sono presentati per firma alle persone interrogate.

⁶ Alla procedura e ai diritti degli interessati sono applicabili gli articoli 166–171.

Art. 156 Statuto delle persone al servizio della Confederazione

¹ Le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.

² È applicabile per analogia il diritto di non deporre secondo l'articolo 42 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 1947¹⁶⁵ di procedura civile federale.

³ Alle persone al servizio della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione. Possono essere oggetto di un procedimento in seguito alle dichiarazioni da loro fatte a una commissione soltanto previo parere della commissione medesima.

⁴ Sono persone al servizio della Confederazione a tenore della presente legge il personale federale nonché le persone direttamente incaricate di compiti federali di diritto pubblico. Il rapporto di impiego non è determinante.

Art. 157 Parere dell'autorità interessata

All'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che una commissione di vigilanza o una sua delegazione riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria.

Art. 158 Raccomandazione all'autorità responsabile

¹ Nell'ambito dell'alta vigilanza, una commissione di vigilanza o una sua delegazione può rivolgere raccomandazioni all'autorità responsabile.

¹⁶⁴ RS 273

¹⁶⁵ RS 273

² L'autorità responsabile informa la commissione di vigilanza o la sua delegazione sulla realizzazione di tali raccomandazioni.

³ Le raccomandazioni medesime e i pareri dell'autorità responsabile vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

Capitolo 3: Rappresentanza del Consiglio federale nell'Assemblea federale

Art. 159 Partecipazione del Consiglio federale ai dibattiti delle Camere

¹ Ai dibattiti delle Camere partecipa di norma il capo del dipartimento competente per l'oggetto in deliberazione.

² I consiglieri federali possono farsi accompagnare da persone al servizio della Confederazione o da specialisti. A richiesta del consigliere federale, può essere concessa loro la parola su questioni che implicano speciali conoscenze tecniche.

Art. 160 Partecipazione del Consiglio federale alle sedute delle commissioni

¹ Un consigliere federale partecipa di norma alle sedute di commissione in cui vengono trattati oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale o in merito ai quali il Consiglio federale ha dato il proprio parere.

² D'intesa con il presidente della commissione, i consiglieri federali possono farsi rappresentare da persone al servizio della Confederazione.

³ I consiglieri federali e i loro rappresentanti possono farsi accompagnare da specialisti.

Art. 161 Partecipazione del cancelliere della Confederazione

Il cancelliere della Confederazione difende gli affari della Cancelleria federale nelle Camere e nelle commissioni.

Titolo ottavo: Relazioni tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione nonché l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione¹⁶⁶

Art. 162

¹ Le relazioni di servizio tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione sono rette per analogia dalle seguenti disposizioni concernenti le relazioni tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale:

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

- a. preventivo e consuntivo della Confederazione (art. 142 cpv. 1);
- b. rapporto di gestione (art. 144 cpv. 2 e 145 cpv. 2);
- c. relazioni delle commissioni con il Consiglio federale (titolo settimo, capitolo 2);
- d. commissione parlamentare d'inchiesta (titolo nono).

² Il Tribunale federale designa un proprio membro per difendere dinnanzi alle Camere e alle loro commissioni il proprio progetto di preventivo, il consuntivo e il rapporto di gestione, nonché i propri pareri in merito a interventi che si riferiscono alla sua gestione generale o finanziaria.

³ Il membro del Tribunale federale può, nelle commissioni, farsi accompagnare o, d'intesa con il presidente della commissione, rappresentare da persone al servizio della Confederazione.

⁴ Le commissioni danno ai tribunali della Confederazione l'occasione di esprimersi su disegni di atti legislativi da esse esaminati e concernenti le competenze, l'organizzazione o l'amministrazione dei tribunali della Confederazione.

⁵ I capoversi 1–4 si applicano per analogia all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.¹⁶⁷

Titolo nono: Commissione parlamentare d'inchiesta

Art. 163 Compiti e istituzione

¹ Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l'Assemblea federale può, nell'ambito dell'alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) delle due Camere per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio.

² Sentito il Consiglio federale, la commissione d'inchiesta è istituita con decreto federale semplice. Questo ne stabilisce il mandato e i mezzi finanziari.

Art. 164 Organizzazione

¹ La commissione d'inchiesta consta di un ugual numero di membri di ciascuna Camera.

² Per la designazione dei membri e della presidenza si applica per analogia l'articolo 43 capoversi 1–3 e, per la procedura decisionale, l'articolo 92 capoversi 1 e 2.

³ La commissione d'inchiesta dispone di una propria segreteria. Il personale necessario è messo a disposizione dai Servizi del Parlamento. La commissione può assumere altro personale i cui rapporti di lavoro sono retti dal Codice delle obbligazioni¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Introdotta dal'all. n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

¹⁶⁸ RS 220

Art. 165 Procedura

¹ La Commissione d'inchiesta prende i provvedimenti procedurali necessari alle indagini in conformità del suo mandato e della presente legge.

² Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestare assistenza amministrativa e giudiziaria alla commissione d'inchiesta.

³ Sugli atti di procedura più importanti è steso processo verbale.

Art. 166 Diritti d'informazione

¹ Nell'adempimento del suo mandato, stabilito nel decreto federale, la commissione d'inchiesta ha gli stessi diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza (art. 150 e 153–156).

² La commissione d'inchiesta può, nel singolo caso, far capo a inquirenti per l'assunzione delle prove. Gli inquirenti operano conformemente al mandato e alle istruzioni della commissione.

³ La commissione d'inchiesta non può delegare agli inquirenti il diritto di esaminare testimoni.

⁴ Le persone interrogate dagli inquirenti hanno il diritto di non rispondere, nonché di rifiutarsi di consegnare documenti. In questo caso, vengono interrogate dalla commissione d'inchiesta.

⁵ All'assunzione delle prove si applicano per analogia gli articoli 42–48 e 51–54 della legge federale del 4 dicembre 1947¹⁶⁹ di procedura civile federale, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 167 Status del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all'audizione di persone informate sui fatti e di testimoni, di porre domande complete e di esaminare i documenti esibiti, i pareri e i verbali d'interrogatorio della commissione d'inchiesta.

² Può pronunciarsi sul risultato dell'inchiesta davanti alla commissione d'inchiesta e in un rapporto all'Assemblea federale.

³ Il Consiglio federale designa uno dei suoi membri quale rappresentante dinanzi alla commissione d'inchiesta. Il rappresentante del Consiglio federale può a sua volta incaricare un agente di collegamento idoneo di esercitare i diritti del Consiglio federale conformemente al capoverso 1.

Art. 168 Diritti degli interessati

¹ La commissione d'inchiesta stabilisce quali persone sono direttamente toccate nei loro interessi dall'inchiesta e le informa immediatamente. Per quanto implicate, compete loro il diritto di cui all'articolo 167 capoverso 1.

¹⁶⁹ RS 273

² La commissione d'inchiesta può restringere o negare alle persone implicate il diritto di assistere alle audizioni e di consultare i documenti, qualora l'interesse dell'inchiesta ancora in corso o la protezione di altre persone lo esigano. In tal caso, ne comunica loro, a voce o per scritto, il contenuto essenziale e dà loro la possibilità di esprimersi e di proporre prove ulteriori.

³ Contro le persone implicate non si possono usare prove che non sono state loro comunicate.

⁴ La commissione d'inchiesta può consentire alle persone implicate, se ne fanno richiesta, di farsi patrocinare da un avvocato per l'intera procedura o per singole sedute, qualora la protezione dei loro interessi legittimi sembri richiederlo. Il patrocinatore può unicamente proporre prove e porre domande complete.

⁵ Chiuse le indagini e prima della presentazione del rapporto alle Camere, alle persone cui sono mossi rimproveri è data la possibilità di esaminare la parte del progetto di rapporto che le riguarda. Esse hanno la possibilità, entro un termine adeguato, di esprimersi a voce o per scritto davanti alla commissione d'inchiesta.

⁶ Il senso delle loro osservazioni, presentate a voce o per scritto, deve essere riportato fedelmente nel rapporto.

Art. 169 Obbligo del segreto

¹ Tutte le persone partecipanti alle sedute e alle audizioni sono tenute al segreto fintanto che il rapporto della commissione d'inchiesta all'Assemblea federale non sia pubblicato. Le persone interrogate non sono in particolare autorizzate nei confronti dei loro superiori a rilasciare dichiarazioni sulle audizioni o sulle domande di documentazione.

² Dopo la presentazione del rapporto, si applicano le disposizioni generali sulla natura confidenziale delle sedute di commissione.

³ Sulle domande di consultazione degli atti durante il termine di protezione secondo gli articoli 9–12 della legge sull'archiviazione del 26 giugno 1998¹⁷⁰ decidono il presidente e il vicepresidente della commissione d'inchiesta o, se essi non fanno più parte della Camera, il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.

Art. 170 Falsa testimonianza, falsa perizia

¹ Chiunque, come testimone, fa una falsa deposizione o, come perito, fa un falso accertamento o fornisce una falsa perizia nella procedura davanti alla commissione d'inchiesta è punito in conformità dell'articolo 307 del Codice penale¹⁷¹.

² Chiunque, senza un motivo previsto dalla legge, si rifiuta di fare una dichiarazione o di consegnare un documento è punito in conformità dell'articolo 292 del Codice penale.

¹⁷⁰ RS 152.1

¹⁷¹ RS 311.0

³ I reati, compresa la violazione del segreto conformemente all'articolo 169 capoverso 1, sottostanno alla giurisdizione federale.

Art. 171 Riperussioni su altri procedimenti e indagini

¹ L'istituzione di una commissione d'inchiesta da parte dell'Assemblea federale esclude che altre commissioni si occupino di chiarire ulteriormente i fatti menzionati nel mandato conferito alla commissione d'inchiesta.

² L'istituzione di una commissione d'inchiesta non impedisce l'esecuzione di procedimenti giudiziari civili e amministrativi né di istruzioni preparatorie e procedimenti giudiziari in materia penale.

³ Inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone che sono o sono stati oggetto di un'inchiesta parlamentare possono essere avviate unicamente con l'autorizzazione della commissione d'inchiesta. Le procedure in corso devono essere sospese finché la commissione d'inchiesta non ne autorizzi il proseguimento.

⁴ Se è controversa la necessità dell'autorizzazione, decide in merito la commissione d'inchiesta. Se la commissione d'inchiesta è già stata sciolta, decidono il presidente e il vicepresidente della Delegazione delle Commissioni della gestione.

Titolo decimo: Disposizioni finali

Art. 172 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

L'abrogazione e la modificazione del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 173 Disposizioni transitorie

1. Disposizione transitoria dell'art. 13 (Misure disciplinari)

L'articolo 13 si applica alle infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Disposizione transitoria degli art. 14 e 15 (Incompatibilità)

¹ Per i membri del Consiglio degli Stati il cui mandato si estende al di là del rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all'entrata in vigore degli articoli 14 e 15, il regime anteriore delle incompatibilità si applica sino alla fine del loro mandato.

² Se la presente legge entra in vigore dopo il 31 luglio dell'anno in cui si svolge un rinnovo integrale del Consiglio nazionale, gli articoli 14 e 15 entrano in vigore all'inizio della prima sessione dopo il successivo rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

3. Disposizione transitoria del titolo quinto (Procedura nell'Assemblea federale)

Agli oggetti in deliberazione pendenti in una Camera al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applica ancora il diritto anteriore.

4. *Disposizione transitoria del titolo nono (Commissione parlamentare d'inchiesta)*

Gli articoli 163–171 si applicano alle commissioni d'inchiesta istituite dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5.¹⁷² *Disposizione transitoria dell'art. 40a (Commissione giudiziaria)*

¹ Alla Commissione giudiziaria compete la prima costituzione delle corti del Tribunale amministrativo federale.

² In occasione della costituzione essa tiene adeguatamente conto della competenza tecnica dei giudici e delle lingue ufficiali.

6.¹⁷³ *Disposizione transitoria degli art. 86 cpv. 4, 97 cpv. 2 e 101 cpv. 2 e 3 (iniziative popolari)*

Le modifiche agli articoli 86 capoverso 4, 97 capoverso 2 e 101 capoversi 2 e 3 si applicano alle iniziative popolari per le quali, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008, il Consiglio federale non ha ancora presentato all'Assemblea federale un disegno di decreto federale concernente l'iniziativa.

7.¹⁷⁴ *Disposizione transitoria dell'art. 105 cpv. 1^{bis} secondo la modifica del 25 settembre 2009 (proroga del termine di trattazione di un'iniziativa popolare)*

Alle iniziative popolari federali pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009 della presente legge si applica il nuovo diritto.

Art. 174 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

³ Gli articoli 14, 15 e 61 entrano in vigore all'inizio della prima sessione che segue il rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all'entrata in vigore della presente legge¹⁷⁵. Allo stesso momento è abrogato l'articolo 18 della legge federale del 17 dicembre 1976¹⁷⁶ sui diritti politici (allegato n. II 1).

Data dell'entrata in vigore: 1° dicembre 2003¹⁷⁷

¹⁷² Introdotto dall'art. 5 n. 1 della LF del 18 mar. 2005 sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° ott. 2005 e con effetto sino 31 dic. 2006 (RU **2005** 4603; FF **2004** 4229).

¹⁷³ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 725; FF **2008** 1593 2665).

¹⁷⁴ Introdotto dal n. II della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 271; FF **2009** 3019 3037).

¹⁷⁵ 1° giorno della sessione invernale del 2007, il 3 dic. 2007.

¹⁷⁶ RS **161.1**

¹⁷⁷ Dec. della Conferenza di coordinazione dell'AF del 16 set. 2002.

Disposizione transitoria della modifica del 5 ottobre 2007¹⁷⁸

Il nuovo articolo 122 si applica alle mozioni che, all'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2007, non sono state ancora accolte dalle due Camere.

Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011¹⁷⁹

Alla trattazione delle richieste di soppressione dell'immunità e richieste analoghe pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 della presente legge si applica il diritto anteriore.

Disposizione transitoria degli art. 109 cpv. 2 e 3^{bis} e 116 cpv. 3^{bis} secondo la modifica del 21 giugno 2013¹⁸⁰

Le iniziative parlamentari e iniziative cantonali che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono già state attribuite a una commissione per esame preliminare sono rette dal diritto anteriore.

¹⁷⁸ RU 2008 2113; FF 2007 1359

¹⁷⁹ RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537

¹⁸⁰ RU 2013 3687; FF 2011 6049 6085

Allegato
(art. 172)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogate:

1. la legge federale del 26 marzo 1934¹⁸¹ sulle garanzie;
2. la risoluzione federale del 15 novembre 1848¹⁸² sul giuramento da prestarsi dalle supreme autorità federali;
3. la legge del 23 marzo 1962¹⁸³ sui rapporti fra i Consigli. L'articolo 8^{septies} conserva la sua vigenza fino all'entrata in vigore dell'articolo 61 della legge sul Parlamento (art. 174 cpv. 3).

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...¹⁸⁴

¹⁸¹ [CS 1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2; 1977 2249 n. I 121; 1987 226; 2000 273 all. n. I, 414; 2003 2133 all. n.3].

¹⁸² [CS 1 431]

¹⁸³ [RU 1962 831; 1966 1363, 1753; 1970 1249, 1972 245, 1686; 1974 1051 II n. 1; 1978 570, 688 art. 88 n. 2; 1979 114 art. 66, 679, 1318; 1984 768; 1985 452; 1986 1712; 1987 600 art. 16 n. 3; 1989 257, 260; 1990 1530, 1642; 1991 857 all. n. 1; 1992 641, 2344; 1994 360, 2147; 1995 4840; 1996 1725 all. n. 1, 2868; 1997 753, 760 art. 1, 2022 all. n. 4; 1998 646, 1418, 2847 all. n. 8; 1999 468; 2000 273, 2093; 2001 114 n. I 1; 2002 3371 all. n. 1; 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3].

¹⁸⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 3543.



Regolamento del Consiglio nazionale (RCN)

Indice

Capitolo 1:	Costituzione	145
Capitolo 2:	Organi	147
	Sezione 1: Presidente e Consiglio di presidenza	147
	Sezione 2: Ufficio	148
	Sezione 3: Commissioni e delegazioni	149
Capitolo 3:	Procedura	153
	Sezione 1: Esame preliminare, assegnazione e verifica degli oggetti in deliberazione	153
	Sezione 2: Oggetti in deliberazione e loro trattazione	154
	Sezione 3: Organizzazione delle sedute della Camera	159
	Sezione 4: Deliberazioni nella Camera	161
	Sezione 5: Votazioni	166
Capitolo 4:	Polizia della Camera	167
Capitolo 5:	Disposizioni finali	168

Regolamento del Consiglio nazionale (RCN)

del 3 ottobre 2003 (Stato 30 maggio 2022)

Il Consiglio nazionale,

visto l'articolo 36 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento (LParl);
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 aprile 2003²,

decreta:

Capitolo 1: Costituzione

Art. 1 Seduta costitutiva

¹ Dopo il suo rinnovo integrale, la Camera del Consiglio nazionale (Camera) si riunisce in seduta costitutiva il giorno stabilito dalla legge.

² I punti all'ordine del giorno della seduta costitutiva sono, nell'ordine:

- a. discorso del presidente decano e del deputato più giovane eletto per la prima volta;
- b. accertamento della costituzione della Camera;
- c. giuramento dei deputati presenti la cui elezione non è stata contestata o è stata dichiarata valida;
- d. accertamento di eventuali incompatibilità;
- e. elezione del presidente;
- f. elezione del primo vicepresidente;
- g. elezione del secondo vicepresidente;
- h. elezione in blocco degli scrutatori;
- i. elezione in blocco degli scrutatori supplenti.

Art. 2 Presidente decano

¹ È presidente decano della costituenda Camera il deputato che da più lungo tempo è ininterrottamente in carica. In subordine, funge da presidente decano il deputato più anziano.

RU 2003 3623

¹ RS 171.10

² FF 2003 2961

² Il presidente decano è designato dall'ultimo Ufficio della precedente legislatura in base al rapporto del Consiglio federale concernente l'esito delle elezioni al Consiglio nazionale.

³ Se impedito, il presidente decano è sostituito secondo le norme del capoverso 1.

Art. 3 Compiti del presidente decano

¹ Il presidente decano:

- a. nomina gli altri otto membri dell'Ufficio provvisorio, tenuto conto dell'articolo 43 capoverso 3 LParl;
- b. presiede l'Ufficio provvisorio;
- c. presiede la Camera fino all'elezione del nuovo presidente.

² Fino all'elezione del nuovo presidente gli altri compiti presidenziali sono svolti dall'ultimo presidente della precedente legislatura.

Art. 4 Compiti dell'Ufficio provvisorio

¹ L'Ufficio provvisorio:

- a. esamina se le elezioni della maggioranza dei deputati sono rimaste incontestate o sono state dichiarate valide e, se questo presupposto risulta adempiuto, propone alla Camera di proclamarsi costituita;
- b. esamina se per i deputati neoletti vi siano incompatibilità secondo l'articolo 14 lettere b–f LParl e in caso affermativo propone alla Camera di accertarlo;
- c. fino all'elezione del nuovo Ufficio, accerta l'esito di elezioni e votazioni nella Camera.

² Fino all'elezione del nuovo Ufficio, gli altri compiti dell'Ufficio sono svolti dall'Ufficio della precedente legislatura.

Art. 5 Giuramento

¹ All'atto del giuramento tutti i presenti in aula si alzano.

² Il presidente invita il segretario generale a dar lettura della formula di giuramento o promessa solenne.

³ Chi presta giuramento pronuncia, levando tre dita della mano destra, le parole «lo giuro»; chi presta promessa solenne pronuncia le parole «lo prometto».

Capitolo 2: Organi

Sezione 1: Presidente e Consiglio di presidenza

Art. 6 Elezione

¹ Nel primo anno della legislatura, i membri del Consiglio di presidenza sono eletti dalla Camera appena dopo la sua costituzione e, negli anni successivi, all'inizio della prima seduta.

² Nell'elezione è tenuto adeguatamente conto della forza dei gruppi parlamentari e delle lingue ufficiali.

³ Se un seggio in seno al Consiglio di presidenza diventa vacante in corso di mandato, la Camera procede a un'elezione suppletiva per il periodo restante; per il seggio del presidente, l'elezione suppletiva ha luogo se il seggio è divenuto vacante prima dell'inizio della sessione estiva.

Art. 7 Compiti

¹ Oltre ai compiti stabiliti dalla legge, il presidente:

- a. dirige i dibattiti della Camera;
- b. salvo decisione contraria della Camera, stabilisce l'ordine del giorno nell'ambito della programma della sessione elaborato dall'Ufficio;
- c. dirige il Consiglio di presidenza e l'Ufficio della Camera;
- d. rappresenta la Camera verso l'esterno.

² Se il presidente è impedito o, eccezionalmente, interviene nel merito, la presidenza è assunta dal primo o, in subordine, dal secondo vicepresidente.

³ Se entrambi i vicepresidenti sono anch'essi impediti, la presidenza nella Camera è assunta, nell'ordine, da:

- a. un deputato ex presidente; se i deputati ex presidenti sono più d'uno, da quello che è stato presidente da ultimo;
- b. il deputato decano; in subordine, il deputato più anziano.

⁴ I due vicepresidenti:

- a. assistono il presidente;
- b. svolgono assieme al presidente i compiti che la legge assegna al Consiglio di presidenza.

⁵ Le decisioni del Consiglio di presidenza richiedono il consenso di almeno due membri.

Sezione 2: Ufficio

Art. 8 Composizione e procedura

¹ L'Ufficio consta:

- a. dei membri del Consiglio di presidenza;
- b. di quattro scrutatori;
- c. dei presidenti dei gruppi parlamentari.

² In caso di impedimento, gli scrutatori possono farsi rappresentare dagli scrutatori supplenti e i presidenti dei gruppi da membri dei loro gruppi.

³ Per la ripartizione dei seggi degli scrutatori e degli scrutatori supplenti tra i gruppi parlamentari si applicano per analogia gli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 1976³ sui diritti politici; alla durata del mandato si applica per analogia l'articolo 17 capoversi 1 e 4.

⁴ Il presidente partecipa alle votazioni nell'Ufficio. In caso di parità, il suo voto decide.

Art. 9 Compiti

¹ L'Ufficio ha i compiti seguenti:

- a. pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione;
- b. determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce commissioni speciali;
- c. assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un termine per l'esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il disbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente;
- d. provvede a coordinare le attività delle commissioni e decide in caso di conflitti di competenza tra commissioni;
- e. stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni;
- f. determina il numero dei membri delle commissioni;
- g. su proposta dei gruppi parlamentari elegge i presidenti e i membri delle commissioni;
- h. accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento di scrutatori e loro supplenti, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati;

³ RS 161.1

- i. esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l'articolo 14 LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle;
- j. tratta le altre questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera.

² Prima di prendere decisioni a tenore del capoverso 1 lettere b, c ed e, l'Ufficio sente i presidenti delle commissioni.

Sezione 3: Commissioni e delegazioni

Art. 10 Commissioni permanenti

La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti:

1. Commissione delle finanze (CdF);
2. Commissione della gestione (CdG);
3. Commissione della politica estera (CPE);
4. Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC);
5. Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS);
6. Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE);
7. Commissione della politica di sicurezza (CPS);
8. Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT);
9. Commissione dell'economia e dei tributi (CET);
10. Commissione delle istituzioni politiche (CIP);
11. Commissione degli affari giuridici (CAG);
- 12.⁴ Commissione dell'immunità (CdI).

Art. 11 Commissioni speciali

In casi eccezionali l'Ufficio può istituire commissioni speciali. Sente previamente i presidenti delle commissioni permanenti competenti per materia.

Art. 12 Delegazioni

Salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale, alle delegazioni, permanenti e no, si applicano per analogia le disposizioni sulle commissioni della legge sul Parlamento e del presente regolamento.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 30 set. 2011 (Commissione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4633; FF 2010 6497 6537).

Art. 13⁵ Commissione del programma di legislatura

Nella prima sessione di ogni legislatura è istituita una commissione speciale incaricata dell'esame preliminare del messaggio del Consiglio federale sul programma di legislatura.

Art. 13a⁶ Commissione dell'immunità

¹ La Commissione dell'immunità consta di nove membri.

² Per ogni membro della Commissione è eletto un sostituto permanente.

Art. 14 Sottocommissioni

¹ Ogni commissione può istituire sottocommissioni al proprio interno.⁷

² La commissione definisce il mandato delle sue sottocommissioni precisandone i compiti e i termini entro cui riferire al plenum.

³ La Commissione delle finanze e la Commissione della gestione possono istituire sottocommissioni permanenti incaricate di trattare per loro singoli settori di compiti.

Art. 15 Ripartizione dei seggi

¹ I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 1976⁸ sui diritti politici:

- a.⁹ numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1–11;
- a^{bis}.¹⁰ seggi in singole altre commissioni;
- b. seggi spettanti al Consiglio nazionale in una commissione dell'Assemblea federale plenaria o in una commissione congiunta delle due Camere;
- c. seggi dei presidenti delle commissioni permanenti.

² ...¹¹

³ Di norma, un deputato non può appartenere contemporaneamente a più di due commissioni di cui all'articolo 10.¹²

⁵ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), in vigore dal 30 nov. 2015 (RU **2015** 4485; FF **2015** 5737).

⁶ Introdotto dal n. I del D del CN del 30 set. 2011 (Commissione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4633; FF **2010** 6497 6537).

⁷ La mod. del 18 mar. 2022, in vigore dal 30 mag. 2022, concerne soltanto i testi tedesco e francese (RU **2022** 295; FF **2022** 301, 433).

⁸ RS **161.1**

⁹ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3473; FF **2017** 5807 5873).

¹⁰ Introdotta dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 733; FF **2008** 1583 2665).

¹¹ Abrogato dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 733; FF **2008** 1583 2665).

¹² Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 1° ott. 2010, in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2010** 4543; FF **2010** 5241 5247).

Art. 16 Direzione dei lavori

¹ Il presidente della commissione:

- a. pianifica i lavori della commissione;
- b. stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, salva restando una diversa disposizione della commissione;
- c. dirige le deliberazioni della commissione;
- d. rappresenta la commissione verso l'esterno.

² La supplenza in caso d'impedimento del presidente è retta per analogia dall'articolo 7 capoversi 2 e 3.

³ Il presidente partecipa alle votazioni nella commissione. In caso di parità, il suo voto decide.

Art. 17 Durata del mandato

¹ La durata del mandato nelle commissioni permanenti è di quattro anni salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale. Il mandato termina in ogni caso con il rinnovo integrale delle commissioni nella prima sessione della nuova legislatura. La rielezione è possibile.

² La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti delle commissioni permanenti è di due anni. Il mandato termina in ogni caso con il rinnovo integrale delle commissioni nella prima sessione della nuova legislatura. L'immediata rielezione alla stessa funzione è esclusa.

³ La durata del mandato dei membri di una commissione speciale corrisponde a quella dell'attività della commissione medesima.

⁴ In tutte le commissioni, i membri uscenti in corso di mandato sono immediatamente sostituiti.

⁵ Un rinnovo integrale straordinario delle commissioni per il resto del mandato ha luogo se:

- a. per una modifica del numero dei membri di un gruppo parlamentare, questo gruppo è sovrarappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle commissioni permanenti di cui all'articolo 10;
- b. è costituito un nuovo gruppo parlamentare.¹³

Art. 18 Supplenza

¹ Un membro può farsi sostituire a una seduta di commissione o di sottocommissione. Il sostituto è designato dal rispettivo gruppo parlamentare.

¹³ Introdotta dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore con l'inizio della sessione d'inverno 2011 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

² Se un membro di una commissione lascia la Camera, il suo gruppo parlamentare può designare un subentrante fino all'attribuzione definitiva del seggio da parte dell'Ufficio.

³ Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, il gruppo parlamentare annuncia senza indugio alla segreteria della commissione il nome del sostituto o subentrante.

^{3bis} Tranne che nella Commissione delle finanze, un membro di una sottocommissione può farsi sostituire solo da un altro membro della medesima commissione.¹⁴

⁴ I membri della Commissione della gestione e delle commissioni parlamentari d'inchiesta e delle loro sottocommissioni non possono farsi sostituire.

Art. 19 Relazione alla Camera

¹ Per ogni oggetto in deliberazione la commissione designa un relatore che riferirà alla Camera sulle sue deliberazioni e proposte. Essa può designare anche più relatori, di lingue diverse. Di norma, il presidente non funge da relatore.

² I relatori si ripartiscono il lavoro per temi. Tranne per questioni particolarmente importanti o complesse, si astengono dal ripetere quanto già esposto in un'altra lingua ufficiale. La relazione d'entrata in materia si limita alle questioni fondamentali.

³ La commissione può presentare alla Camera un rapporto scritto. Un rapporto scritto va in ogni caso presentato quando un altro documento esplicativo ufficiale non sia disponibile, nonché quando per le deliberazioni sia prevista la procedura scritta (art. 49).

Art. 20 Informazione del pubblico

¹ Il presidente o il membro incaricato dalla commissione informa la stampa per scritto o oralmente sui risultati sostanziali dei lavori della commissione.

² L'informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni.

³ I partecipanti alla seduta devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni prima dell'informazione ufficiale da parte della commissione.

⁴ Rimangono confidenziali le informazioni sulla posizione assunta dai singoli partecipanti e su come essi hanno votato, eccetto ch'essi sottopongano alla Camera una proposta di minoranza.

¹⁴ Introdotta dal n. I del D del CN del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3473; FF 2017 5807 5873).

Capitolo 3: Procedura

Sezione 1:

Esame preliminare, assegnazione e verifica degli oggetti in deliberazione

Art. 21 Esame preliminare

¹ Gli oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl sono esaminati preliminarmente dalle commissioni di merito; sono eccettuati:

- a. gli interventi parlamentari dei deputati e dei gruppi;
- b. le candidature;
- c. le mozioni d'ordine;
- d. le dichiarazioni del Consiglio federale;
- e. gli altri oggetti in deliberazione designati dalla legge o dal presente regolamento.

² Un intervento parlamentare è sottoposto a esame preliminare soltanto se la commissione di merito o la Camera lo decide.

³ ...¹⁵

Art. 22 Assegnazione

¹ I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all'inizio di ogni sessione.

² L'assegnazione ha luogo alla fine della sessione se l'oggetto in deliberazione dev'essere sottoposto a una commissione in seguito a una decisione di una Camera.

³ I rapporti del Consiglio federale possono essere assegnati per disbrigo diretto alla commissione di merito. La commissione può nondimeno proporre all'Ufficio di far iscrivere la trattazione del rapporto nel programma della sessione.

Art. 23 Verifica della legalità formale

¹ Appena depositate, le iniziative parlamentari e gli interventi dei deputati o dei gruppi parlamentari sono verificati dal presidente della Camera sotto il profilo della legalità formale.

² Per gli altri oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl tale verifica avviene soltanto a richiesta. Se la deliberazione concerne le due Camere, il presidente consulta il presidente del Consiglio degli Stati.

³ Se il presidente dichiara inammissibile un oggetto in deliberazione, l'autore può appellarsi all'Ufficio. La decisione dell'Ufficio è definitiva.

¹⁵ Abrogato dal n. I del D del CN del 30 set. 2011 (Commissione dell'immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4633; FF 2010 6497 6537).

Art. 24 Trasmissione alla Camera dei risultati dell'esame preliminare

¹ I progetti di atti legislativi di una commissione e le proposte della commissione incaricata di esaminare preliminarmente un disegno di atto legislativo del Consiglio federale devono essere trasmessi ai deputati il più tardi quattordici giorni prima della trattazione in prima lettura nella Camera; sono eccettuati i progetti e disegni trattati dalle due Camere nella stessa sessione (art. 85 LParl).

² Se i documenti di cui al capoverso 1 non pervengono per tempo ai deputati, l'Ufficio esamina se l'oggetto in deliberazione non debba essere tolto dal programma della sessione.

Art. 24a¹⁶**Sezione 2: Oggetti in deliberazione e loro trattazione****a. Iniziative parlamentari e interventi****Art. 25** Presentazione

Un deputato o un gruppo parlamentare può presentare per scritto un'iniziativa o un intervento durante una seduta della Camera.

Art. 26 Motivazione

¹ Il testo dell'iniziativa o dell'intervento non deve contenere una motivazione.

² Per le iniziative, la motivazione dev'essere allegata; per le mozioni, i postulati e le interpellanze, può esserlo.

Art. 27¹⁷ Risposta agli interventi

Se, eccezionalmente, il destinatario di un intervento non è in grado di rispettare i termini, ne informa l'Ufficio e l'autore indicandone il motivo.

Art. 28 Trattazione nella Camera; disposizioni generali¹⁸

¹ Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all'esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi parlamentari (senza le interpellanze dichiarate urgenti). Se, eccezionalmente, possono essere dedicate alla

¹⁶ Introdotta dal n. I del D del CN del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CN non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU **2020** 1601; FF **2020** 3901).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 733; FF **2008** 1583 2665).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 733; FF **2008** 1583 2665).

trattazione meno di otto ore di una sessione, il tempo è recuperato nella sessione successiva.¹⁹

² Gli interventi di singoli deputati o gruppi parlamentari che concernono lo stesso o un analogo oggetto sono trattati nell'ordine in cui sono stati presentati. Gli interventi che il Consiglio federale propone di accogliere e che sono controversi in seno alla Camera sono trattati prima degli interventi che il Consiglio federale propone di respingere.²⁰

³ Le iniziative parlamentari che in commissione sono state sostenute da meno di un quinto dei membri sono trattate nella Camera in procedura scritta (art. 49).

⁴ L'interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto della risposta data dal Consiglio federale anche se la Camera rifiuta di discutere l'interpellanza.

Art. 28a²¹ Trattazione delle mozioni e dei postulati nella Camera

¹ Le mozioni accolte dall'altra Camera e le mozioni e i postulati di commissione sono trattati definitivamente al più tardi nella seconda sessione ordinaria rispettivamente dopo il loro accoglimento e il parere del Consiglio federale.

² ...²²

Art. 28b²³ Esame preliminare delle iniziative parlamentari nella Camera

¹ La Commissione alla quale è stata assegnata per esame preliminare l'iniziativa parlamentare di un deputato o di un gruppo parlamentare decide entro un anno dall'assegnazione se dare seguito all'iniziativa o se proporre alla Camera di non darle seguito.

² Se la Commissione propone di dare seguito a un'iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la presentazione della proposta della Commissione.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 733; FF **2008** 1583 2665).

²⁰ Per. introdotto dal n. I del D del CN del 12 dic. 2014 (Trattazione prioritaria degli interventi parlamentari controversi in seno alla Camera), in vigore dal 2 mar. 2015 (RU **2015** 649; FF **2014** 8145). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

²¹ Introdotto dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 733; FF **2008** 1583 2665). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

²² Introdotto dal n. I del D del CN del 17 dic. 2010 (RU **2011** 637; FF **2010** 7133 7141). Abrogato dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), con effetto dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3693; FF **2011** 6049 6085).

²³ Introdotto dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 733; FF **2008** 1583 2665). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

³ Se il Consiglio degli Stati dà seguito a un'iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la decisione del Consiglio degli Stati.

⁴ ...²⁴

Art. 29 Cofirmatari

¹ Le iniziative parlamentari e gli interventi possono essere firmati da più deputati. Ne è considerato autore il primo firmatario.

^{1bis} ...²⁵

² L'autore può ritirare l'iniziativa o l'intervento anche senza il consenso dei cofirmatari.

Art. 30 Trattazione urgente

¹ Le interpellanze e le interrogazioni possono essere dichiarate urgenti.

² La dichiarazione d'urgenza compete:

- a. all'Ufficio per le interpellanze, salvo decisione contraria della Camera;
- b. al presidente della Camera per le interrogazioni; se il presidente nega l'urgenza, l'Ufficio decide definitivamente.²⁶

³ Le interpellanze urgenti e le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.²⁷

⁴ L'Ufficio può, d'intesa con il suo autore, trasformare un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente.²⁸

²⁴ Abrogato dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), con effetto dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3693; FF **2011** 6049 6085).

²⁵ Introdotto dal n. I del D del CN del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CN non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU **2020** 1601; FF **2020** 3901).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 733; FF **2008** 1583 2665).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3693; FF **2011** 6049 6085).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3693; FF **2011** 6049 6085).

abis.29 Dibattito d'attualità

Art. 30a

¹ In una sessione di tre settimane, si procede a un dibattito d'attualità se 75 deputati ne fanno domanda il più tardi all'inizio della terza seduta della sessione.

² La proposta di procedere a un dibattito d'attualità indica le interpellanze urgenti che devono essere trattate.

b. Ora delle domande

Art. 31

¹ La seconda e la terza settimana della sessione iniziano con un'ora delle domande, dedicata a questioni d'attualità; essa può protrarsi fino a 90 minuti al massimo.

² Le domande devono essere presentate per scritto, in termini succinti e senza motivazione, entro il mezzogiorno del mercoledì antecedente, prima della fine della seduta della Camera.³⁰

³ Il testo delle domande è distribuito ai deputati prima dell'inizio della seduta; non ne è data lettura.

⁴ Se l'interrogante è presente in aula, il rappresentante del Consiglio federale risponde brevemente. L'interrogante può porre una pertinente domanda supplementare.

^{4bis} ...³¹

⁵ Alle domande di ugual tenore o tematicamente affini si risponde in blocco.

⁶ Alle domande cui non sia possibile rispondere per mancanza di tempo e alle domande o domande supplementari che richiedessero un esame più approfondito il Consiglio federale risponde per scritto, secondo la norma applicabile alle interrogazioni urgenti.

c. Dichiarazioni

Art. 32 Dichiarazioni del Consiglio nazionale

¹ Su proposta della maggioranza di una commissione, la Camera può fare dichiarazioni su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.

²⁹ Introdotto dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3693; FF **2011** 6049 6085).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 733; FF **2008** 1583 2665).

³¹ Introdotto dal n. I del D del CN del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CN non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU **2020** 1601; FF **2020** 3901).

² La Camera può decidere di aprire una discussione su un progetto di dichiarazione. Può accettare il progetto, respingerlo o rinviarlo alla commissione.

³ Il progetto di dichiarazione è tolto dal ruolo se non viene trattato nella sessione in corso o in quella successiva.

Art. 33 Dichiarazioni del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può fare dichiarazioni alla Camera su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.

² Su proposta di un deputato, la Camera può decidere d'aprire la discussione su una tale dichiarazione.

d.³² Programma di legislatura

Art. 33a³³

Art. 33b Proposte

¹ Nel trattare il programma di legislatura, la Camera delibera soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, della commissione incaricata dell'esame preliminare.

² Le altre proposte devono essere presentate alla commissione il più tardi 24 ore prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.

³ Il termine per la presentazione delle proposte è comunicato ai gruppi parlamentari e ai deputati il più tardi tre settimane prima della scadenza.

⁴ ...³⁴

Art. 33c Dibattito organizzato

¹ Per la deliberazione sul programma di legislatura (pareri preliminari di carattere generale del rappresentante del Consiglio federale e dei portavoce dei gruppi parlamentari nonché deliberazione di dettaglio sulle proposte della commissione) si procede a un dibattito organizzato secondo l'articolo 47.³⁵

² Il tempo di parola complessivo e la sua ripartizione sono stabiliti prima che la commissione incaricata dell'esame preliminare inizi a deliberare sul decreto federale.

³ Per ogni gruppo parlamentare il tempo di parola è di almeno 10 minuti.

³² Introdotta dal n. I del D del CN del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 3773 5231; FF 2006 1715 1735).

³³ Abrogata dalla D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), in vigore dal 30 nov. 2015 (RU 2015 4485; FF 2015 5737).

³⁴ Abrogata dalla D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), in vigore dal 30 nov. 2015 (RU 2015 4485; FF 2015 5737).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), in vigore dal 30 nov. 2015 (RU 2015 4485; FF 2015 5737).

e. ...

Art. 33^{bis36}

f.³⁷ Immunità relativa

Art. 33^{ter}

La Commissione dell'immunità è competente per trattare le richieste di soppressione dell'immunità di un deputato o di un magistrato e le altre richieste analoghe.

Sezione 3: Organizzazione delle sedute della Camera

Art. 33^{d38} Sessioni

¹ Di norma, la Camera si riunisce:

- a. gli stessi giorni del Consiglio degli Stati, nelle quattro sessioni ordinarie di tre settimane dell'Assemblea federale;
- b. almeno una volta all'anno in una sessione speciale di al massimo una settimana, per quanto vi siano sufficienti oggetti pronti per essere trattati.

² È fatta salva la convocazione di sessioni straordinarie (art. 2 LParl).

Art. 34 Orari

¹ Di norma, la Camera si riunisce:

- a. il lunedì: dalle 14.30 alle 19.00;
- b. il martedì: dalle 08.00 alle 13.00; il martedì pomeriggio è riservato alle sedute dei gruppi parlamentari;
- c. il mercoledì: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
- d. il giovedì: dalle 08.00 alle 13.00 e, nell'ultima settimana della sessione, dalle 15.00 alle 19.00;
- e. il venerdì dell'ultima settimana della sessione: dalle 08.00 alle 11.00.

² Vengono indette sedute serali (dalle 19.00 alle 22.00) quando l'entità e l'urgenza degli affari lo richiedano.

³⁶ Introdotto dal n. I del D del CN del 19 dic. 2008 (Rapporto di gestione del Consiglio federale) (RU 2009 699; FF 2008 939 949). Abrogato del n. I del D del CN del 29 set. 2017 (Rapporto di gestione del Consiglio federale), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5141; FF 2017 2977 2983).

³⁷ Introdotto dal n. I del D del CN del 30 set. 2011 (Commissione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4633; FF 2010 6497 6537).

³⁸ Introdotto dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

Art. 35 Ordine del giorno

¹ L'ordine del giorno è comunicato:

- a. per la prima seduta della sessione: assieme all'invio del programma della sessione;
- b. per le altre sedute: alla fine della seduta immediatamente precedente.

² L'ordine del giorno elenca tutti gli oggetti in deliberazione. Le petizioni e gli interventi di deputati e gruppi parlamentari possono essere menzionati con un titolo iperonimo.

³ Il presidente può comunicare in anticipo il momento di elezioni e votazioni.

⁴ Durante la seduta, il presidente può altresì completare l'ordine del giorno, in particolare per trattare divergenze ovvero oggetti e interventi la cui deliberazione è stata differita.

Art. 36 Processo verbale

¹ Per ogni seduta, il segretario della Camera redige un verbale nella lingua del presidente. Il verbale menziona:

- a. gli oggetti in deliberazione trattati o ritirati;
- b.³⁹ ...
- c. le proposte;
- d. il risultato di votazioni ed elezioni;
- e.⁴⁰ i nomi dei deputati assenti; se un deputato è scusato ai sensi dell'articolo 57 capoverso 4 lettera e, lo si indica espressamente;
- f. le comunicazioni del presidente.

² Il verbale va sottoposto per approvazione al presidente.

Art. 37 Traduzioni

¹ Le comunicazioni del presidente e le mozioni d'ordine dei deputati sono tradotte in aula in una seconda lingua ufficiale dal traduttore della Camera.

² I dibattiti sono tradotti in simultanea nelle tre lingue ufficiali.

³⁹ Abrogata dal n. I del D del CN del 26 set. 2014 (Considerare il decesso di un parente come motivo d'impedimento), con effetto dal 24 nov. 2014 (RU **2014** 3621; FF **2014** 6193).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 26 set. 2014 (Considerare il decesso di un parente come motivo d'impedimento), in vigore dal 24 nov. 2014 (RU **2014** 3621; FF **2014** 6193).

Art. 38 Numero legale

Il presidente accerta se la Camera è in numero legale:

- a. prima che si proceda ad elezioni, votazioni sul complesso o votazioni finali nonché a votazioni per cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale⁴¹;
- b. a richiesta di un deputato.

Art. 39 Richiamo all'ordine

¹ Il presidente richiama all'ordine i partecipanti alla seduta che:

- a. si esprimono in modo offensivo o fuori tema, oltrepassano il tempo di parola o violano altre norme procedurali;
- b. con il loro comportamento turbano i dibattiti parlamentari.

² Se il richiamo è disatteso, il presidente può infliggere una misura disciplinare secondo l'articolo 13 capoverso 1 LParl.

³ Se l'interessato fa opposizione, la Camera decide senza discussione.

Art. 40 Assenze

¹ Ogni giorno di sessione i deputati si iscrivono sulla lista delle presenze.

² Se impediti di partecipare a una seduta, lo comunicano possibilmente in anticipo al segretario generale dell'Assemblea federale.

Sezione 4: Deliberazioni nella Camera**Art. 41** Domanda e concessione della parola

¹ Nella Camera può parlare soltanto chi ha ricevuto la parola dal presidente.

² Chi intende prendere la parola si annuncia per scritto al presidente.

³ Di norma, il presidente dà la parola nell'ordine in cui è stata chiesta. Può però raggruppare gli oratori per temi o provvedere a un adeguato avvicendamento delle lingue e delle opinioni.

⁴ I portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti parlano prima degli altri deputati.

⁵ Sullo stesso oggetto nessuno può prendere la parola più di due volte.

⁶ I relatori delle commissioni e il rappresentante del Consiglio federale ricevono la parola appena la chiedono.

⁴¹ RS 101

Art. 42 Domanda interlocutoria

¹ Al termine di un esposto, ogni deputato e il rappresentante del Consiglio federale possono porre all'oratore una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento; non sono ammessi né commenti di merito né motivazioni.

² Domande interlocutorie possono essere poste soltanto se l'oratore acconsente alla relativa richiesta del presidente.

³ L'oratore risponde immediatamente e con concisione.

Art. 43 Dichiarazioni personali e dichiarazioni dei gruppi parlamentari

¹ Ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

² Alle dichiarazioni personali è data sempre la precedenza.

³ Prima della votazione finale i gruppi parlamentari possono fare una breve dichiarazione di voto.

Art. 44 Tempo di parola

¹ Nel dibattito di entrata in materia il tempo di parola è di:

- a. 20 minuti complessivi per i relatori delle commissioni;
- b. 20 minuti per il rappresentante del Consiglio federale;
- c. 10 minuti ciascuno per i portavoce dei gruppi parlamentari;
- d. 5 minuti ciascuno per gli altri oratori.

² Negli altri dibattiti, il tempo di parola è di 5 minuti per i portavoce dei gruppi parlamentari, per i proponenti, per gli autori di iniziative e interventi parlamentari, nonché per gli oratori che intervengono a titolo individuale; per i relatori delle commissioni e per il rappresentante del Consiglio federale il tempo di parola non è limitato.

³ Il tempo di parola di cui al capoverso 1 può essere eccezionalmente prolungato dal presidente. La Camera può, a richiesta, prolungare il tempo di parola di cui al capoverso 2.

Art. 45 Entrata in materia e deliberazione di dettaglio

¹ La Camera può rinunciare al dibattito di entrata in materia qualora non sia stata presentata alcuna proposta di non entrata in materia.

² Essa può decidere di discutere articolo per articolo, capitolo per capitolo o sull'insieme dell'oggetto in deliberazione.

Art. 46 Forme di discussione

¹ Gli oggetti in deliberazione sono discussi in una delle seguenti forme:

- I: dibattito libero;
- II: dibattito organizzato;
- IIIa:⁴² dibattito dei gruppi;
- IIIb:⁴³ dibattito dei gruppi breve;
- IV: dibattito breve;
- V: procedura scritta.

² Contemporaneamente al programma della sessione l'Ufficio decide in quale forma saranno discussi gli oggetti in deliberazione.

³ Indipendentemente dalla forma della discussione, i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola su ogni oggetto in deliberazione.

⁴ Indipendentemente dalla forma della discussione, le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione.⁴⁴

⁵ Indipendentemente dalla forma della discussione, in occasione dell'esame preliminare di un'iniziativa cantonale un deputato del Cantone che ha depositato l'iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato.⁴⁵

Art. 47 Dibattito organizzato

¹ Si può procedere a un dibattito organizzato in particolare:

- a. per il dibattito d'entrata in materia;
- b. per deliberare su un'interpellanza o su un rapporto.

² L'Ufficio stabilisce un tempo di parola complessivo per i gruppi parlamentari e lo ripartisce in funzione della loro forza all'interno della Camera.⁴⁶

⁴² Originario n. III. Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 733; FF **2008** 1583 2665).

⁴³ Introdotta n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU **2009** 733; FF **2008** 1583 2665).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3693; FF **2011** 6049 6085).

⁴⁵ Introdotta dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU **2013** 3693; FF **2011** 6049 6085).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), in vigore dal 30 nov. 2015 (RU **2015** 4485; FF **2015** 5737).

3 ...⁴⁷

⁴ I gruppi comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta.

⁵ Ai deputati che non fanno parte di nessun gruppo è messa a disposizione una congrua parte del tempo di parola complessivo.

Art. 48 Dibattito dei gruppi e dibattito breve⁴⁸

¹ Nel dibattito dei gruppi hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti. Nel dibattito dei gruppi ridotto il tempo di parola previsto per il dibattito di entrata in materia dall'articolo 44 è dimezzato, eccezion fatta per il tempo di parola assegnato agli altri oratori di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera d.⁴⁹

² Nel dibattito breve, hanno diritto di parola soltanto i relatori delle minoranze delle commissioni.

^{2bis} Nel dibattito breve su mozioni e postulati di singoli deputati o di gruppi, ha diritto di parola il primo deputato che ha proposto la riezione dell'intervento.⁵⁰

³ Rimane salvo in ogni caso l'articolo 46 capoversi 3 e 4.

Art. 49 Procedura scritta

¹ Nella procedura scritta non vi è diritto di chiedere la parola.

² Rimane salvo in ogni caso l'articolo 46 capoversi 3 e 4.

Art. 50 Proposte

¹ Le proposte vanno presentate per scritto al presidente, di norma prima della discussione dell'oggetto in deliberazione cui si riferiscono.

² In caso di discussioni complesse e di una certa entità, il presidente può fissare un termine per l'inoltro delle proposte.

³ Il presidente verifica la legalità formale delle proposte pervenutegli.

⁴ Le proposte sono sottoposte all'esame preliminare della commissione di merito a richiesta della commissione medesima o se la Camera lo decide.

⁵ Le proposte concernenti oggetti in deliberazione discussi nelle forme I–III possono essere motivate oralmente. Quelle concernenti oggetti discussi nelle forme IV e V

⁴⁷ Abrogato dalla D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), con effetto dal 30 nov. 2015 (RU 2015 4485; FF 2015 5737).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

⁵⁰ Introdotta dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

possono essere motivate soltanto per scritto. Rimane salvo l'articolo 46 capoversi 3 e 4.⁵¹

⁶ Se sono presentate più proposte di ugual tenore in merito ad oggetti in deliberazione discussi nelle forme I–III, è data la parola a chi ha presentato la prima proposta. Gli altri proponenti possono fare una breve dichiarazione supplementare.

Art. 51 Mozioni d'ordine

¹ Le mozioni d'ordine sono trattate immediatamente dalla Camera.

² Sulle proposte di rivivere su una deliberazione la Camera decide senza discussione dopo aver ascoltato una breve motivazione della proposta stessa e di un'eventuale controproposta.

³ Se la Camera accoglie la proposta, l'articolo o il capitolo di cui si tratta è sottoposto a una nuova deliberazione.

Art. 52 Chiusura della discussione

¹ Il presidente dichiara chiusa la discussione quando non è più chiesta la parola o è trascorso il tempo di parola complessivo (art. 47).

² Il presidente può proporre di chiudere la lista degli oratori dopo che si sono espressi i portavoce dei gruppi e dopo che tutte le proposte sono state motivate.

³ Esaurita la lista degli oratori, il rappresentante del Consiglio federale ed in seguito i relatori delle commissioni possono rispondere brevemente a chi è intervenuto nella discussione.

Art. 53 Seconda lettura

Sui progetti di modifica del presente regolamento si procede a una seconda lettura, a meno che non si tratti di modifiche di poco conto. Dopo l'esame da parte della Commissione di redazione, si procede alla votazione finale.

Art. 54 Messa a punto del testo

¹ Se la commissione incaricata dell'esame preliminare lo richiede o se la Camera lo decide, gli oggetti in deliberazione che risultano fortemente modificati in seguito a proposte presentate in seno alla Camera sono rinviati alla commissione per controllo redazionale.

² Il testo messo a punto è nuovamente sottoposto alla Camera per approvazione in blocco.

⁵¹ Introdotta dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 6049 6085).

Sezione 5: Votazioni

Art. 55 Formulazione dei quesiti

Prima della votazione, il presidente riepiloga brevemente le proposte e propone alla Camera i quesiti e l'ordine delle votazioni secondo gli articoli 78 e 79 LParl.

Art. 56 Espressione del voto

¹ Le votazioni si svolgono di norma mediante procedimento elettronico.

² Nessun deputato è obbligato a votare.

³ Il voto per rappresentanza è escluso.

⁴ I relatori votano dal loro scanno; gli altri deputati dal loro banco.

Art. 57 Pubblicazione dei dati relativi alle votazioni

¹ Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.

² Il presidente comunica il risultato della votazione.

³ Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.⁵²

⁴ Sull'elenco nominativo si menziona per ogni deputato se:

- a. ha votato «sì»;
- b. ha votato «no»;
- c. si è astenuto;
- d. non ha partecipato al voto; o

e.⁵³ è scusato; è considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l'intera durata della stessa a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl, a causa di un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare o a causa di maternità, paternità, infortunio o malattia.⁵⁴

⁵ ...⁵⁵

⁵² Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 18 mar. 2022 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2022 295; FF 2022 301, 433).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 1° ott. 2010 (Assenze giustificate dalle votazioni sugli elenchi nominativi), in vigore dal 29 nov. 2010 (RU 2011 1; FF 2010 5261 5271).

⁵⁵ Abrogato dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

Art. 58⁵⁶ Eccezioni all'espressione del voto mediante procedimento elettronico

In caso di guasto dei dispositivi elettronici di voto, la votazione avviene per appello nominale.

Art. 58a⁵⁷

Art. 59⁵⁸

Art. 60 Votazione per appello nominale

¹ ... ⁵⁹

² Nella votazione per appello nominale i deputati, nominati in ordine alfabetico, rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente.

³ Dopo ogni risposta, il segretario dell'Assemblea federale comunica il risultato intermedio.

⁴ Contano soltanto i voti dei deputati che hanno risposto immediatamente dopo la loro chiamata.

Capitolo 4: Polizia della Camera

Art. 61 Accesso all'aula della Camera e alle sale laterali

¹ Durante la sessione hanno accesso all'aula della Camera e alle sale laterali (sala dei passi perduti e anticamera):

- a. i membri delle Camere federali;
- b. i consiglieri federali e il cancelliere della Confederazione;
- c. il membro del Tribunale federale che rappresenta i tribunali della Confederazione per gli oggetti in deliberazione secondo l'articolo 162 capoverso 2 LParl;
- d. i collaboratori dei Servizi del Parlamento, per quanto lo richieda la loro funzione;

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3473; FF **2017** 5807 5873).

⁵⁷ Introdotto dal n. I del D del CN del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CN non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU **2020** 1601; FF **2020** 3901).

⁵⁸ Abrogato dal n. I del D del CN del 15 giu. 2018, con effetto dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3473; FF **2017** 5807 5873).

⁵⁹ Abrogato dal n. I del D del CN del 15 giu. 2018, con effetto dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3473; FF **2017** 5807 5873).

- e. i collaboratori che accompagnano il consigliere federale, il cancelliere della Confederazione o il membro del Tribunale federale, per quanto lo richieda la loro funzione;
- f. i fotografi e i cameraman provvisti di una tessera di legittimazione rilasciata dai Servizi del Parlamento.

² Durante la sessione hanno inoltre diritto di accedere alle sale laterali i giornalisti accreditati e le persone provviste di una tessera di libero accesso ai sensi dell'articolo 69 LParl.

³ Per il pubblico sono a disposizione apposite tribune; per i giornalisti accreditati, le tribune per la stampa.

⁴ In caso di deliberazione segreta (art. 4 cpv. 2 e 3 LParl) hanno accesso all'aula e alle sale laterali soltanto le persone di cui al capoverso 1 lettere a–d. Le tribune vengono fatte sgombrare.

⁵ Il presidente può prendere ulteriori disposizioni per regolare l'accesso all'aula, alle sale laterali e alle tribune; in particolare, può limitare temporaneamente il diritto di accedere alle tribune in caso di forte affollamento.

⁶ Il presidente può altresì disciplinare l'uso dei locali nei giorni fuori sessione.

Art. 62 Comportamento di terzi nell'aula della Camera

¹ Il pubblico sulle tribune assiste ai lavori in silenzio. Si astiene in particolare da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Riprese e registrazioni visive o sonore sono permesse soltanto con l'autorizzazione dei Servizi del Parlamento.

² Il presidente fa allontanare dall'aula le persone non autorizzate ad accedervi.

³ Il presidente fa allontanare dall'aula o dalle tribune del pubblico anche le persone che, pur autorizzate ad accedervi benché non siano deputati, persistono, nonostante richiamo, a comportarsi in modo indecoroso o a turbare l'ordine.

⁴ Se l'ordine in aula o sulle tribune non può essere ripristinato immediatamente, il presidente sospende la seduta.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 63 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del Consiglio nazionale del 22 giugno 1990⁶⁰ è abrogato.

Art. 64 Disposizioni transitorie per la verifica dei poteri

¹ Fino all'entrata in vigore dell'articolo 189 capoverso 1 lettera f della Costituzione federale nel tenore del 12 marzo 2000⁶¹, la Camera, su proposta dell'Ufficio provvi-

⁶⁰ [RU 1990 954, 1991 2158, 1992 505; 1994 362 2150, 1995 530 4358, 1998 782, 1999 161 2612]

⁶¹ RS 101. Questo art. è entrato in vigore il 1° gen. 2007.

sorio, decide sui ricorsi elettorali contro le decisioni di un governo cantonale concernenti la validità di un'elezione al Consiglio nazionale.

² La Camera decide inoltre sui ricorsi:

- a. contro le elezioni per il rinnovo integrale, su proposta dell'Ufficio provvisorio prima che sia accertata la propria costituzione;
- b. contro un'elezione suppletiva, su proposta dell'Ufficio prima che il nuovo deputato presti giuramento.

³ Il deputato la cui elezione venga contestata si astiene dal partecipare ai lavori sia dell'Ufficio provvisorio sia della Camera durante l'esame del ricorso interposto contro la sua elezione.

Art. 65 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2003, simultaneamente alla legge sul Parlamento.

Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2008⁶²

1. Disposizione transitoria dell'articolo 15

Un gruppo parlamentare che, secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a, ha diritto a seggi supplementari nelle commissioni, li ottiene all'entrata in vigore della presente modifica per l'intera durata del mandato.

2. Disposizione transitoria degli articoli 28a e 28b

Gli articoli 28a e 28b si applicano alle iniziative parlamentari, alle mozioni e ai postulati non ancora presentati al momento dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008.

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014⁶³

L'articolo 28 capoverso 2 secondo periodo si applica agli interventi che divengono controversi in seno alla Camera dopo l'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.

⁶² RU 2009 733

⁶³ RU 2015 649



Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS)

Indice

Capitolo 1:	Entrata nel Consiglio degli Stati	173
Capitolo 2:	Organi	173
	Sezione 1: Elezione del Consiglio di presidenza e dell'Ufficio	173
	Sezione 2: Presidente e Consiglio di presidenza	174
	Sezione 3: Ufficio	174
	Sezione 4: Commissioni e delegazioni	176
Capitolo 3:	Procedura	178
	Sezione 1: Esame preliminare, assegnazione e verifica degli oggetti in deliberazione	178
	Sezione 2: Oggetti in deliberazione e loro trattazione	180
	Sezione 3: Organizzazione delle sedute della Camera	182
	Sezione 4: Deliberazioni nella Camera	183
	Sezione 5: Votazioni	184
Capitolo 4:	Polizia della Camera	186
Capitolo 5:	Disposizioni finali	188

Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS)

del 20 giugno 2003 (Stato 28 novembre 2022)

Il Consiglio degli Stati,

visto l'articolo 36 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento (LParl);
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 31 marzo 2003²,

decreta:

Capitolo 1: Entrata nel Consiglio degli Stati

Art. 1 Comunicazioni dei Cantoni

La Camera del Consiglio degli Stati (Camera) prende atto delle comunicazioni dei Cantoni relative all'elezione dei suoi membri.

Art. 2 Giuramento o promessa solenne

¹ Dopo che la Camera ha preso atto delle comunicazioni dei Cantoni relative all'elezione dei suoi membri, i neoeletti prestano giuramento o promessa solenne. I deputati rieletti senza interruzione del mandato sono dispensati dal giuramento o dalla promessa.

² All'atto del giuramento tutti i presenti in aula e sulle tribune si alzano.

³ Il presidente invita il segretario della Camera a dar lettura della formula di giuramento o promessa solenne.

⁴ Chi presta giuramento pronuncia, levando tre dita della mano destra, le parole «lo giuro»; chi presta promessa solenne pronuncia le parole «lo prometto».

Capitolo 2: Organi

Sezione 1: Elezione del Consiglio di presidenza e dell'Ufficio

Art. 3

¹ I membri del Consiglio di presidenza e dell'Ufficio sono eletti singolarmente dalla Camera all'inizio di ogni sessione invernale.

² La rielezione immediata alla stessa carica è esclusa, tranne per la funzione di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera d.

RU 2003 3645

¹ RS 171.10

² FF 2003 2999

³ Se un seggio in seno all'Ufficio diventa vacante in corso di mandato, la Camera procede a un'elezione suppletiva per il periodo restante; per il seggio del presidente, l'elezione suppletiva ha luogo se il seggio è divenuto vacante prima dell'inizio della sessione estiva.

Sezione 2: Presidente e Consiglio di presidenza

Art. 4

¹ Oltre ai compiti stabiliti dalla legge, il presidente:

- a. dirige i dibattiti della Camera;
- b. salvo decisione contraria della Camera, stabilisce l'ordine del giorno nell'ambito della programma della sessione elaborato dall'Ufficio;
- c. dirige il Consiglio di presidenza e l'Ufficio della Camera;
- d. rappresenta la Camera verso l'esterno.

² Se il presidente è impedito o, eccezionalmente, interviene nel merito, la presidenza è assunta dal primo o, in subordine, dal secondo vicepresidente.

³ Se entrambi i vicepresidenti sono anch'essi impediti, la presidenza nella Camera è assunta, nell'ordine, da:

- a. un deputato ex presidente; se i deputati ex presidenti sono più d'uno, da quello che è stato presidente da ultimo;
- b. il deputato decano; in subordine, il deputato più anziano.

⁴ I due vicepresidenti:

- a. assistono il presidente;
- b. svolgono assieme al presidente i compiti che la legge assegna al Consiglio di presidenza.

⁵ Le decisioni del Consiglio di presidenza richiedono il consenso di almeno due membri.

Sezione 3: Ufficio

Art. 5 Composizione e procedura

¹ L'Ufficio consta:

- a. dei tre membri del Consiglio di presidenza;
- b. di uno scrutatore;
- c. di uno scrutatore supplente;

- d. di un altro membro di ciascuno dei gruppi parlamentari dell'Assemblea federale che, nel Consiglio degli Stati, annoverano almeno cinque membri e non sono rappresentati nell'Ufficio secondo le lettere a–c.

² In seno all'Ufficio si applicano le norme procedurali previste per le commissioni.

Art. 6 Compiti

¹ L'Ufficio ha i compiti seguenti:

- a. pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione;
- b. determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce commissioni speciali;
- c. assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un termine per l'esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il disbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente;
- d. provvede a coordinare le attività delle commissioni;
- e. su proposta della Commissione delle finanze esamina se occorra incaricare una commissione di merito di procurarsi il preavviso della Commissione delle finanze secondo l'articolo 49 capoverso 5 LParl;
- f. stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni;
- g. elegge i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni, salvo diversa disposizione della legge;
- h. accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento dello scrutatore e del suo supplente, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati;
- i. esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l'articolo 14 lettere b–f LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle;
- j. tratta le altre questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera.

² Prima di prendere decisioni a tenore del capoverso 1 lettere b, c ed f, l'Ufficio sente i presidenti delle commissioni.

³ Se un deputato contesta entro tre giorni un'elezione secondo il capoverso 1 lettera g e propone di eleggere un altro deputato, la questione è sottoposta per decisione alla Camera.

Sezione 4: Commissioni e delegazioni

Art. 7 Commissioni permanenti

¹ La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti:

1. Commissione delle finanze (CdF);
 2. Commissione della gestione (CdG);
 3. Commissione della politica estera (CPE);
 4. Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC);
 5. Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS);
 6. Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE);
 7. Commissione della politica di sicurezza (CPS);
 8. Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT);
 9. Commissione dell'economia e dei tributi (CET);
 10. Commissione delle istituzioni politiche (CIP);
 11. Commissione degli affari giuridici (CAG);
- ¹²³. ...

² Le commissioni permanenti constano di 13 membri.⁴

Art. 8 Commissioni speciali

In casi eccezionali l'Ufficio può istituire commissioni speciali. Sente previamente i presidenti delle commissioni permanenti competenti per materia.

Art. 9 Delegazioni

Salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale, alle delegazioni, permanenti e no, si applicano per analogia le disposizioni sulle commissioni della legge sul Parlamento e del presente regolamento.

Art. 10 Commissione del programma di legislatura

Nella prima sessione di ogni legislatura è istituita una commissione speciale incaricata dell'esame preliminare del rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura.

³ Abrogato dal n. I del D del CS del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° apr. 2008 (RU **2008** 1215; FF **2008** 1585 1587).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU **2008** 1215; FF **2008** 1585 1587).

Art. 11 Sottocommissioni

¹ Ogni commissione può istituire sottocommissioni al proprio interno.⁵

² La commissione definisce il mandato delle sue sottocommissioni precisandone i compiti e i termini entro cui riferire al plenum.

Art. 12 Direzione dei lavori

¹ Il presidente della commissione:

- a. pianifica i lavori della commissione;
- b. stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, salva restando una diversa disposizione della commissione;
- c. dirige le deliberazioni della commissione;
- d. rappresenta la commissione verso l'esterno.

² La supplenza in caso d'impedimento del presidente è retta per analogia dall'articolo 4 capoversi 2 e 3.

³ Il presidente partecipa alle votazioni nella commissione. In caso di parità, il suo voto decide.

Art. 13 Durata del mandato

¹ La durata del mandato nelle commissioni permanenti è di quattro anni salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale. La rielezione è possibile.

² La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti delle commissioni permanenti è di due anni. L'immediata rielezione alla stessa funzione è esclusa.

³ La durata del mandato dei membri di una commissione speciale corrisponde a quella dell'attività della commissione medesima.

⁴ In tutte le commissioni, i membri uscenti in corso di mandato sono immediatamente sostituiti.

Art. 14 Supplenza

¹ Un membro di una commissione può farsi sostituire a una seduta o a singoli giorni di seduta.

² Se un membro di una commissione lascia il Consiglio degli Stati, il suo gruppo parlamentare può designare un subentrante fino all'attribuzione definitiva del seggio da parte dell'Ufficio.

³ Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, i sostituti e i subentranti vanno annunciati senza indugio alla segreteria della commissione.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 30 set. 2022 (Istituzione di sottocommissioni), in vigore dal 28 nov. 2022 (RU 2022 677; FF 2022 301, 433).

⁴ I membri della Commissione della gestione e delle commissioni parlamentari d'inchiesta e delle loro sottocommissioni non possono farsi sostituire.

⁵ Un membro di una sottocommissione può farsi sostituire solo da un membro della commissione plenaria.

Art. 15 Informazione del pubblico

¹ Il presidente o il membro incaricato dalla commissione informa la stampa per scritto o oralmente sui risultati sostanziali dei lavori della commissione.

² L'informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni.

³ I partecipanti alla seduta devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni prima dell'informazione ufficiale da parte della commissione.

⁴ Rimangono confidenziali le informazioni sulla posizione assunta dai singoli partecipanti e su come essi hanno votato, eccetto ch'essi sottopongono alla Camera una proposta di minoranza.

Art. 16 Relazione alla Camera

¹ Per ogni oggetto in deliberazione la commissione designa un relatore che riferirà alla Camera sulle sue deliberazioni e proposte.

² La commissione può presentare alla Camera un rapporto scritto. Un rapporto scritto va in ogni caso presentato quando un altro documento esplicativo ufficiale non sia disponibile.

Capitolo 3: Procedura

Sezione 1:

Esame preliminare, assegnazione e verifica degli oggetti in deliberazione

Art. 17 Esame preliminare

¹ Gli oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl sono esaminati preliminarmente dalle commissioni di merito; sono eccettuati:

- a. gli interventi parlamentari dei deputati;
- b. le candidature;
- c. le mozioni d'ordine;
- d. le dichiarazioni del Consiglio federale;
- e. gli altri oggetti in deliberazione designati dalla legge o dal presente regolamento.

² Le commissioni sentono i Cantoni, a loro richiesta, in merito all'applicabilità degli atti legislativi dell'Assemblea federale.

³ Un intervento parlamentare è sottoposto ad esame preliminare soltanto se la commissione di merito o la Camera lo decide.

⁴ ...⁶

Art. 18 Assegnazione

¹ I nuovi oggetti in deliberazione sono assegnati appena possibile per esame preliminare a una commissione.

² I rapporti del Consiglio federale possono essere assegnati per disbrigo diretto alla commissione di merito. La commissione può nondimeno proporre all'Ufficio di far iscrivere la trattazione del rapporto nel programma della sessione.

Art. 19 Verifica della legalità formale

¹ Appena depositate, le iniziative parlamentari e gli interventi dei deputati sono verificati dal presidente della Camera sotto il profilo della legalità formale.

² Per gli altri oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl tale verifica avviene soltanto a richiesta. Se la deliberazione concerne le due Camere, il presidente consulta il presidente del Consiglio nazionale.

³ Se il presidente dichiara inammissibile un oggetto in deliberazione, l'autore può appellarsi all'Ufficio. La decisione dell'Ufficio è definitiva.

Art. 20 Trasmissione alla Camera dei risultati dell'esame preliminare

¹ I progetti di atti legislativi di una commissione e le proposte della commissione incaricata di esaminare preliminarmente un disegno di atto legislativo del Consiglio federale devono essere trasmessi ai deputati il più tardi quattordici giorni prima della trattazione in prima lettura nella Camera, ma in ogni caso almeno una settimana prima dell'inizio della sessione; sono eccezzuati i progetti e disegni trattati dalle due Camere nella stessa sessione (art. 85 LParl).

² Se i documenti di cui al capoverso 1 non pervengono per tempo ai deputati, l'Ufficio esamina se l'oggetto in deliberazione non debba essere tolto dal programma della sessione.

Art. 20a⁷

⁶ Abrogato dal n. I del D del CS del 17 giu. 2011 (Organo della Camera competente per la trattazione delle richieste di soppressione dell'immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4635; FF 2010 6497 6537).

⁷ Introdotto dal n. I della D del CS del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CS non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU 2020 1605; FF 2020 3911).

Sezione 2: Oggetti in deliberazione e loro trattazione

a. Iniziative parlamentari e interventi

Art. 21 Presentazione

Un deputato può presentare per scritto un'iniziativa o un intervento durante una seduta della Camera.

Art. 22 Motivazione

¹ Il testo stesso dell'iniziativa, della mozione o del postulato non deve contenere una motivazione.

² Il deputato che presenta un'iniziativa, una mozione o un postulato deve allegare una motivazione.⁸

Art. 23 Risposta agli interventi

Il destinatario di un intervento parlamentare vi risponde per scritto per la sessione ordinaria successiva. Se, eccezionalmente, non è in grado di rispettare questo termine, ne informa l'Ufficio e l'autore, indicandone il motivo.

Art. 24 Trattazione nella Camera

¹ Le mozioni, i postulati e le interpellanze sono di norma trattati nella sessione ordinaria successiva a quella in cui sono stati presentati.

² L'intervento parlamentare materialmente connesso a un oggetto pendente dinanzi alla Camera può essere trattato con esso.

³ L'interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto della risposta data dal Consiglio federale.

Art. 25 Cofirmatari

¹ Le iniziative parlamentari e gli interventi possono essere firmati da più deputati. Ne è considerato autore il primo firmatario.

^{1bis} ...⁹

² L'autore può ritirare l'iniziativa o l'intervento anche senza il consenso dei cofirmatari.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (213; FF 2011 6049 6085).

⁹ Introdotta dal n. I della D del CS del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CS non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RÜ 2020 1605; FF 2020 3911).

Art. 26 Trattazione urgente

¹ Le interpellanze e le interrogazioni possono essere dichiarate urgenti.

² La dichiarazione d'urgenza compete all'Ufficio.

³ Le interpellanze urgenti e le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.¹⁰

⁴ L'Ufficio può, d'intesa con il suo autore, trasformare un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente.¹¹

b. Dichiarazioni**Art. 27** Dichiarazioni del Consiglio degli Stati

¹ Su proposta scritta di un deputato o di una commissione, la Camera può fare dichiarazioni su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.

² La Camera può decidere di aprire una discussione su un progetto di dichiarazione. Può accettare il progetto, respingerlo o rinviarlo alla commissione.

³ Il progetto di dichiarazione è tolto dal ruolo se non viene trattato nella sessione in corso o in quella successiva.

Art. 28 Dichiarazioni del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può fare dichiarazioni alla Camera su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.

² Su proposta di un deputato, la Camera può decidere d'aprire la discussione su una tale dichiarazione.

c.¹² Soppressione dell'immunità**Art. 28a**

La Commissione degli affari giuridici è competente per trattare le richieste di soppressione dell'immunità di un deputato o di un magistrato e le altre richieste analoghe.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3695; FF 2011 6049 6085).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della D del CS del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3695; FF 2011 6049 6085).

¹² Introdotto dal n. I del D del CS del 17 giu. 2011 (Organo della Camera competente per la trattazione delle richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4635; FF 2010 6497 6537).

Sezione 3: Organizzazione delle sedute della Camera

Art. 29 Ordine del giorno

¹ L'ordine del giorno è comunicato:

- a. per la prima seduta della sessione: assieme all'invio del programma della sessione;
- b. per le altre sedute: alla fine della seduta immediatamente precedente.

² L'ordine del giorno elenca tutti gli oggetti in deliberazione.

³ Durante la seduta, il presidente può eccezionalmente completare l'ordine del giorno, in particolare per trattare divergenze ovvero oggetti la cui deliberazione è stata differita.

Art. 30 Processo verbale

¹ Nei casi di cui all'articolo 44 capoverso 2, il segretario della Camera redige un verbale nella lingua del presidente. Il verbale menziona:

- a. gli oggetti in deliberazione trattati;
- b. le proposte;
- c. il risultato di votazioni ed elezioni;
- d. i nomi dei deputati scusati.¹³

² Il verbale va sottoposto per approvazione al presidente.

Art. 31 Numero legale

Il presidente accerta se la Camera è in numero legale:

- a. prima che si proceda ad elezioni, votazioni sul complesso o votazioni finali nonché a votazioni per cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale¹⁴;
- b. a richiesta di un deputato.

Art. 32 Presenza

¹ Il presidente apre la seduta. Dopo di che, si procede all'appello nominale.

² I deputati impediti di partecipare alla seduta ne informano possibilmente in anticipo il segretario della Camera.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).

¹⁴ RS 101

Art. 33 Abito decoroso

Le persone presenti in aula vestono in modo decoroso.

Art. 34 Richiamo all'ordine

¹ Il presidente richiama all'ordine i partecipanti alla seduta che:

- a. si esprimono in modo offensivo o fuori tema o violano altre norme procedurali;
- b. con il loro comportamento turbano i dibattiti parlamentari.

² Se il richiamo è disatteso, il presidente può infliggere una misura disciplinare secondo l'articolo 13 capoverso 1 LParl.

³ Se l'interessato fa opposizione, la Camera decide senza discussione.

Sezione 4: Deliberazioni nella Camera**Art. 35** Domanda e concessione della parola

¹ Nella Camera può parlare soltanto chi ha ricevuto la parola dal presidente.

² Chi intende prendere la parola si annuncia al presidente.

³ Il presidente dà la parola nell'ordine seguente:

- a. al relatore della commissione;
- b. ai membri della commissione;
- c. ai deputati.

⁴ Ai deputati la parola è data di norma nell'ordine in cui è stata chiesta.

⁵ I relatori delle commissioni e il rappresentante del Consiglio federale ricevono la parola appena la chiedono.

⁶ I deputati ricevono la parola indipendentemente dall'ordine in cui è stata chiesta alorché intendono presentare una mozione d'ordine o fare una dichiarazione personale.

Art. 36 Dichiarazioni personali

Ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

Art. 37 Entrata in materia e deliberazione di dettaglio

¹ La Camera può rinunciare al dibattito di entrata in materia qualora non sia stata presentata alcuna proposta di non entrata in materia.

² Essa può decidere di discutere articolo per articolo, capitolo per capitolo o sull'insieme dell'oggetto in deliberazione.

Art. 38 Proposte

¹ Le proposte vanno presentate per scritto al presidente, di norma prima della discussione dell'oggetto in deliberazione cui si riferiscono.

^{1bis} ...¹⁵

² Il presidente verifica la legalità formale delle proposte pervenutegli.

³ Le proposte sono sottoposte all'esame preliminare della commissione di merito se la Camera lo decide.

Art. 39 Mozioni d'ordine

¹ Di norma, le mozioni d'ordine sono trattate immediatamente dalla Camera.

² Sulle proposte di rivenire su una deliberazione la Camera decide senza discussione dopo aver ascoltato una breve motivazione della proposta stessa e di un'eventuale controproposta.

³ Se la Camera accoglie la proposta, l'articolo o il capitolo di cui si tratta è sottoposto a una nuova deliberazione.

Art. 40 Chiusura della discussione

Il presidente dichiara chiusa la discussione quando non è più chiesta la parola.

Art. 41 Messa a punto del testo

¹ Se la Camera lo decide, gli oggetti in deliberazione che risultano fortemente modificati in seguito a proposte presentate in seno alla Camera sono rinviati alla commissione per controllo redazionale.

² Il testo messo a punto è nuovamente sottoposto alla Camera per approvazione in blocco.

Sezione 5: Votazioni**Art. 42** Formulazione dei quesiti

Prima della votazione, il presidente riepiloga brevemente le proposte e propone alla Camera i quesiti e l'ordine delle votazioni secondo gli articoli 78 e 79 LParl.

Art. 43 Astensione dal voto e motivazione del voto

¹ Nessun deputato è obbligato a votare.

¹⁵ Introdotta dal n. I della D del CS del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CS non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (RÜ 2020 1605; FF 2020 3911).

² Prima di una votazione sul complesso o di una votazione finale su un progetto o disegno di atto legislativo, nonché prima di una votazione in cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale¹⁶, ogni deputato può motivare brevemente il suo voto o la sua astensione.

Art. 44¹⁷ Espressione del voto

¹ Ogni deputato vota dal proprio banco mediante il sistema di voto elettronico.

² In caso di deliberazione segreta o di difetto del sistema di voto elettronico, la votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 44a¹⁸ Rilevamento e pubblicazione dei dati relativi alle votazioni

¹ Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione.

² I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.

³ Il presidente comunica il risultato della votazione.

⁴ Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.¹⁹

⁵ Sull'elenco nominativo si menziona per ogni deputato se:

- a. ha votato «sì»;
- b. ha votato «no»;
- c. si è astenuto;
- d. non ha partecipato al voto; o
- e. è scusato.

⁶ È considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l'intera giornata a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl, a causa di un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare o a causa di maternità, infortunio o malattia.²⁰

^{6bis} Il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per una parte della giornata a causa di un mandato conferitogli da un organo parlamentare è considerato scusato per quella parte della giornata.²¹

¹⁶ RS 101

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).

¹⁸ Introdotto dal n. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 251; FF 2012 8313).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 17 dic. 2021 (Elenco nominativo per ogni votazione), in vigore dal 28 feb. 2022 (RU 2022 107; FF 2021 2696).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 20 mar. 2015 (Modifica dell'elenco dei motivi di impedimento), in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1295; FF 2015 1889).

²¹ Introdotto dal n. I del D del CS del 20 mar. 2015 (Modifica dell'elenco dei motivi di impedimento), in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1295; FF 2015 1889).

7 ...²²

Art. 45 Votazione per alzata di mano²³

¹ Nelle votazioni per alzata di mano di cui all'articolo 44 capoverso 2 si può rinunciare al conteggio dei voti qualora il risultato della votazione sia manifesto.²⁴

² I voti e le astensioni sono conteggiati in ogni caso:

- a. nelle votazioni sul complesso;
- b. nelle votazioni finali;
- c. nelle votazioni in cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale²⁵.

Art. 46²⁶ Votazione per appello nominale

¹ Nei casi di cui all'articolo 44 capoverso 2 la votazione si svolge per appello nominale se la mozione d'ordine presentata a tal fine è accolta da almeno dieci deputati.

² Nelle votazioni per appello nominale il segretario della Camera chiama i deputati in ordine alfabetico. Questi rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente.

³ Contano soltanto i voti dei deputati che hanno risposto immediatamente dopo la loro chiamata.

⁴ Dopo ogni risposta, il segretario della Camera comunica il risultato intermedio.

⁵ Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; sono eccettuate le deliberazioni segrete.

Capitolo 4: Polizia della Camera

Art. 47 Accesso all'aula della Camera e alle sale laterali

¹ Durante le sessioni hanno accesso all'aula della Camera e alle sale laterali:

- a. i membri delle Camere federali;
- b. i consiglieri federali e il cancelliere della Confederazione;

²² Abrogato dal n. I del D del CS del 17 dic. 2021 (Elenco nominativo per ogni votazione), con effetto dal 28 feb. 2022 (RU **2022** 107; FF **2021** 2696).

²³ Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 251; FF **2012** 8313).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 251; FF **2012** 8313).

²⁵ **RS 101**

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I del D del CS del 22 mar. 2013 (Sistema di voto elettronico), in vigore dal 1° mar. 2014 (RU **2014** 251; FF **2012** 8313).

- c. il membro del Tribunale federale che rappresenta i tribunali della Confederazione per gli oggetti in deliberazione secondo l'articolo 162 capoverso 2 LParl;
- d. i collaboratori dei Servizi del Parlamento, per quanto lo richieda la loro funzione;
- e. i collaboratori che accompagnano il consigliere federale, il cancelliere della Confederazione o il membro del Tribunale federale, per quanto lo richieda la loro funzione;
- f. i fotografi e i cameraman provvisti di una tessera di legittimazione rilasciata dai Servizi del Parlamento.

² Durante la sessione hanno inoltre diritto di accedere alle sale laterali i giornalisti accreditati e le persone provviste di una tessera di libero accesso ai sensi dell'articolo 69 capoverso 2 LParl.

³ Per il pubblico è a disposizione un'apposita tribuna; per i giornalisti accreditati, la tribuna per la stampa.

⁴ In caso di deliberazione segreta (art. 4 cpv. 2 e 3 LParl) hanno accesso all'aula e alle sale laterali soltanto le persone di cui al capoverso 1 lettere a–d. Le tribune vengono fatte sgombrare.

⁵ Il presidente può prendere ulteriori disposizioni per regolare l'accesso all'aula, alle sale laterali e alle tribune; in particolare, può limitare temporaneamente il diritto di accedere alle tribune in caso di forte affollamento.

⁶ Il presidente può altresì disciplinare l'uso dei locali nei giorni fuori sessione.

Art. 48 Comportamento di terzi nell'aula della Camera

¹ Il pubblico sulla tribuna assiste ai lavori in silenzio. Si astiene in particolare da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Riprese e registrazioni visive o sonore sono permesse soltanto con l'autorizzazione dei Servizi del Parlamento.

² Il presidente fa allontanare dall'aula le persone non autorizzate ad accedervi.

³ Il presidente fa allontanare dall'aula o dalla tribuna del pubblico anche le persone che, pur autorizzate ad accedervi benché non siano deputati, persistono, nonostante richiamo, a comportarsi in modo indecoroso o a turbare l'ordine.

⁴ Se l'ordine in aula o sulle tribune non può essere ripristinato immediatamente, il presidente sospende la seduta.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 49 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del Consiglio degli Stati del 24 settembre 1986²⁷ è abrogato.

Art. 50 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2003, simultaneamente alla legge sul Parlamento.

²⁷ [RU 1987 2; 1991 2340; 1994 2151; 1995 4360; 1997 1475; 1998 785; 1999 2614; 2000 1, 241]



Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

del 3 ottobre 2003 (Stato 1° luglio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 4 capoverso 1, 5 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge
del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento (LParl);
visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 maggio 2003²;
visto il parere del Consiglio federale del 6 giugno 2003³,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni d'applicazione della legge sul Parlamento **Sezione 1: Bollettino ufficiale**

Art. 1 Contenuto

¹ Il Bollettino ufficiale è pubblicato dai Servizi del Parlamento. Vi sono verbalizzati integralmente i dibattiti e le decisioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, nonché dell'Assemblea federale plenaria.

² Il Bollettino ufficiale è pubblicato continuativamente in forma elettronica; dopo ogni sessione è edita anche una versione stampata.

Art. 2 Correzioni

¹ Gli oratori ricevono per esame una bozza dei loro interventi e possono effettuare correzioni formali. Correzioni materiali non sono ammesse. In casi litigiosi, decide definitivamente l'Ufficio della Camera.

² I testi sono considerati approvati se entro tre giorni lavorativi dopo la loro ricezione non pervengono correzioni al servizio competente.

Art. 3 Archiviazione

Le registrazioni sonore effettuate per la compilazione del Bollettino ufficiale sono versate all'Archivio federale.

RU 2003 3605

¹ RS 171.10

² FF 2003 4384

³ FF 2003 4408

Sezione 2: Verbali e altri documenti delle commissioni⁴

Art. 4 Verbali delle deliberazioni

¹ I Servizi del Parlamento redigono i processi verbali delle sedute delle commissioni.

² I processi verbali delle deliberazioni servono:

- a. alla preparazione dell'ulteriore trattazione degli oggetti in deliberazione nella Camera o in successive sedute di commissione;
- b. da base per la redazione di rapporti e quale comprova delle decisioni della commissione;
- c. all'interpretazione successiva degli atti legislativi e delle decisioni della commissione.

³ Le deliberazioni in commissione sono verbalizzate analiticamente. È fatto salvo l'articolo 5.

⁴ Le deliberazioni vengono registrate ai fini della redazione del verbale.

⁵ La registrazione non può essere utilizzata ad altri scopi e viene cancellata tre mesi dopo la seduta. In casi motivati, le commissioni e delegazioni di vigilanza possono conservare le registrazioni anche al di là dei tre mesi.

Art. 5 Verbali delle decisioni

Il presidente della commissione può far verbalizzare le sole decisioni se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione dell'atto legislativo o delle decisioni della commissione.

Art. 5a⁵ Classificazione

¹ I verbali delle sedute delle commissioni sono classificati «ad uso interno», sempre che la commissione non li classifichi altrimenti.

² Gli altri documenti sono classificati «ad uso interno», sempre che non siano già pubblici o la commissione li classifichi altrimenti. Se l'autore ha classificato il documento «confidenziale» o «segreto», tale classificazione è mantenuta. È fatta salva la declassificazione conformemente all'articolo 8 capoversi 3–6.

Art. 6 Distribuzione dei verbali

¹ I verbali delle commissioni vengono distribuiti:

- a. ai membri della commissione;
- b. al presidente della commissione omologa dell'altra Camera;

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

- c. alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlamento;
- d. ai rappresentanti delle autorità federali che hanno partecipato alla seduta.

² Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l'estratto del verbale concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato.

³ Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell'altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta.

⁴ I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere:⁶

- a. disegni e progetti di atti legislativi;
- b. iniziative parlamentari;
- c. iniziative dei Cantoni;
- d. mozioni dell'altra Camera;
- e. petizioni;
- f. rapporti che non concernono l'alta vigilanza.

⁵ ...⁷

Art. 6a⁸ Extranet

¹ I verbali delle commissioni sono resi elettronicamente accessibili in un sistema informatico protetto (Extranet), per quanto tecnicamente possibile.

² I deputati hanno accesso in Extranet ai verbali delle commissioni concernenti gli oggetti in deliberazione di cui all'articolo 6 capoverso 4.⁹

^{2bis} I membri delle commissioni di cui all'articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003¹⁰ e all'articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003¹¹ hanno inoltre accesso in Extranet ai verbali concernenti gli affari interni delle proprie commissioni e delle commissioni dell'altra Camera con compiti uguali o analoghi (commissione omologa).¹²

^{2ter} I competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento hanno accesso ai verbali delle commissioni.¹³

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2795; FF **2008** 7181 7189).

⁷ Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2008** 47; FF **2006** 6899 6907).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

¹⁰ RS **171.13**

¹¹ RS **171.14**

¹² Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2018** 3467; FF **2007** 5807 5873).

3 ...¹⁴

4 Il presidente della commissione può eccezionalmente rinunciare alla messa a disposizione elettronica in Extranet qualora preponderanti interessi privati o pubblici lo giustificano. I membri della commissione ne sono informati.

Art. 6b¹⁵ Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari a Extranet

¹ Le segreterie dei gruppi parlamentari hanno accesso in Extranet ai verbali:¹⁶

- a. concernenti oggetti in deliberazione di cui all'articolo 6 capoverso 4;
- b.¹⁷ concernenti gli affari interni delle commissioni di cui all'articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003¹⁸ e all'articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003¹⁹;
- c. concernenti affari interni dell'Ufficio del Consiglio nazionale.

² I verbali delle commissioni sono distribuiti ai segretari dei gruppi parlamentari nella misura in cui non siano disponibili in Extranet.

³ Il presidente della commissione può rinunciare alla distribuzione o alla messa a disposizione elettronica in Extranet dei verbali relativi ad affari interni della commissione qualora interessi preponderanti privati o pubblici lo giustificano.

Art. 6c²⁰ Accesso dei collaboratori personali dei deputati a Extranet

¹ Ogni deputato può designare un collaboratore personale autorizzato ad accedere in Extranet ai verbali delle commissioni di cui il deputato è membro, ad eccezione dei verbali cui le segreterie dei gruppi parlamentari non hanno accesso (art. 6b).

² Il collaboratore personale è tenuto al segreto d'ufficio conformemente all'articolo 8 LParl.

³ Il deputato fornisce ai servizi del Parlamento i dati seguenti riguardo al collaboratore personale da lui designato e comunica le eventuali modifiche degli stessi:

- a. cognome e nome;
- b. altri datori di lavoro e attività svolte per conto di questi ultimi;
- c. indirizzo;

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2795; FF 2008 7181 7189).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

¹⁸ RS 171.13

¹⁹ RS 171.14

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

d. numero d'assicurato AVS²¹.

⁴ I Servizi del Parlamento pubblicano in un registro i nomi dei deputati e i dati dei collaboratori personali di cui al capoverso 3 lettere a e b.

Art. 7 Diritto di consultazione dei verbali

¹ Terminati i dibattiti o a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di referendum o a votazione popolare avvenuta, i verbali delle commissioni su oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 possono essere consultati, su domanda:

- a. per l'applicazione del diritto;
- b. per scopi scientifici.

² L'approvazione delle domande ai sensi del capoverso 1 compete al segretario generale dell'Assemblea federale.

³ Nel caso di oggetti ancora in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4, il presidente della commissione può eccezionalmente permettere la consultazione dei verbali prima della chiusura dei dibattiti se sono dati motivi importanti.

⁴ Sulle domande di consultazione dei verbali che non concernono oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 decide il presidente della commissione competente. Il presidente autorizza la consultazione se non vi si oppongono motivi importanti. Se necessario, sente l'autorità federale interessata.

⁵ Chi ottiene l'autorizzazione di consultare i verbali deve rispettarne la riservatezza. In particolare, non può citarli letteralmente né rendere nota la posizione assunta dai singoli partecipanti.

⁶ La consultazione può essere subordinata all'adempimento di condizioni ed oneri; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi.

Art. 8²² Altri documenti²³

¹ Ai documenti delle commissioni diversi dai verbali si applicano le disposizioni concernenti la distribuzione dei verbali delle commissioni, la loro disponibilità elettronica e il diritto di consultarli.²⁴

² I documenti voluminosi sono resi disponibili sia in forma cartacea sia in forma elettronica.

³ La commissione può declassificare e pubblicare documenti importanti di cui al capoverso 1 sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione. Immediatamente dopo aver concluso le deliberazioni a destinazione della Camera, la com-

²¹ Dal 1° gen. 2022: numero AVS.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 47; FF 2006 6899 6907).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873)

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873)

missione valuta in particolare se determinati documenti siano essenziali per comprendere le sue proposte.²⁵

⁴ Prima di una declassificazione conformemente al capoverso 3 l'autore del documento è sentito.²⁶

⁵ La pubblicazione dei seguenti documenti richiede l'approvazione dell'autore:

- a. documenti che la commissione ha ottenuto grazie ai propri diritti di informazione e di consultazione nell'ambito della politica estera (art. 152 LParl);
- b. documenti che, conformemente all'articolo 150 capoverso 2 LParl, la commissione non ha il diritto di esigere.²⁷

⁶ Se tra la commissione e il Consiglio federale vi è disaccordo sul fatto che un documento rientri fra quelli di cui al capoverso 5, è determinante il parere del Consiglio federale. Nel caso di una commissione di vigilanza, è tuttavia questa a decidere in via definitiva.²⁸

Art. 8a²⁹ Verbali e altri documenti delle commissioni e delegazioni di vigilanza

Le commissioni e delegazioni di vigilanza disciplinano la distribuzione, la disponibilità elettronica e la classificazione dei verbali e degli altri documenti nel settore dell'alta vigilanza nonché l'accesso a tali documenti.

Art. 9³⁰ Verbali e altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl

Gli articoli 4–8 si applicano per analogia ai verbali e agli altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl.

Sezione 3: Controllo parlamentare dell'amministrazione

Art. 10

¹ L'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA), su mandato delle Commissioni della gestione:

²⁵ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

²⁶ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

²⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

²⁹ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873)

- a. effettua valutazioni nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare e segnala alle Commissioni della gestione tematiche meritevoli d'essere chiarite;
- b. verifica le valutazioni attuate dall'amministrazione federale e del loro utilizzo nei processi decisionali.

² Con il consenso delle Commissioni della gestione, l'OPCA può effettuare, su mandato di altre commissioni parlamentari, valutazioni nel settore di competenza di queste ultime nonché esaminare le valutazioni eseguite dall'Amministrazione federale e il loro utilizzo nei processi decisionali.³¹

³ L'OPCA dispone degli stessi diritti all'informazione della segreteria delle Commissioni della gestione. Può far capo a periti esterni e conferire loro pertinenti diritti.

⁴ Per far capo ai periti, l'OPCA dispone autonomamente di un apposito credito, sul cui impiego riferisce annualmente alle Commissioni della gestione.

⁵ L'OPCA è altresì autonomo nello svolgimento dei mandati conferitogli. Esso coordina le sua attività con quelle degli altri organi di controllo della Confederazione.

⁶ I rapporti dell'OPCA vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione. La decisione spetta alle commissioni che hanno sollecitato l'inchiesta.

Sezione 4: Accredimento di operatori dei mezzi di comunicazione

Art. 11

¹ Gli accreditamenti effettuati dalla Cancelleria federale valgono anche per l'Assemblea federale.

² I Servizi del Parlamento possono procedere a accreditamenti giornalieri.

³ L'ordinanza del 21 dicembre 1990³² sull'accREDITAMENTO dei giornalisti è applicabile per analogia.

⁴ Negli ambiti di competenza dell'Assemblea federale, la Delegazione amministrativa può privare delle agevolazioni connesse all'accREDITAMENTO gli operatori che abusano gravemente della libertà di movimento loro concessa. L'interessato dev'essere previamente sentito.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

³² [RU 1991 210. RU 2007 7011 art. 16]

Sezione 5: Radiotelevisione e diffusione dei dibattiti parlamentari³³

Art. 12 Registrazione audiovisiva dei dibattiti parlamentari

I Servizi del Parlamento provvedono alla produzione di una registrazione audiovisiva fededegna dei dibattiti parlamentari.

Art. 13 Utilizzazione della registrazione audiovisiva

I Servizi del Parlamento mettono a disposizione delle emittenti radiotelevisive la registrazione audiovisiva.

Art. 14³⁴ Trasmissione in diretta

I dibattiti delle Camere e dell'Assemblea federale plenaria sono trasmessi in diretta pubblicamente. Le riprese sono messe a disposizione dei terzi e possono essere da questi ritrasmesse in diretta.

Art. 15 Altre registrazioni

Chi intende effettuare da sé registrazioni nelle Camere dev'esserne autorizzato dai rispettivi Uffici.

Sezione 6: Pubblicazioni biografiche

Art. 16

¹ I servizi del Parlamento allestiscono brevi biografie dei membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale. Vi figurano segnatamente:

- a. cognomi e nomi;
- b. data e luogo di nascita;
- c.³⁵ luogo d'origine e luogo di domicilio, nonché eventuali altre cittadinanze;
- d. formazione, titoli e attività professionale;
- e. cariche politiche e altri mandati;
- f. attività nelle commissioni;

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 17 dic. 2021 (Cittadinanze dei membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 140; FF 2020 8249).

- g.³⁶ indirizzo per gli invii di servizio o indirizzo di posta elettronica;
- h. grado militare;
- i. fotografia.

² I dati seguenti possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto dell'interessato:

- a. indirizzo privato (abitazione e recapito postale);
- b.³⁷ ...
- c. stato civile;
- d. numero dei figli.

³ Le biografie sono pubblicate in un manuale; possono essere diffuse anche via Internet.

Sezione 7:³⁸ Diritto di polizia

Art. 16a Tessere di accesso

¹ Chi intende accedere al Palazzo del Parlamento deve essere in possesso di una tessera di accesso.

² Vi sono due tipi di tessere di accesso:

- a. le tessere di accesso permanenti, fornite alle persone che lavorano o entrano regolarmente nel Palazzo del Parlamento;
- b. le tessere di accesso giornalieri, fornite alle persone che entrano nel Palazzo del Parlamento per singoli giorni.

³ Le richieste di tessere di accesso permanenti devono essere rivolte al centro di autorizzazione del Dipartimento, della Cancelleria federale o dei Servizi del Parlamento. Le tessere sono rilasciate dal servizio del Parlamento incaricato della sicurezza.

⁴ Le richieste di tessere di accesso giornalieri devono essere rivolte al servizio del Parlamento incaricato della sicurezza. Le tessere sono rilasciate da questo servizio.

Art. 16b Dati e protezione dei dati

¹ Chi intende chiedere una tessera di accesso permanente è tenuto a fornire al centro di autorizzazione i dati seguenti:

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 17 dic. 2021 (Cittadinanze dei membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 140; FF 2020 8249).

³⁷ Abrogata dal n. I dell'O dell'AF del 17 dic. 2021 (Cittadinanze dei membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale), con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 140; FF 2020 8249).

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2993; FF 2004 1415 1421).

- a. cognome e nome;
- b. funzione;
- c. indirizzo;
- d. numero AVS;
- e. fotografia.

² I centri di autorizzazione verificano l'esattezza dei dati di cui al capoverso 1.

³ Chi intende chiedere una tessera di accesso giornaliera è tenuto a fornire al servizio incaricato della sicurezza i dati seguenti:

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo;
- c. numero di un documento di legittimazione ufficiale o di una tessera di legittimazione del personale della Confederazione.

⁴ I dati di cui ai capoversi 1 e 3 sono conservati dal servizio incaricato della sicurezza:

- a. per la durata dell'autorizzazione di accesso e per un anno a decorrere dalla scadenza della stessa, in caso di tessere di accesso permanenti;
- b. per un anno, in caso di tessere di accesso giornalieri.

⁵ Solo il servizio incaricato della sicurezza ha accesso ai dati raccolti.

⁶ I dati relativi agli spostamenti delle persone nel Palazzo del Parlamento non sono elaborati, tranne che in casi di emergenza. Sono cancellati al più tardi 30 giorni dopo essere stati rilevati.

⁷ Il segretario generale dell'Assemblea federale può permettere che la tessera di accesso del personale dei Servizi del Parlamento sia impiegata per altri scopi, in particolare per la registrazione delle ore lavorative.

Sezione 8:³⁹

Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

Art. 16c Basi legali e competenze

¹ L'ordinanza del 22 febbraio 2012⁴⁰ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione si applica per analogia anche ai membri dell'Assemblea federale e ai collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari, salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 19 giu. 2015, in vigore dal 7 set. 2015 (RU 2015 2889; FF 2015 913 923).

⁴⁰ RS 172.010.442

² Le competenze che l'ordinanza sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione attribuisce al servizio previsto dal piano di protezione dei dati di un organo federale sono assunte, per quanto concerne l'Assemblea federale e le segreterie dei gruppi parlamentari, dall'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale.

Art. 16d Analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso

¹ Se una proposta di analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso è presentata all'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale, questi ne informa per scritto la persona interessata e chiede il suo consenso all'analisi.

² Prima dell'analisi il delegato della Delegazione amministrativa verifica:

- a. che il sospetto concreto di abuso sia sufficientemente comprovato per scritto oppure che l'abuso sia documentato; e
- b. che la persona interessata sia stata informata per scritto dell'esistenza di un sospetto concreto di abuso o dell'abuso documentato.

³ Se non vi è il consenso della persona interessata, l'analisi deve essere autorizzata:

- a. per i deputati: dalla Delegazione amministrativa;
- b. per i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari: dal presidente del gruppo interessato.

⁴ L'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale incarica i Servizi del Parlamento (gestore) di procedere a un'analisi nominale di dati amministrati o non amministrati concernenti la persona interessata.

⁵ I Servizi del Parlamento trasmettono il risultato dell'analisi all'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale. Quest'ultimo ne informa la persona interessata e la Delegazione amministrativa o il presidente del gruppo parlamentare interessato.

Sezione 9:⁴¹ Sistemi d'informazione e valutazioni

Art. 16e Sistemi d'informazione

¹ I Servizi del Parlamento gestiscono sistemi d'informazione per valutare i dati ai fini dell'adempimento dei compiti dell'Assemblea federale, dei suoi organi, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento.

² Nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1 sono trattati e correlati in particolare dati provenienti dai sistemi d'informazione relativi agli oggetti dei dibattiti e

⁴¹ Introdotta dal n. I O dell'AF del 16 mar. 2018, in vigore dal 26 ott. 2018 (RU 2018 3549; FF 2017 5885 5897).

delle deliberazioni parlamentari, alle votazioni nelle Camere e alle deliberazioni nelle commissioni.

³ Nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1, i seguenti dati provenienti da altre fonti d'informazione possono essere correlati:

- a. dati dell'Amministrazione federale, sempre che ciò sia consentito conformemente alle disposizioni vigenti nell'Amministrazione federale in materia di protezione dei dati e delle informazioni e l'unità amministrativa competente accordi l'accesso a questi dati;
- b. dati provenienti da informazioni pubbliche di organizzazioni statali e private.

⁴ Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle commissioni, i diritti d'accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli articoli 6a–6c.⁴²

Art. 16f Valutazioni, comunicazione dei dati e accesso da parte dell'Amministrazione federale

¹ La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valutazioni.

² Per i processi di disbrigo degli affari, essa può accordare l'accesso ai sistemi d'informazione e alle valutazioni. Definisce l'estensione dell'accesso.

Capitolo 2: Amministrazione parlamentare

Sezione 1: Compiti dei Servizi del Parlamento e collaborazione

Art. 17 Compiti

¹ I Servizi del Parlamento sono servizi amministrativi centrali che assistono l'Assemblea federale e i suoi organi nell'adempimento dei loro compiti.

² Svolgono i compiti di cui all'articolo 64 LParl.

³ Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento che eseguono mandati per conto di singoli deputati sono tenute a mantenere segreta l'identità di questi ultimi.

Art. 18 Collaborazione con l'amministrazione federale

¹ I Servizi del Parlamento trattano direttamente con le unità amministrative della Confederazione nonché con altri enti incaricati di compiti federali.

² Se non possono fornire essi stessi le prestazioni amministrative necessarie ai lavori parlamentari, i Servizi del Parlamento possono avvalersi della collaborazione dei servizi competenti dell'amministrazione federale.

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873)

³ Per l'adempimento dei loro compiti, i Servizi del Parlamento possono chiedere informazioni tecniche e giuridiche ai dipartimenti e ai servizi dipartimentali.

Art. 19 Collaborazione con terzi

I Servizi del Parlamento possono, per singole prestazioni, concludere contratti con terzi.

Sezione 2: Organizzazione e direzione dei Servizi del Parlamento

Art. 20 Delegazione amministrativa

¹ La Delegazione amministrativa ha la direzione suprema dei Servizi del Parlamento. Vigila sulla loro gestione e sulle loro finanze.

² La Delegazione amministrativa è in particolare competente per:

- a. l'elaborazione dei progetti di preventivo e di consuntivo dell'Assemblea federale;
- b. la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dei Servizi del Parlamento conformemente all'articolo 27 capoverso 1;
- c. l'approvazione del regolamento interno dei Servizi del Parlamento;
- d. il disciplinamento del controllo gestionale e del sistema dei rapporti relativo al personale dei Servizi del Parlamento;
- e. l'esercizio delle attribuzioni di polizia di cui all'articolo 69 capoverso 1 LParl; in subordine, questa competenza è esercitata dal segretario generale dell'Assemblea federale;
- f. tutti gli altri affari amministrativi dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento che non sono riservati o delegati ad altri organi dell'Assemblea federale o al segretario generale.

Art. 21 Delegato

¹ La Delegazione amministrativa designa come delegato un proprio membro, per un biennio.

² Il delegato:

- a. rappresenta la Delegazione nei confronti dei Servizi del Parlamento;
- b. sorveglia ed esamina la gestione e le finanze dei Servizi del Parlamento;
- c. provvede affinché siano osservate le direttive e le decisioni della Delegazione;
- d. riferisce alla Delegazione circa il rispetto delle finalità e del preventivo dei Servizi del Parlamento e le sottopone proposte in merito.

³ In casi urgenti in questioni di personale, il delegato può, dopo aver consultato il presidente, esercitare le pertinenti attribuzioni spettanti alla Delegazione.

Art. 22 Segretario generale dell'Assemblea federale

¹ Il segretario generale dell'Assemblea federale è a capo dei Servizi del Parlamento e ne presiede la Direzione.

² Egli dirige inoltre la segreteria del Consiglio nazionale e dell'Assemblea federale.

Art. 23 Segretario del Consiglio degli Stati

¹ Il segretario del Consiglio degli Stati ne dirige la segreteria. È nel contempo segretario generale aggiunto dell'Assemblea federale.

² Assume la supplenza del segretario generale nell'Assemblea federale plenaria e nella direzione dei Servizi del Parlamento secondo l'articolo 22 capoverso 1.⁴³

Art. 24 Direzione

¹ La composizione della Direzione è definita nel regolamento interno dei Servizi del Parlamento.⁴⁴

² La Direzione coadiuva il segretario generale dell'Assemblea federale nell'adempimento dei compiti seguenti:⁴⁵

- a. emanazione del regolamento relativo all'organizzazione e ai compiti dei Servizi del Parlamento;
- b. attuazione della politica del personale e governo delle risorse;
- c. elaborazione del piano finanziario, del preventivo e del consuntivo a destinazione della Delegazione amministrativa;
- d. presentazione di un resoconto periodico sulla propria attività gestionale al delegato della Delegazione amministrativa.

³ La Direzione provvede affinché le pratiche amministrative si svolgano con efficienza e fa in modo che il personale ed i mezzi materiali siano impiegati con razionalità.

Sezione 3: Rapporti di lavoro**Art. 25** Principio

Il personale dei Servizi del Parlamento soggiace alla legge del 24 marzo 2000⁴⁶ sul personale federale. Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono pure applicabili le disposizioni emanate in esecuzione di tale legge.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).

⁴⁶ RS 172.220.1

Art. 26 Segretario generale dell'Assemblea federale

¹ La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell'Assemblea federale. La nomina necessita della ratifica dell'Assemblea federale plenaria.

² Il mandato del segretario generale dura quattro anni. Decorre dal 1° gennaio che segue l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale e termina il 31 dicembre che segue l'inizio della legislatura seguente.

³ Il mandato è prorogato di altri quattro anni se entro il 30 giugno dell'ultimo anno del mandato la Conferenza di coordinamento non scioglie il rapporto di lavoro.

Art. 27 Assunzione del personale dei Servizi del Parlamento

¹ La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro:

a.⁴⁷ ...

b. del segretario del Consiglio degli Stati; l'Ufficio del Consiglio degli Stati è previamente sentito;

bbis.⁴⁸ dei capisettore;

c. del segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione;

d.⁴⁹ del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

^{1bis} La Delegazione amministrativa nomina un incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale. Questi è competente, in tutti i settori della sicurezza, della pianificazione e dell'organizzazione di misure di protezione per deputati e collaboratori dei Servizi del Parlamento.⁵⁰

² Il segretario generale è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale rimanente.

³ Prima di assumere i segretari delle commissioni e delle delegazioni, vanno sentiti i presidenti delle commissioni e delegazioni interessate.

Art. 28 Competenza per altre questioni in materia di personale

¹ Sono competenti per le decisioni in materia di personale che non ricadono negli articoli 26 e 27:

a. il delegato della Delegazione amministrativa per le decisioni concernenti:

⁴⁷ Abrogata n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).

⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 5807 5873).

⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 19 giu. 2015, in vigore dal 7 set. 2015 (RU 2015 2889; FF 2015 913 923).

1. il segretario generale dell'Assemblea federale,
 2. il personale la cui assunzione spetta alla Delegazione amministrativa;
- b. il segretario generale dell'Assemblea federale per tutti gli altri casi.

² Nei casi in cui l'ordinanza del 3 luglio 2001⁵¹ sul personale federale (Opers) subordina una decisione in materia di personale all'accordo o all'informazione del Dipartimento federale delle finanze, il segretario generale dell'Assemblea federale si rivolge, invece che al Dipartimento, alla Delegazione amministrativa.

Art. 29 Commissione del personale

¹ La Commissione del personale viene in particolare sentita dalla Direzione nelle questioni riguardanti il personale.

² La durata del mandato dei membri della Commissione del personale è di quattro anni. Decorre dal 1° gennaio dopo l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale.

Art. 30 Eccezioni riguardo ai colloqui con i collaboratori

¹ Le disposizioni concernenti i colloqui con i collaboratori e la valutazione del personale non sono applicabili ai collaboratori dei Servizi del Parlamento con un grado di occupazione uguale o inferiore al 25 per cento o con un contratto di lavoro a tempo determinato.

² Con i collaboratori di cui al capoverso 1 si tiene almeno una volta ogni due anni un colloquio sulle reciproche aspettative; questo colloquio non incide sullo stipendio.

³ Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio dei collaboratori di cui al capoverso 1 viene aumentato almeno del 2 per cento e al massimo del 3 per cento, fino al raggiungimento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio convenuta nel contratto di lavoro. Stipendi più elevati o altri scatti di stipendio non sono possibili.

Art. 31 Requisito della cittadinanza svizzera

Le seguenti funzioni sono riservate a persone di cittadinanza svizzera:

- a. segretario generale dell'Assemblea federale;
- b.⁵² ...
- c. segretario del Consiglio degli Stati;
- d. segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione;
- e. segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

⁵¹ RS 172.220.111.3

⁵² Abrogata dal n. 1 dell'O dell'AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).

Art. 32 Valutazione della funzione

¹ L'autorità competente secondo l'articolo 27 capoversi 1 e 2 valuta ogni funzione e la assegna a una classe di stipendio.

² Il servizio competente in materia di personale elabora una raccomandazione in merito.

³ Sono applicabili per analogia i criteri di valutazione di cui all'Opers⁵³ e le direttive del Dipartimento federale delle finanze. Possono essere consultati gli organi di valutazione competenti secondo l'articolo 53 lettere a e b Opers.

⁴ Prima di assegnare una funzione alle classi di stipendio 32–38, la Delegazione amministrativa consulta la Delegazione delle finanze.

Art. 33 Tempo di lavoro, vacanze e congedi

Per le esigenze specifiche del funzionamento del Parlamento, il segretario generale dell'Assemblea federale può adeguare e completare le prescrizioni applicabili all'amministrazione federale in materia di tempo di lavoro, vacanze e congedi; ne sono esclusi la durata del lavoro annuo, il diritto alle vacanze e il congedo maternità.

Art. 34 Altre prestazioni del datore di lavoro

Per le esigenze specifiche dei Servizi del Parlamento, il segretario generale dell'Assemblea federale può adeguare o completare le disposizioni esecutive del Dipartimento federale delle finanze ¹ I collaboratori dei Servizi del Parlamento che, nell'ambito dell'articolo 96 Opers⁵⁴, concernenti le altre prestazioni del datore di lavoro.

Art. 35 Limitazione del diritto di sciopero

¹ I collaboratori dei Servizi del Parlamento che, nell'ambito dell'articolo 96 Opers⁵⁵, adempiono compiti essenziali per garantire il funzionamento delle commissioni e lo svolgimento delle sessioni dell'Assemblea federale non possono scioperare.

² Il delegato della Delegazione amministrativa designa nel caso concreto le persone a cui è negato l'esercizio del diritto di sciopero.

Capitolo 3: Disposizioni finali**Art. 36** Diritto applicabile

Le regolamentazioni amministrative applicabili all'Amministrazione federale si applicano anche ai Servizi del Parlamento salvo diversa disposizione della Delegazione amministrativa.

⁵³ RS 172.220.111.3

⁵⁴ RS 172.220.111.3

⁵⁵ RS 172.220.111.3

Art. 37 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 7 ottobre 1988⁵⁶ sui Servizi del Parlamento è abrogata.

Art. 38 Entrata in vigore

Eccettuato l'articolo 23 capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2003. La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore dell'articolo 23 capoverso 2.

Disposizione transitoria della modifica del 22 giugno 2007⁵⁷

Gli attuali segretari generali aggiunti conservano tale titolo sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

⁵⁶ [RU 1989 334, 1991 482, 1993 3, 1995 4880, 2000 284, 2001 3590]

⁵⁷ RU 2007 3475; FF 2007 3917



Ordinanza dell'Assemblea federale sulla Commissione di redazione

del 3 ottobre 2003 (Stato 14 ottobre 2003)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 59 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento (LParl);

visto il rapporto della Commissione di redazione del 30 aprile 2003²;

visto il parere del Consiglio federale del 28 maggio 2003³,

decreta:

Art. 1 Elezione e durata del mandato del presidente

¹ La Commissione di redazione elegge il suo presidente.

² La durata del mandato è di due anni. La rielezione è possibile.

Art. 2 Composizione delle sottocommissioni

¹ Ogni sottocommissione della Commissione di redazione si compone di due consiglieri nazionali e di due consiglieri agli Stati. Gli Uffici nominano due supplenti ciascuno; per i membri della sottocommissione di lingua italiana appartenenti al Consiglio degli Stati possono essere nominati supplenti anche membri del Consiglio nazionale.

² Ogni sottocommissione elegge il proprio presidente per due anni. La rielezione è possibile.

Art. 3 Compiti e procedura prima della votazione finale

¹ Ogni sottocommissione verifica i testi degli atti legislativi nella propria lingua ufficiale e ne stabilisce la versione definitiva per la votazione finale. Le sottocommissioni provvedono affinché vi sia concordanza delle versioni nelle tre lingue ufficiali e siano osservate le regole della redazione e della tecnica legislativa.

² Se le proposte delle sottocommissioni divergono, decidono i presidenti delle stesse sotto la direzione del presidente della Commissione di redazione.

³ Prima della votazione finale le modifiche importanti sono commentate in ambedue le Camere da un rappresentante della Commissione di redazione.

⁴ Le sedute delle sottocommissioni non vengono verbalizzate in processi verbali analitici.

RU 2003 3601

¹ RS 171.10

² FF 2003 3404

³ FF 2003 3697

Art. 4 Collaborazione di periti

Le sottocommissioni si avvalgono della collaborazione di rappresentanti dell'amministrazione, in particolare dei Servizi linguistici centrali e della Sezione del diritto della Cancelleria federale nonché, di norma, di una rappresentanza dell'ufficio che ha elaborato il disegno di atto legislativo. Se necessario, possono far capo ai relatori delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

Art. 5 Lacune, imprecisioni e contraddizioni materiali

¹ Se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali in un testo, la Commissione di redazione può presentare una proposta di modifica alle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

² Se la procedura di appianamento delle divergenze è già terminata, la Commissione di redazione presenta alle Camere, d'intesa con i presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare e tempestivamente prima della votazione finale, le necessarie proposte scritte.

Art. 6 Rettifiche dopo la votazione finale e prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali

¹ Ai sensi dell'articolo 58 capoverso 1 LParl sono considerati:

- a. *errori formali*: segnatamente i rimandi sbagliati, gli errori di tecnica legislativa e le divergenze terminologiche;
- b. *formulazioni che non rispecchiano l'esito dei dibattiti parlamentari*: segnatamente gli errori di traduzione e le versioni precedenti che, in seguito alla procedura di appianamento delle divergenze, non corrispondono più alla volontà del legislatore.

² La Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di indicare le rettifiche nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante una nota a piè di pagina.

³ Se un errore o una formulazione inesatta di cui al capoverso 1 ha un'incidenza rilevante su un testo che sottostà al referendum, la Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di pubblicare una rettifica nel Foglio federale in forma di errata corrige.

Art. 7 Rettifiche dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali

¹ Ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 LParl sono considerati:

- a. *errori manifesti*: le formulazioni che, esaminate alla luce dei materiali, manifestamente non corrispondono alla decisione delle Camere;
- b. *modifiche di mera tecnica legislativa*: segnatamente l'eliminazione di conflitti di norme o il ripristino di singole disposizioni o di interi atti legislativi erroneamente abrogati.

² La Commissione di redazione incarica la Cancelleria federale di pubblicare una rettifica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali in forma di errata corrige.

Art. 8 Correzione di errori grammaticali, ortografici e di presentazione

La Cancelleria federale può in ogni tempo correggere gli errori grammaticali, ortografici o di presentazione totalmente irrilevanti sotto il profilo materiale. Tali correzioni non sono segnalate come tali.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2003.



Ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento (ORInt)

del 28 settembre 2012 (Stato 1° novembre 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento;

visto il rapporto della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati del 12 maggio 2011²;

visto il parere del Consiglio federale del 10 giugno 2011³,

decreta:

Art. 1 Commissioni della politica estera

¹ Le Commissioni della politica estera (CPE) curano le relazioni con i parlamenti di altri Stati sempre che non sia designata a tale scopo una delegazione permanente di cui all'articolo 4 o una delegazione non permanente secondo l'articolo 5.

² Per adempiere questo compito, le CPE dispongono di un credito annuo nell'ambito del preventivo dell'Assemblea federale.

³ Per le visite all'estero, le CPE istituiscono delegazioni non permanenti. Di norma le delegazioni non permanenti della Commissione del Consiglio nazionale si compongono di al massimo otto membri della Commissione e quelle della Commissione del Consiglio degli Stati di al massimo sei membri della Commissione. Di norma, le delegazioni non permanenti comuni alle due Commissioni si compongono di al massimo otto membri delle CPE.

⁴ Ognuna delle CPE designa fra i propri membri quelli chiamati a far parte delle delegazioni non permanenti. È tenuto adeguatamente conto della forza dei gruppi parlamentari.

⁵ Le CPE coordinano tra di loro le proprie attività volte a curare le relazioni con i parlamenti di altri Stati e le coordinano con gli altri organi dell'Assemblea federale attivi a livello internazionale.

Art. 2 Delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali

L'Assemblea federale è rappresentata da delegazioni permanenti nelle seguenti assemblee parlamentari internazionali:

RU 2012 5365

¹ RS 171.10

² FF 2011 5783

³ Non pubblicato nel FF.

- a. Unione interparlamentare (UIP);
- b. Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (AP-CdE);
- c. Comitato parlamentare dell'Associazione europea di libero scambio;
- d. Assemblea parlamentare della francofonia (APF);
- e. Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (AP-OSCE);
- f. Assemblea parlamentare dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (AP-NATO).

Art. 2a⁴ Delegazione parlamentare permanente per la partecipazione alle attività nel quadro dell'OCSE

L'Assemblea federale è rappresentata da una delegazione parlamentare permanente (DP-OCSE) nelle attività svolte nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE).

Art. 3 Relazioni con il Parlamento europeo

¹ La delegazione nel Comitato parlamentare dell'AELS cura anche le relazioni con il Parlamento europeo (Delegazione AELS/UE).

² I presidenti delle CPE e della Delegazione AELS/UE hanno il diritto di curare le relazioni con il Parlamento europeo.

³ Se i Servizi del Parlamento non sono in grado di svolgere essi stessi i lavori necessari possono rivolgersi alla Direzione degli affari europei (DAE)⁵ e al punto di contatto alla Missione svizzera presso l'UE a Bruxelles.

⁴ A fini di coordinamento, le CPE si incontrano una volta all'anno con la Delegazione AELS/UE per discutere delle relazioni con il Parlamento europeo.

⁵ Sempre che non riferisca essa stessa in merito, la Delegazione AELS/UE sottopone di norma un corapporto alle CPE sulle questioni di politica europea trattate dall'Assemblea federale.

Art. 4 Delegazioni permanenti per le relazioni con i parlamenti degli Stati limitrofi

L'Assemblea federale cura le relazioni con i Parlamenti degli Stati limitrofi per mezzo delle seguenti delegazioni permanenti:

- a. Delegazione per le relazioni con il Bundestag;
- b. Delegazione per le relazioni con il Parlamento austriaco;

⁴ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 613; FF 2021 999, 1210).

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

- c. Delegazione per le relazioni con il Parlamento francese;
- d. Delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano;
- e. Delegazione per le relazioni con il Landtag del Principato del Liechtenstein.

Art. 5 Delegazioni non permanenti

¹ L'Assemblea federale può inviare delegazioni non permanenti:

- a. presso altre istituzioni e conferenze parlamentari internazionali;
- b. per la cura dei contatti bilaterali con parlamenti di Stati terzi.

² Le delegazioni non permanenti vengono istituite:

- a. dal presidente della Camera interessata se la delegazione si compone di uno o due membri della stessa Camera;
- b. dall'Ufficio della Camera interessata se la delegazione si compone di più di due membri della stessa Camera;
- c. dai presidenti delle due Camere se la delegazione si compone di al massimo due membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati;
- d. dalla Conferenza di coordinamento, se la delegazione si compone di più di due membri del Consiglio nazionale e di più di due membri del Consiglio degli Stati.

Art. 6 Composizione delle delegazioni permanenti

¹ Le delegazioni permanenti in assemblee parlamentari internazionali si compongono come segue:

- a. *UIP*: di cinque membri del Consiglio nazionale e di tre membri del Consiglio degli Stati; se un membro della delegazione è impedito, il presidente della delegazione può designare un sostituto scelto nello stesso gruppo parlamentare del membro da sostituire;
- b. *AP-CdE*: di quattro membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati quattro membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati;
- c. *Delegazione presso il Parlamento europeo e il Comitato parlamentare dell'Associazione europea di libero scambio AELS*: di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati;
- d. *APF*: di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati; la delegazione è composta esclusivamente di parlamentari di lingua francese;

- e. *AP-OSCE*: di tre membri del Consiglio nazionale e di tre membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati un membro del Consiglio nazionale e un membro del Consiglio degli Stati;
- f. *AP-NATO*: di due membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati un membro del Consiglio nazionale e un membro del Consiglio degli Stati; di regola, la delegazione è composta dei presidenti e dei vicepresidenti delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere; di regola, quali membri supplenti vengono designati gli ex presidenti di queste Commissioni.

^{1bis} La DP-OCSE si compone di due membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati; quali membri supplenti vengono designati due membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati. I membri della Delegazione sono designati in modo da rappresentare le varie commissioni.⁶

² Le delegazioni permanenti per le relazioni con i parlamenti degli Stati limitrofi si compongono di tre membri del Consiglio nazionale e di due membri del Consiglio degli Stati. Quali membri supplenti vengono designati tre membri del Consiglio nazionale e due membri del Consiglio degli Stati. Nella nomina delle delegazioni si tengono in considerazione le conoscenze linguistiche dei membri della delegazione.

Art. 7 Organizzazione

¹ Le delegazioni si costituiscono da sé. Esse designano per un biennio un presidente e un vicepresidente.

² I membri delle delegazioni di cui agli articoli 2 lettere b–f, 2a e 4 possono farsi rappresentare unicamente dai membri supplenti.⁷

³ Le delegazioni decidono a maggioranza dei membri votanti.

Art. 8 Compiti

¹ Su mandato dell'Assemblea federale, le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali prendono parte alle attività di queste ultime. Si attengono ai regolamenti e alla prassi dell'assemblea parlamentare internazionale in questione.

^{1bis} Su mandato dell'Assemblea federale, la DP-OCSE prende parte alle attività nel quadro dell'OCSE destinate ai membri dei Parlamenti nazionali, segnatamente alle attività del «Réseau parlementaire mondial de l'OCDE».⁸

² Le delegazioni permanenti per le relazioni con i parlamenti degli Stati limitrofi si incontrano periodicamente, entro i limiti dei mezzi finanziari a loro disposizione, con le delegazioni dei loro Paesi partner.

⁶ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 613; FF 2021 999, 1210).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 613; FF 2021 999, 1210).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 613; FF 2021 999, 1210).

³ Tengono conto delle disposizioni vigenti nei parlamenti dei Paesi partner e della prassi usuale per la cura delle relazioni con altri Stati.

⁴ Le delegazioni di cui ai capoversi 1–2 coordinano le loro attività con quelle delle CPE.⁹ Una rappresentanza comune di tutte le delegazioni discute i temi importanti con le CPE almeno una volta all'anno.

⁵ I presidenti delle delegazioni e delle CPE coordinano le attività delle delegazioni e delle commissioni nell'ambito di una conferenza annuale.

Art. 9 Rapporto

¹ Almeno una volta nella legislatura, le CPE presentano alle Camere un rapporto scritto sulle attività delle delegazioni di cui all'articolo 1.

² Ogni anno, le delegazioni permanenti nelle assemblee parlamentari internazionali e la DP-OCSE presentano alle Camere un rapporto scritto sulla loro attività.¹⁰ Tali rapporti sono sottoposti all'esame preliminare delle CPE o, nel caso del rapporto della delegazione nell'AP-NATO, delle Commissioni della politica di sicurezza.

³ Almeno una volta nella legislatura, le delegazioni permanenti di cui all'articolo 4, rappresentate dal loro presidente, presentano alle Camere un rapporto scritto sulle loro attività. Tali rapporti sono sottoposti all'esame preliminare delle CPE.

Art. 9a¹¹ Registro pubblico delle trasferte ufficiali all'estero dei parlamentari

¹ I Servizi del Parlamento tengono un registro pubblico delle trasferte all'estero che i parlamentari compiono a spese dell'Assemblea federale in virtù della presente ordinanza.

² Il registro contiene i seguenti dati:

- a. l'elenco delle trasferte, con indicazione dell'organo responsabile, del motivo, della destinazione e del nome dei parlamentari che vi partecipano;
- b. i costi annuali delle trasferte per ogni organo.

Art. 10 Contributi

Il contributo che la Svizzera deve versare per la partecipazione a un'assemblea parlamentare internazionale è a carico della Confederazione.

Art. 11 Mandato presso il Consiglio d'Europa

Di norma, il mandato dei membri della delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa comincia e termina con l'anno parlamentare del Consi-

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 613; FF 2021 999, 1210).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 613; FF 2021 999, 1210).

¹¹ Introdotto dal n. II dell'O dell'AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2017 5807, 5873).

glio d'Europa. Il mandato dei delegati che lasciano l'Assemblea federale termina il più tardi alla fine della sessione successiva dell'Assemblea parlamentare.

Art. 12 Partecipazione a delegazioni del Consiglio federale

I parlamentari possono essere invitati da un consigliere federale a partecipare in Svizzera o all'estero a una visita bilaterale o a una conferenza. A tal fine ricevono una diaria. Le altre spese sono a carico del Consiglio federale.

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 3 ottobre 2003¹² sulle delegazioni parlamentari è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore il 1° ottobre 2012.

¹² [RU 2003 3617]



Incompatibilità con il mandato parlamentare

Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento

del 17 febbraio 2006 (Stato: 11 febbraio 2022)¹

L'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati,

visto l'articolo 9 capoverso 1 lettera i del regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003² (RCN);

visto l'articolo 6 capoverso 1 lettera i del regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003³ (RCS),

emanano i seguenti principi interpretativi per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento (LParl):

1. Scopo

1 I principi interpretativi sono volti a garantire un'applicazione uniforme dell'articolo 14 lettere e ed f LParl da parte degli Uffici nonché a informare i parlamentari e il pubblico.

2. Principi

2 Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 14 lettere e ed f LParl gli Uffici si attengono ai principi seguenti:

3 *Evitare i conflitti di lealtà e d'interessi:* tali conflitti sorgono se parlamentari sono membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti federali riguardo alle quali l'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulle autorità di nomina e di controllo o decide circa i finanziamenti. Questo principio è connesso con il divieto del cumulo delle funzioni, nel senso della separazione personale dei poteri, secondo cui i parlamentari non possono essere membri del Tribunale federale,

¹ Conformemente al n. marg. 19 i principi interpretativi sono stati riesaminati con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010, 14 febbraio 2014, 2 febbraio 2018 e 11 febbraio 2022.

² RS 171.13

³ RS 171.14

⁴ RS 171.10

del Consiglio federale o dell'Amministrazione federale, giacché un siffatto cumulo genererebbe conflitti di lealtà e d'interessi tra le autorità.

- 4 *Tenere conto del carattere di milizia dell'Assemblea federale*: se vi è soltanto il dubbio che l'esercizio concomitante di una determinata attività e del mandato parlamentare possa comportare conflitti di lealtà e d'interessi e un cumulo di funzioni (n. marg. 3), l'articolo 14 lettere e ed f LParl va interpretato a favore della compatibilità di tale attività con il mandato parlamentare.

3. Interpretazione di nozioni giuridiche

3.1 «organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato»

(art. 14 lett. e ed f LParl)

- 5 L'espressione «organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato» comprende non soltanto le persone giuridiche e imprese che perseguono uno scopo economico, bensì anche gli istituti che perseguono scopi ideali (*p. es. la fondazione Parco nazionale svizzero*).

3.2 «Amministrazione federale» (art. 14 lett. e ed f LParl)

- 6 In analogia con l'articolo 14 lettera c LParl, per «Amministrazione federale» s'intende l'Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo gli articoli 7, 7a, 7b e 8 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA). Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata sono elencate nell'allegato dell'OLOGA (stato: 1° gennaio 2018)⁶, sempre che nell'allegato al presente documento non sia stabilito altrimenti.⁷

3.3 «... alle quali sono affidati compiti amministrativi ...»

(art. 14 lett. e ed f LParl)

- 7 Compiti amministrativi federali possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale (art. 178 cpv. 3 Cost.⁸). Le pertinenti leggi federali devono definire i compiti e la vigilanza; possono se del caso disciplinare anche il finanziamento, l'organizzazione e la procedura. Le organizzazioni o persone esterne all'Amministrazione federale incaricate di adempiere i compiti interessati possono essere designate mediante ordinanza, mandato di prestazioni o contratto di diritto amministrativo.
- 8 L'affidamento di compiti amministrativi va distinto dal rilascio di concessioni. In quest'ultimo caso non vi è incompatibilità con il mandato parlamen-

5 RS 172.010.1

6 Adeguato mediante decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018.

7 Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

8 RS 101

tare, poiché la concessione conferisce a privati il diritto di esercitare un'attività economica soggetta a monopolio. I privati operano nel loro proprio interesse e perseguono uno scopo economico. L'obbligo di esercizio connesso con la concessione non muta in alcun modo la natura dell'attività economica privata del concessionario (*p. es. ferrovie private o società private di radiotelevisione*).

- 9 Fanno eccezione i casi in cui la concessione è accordata per legge a una data organizzazione o persona e la stessa è tenuta ad adempiere determinati compiti federali (*p. es. Società svizzera di radiotelevisione*).

3.4 «... sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante»
(*art. 14 lett. e ed f LParl*)

- 10 La Confederazione ha una posizione dominante in un'organizzazione o in una persona giuridica se esercita un'influenza determinante sull'attività della stessa. Tale è il caso se:

- a. la Confederazione detiene una partecipazione maggioritaria nel capitale dell'organizzazione o della persona giuridica (*p. es. La Posta Svizzera, FFS, Swisscom*);
- b. a prescindere dalla partecipazione al capitale, la Confederazione designa la maggioranza dei membri degli organi direttivi o di sorveglianza (*p. es. Politecnici federali*).

- 11 Si considera inoltre che vi è posizione dominante se l'organizzazione o la persona giuridica dipende dai finanziamenti della Confederazione e questa influenza sostanzialmente sul modo in cui sono adempiuti i compiti (*p. es. Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica*). Un'organizzazione o una persona giuridica dipende dai finanziamenti della Confederazione se almeno il 50 per cento delle sue entrate è costituito da contributi versati dalla Confederazione.

3.5 «membri degli organi direttivi» (*art. 14 lett. e LParl*)

- 12 Per «organi direttivi» s'intendono gli organi che definiscono la politica gestionale delle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato interessate, quali il consiglio d'amministrazione, il consiglio di fondazione, la presidenza, la direzione o i gerenti.

3.6 Disposizioni di leggi speciali

- 13 Se, in virtù di una disposizione di una legge speciale, un parlamentare è nominato in quanto tale membro di un organo direttivo o di sorveglianza di un'organizzazione o persona giuridica cui sono affidati compiti amministrativi federali e nella quale la Confederazione ha una posizione dominante, tale disposizione prevale sull'articolo 14 lettere e ed f LParl.

4. **Esame delle incompatibilità: procedura**

- 14 In base alle indicazioni fornite dai parlamentari o su segnalazione, l'Ufficio della Camera interessata esamina se vi sia un'incompatibilità secondo l'articolo 14 LParl e sottopone alla Camera la propria proposta (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. d e 9 cpv. 1 lett. i RCN⁹ e art. 6 cpv. 1 lett. i RCS¹⁰).
- 15 L'Ufficio che intende proporre alla propria Camera di giudicare il caso in esame diversamente da un caso analogo trattato in precedenza (cambiamento di prassi) o che deve pronunciarsi su una nuova questione d'interpretazione in un caso concreto consulta previamente l'Ufficio dell'altra Camera. Le eventuali divergenze tra gli Uffici sono appianate in una seduta della Conferenza di coordinamento.
- 16 Di norma, i cambiamenti di prassi ai sensi del numero marginale 15 sono annunciati alle Camere prima delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale ma applicati soltanto dopo.
- 16a Le decisioni delle Camere inerenti a organizzazioni di cui all'articolo 14 lettere e ed f LParl sono valutate nuovamente soltanto se un'organizzazione esterna non svolge più compiti amministrativi, se in un'organizzazione esterna viene a mancare la posizione dominante della Confederazione oppure se in seguito a una modifica delle disposizioni legali un'organizzazione deve essere attribuita all'Amministrazione federale centrale o a quella decentralizzata. Questa regolamentazione si applica alle decisioni prese dopo la prima emanazione dei presenti principi interpretativi, il 16 febbraio 2006.¹¹

5. **Allegato¹²**

- 17 L'elenco figurante nell'allegato concerne organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti amministrativi e nelle quali la Confederazione ha una posizione dominante al momento dell'emanazione dei presenti principi interpretativi. L'elenco non è esaustivo.
- 18 L'elenco ha carattere informativo. Gli Uffici lo consultano quale ausilio interpretativo nell'esame dei singoli casi. L'elenco non esplicita tuttavia effetti giu-

⁹ RS 171.13

¹⁰ RS 171.14

¹¹ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

¹² L'allegato è stato completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007 [cfr. BU 2007 CN 1757, CS 962 (07.086n e 07.088s)], con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010, con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in data 30 novembre 2011 e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 1^o dicembre 2011 e con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 14 febbraio 2014 e 2 febbraio 2018, con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in data 27 novembre 2019 e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2019 e con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

ridici. L'incompatibilità con un mandato di consigliere nazionale o di consigliere agli Stati può essere accertata in modo definitivo soltanto mediante una decisione della Camera interessata.

- 19 Gli Uffici riesaminano i principi interpretativi e l'allegato 18 mesi prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

6. Disposizioni finali

- 20 I presenti principi interpretativi sono pubblicati nel Foglio federale.

In nome dell'Ufficio del
Consiglio nazionale:

Claude Janiak, Presidente

In nome dell'Ufficio del
Consiglio degli Stati:

Rolf Büttiker, Presidente

Allegato

Elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone che adempiono compiti amministrativi e nelle quali la Confederazione ha una posizione dominante

- Accademia svizzera delle scienze (a+), Berna¹³
- Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), Basilea¹⁴
- Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST), Zurigo
- Accademia svizzera di scienze morali e sociali (ASSMS), Berna
- Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT, prima ASSN), Berna
- Banca nazionale svizzera, Berna
- BGRB Holding SA, Berna¹⁵
- ...¹⁶
- Cinémathèque Suisse, Fondazione, Losanna¹⁷
- CINFO, Centro d'informazione, di consulenza e di formazione – Professioni della cooperazione internazionale, Bienne
- ...¹⁸
- ...¹⁹
- DCAF, Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, Fondazione, Ginevra²⁰
- Ferrovie federali svizzere (FFS), Berna
- Fiduciaria Latte Sagl (TSM), Berna

¹³ Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. BU **2007** CN 1757, CS 962 (07.086n e 07.088s).

¹⁴ Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. BU **2007** CN 1757, CS 962 (07.086n e 07.088s).

¹⁵ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

¹⁶ La «*Billag SA, Friburgo*» è stata tolta dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018.

¹⁷ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

¹⁸ La «*Coopérative Romande de Cautionnement Immobilier (CRCI), Losanna*» è stata tolta dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

¹⁹ La «*Cooperativa svizzera di fideiussione (CSF), San Gallo*» è stata tolta dall'allegato su decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007, cfr. BU **2007** CN 1757, CS 962 (07.086n; 07.088s).

²⁰ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

- ...²¹
- ...²²
- ...²³
- FIPOI, Fondation des immeubles pour les organisations internationales, Ginevra²⁴
- FOCAL, Fondation de formation continue pour le cinéma et l’audiovisuel, Losanna²⁵
- Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», Berna
- Fondo nazionale svizzero (FNS), Berna
- ...²⁶
- GCSP, Centre de politiques de sécurité, Fondazione, Ginevra²⁷
- GICHD, Centre international de déminage humanitaire, Fondazione, Ginevra²⁸
- ...²⁹
- Identitas SA, Berna³⁰
- Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Lucerna
- ...³¹
- La Posta Svizzera, Berna

- ²¹ La «*Fondation Médias et Société, Confignon, Ginevra*» è stata tolta dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.
- ²² La «*Fondazione per la formazione e lo sviluppo, Berna*» è stata tolta dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.
- ²³ La «*Fondazione Pro Helvetia, Zurigo*» è stata tolta dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010. Essa è da ora considerata parte dell’Amministrazione federale decentralizzata.
- ²⁴ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.
- ²⁵ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.
- ²⁶ Il «*Forum svizzero per lo scambio di persone nella cooperazione internazionale (Unité), Berna*» è stato tolto dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.
- ²⁷ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.
- ²⁸ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.
- ²⁹ La «*Hypothekar-Bürgerschaftsgenossenschaft für Wohneigentum (HBW), Zurigo*» è stata tolta dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.
- ³⁰ Completato con le decisioni dell’Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. BU 2007 CN 1757, CS 962 (07.086n e 07.088s).
- ³¹ La «*Istituzione comune LAMal, Soletta*» è stata tolta dall’allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

- MEDIA Desk Suisse, Associazione, Zurigo³²
- Mediapulse Fondazione per la ricerca sui media, Berna³³
- Mediapulse SA per la ricerca sui media, Berna³⁴
- Nidwaldner Air Park SA, Stans³⁵
- Parco nazionale svizzero, fondazione, Berna
- Politecnici federali (PF), Losanna e Zurigo³⁶
- Promozione Salute Svizzera, Fondazione, Losanna³⁷
- Pronovo SA, Frick³⁸
- Proviande, Berna
- ...³⁹
- ...⁴⁰
- ...⁴¹
- RUAG SA, Emmen⁴²
- RUAG Ammotec, Thun
- RUAG Ammotec SA, Winterthur⁴³
- RUAG Corporate Services SA, Berna⁴⁴
- RUAG International Holding SA, Berna⁴⁵

³² Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

³³ Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in data 30 novembre 2011 e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 1° dicembre 2011.

³⁴ Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in data 30 novembre 2011 e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 1° dicembre 2011.

³⁵ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

³⁶ Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. BU **2007** CN 1757, CS 962 (07.086n e 07.088s).

³⁷ Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in data 30 novembre 2011 e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 1° dicembre 2011.

³⁸ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

³⁹ La «*Publica Data SA, Berna*» è stata tolta dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018.

⁴⁰ La «*Qualitas AG, Zugo*» è stata tolta dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018.

⁴¹ La «*RUAG Aerospace, Emmen*» è stata tolta dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018.

⁴² Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

⁴³ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

⁴⁴ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018.

⁴⁵ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

- ...⁴⁶
- RUAG MRO Holding SA, Berna⁴⁷
- ...⁴⁸
- RUAG Real Estate SA, Berna⁴⁹
- RUAG Slip Rings SA, Nyon⁵⁰
- RUAG Svizzera SA, Emmen⁵¹
- ...⁵²
- ...⁵³
- Serafe SA, Fehraldorf⁵⁴
- Skyguide, Società anonima svizzera per i servizi della navigazione aerea civili e militari, Meyrin
- Società svizzera di credito alberghiero (SCA), Zurigo
- Società svizzera di radiotelevisione (associazione SRG SSR e società regionali)⁵⁵, SSR, Berna
- ...⁵⁶
- ...⁵⁷
- Svizzera Turismo, Zurigo
- Swisscom SA, Ittigen

⁴⁶ La «*RUAG Electronics, Berna*» è stata tolta dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018.

⁴⁷ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

⁴⁸ La «*RUAG Land Systems, Thun*» è stata tolta dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018.

⁴⁹ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018.

⁵⁰ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

⁵¹ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018.

⁵² La «*Sapomp Wohnbau SA, Sursee*» è stata tolta dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

⁵³ La «*SIPPO (Swiss Import Promotion Programme), Zurigo*» è stata tolta dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

⁵⁴ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018.

⁵⁵ Completato con le decisioni dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2007 e delle Camere in data 3 dicembre 2007; cfr. BU **2007** CN 1757, CS 962 (07.086n e 07.088s).

⁵⁶ La «*SOFI (Swiss Organisation For Facilitating Investment), Zurigo*» è stata tolta dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

⁵⁷ La «*Suisselab AG, Zollikofen*» è stata tolta dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 2 febbraio 2018

-
- Swiss Films, Fondazione, Zurigo⁵⁸
 - Swiss Skills, Fondazione, Berna⁵⁹
 - Swiss Sport Integrity, Fondazione, Berna⁶⁰
 - ...⁶¹
 - Switzerland Global Enterprise, Zurigo⁶²
 - ...⁶³
 - TA-SWISS, Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche, Berna⁶⁴

⁵⁸ Complété par décision de la Conférence de coordination de l'Assemblée fédérale en date du 11 février 2022.

⁵⁹ Complété par décision de la Conférence de coordination de l'Assemblée fédérale en date du 11 février 2022.

⁶⁰ Fino a 2021 «*Fondazione Antidoping Svizzera*». La nuova denominazione è stata introdotta con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.

⁶¹ La «*Swisstransplant, Fondazione, Berna*» è stata tolta dall'allegato su decisione dell'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in data 27 novembre 2019 e su decisione dell'Ufficio del Consiglio degli Stati in data 28 novembre 2019.

⁶² Fino a maggio 2013 «*Osec Business Network, Switzerland*». La nuova denominazione è stata introdotta con decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 14 febbraio 2014.

⁶³ Il «*Zentrum für Internationale Landwirtschaft (ZIL), Zurigo*» è stato tolto dall'allegato su decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 18 marzo 2010.

⁶⁴ Completato con la decisione della Conferenza di coordinamento delle Camere federali in data 11 febbraio 2022.



Principi d'azione delle Commissioni della gestione

Approvati dalle Commissioni della gestione il 29 agosto 2003 e il 4 settembre 2003

Le Commissioni della gestione

Le Commissioni della gestione sono commissioni permanenti delle Camere federali incaricate del controllo parlamentare.

Esse si attengono ai principi enunciati qui di seguito:

Mandato e obiettivi

Le Commissioni della gestione esercitano, su mandato delle Camere federali, l'*alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali* (art. 169 della Costituzione federale). L'alta vigilanza è impostata principalmente sui criteri della legalità, dell'adeguatezza e dell'efficacia (art. 52 cpv. 2 della legge sul Parlamento); esamina inoltre il rendimento e la pertinenza delle attività del Governo e dell'amministrazione. Alle Commissioni della gestione spetta infine, nell'ambito delle loro competenze e nei limiti delle loro possibilità, l'esame celere e completo di eventi eccezionali.

L'alta vigilanza parlamentare è di principio esercitata a *titolo sussidiario*. Ha in particolare lo scopo di vegliare affinché il Consiglio federale assuma la propria responsabilità quale organo supremo di vigilanza.¹

Gli *obiettivi* delle Commissioni della gestione sono:

- rafforzare la *responsabilità democratica* del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali;
- seguire, esaminare e valutare in maniera approfondita l'operato di tali istituzioni e riconoscere in tal modo per tempo, negli ambiti sottoposti alla vigilanza, i punti che richiedono un *intervento politico*;²
- contribuire a *correggere le carenze e le disfunzioni* constatate e a identificare i margini di manovra possibili per ottimizzare la gestione;
- istituire un *dialogo con tutti gli enti incaricati di compiti federali*, nell'intento di avviare un processo di apprendimento volto ad aumentare la capacità di soluzione dei problemi che si pongono alle autorità;
- creare maggiore *trasparenza e fiducia* nelle azioni di tali istituzioni;
- trarre gli *insegnamenti* per un'applicazione coerente delle leggi e per una loro migliore concezione.

Le Commissioni della gestione

- esercitano l'alta vigilanza sulla gestione del *Consiglio federale* comunicando direttamente con quest'ultimo. Le Commissioni della gestione riconoscono i problemi del Governo e dell'Amministrazione federale nell'esecuzione delle

¹ Introdotto con decisione del 30 gen. 2015.

² Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

leggi e provvedono, nell'ambito delle loro competenze, affinché questi siano risolti;

- nell'ambito dell'alta vigilanza sui *tribunali della Confederazione*, e nel rispetto dell'indipendenza della giurisprudenza, valutano la gestione generale degli affari e l'evoluzione di un'amministrazione moderna della giustizia;
- nell'ambito dell'alta vigilanza sull'*autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione* e sul *Ministero pubblico della Confederazione*, ne valutano la gestione nel rispetto della loro indipendenza (nessun esame del contenuto delle decisioni);³
- informano le *Camere federali* e il *pubblico* in modo esauriente sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e degli altri enti incaricati di compiti federali;
- collaborano strettamente con gli organi incaricati della vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione (*Commissioni delle finanze*, *Delegazione delle finanze*, *Controllo federale delle finanze*). Le Commissioni della gestione trasmettono senza indugio a questi ultimi le informazioni di cui vengono a conoscenza e che sono utili per l'esecuzione dei loro compiti;
- coordinano le loro attività con le *commissioni legislative parlamentari*. Provvedono affinché le proprie constatazioni siano prese in considerazione nel processo legislativo;
- esaminano e valutano la pertinenza con l'alta vigilanza delle segnalazioni provenienti dai *cittadini*;
- ...⁴
- tengono conto, nel controllo sugli *altri enti incaricati di compiti federali*, delle rispettive forme giuridiche e organizzative, concentrandosi sulle modalità di vigilanza che il Consiglio federale esercita su tali enti.

Principi procedurali

Le Commissioni della gestione

- esaminano la gestione non soltanto *a posteriori* ma anche in maniera *concomitante*, attribuendo grande importanza al *riconoscimento precoce dei problemi*. Nel caso dell'alta vigilanza concomitante le Commissioni della gestione danno tuttavia prova di moderazione, in ragione della separazione dei poteri. Questo tipo di vigilanza è esercitata soltanto in casi particolari, segnatamente nel quadro di progetti di lunga durata e di ampia portata condotti da unità sottoposte alla vigilanza delle Commissioni della gestione;⁵
- quando esercitano l'alta vigilanza su unità divenute autonome danno prova di maggiore *moderazione* rispetto a quando la esercitano sulle unità dell'Amministrazione federale centrale. Di regola esse intervengono presso le unità divenute autonome soltanto se sussistono segnali concreti e pertinenti di carenze che potrebbero minacciare il buon funzionamento dell'unità interessata;⁶

³ Introdotta con decisione del 30 gen. 2015.

⁴ Abrogata con decisione del 30 gen. 2015.

⁵ Modificata con decisione del 30 gen. 2015.

⁶ Introdotta con decisione del 30 gen. 2015.

-
- ...⁷
 - definiscono ogni anno i *temi principali* sui quali intendono condurre indagini approfondite. A medio termine, esse provvedono a un'*equa ripartizione* delle loro attività di controllo tra i differenti ambiti di competenza della Confederazione. La pianificazione continua permette alle Commissioni della gestione di reagire a eventi imprevisti;
 - assicurano il *coordinamento* delle loro attività e lavorano in maniera congiunta ogni volta che questo è possibile e utile;
 - *vegliano a tutti i segnali di carenze e a tutte le possibilità di miglioramento del funzionamento* degli enti sottoposti alla loro vigilanza. Le Commissioni della gestione si adoperano affinché le lacune di natura legislativa vengano corrette nel processo legislativo;
 - si interessano a *casi singoli* nella misura in cui questi rimandano a una *problematica generale*;
 - si basano su *fonti d'informazione variate*, sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione federale, per evitare di adottare un punto di vista troppo specifico all'amministrazione;
 - conducono i loro lavori *indipendentemente da ogni orientamento partitico* e rispettano le *disposizioni vigenti in materia di ricusazione*⁸. Nell'ambito delle loro deliberazioni, le Commissioni della gestione adottano il principio del *consenso* e in casi specifici, possono anche rendere note le opinioni minoritarie importanti;
 - garantiscono il *carattere confidenziale* dei lavori fino al momento in cui la loro pubblicazione è formalmente adottata. Le Commissioni della gestione attribuiscono particolare importanza alla protezione delle loro fonti di informazione;
 - provvedono a una *rapida pubblicazione dei risultati* delle loro indagini e, sui temi importanti, possono inoltre rendere conto di risultati provvisori;⁹
 - contribuiscono, *dialogando con i servizi interessati*, ad affrontare e risolvere i problemi riscontrati;¹⁰
 - seguono l'*attuazione delle loro raccomandazioni e delle loro proposte di natura politica*;
 - nelle loro attività si ispirano agli ultimi *sviluppi in materia di scienze amministrative e di tecniche di valutazione*.

⁷ Abrogato con decisione del 30 gen. 2015.

⁸ Introdotto con decisione del 30 gen. 2015.

⁹ Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

¹⁰ Introdotto con decisione del 30 gen. 2015.

Mezzi a disposizione

Le Commissioni della gestione

- dispongono, nell'esercizio del loro mandato di alta vigilanza, di *diritti d'informazione estesi*;¹⁰
- sono autorizzate a *rivolgersi direttamente* a ogni autorità, a ogni servizio e a ogni altro ente incaricato di compiti federali e a *esigere da essi tutte le informazioni e i documenti necessari* allo scopo dell'indagine. Nell'ambito del loro mandato, le Commissioni della gestione possono chiedere informazioni e documenti anche a persone che sono state al servizio della Confederazione nonché a persone e servizi esterni all'Amministrazione federale;¹¹
- possono inoltre sentire le persone che agiscono per conto di tali istituzioni. Queste persone *non possono invocare il segreto d'ufficio per sottrarsi all'obbligo di informare*;¹²
- effettuano *ispezioni, valutazioni, controlli successivi e visite presso i servizi* nonché altri tipi di indagini;
- esaminano i *rapporti di attività* delle autorità federali; di regola presentano i risultati delle loro indagini sotto forma di un *rapporto*, formulano *raccomandazioni* all'intenzione delle autorità responsabili e depositano *interventi parlamentari*. Le autorità responsabili sono tenute a pronunciarsi sui risultati delle indagini;¹³
- sono assistiti da una *segreteria specializzata* e da un gruppo di esperti in materia di valutazioni, il *Controllo parlamentare dell'amministrazione*.

¹⁰ Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

¹¹ Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

¹² Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

¹³ Modificato con decisione del 30 gen. 2015.

Principi d'azione della Delegazione delle Commissioni della gestione

Approvati il 16 novembre 2005 dalla Delegazione delle Commissioni della gestione, sottoposti il 20 gennaio 2006 per informazione alle Commissioni della gestione.

La Delegazione delle Commissioni della gestione

La Delegazione delle Commissioni della gestione è un organo permanente delle due Commissioni della gestione delle Camere federali, nel quale sono rappresentati tutti i partiti di Governo e un partito non governativo.

La Delegazione delle Commissioni della gestione si occupa in modo autonomo dell'alta vigilanza delle attività concernenti la protezione dello Stato e i servizi d'informazione. Ogni Commissione della gestione può affidarle altri mandati specifici.

1. Mandato

Su mandato delle Camere federali, la Delegazione delle Commissioni della gestione si occupa dell'alta vigilanza sul Consiglio federale, l'Amministrazione federale e gli altri organi che operano per conto della Confederazione nei settori della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione (art. 169 della Costituzione federale e art. 53 cpv. 2 della Legge sul Parlamento [LParl]). Le attività di alta vigilanza della Delegazione delle Commissioni della gestione non esonerano il Consiglio federale dal suo obbligo di vigilanza.

Per protezione dello Stato, la Delegazione delle Commissioni della gestione intende le misure adottate dalle autorità per prevenire e reprimere le azioni dirette contro la sovranità territoriale, la sicurezza, l'indipendenza o l'economia svizzera o che, in modo più generale, costituiscono una minaccia seria per l'esistenza, la stabilità e l'integrità dell'ordine costituzionale democratico della Svizzera. In questa definizione rientrano la lotta al terrorismo, all'estremismo violento o al crimine organizzato a sfondo politico, allo spionaggio e alla proliferazione di armi di distruzione di massa.

Per servizi d'informazione, la Delegazione delle Commissioni della gestione intende tutte le attività dei servizi dell'Amministrazione federale e degli altri organi che operano per conto della Confederazione destinate a raccogliere e a valutare, in Svizzera e all'estero, informazioni utili alla politica di sicurezza del nostro Paese.

Il settore di competenza della Delegazione delle Commissioni della gestione si estende a tutte le attività che mirano a garantire la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

L'attività di controllo della Delegazione delle Commissioni della gestione è *continua* ed è impostata sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia (art. 52, cpv. 2 LParl), e sul rendimento e la pertinenza delle attività del Governo e dell'Amministrazione.

Le Commissioni della gestione possono inoltre affidare mandati specifici alla Delegazione delle Commissioni della gestione (art. 53, cpv. 3 LParl), segnatamente quando il diritto all'informazione delle Commissioni della gestione non basta a consentire l'esercizio dell'alta vigilanza.

2. Obiettivi

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- *promuove la legittimità democratica* del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e degli altri organi che operano per conto della Confederazione nei settori della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione, con particolare considerazione per le attività segrete;
- *promuove la trasparenza e la fiducia* nell'azione del Consiglio federale, della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e dei dipartimenti interessati;
- *garantisce l'alta vigilanza sulla gestione di questi organi* con un dialogo diretto e permanente;
- *garantisce l'efficacia della conduzione della politica di sicurezza* del Consiglio federale, l'adeguatezza delle strutture adottate e il coordinamento tra i vari attori;
- *trae dalla sua attività di controllo insegnamenti in vista di un'applicazione coerente della legislazione* e di un miglior *concepimento delle leggi*.

3. Coordinamento

La Delegazione delle Commissioni della gestione coordina il suo operato con:

- le altre sottocommissioni delle Commissioni della gestione;
- gli ispettorati dei dipartimenti, i cui rapporti sono tenuti in considerazione nelle riflessioni della Delegazione delle Commissioni della gestione;
- la Delegazione delle finanze, per un impiego conforme ed efficace delle risorse finanziarie;
- le Commissioni legislative, in particolare le Commissioni della politica di sicurezza e le Commissioni degli affari giuridici delle due Camere. La Delegazione vigila affinché le sue osservazioni siano tenute in considerazione nel processo legislativo.

4. Procedura

4.1 Disposizioni generali

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- si dà un *programma annuale*, nel quale definisce in particolare i temi principali sui quali intende avviare indagini approfondite. A medio termine, si occupa di ripartire equamente le sue attività di controllo tra i servizi soggetti alla sua vigilanza. In

caso d'imprevisti, il programma viene adeguato per consentire alla Delegazione delle Commissioni della gestione di intervenire;

- *accompagna* la gestione del Consiglio federale, della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e dei dipartimenti interessati, accordando grande importanza all'*individuazione precoce* dei problemi che giustificano un intervento politico. Nel quadro della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, rispetta l'indipendenza dell'inchiesta penale;
- contribuisce a *colmare le lacune, a correggere i malfunzionamenti* e a *identificare le possibilità di miglioramento* nella gestione degli affari, vigilando in modo particolare sulla protezione dei diritti fondamentali;
- tiene conto di ogni indicazione atta a identificare carenze o possibilità di miglioramento nel funzionamento degli organi soggetti alla sua vigilanza. I *casi particolari* sono presi in considerazione solo se sollevano questioni di fondo;
- svolge la sua attività *in modo indipendente dai partiti politici*. Le sue decisioni sono prese secondo il principio del consenso.

4.2 Segreto professionale e protezione delle fonti

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- è vincolata al segreto d'ufficio (art. 8 LParl); di conseguenza accorda la massima priorità al trattamento confidenziale delle informazioni affidatele e adotta disposizioni particolari per *garantirne il segreto*;
- prima di rendere conto delle sue attività alle Commissioni della gestione o di pubblicare le sue osservazioni, *pone a confronto l'interesse legittimo al mantenimento del segreto* del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale o di altri organi che operano per conto della Confederazione *con l'interesse pubblico alla trasparenza*, consultando in ogni caso preventivamente l'autorità interessata;
- garantisce la *protezione delle fonti classificate* dei servizi e delle sue fonti d'informazione. Alle Commissioni della gestione, alle Commissioni federali o in una pubblicazione vengono forniti dettagli su una fonte solo se sono indispensabili per giudicare la gestione di un organo soggetto all'alta vigilanza parlamentare e se nessun interesse preponderante vi si oppone, oppure se la fonte è già stata resa pubblica.

4.3 Rapporti, influenza sulla legislazione e informazione

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- *presenta* regolarmente un *rapporto* alle Commissioni della gestione, alle Camere federali e all'opinione pubblica *sulla gestione* del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e degli altri organi ai quali sono affidati compiti della Confederazione concernenti la protezione dello Stato e i servizi d'informazione;
- sottometta *proposte alle Commissioni della gestione* (art. 53 cpv. 4 LParl) se intende presentare una mozione d'ordine o un intervento alle Camere;

-
- di regola, propone alle Commissioni della gestione di pubblicare i risultati delle sue ispezioni se nessun interesse preponderante vi si oppone. Dà preventivamente la possibilità all'autorità interessata di esprimersi su eventuali errori di fondo e sull'interesse al mantenimento del segreto (art. 157 LParl);
 - si impegna a condurre una *politica d'informazione attiva* che sia adeguata agli eventi e che eviti pettegolezzi e speculazioni. Fatte salve decisioni contrarie, il Presidente è il solo responsabile in materia di informazione;
 - informa sulle sue attività nel quadro del rapporto annuale delle Commissioni della gestione.

5. Mezzi a disposizione

La Delegazione delle Commissioni della gestione:

- viene *informata spontaneamente* e immediatamente dai Dipartimenti interessati sugli eventi che potrebbero rappresentare una minaccia grave per la sicurezza interna o esterna;
- è autorizzata a interrogare direttamente le autorità, i servizi o gli organi che operano per conto della Confederazione e può esigere le informazioni o i documenti di cui necessita. Qualora l'esercizio delle sue funzioni in materia di alta vigilanza lo esiga, può chiedere a persone o servizi esterni all'Amministrazione federale di fornirle informazioni o documenti. Questo *diritto all'informazione* non prevede eccezioni: la Delegazione delle Commissioni della gestione ha accesso a tutte le informazioni di cui ha bisogno per esercitare le sue funzioni (art. 155, cpv. 1 LParl). Ha quindi accesso in particolare ai documenti sui quali il Consiglio federale si è basato per prendere una decisione o che devono restare segreti per ragioni concernenti la protezione dello Stato o dei servizi d'informazione (art. 155, cpv. 2, lett. a LParl);
- può sentire persone in qualità di testimoni, non soltanto di persone informate dei fatti (art. 155 LParl);
- può chiedere ai servizi della Confederazione la presentazioni di rapporti;
- assicura controlli regolari, ispezioni, visite annunciate e non annunciate dei servizi e controlli successivi;
- di regola, rende conto dei risultati delle ispezioni in un *rapporto* contenente *raccomandazioni* indirizzate direttamente alle autorità responsabili (art. 158 LParl). La Delegazione delle Commissioni della gestione garantisce il controllo dell'applicazione delle sue raccomandazioni e delle sue richieste politiche;
- ogni semestre, si informa sulle *priorità nel quadro dell'informazione* della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza;
- si informa regolarmente sulle valutazioni effettuate dalla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e dai Dipartimenti e servizi interessati, sulle *operazioni in corso* nell'ambito dei servizi d'informazione, sui *contatti* dei servizi *con l'estero* e sulle *procedure avviate dal Ministero pubblico della Confederazione* nel settore della protezione dello Stato;

- d'intesa con il Consiglio federale, può *interrompere un'inchiesta disciplinare o amministrativa* della Confederazione se concerne fatti o persone già oggetto di una delle sue inchieste (art. 154° LParl);
- è assistita da un *Segretariato*, sia per gli aspetti tecnici sia per l'organizzazione;
- può interpellare *esperti* esterni.

Le linee direttive della Delegazione delle Commissioni della gestione del 12 agosto 1992 (FF **1993** II 257) sono abrogate.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 2006

Principi operativi delle Commissioni delle finanze delle Camere federali

Adottati dalle Commissioni delle finanze il 2 luglio 2019.

Nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti, le Commissioni delle finanze adottano il seguente regolamento al quale è possibile derogare solo se deciso dalla maggioranza di ciascuna delle Commissioni delle finanze.

1 Disposizioni generali

1.1 Nomina e composizione

Analogamente alle altre commissioni parlamentari, i membri delle Commissioni delle finanze, i presidenti e i vicepresidenti sono nominati dal rispettivo ufficio.¹

1.2 Durata del mandato e supplenza

I membri sono nominati per un quadriennio.²

Un membro della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale può farsi sostituire a una seduta di commissione o di sottocommissione da un altro membro del gruppo parlamentare. Il suo gruppo parlamentare designa il sostituto.³

Un membro della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati può farsi sostituire da un altro membro dello stesso gruppo parlamentare. Per una seduta di sottocommissione può farsi sostituire solo da un altro membro della Commissione plenaria.⁴

La segreteria del gruppo parlamentare comunica senza indugio alla segreteria della Commissione i sostituti.

1.3 Sedute

Normalmente le Commissioni delle finanze tengono a Berna otto sedute ordinarie all'anno (due per trimestre). Le date delle sedute delle Commissioni sono fissate dagli uffici dell'Assemblea federale.

A seconda dell'agenda e del numero di trattande il presidente può decidere di annullare una seduta. Le sedute durano di regola un giorno e mezzo.

I presidenti delle Commissioni delle finanze possono fissare date supplementari per le sedute della propria commissione.

¹ Art. 43 cpv. 1 LParl

² Cfr. art. 17 cpv. 1 RCN; art. 13 cpv. 1 RCS

³ Cfr. art. 18 RCN

⁴ Cfr. art. 14 RCS

In una delle otto sedute ordinarie le due Commissioni delle finanze si riuniscono insieme nel quadro di un seminario di politica finanziaria della durata di un giorno. Questo seminario serve ad approfondire un tema di politica finanziaria. La direzione è assunta in alternanza dal presidente di una delle Commissioni delle finanze. È tenuto di regola nel Cantone di residenza del presidente incaricato della direzione. Durante il secondo giorno le Commissioni trattano i rispettivi affari correnti.

1.4 Organizzazione in sottocommissioni

Le Commissioni delle finanze dispongono di sottocommissioni permanenti con competenze ben definite. Ogni sottocommissione è diretta da un presidente. Quest'ultimo pianifica e dirige i lavori della sottocommissione e rappresenta la stessa verso l'esterno.

Le date delle sedute delle sottocommissioni sono fissate dalla segreteria delle Commissioni, che tiene conto dell'agenda parlamentare dei membri.

Nelle due Commissioni delle finanze vi sono le seguenti sottocommissioni:

- sottocommissione 1: autorità e tribunali/Dipartimento delle finanze
- sottocommissione 2: Dipartimento degli affari esteri/Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
- sottocommissione 3: Dipartimento dell'interno/Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
- sottocommissione 4: Dipartimento di giustizia e polizia/ Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

1.5 Mandato delle sottocommissioni

Le sottocommissioni operano su mandato delle Commissioni. Queste ultime possono attribuire eccezionalmente alle sottocommissioni la competenza di rivolgersi direttamente ad altri organi politici, se per ragioni di tempo la Commissione stessa non riesce a decidere.

Compito principale della sottocommissione è la discussione preliminare del preventivo, dei relativi crediti aggiuntivi, del piano finanziario e del consuntivo nei rispettivi settori di competenze all'indirizzo delle Commissioni delle finanze.

Ogni sottocommissione può svolgere annualmente una visita informativa. Quest'ultima serve ad approfondire temi scelti riferiti a una determinata unità amministrativa che rientrano nel settore di competenza della rispettiva sottocommissione. Se del caso può svolgere anche più visite informative.

Le Commissioni delle finanze possono incaricare le sottocommissioni di preparare altri affari.

1.6 Costituzione delle sottocommissioni

I membri e i presidenti delle sottocommissioni sono nominati dalla competente Commissione plenaria. Ogni membro della Commissione è membro soltanto di una sottocommissione.

Nella sottocommissione i membri occupano il seggio per un quadriennio.

Nella nomina dei membri delle sottocommissioni del Consiglio nazionale si applicano i seguenti principi:

Nelle sottocommissioni ogni gruppo parlamentare ottiene proporzionalmente il numero di seggi di cui dispone nella Commissione della rispettiva Camera.

Un gruppo parlamentare evita di essere sovrarappresentato in una sottocommissione competente per un dipartimento il cui capo proviene dai suoi ranghi. Nella nomina da parte delle Commissioni è determinante la competenza dipartimentale del capo di dipartimento in quel momento.

Nella nomina dei membri delle sottocommissioni del Consiglio degli Stati sono applicabili i seguenti principi:

Il diritto dei partiti è stabilito di regola in funzione della forza dei gruppi parlamentari.

I membri dei gruppi parlamentari concordano fra loro l'attribuzione dei membri alle sottocommissioni. È applicabile il principio di anzianità.

1.7 Ricusazione

Nell'esercizio dell'alta vigilanza ai sensi dell'articolo 26 della legge sul Parlamento, i membri delle Commissioni delle finanze si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi. La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione.

Nei casi controversi le Commissioni decidono definitivamente sulla ricusazione dopo aver sentito il membro interessato.⁵

2 Mandato e compiti della Commissione delle finanze

2.1 Mandato delle Commissioni delle finanze

Su incarico dell'Assemblea federale, le Commissioni delle finanze esercitano l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria generale della Confederazione conformemente all'articolo 26 capoversi 2 e 3 della legge sul Parlamento.

Sottostanno all'alta vigilanza delle Commissioni delle finanze le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e le unità amministrative decentralizzate, i servizi del Parlamento, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, i beneficiari di indennità e aiuti

⁵ Art. 11a LParl

finanziari, le corporazioni, gli istituti e le organizzazioni di qualsiasi forma giuridica a cui la Confederazione ha affidato lo svolgimento di compiti pubblici, nonché imprese con una partecipazione al capitale sociale, di base o azionario della Confederazione superiore al 50 per cento, nonché i tribunali (art. 26 cpv. 2 LParl in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LCF).

L'alta vigilanza finanziaria nel settore della protezione dello Stato e del servizio informazioni rimane riservata alla Delegazione delle finanze.

2.2 Esame preliminare del preventivo, delle aggiunte al preventivo, del piano finanziario e del consuntivo

Le Commissioni delle finanze esaminano preliminarmente a destinazione dell'Assemblea federale il preventivo della Confederazione, compresi i relativi crediti aggiuntivi, il piano finanziario e il consuntivo conformemente all'articolo 142 capoverso 1 della legge sul Parlamento.

Il Consiglio federale informa le Commissioni delle finanze sulle sue istruzioni per l'allestimento del preventivo e del piano finanziario. Esso trasmette all'Assemblea federale il disegno di preventivo al più tardi a fine agosto.⁶

Le Commissioni delle finanze esaminano il preventivo, il consuntivo, i crediti aggiuntivi e il piano finanziario mediante un sistema di relazioni. I relatori si occupano approfonditamente dell'ufficio, dell'autorità o del tribunale ad essi attribuiti. Ogni relatore dispone di un supplente che assume i suoi compiti in sua assenza.

L'esame preliminare di crediti urgenti secondo gli articoli 28 e 34 della legge sulle finanze della Confederazione (anticipi) è riservato alla Delegazione delle finanze.

2.3 Corapporti delle Commissioni delle finanze

In merito ai disegni di atti legislativi che rivestono importanza sotto il profilo della politica finanziaria le Commissioni delle finanze possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

Sulla base dei nuovi disegni di atti legislativi annunciati dal Consiglio federale, le Commissioni delle finanze propongono agli uffici quali disegni importanti sotto il profilo della politica finanziaria debbano essere loro sottoposti per corapporto conformemente all'articolo 50 capoversi 2 e 3 della legge sul Parlamento.

Su proposta del presidente le Commissioni delle finanze decidono in merito a quali disegni intendono presentare il corapporto.

Le Commissioni delle finanze sono invitate a presentare un corapporto in merito ai disegni di crediti d'impegno e limiti di spesa che non sono loro attribuiti per esame preliminare. Per difendere le loro proposte nelle Camere hanno gli stessi diritti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

⁶ Cfr. art. 142 cpv. 1 lett. a e b LParl, nonché art. 29 LFC

2.4 Ulteriori oggetti nell'ambito dell'alta vigilanza o d'importanza politico-finanziaria

Le Commissioni delle finanze esaminano preliminarmente ulteriori oggetti trasmessi loro dagli uffici.

Le Commissioni delle finanze possono esaminare di propria iniziativa ulteriori temi nell'ambito dell'alta vigilanza o d'importanza politico-finanziaria.

3 Obiettivi e criteri

3.1 Obiettivi dell'attività delle Commissioni delle finanze

Con il loro operato, le Commissioni delle finanze promuovono la trasparenza della gestione finanziaria della Confederazione e contribuiscono a rafforzare la fiducia nel Consiglio federale, nell'amministrazione e nei tribunali federali.

La loro attività contribuisce a migliorare la conduzione finanziaria, a colmare le lacune accertate e a eliminare gli errori.

3.2 Criteri dell'alta vigilanza sulla gestione finanziaria

Nell'esercizio dell'alta vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione conformemente all'articolo 26 capoverso 2 della legge sul Parlamento, le Commissioni delle finanze si attengono ai criteri di legalità, conformità all'ordinamento vigente, adeguatezza, parsimonia, economicità ed efficacia.

4 Mezzi delle Commissioni delle finanze

4.1 Diritti d'informazione delle Commissioni delle finanze

Alle Commissioni delle finanze spettano i diritti d'informazione di cui agli articoli 150 e 153 della legge sul Parlamento.

Le Commissioni delle finanze possono corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali per ottenere da essi qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori (art. 153 cpv. 1 LParl).

Per quanto necessario ai fini dell'esercizio dell'alta vigilanza, esse possono ottenere da persone e servizi d'informazione al di fuori dell'Amministrazione federale informazioni e documenti. È applicabile per analogia il diritto di rifiutare la testimonianza in virtù dell'articolo 42 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947.

4.2 Sopralluoghi

Le Commissioni e sottocommissioni possono effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi presso i servizi sottoposti a vigilanza.

4.3 Strumenti parlamentari

Le Commissioni delle finanze si avvalgono di strumenti quali l'intervento parlamentare (art. 118 segg. LParl) e l'iniziativa parlamentare (art. 107 segg. LParl).

5 Collaborazione con gli altri organi e coordinamento

Le Commissioni delle finanze collaborano con gli altri organi parlamentari e coordinano la loro attività con questi ultimi.

5.1 Delegazione delle finanze

a) Nomina e composizione

Le Commissioni delle finanze nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione delle finanze (DelFin) delle Camere federali e un supplente permanente per ogni membro.

Nella Commissione delle finanze del Consiglio nazionale è usanza attenersi ai seguenti principi:

La nomina dei supplenti della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale nella DelFin ha luogo *mutatis mutandis* conformemente al disciplinamento dell'articolo 15 del Regolamento del Consiglio nazionale.

I seggi sono occupati d'intesa fra i gruppi parlamentari.

Nella Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati è usanza che i seggi siano occupati d'intesa fra i gruppi parlamentari.⁷

b) Durata del mandato e supplenza

I membri della DelFin e i loro supplenti sono nominati per un quadriennio.

Se uno dei membri è impossibilitato a partecipare a una seduta, egli è rappresentato dal suo supplente.⁸

In caso di vacanza, il supplente assume i compiti finché la Commissione interessata ha nominato un sostituto.

c) Rapporto e informazione

Al più tardi in aprile la DelFin fa annualmente rapporto alle Commissioni delle finanze sulla sua attività di vigilanza.

Nel corso del secondo semestre i membri della DelFin fanno oralmente rapporto intermedio alla Commissione delle finanze sulle proprie constatazioni importanti. Se lo ritiene necessario, nel corso dell'anno la DelFin può presentare rapporti supplementari.

La DelFin presenta alle Commissioni delle finanze una proposta (art. 51 cpv. 4 LParl), se intende inoltrare alle Camere proposte o interventi.

⁷ Cfr. n. 1 dei Principi d'azione della DelFin.

⁸ Cfr. n. 1.2 dei Principi d'azione della DelFin.

5.2 Coordinamento con gli altri organi

La Commissione delle finanze di ogni Camera coordina le proprie attività con quelle delle commissioni della stessa Camera e delle delegazioni.

La segreteria assicura il coordinamento costante con le segreterie delle altre commissioni e delegazioni. In caso di conflitti di competenze decidono i presidenti degli organi interessati.

a) Coordinamento con le Commissioni della gestione

Le Commissioni delle finanze informano le Commissioni della gestione sulle proprie conoscenze in materia di alta vigilanza finanziaria. Possono tenere sedute comuni con le Commissioni della gestione.⁹

b) Coordinamento con le altre commissioni

Le Commissioni delle finanze possono fornire alle altre commissioni indicazioni di natura finanziaria nel loro settore di compiti.

Le Commissioni delle finanze si coordinano con le commissioni competenti dell'esame preliminare di un progetto per il quale vogliono redigere un corapporto per assicurarsi di poterlo trasmettere prima della deliberazione di dettaglio.

c) Coordinamento con la Delegazione delle finanze

Le Commissioni delle finanze possono chiedere alla DelFin di approfondire questioni che riguardano la gestione finanziaria. Dal canto suo, la DelFin può chiedere alle Commissioni delle finanze di esaminare determinati oggetti.

La DelFin può sottoporre alle Commissioni delle finanze raccomandazioni o proposte per l'esame del preventivo o del consuntivo.

d) Coordinamento con il Controllo federale delle finanze

Le Commissioni delle finanze possono coinvolgere il Controllo federale delle finanze (CDF) nei negoziati relativi al preventivo e al consuntivo e nella trattazione di singoli crediti.¹⁰ Se lo ritengono necessario possono coinvolgere il CDF anche per altri oggetti.

Il direttore del Controllo delle finanze può partecipare alle sedute plenarie della Commissione delle finanze. La sua presenza alle sedute sul consuntivo è obbligatoria.

La sottocommissione può invitare il CDF a partecipare alle visite informative con una sua rappresentanza.

⁹ Cfr. art. 49 cpv. 3 LParl

¹⁰ Cfr. art. 7 cpv. 2 LCF

6 Confidenzialità, tutela del segreto e informazione

6.1 Confidenzialità e tutela del segreto

I membri tutelano la confidenzialità delle deliberazioni in seno alle Commissioni.

Per garantire la tutela del segreto (art. 150 cpv. 3 LParl), le Commissioni adottano provvedimenti adeguati (art. 153 cpv. 5 LParl).

Per la tutela del segreto e la confidenzialità si applicano le Direttive delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze del 12 dicembre 2019.

6.2 Rapporto e informazione

Una volta all'anno le Commissioni informano oralmente la propria Camera sui risultati principali della loro attività in occasione della seduta sul consuntivo.

Ne informano il pubblico. Fatta salva una decisione di diverso tenore della Commissione, il presidente informa il pubblico.

7 Segreteria

Le Commissioni delle finanze sono sostenute sotto il profilo scientifico e amministrativo dalla Segreteria delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.

Interlocutori della Segreteria sono i presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni.

Per quanto possibile la Segreteria mette a disposizione la documentazione relativa agli oggetti trattati nel corso di una seduta due settimane prima di quest'ultima.

Per ragioni d'efficienza e di riduzione dei costi la Segreteria contribuisce a ridurre il consumo di carta.

Per quanto possibile la documentazione della Segreteria è messa a disposizione in tedesco e francese.

Principi d'azione della Delegazione delle finanze delle Camere federali

Adottati dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali il 26 novembre 2019.

La Delegazione delle finanze, nel quadro della Costituzione, della legge e dei regolamenti, si dota del seguente regolamento, al quale può derogare soltanto con l'approvazione della maggioranza dei suoi membri.

1 Disposizioni generali

1.1 Nomina, composizione e supplenze

La Delegazione delle finanze è una delegazione permanente delle Commissioni delle finanze delle Camere federali.

Le Commissioni delle finanze delle due Camere nominano ciascuna al proprio interno tre membri e tre supplenti per la durata di una legislatura.

La Delegazione delle finanze nomina ogni anno il suo presidente o la sua presidente e un vicepresidente o una vicepresidente. Questi non possono appartenere alla stessa Camera. Alla presidenza si alternano ogni dodici mesi un deputato o una deputata del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

Le supplenti o i supplenti possono sostituire soltanto i membri per i quali sono state designate o sono stati designati come tali. Se in via eccezionale uno dei membri è impedito a partecipare alla seduta, egli può essere rappresentato soltanto dal suo supplente o dalla sua supplente.

1.2 Sedute

La Delegazione delle finanze si riunisce sei volte all'anno in riunione ordinaria, in caso di bisogno sono convocate riunioni straordinarie.

La Delegazione delle finanze si riunisce di norma una volta all'anno nel Cantone di residenza del presidente o della presidente.

1.3 Sottodelegazioni non permanenti

Per esaminare determinati fatti o questioni, la Delegazione delle finanze può istituire sottodelegazioni non permanenti. Ne definisce il mandato.

Il relatore o la relatrice responsabile del dipartimento interessato assume la presidenza di una sottodelegazione. Se sono interessati più dipartimenti, autorità o tribunali, il presidente o la presidente è designato o designata dalla Delegazione delle finanze.

Per svolgere i loro compiti le sottodelegazioni non permanenti dispongono, nei confronti delle autorità federali, dei tribunali federali e delle unità amministrative a tutti i livelli da controllare, degli stessi diritti e doveri della Delegazione delle finanze.

Le sottodelegazioni non permanenti rendono conto del loro operato in un rapporto sintetico all'attenzione della Delegazione delle finanze e, se del caso, le presentano proposte. Invitano le autorità federali, i tribunali federali o i servizi interessati a esprimersi in merito prima che il rapporto sia trattato in seno alla Delegazione delle finanze.

1.4 Ricusazione

I membri della Delegazione delle finanze espongono all'inizio di ogni seduta le circostanze suscettibili di dare luogo a un'apparenza di prevenzione o parzialità su un determinato oggetto concreto all'ordine del giorno.

Se vi sono circostanze oggettivamente tali da dare luogo a un'apparenza di prevenzione, parzialità o coinvolgimento personale diretto, il membro in questione si ricusa per la durata dell'esame.

In caso di contestazione sulla ricusa di un membro, la decisione finale spetta alla Delegazione delle finanze.

2 Mandato

2.1 Compito della Delegazione delle finanze

La Delegazione delle finanze esercita, su mandato delle Camere federali, l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione (art. 26 cpv. 2 LParl). È in particolare incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria nel quadro dell'articolo 8 della legge sul controllo delle finanze (art. 51 cpv. 2 LParl), compresi gli aspetti finanziari della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione conformemente alla Convenzione del novembre 2011 tra la Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione concernente l'alta vigilanza sulla protezione dello Stato e sui servizi.

Nel quadro all'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione, la Delegazione delle finanze stabilisce in modo autonomo la procedura e gli oggetti da esaminare.

L'attività di alta vigilanza della Delegazione delle finanze non sostituisce l'obbligo di vigilanza del Consiglio federale nel settore della gestione finanziaria.

2.2 Crediti urgenti

In caso di urgenza la Delegazione delle finanze dà al Consiglio federale il suo consenso per crediti aggiuntivi a un credito d'impegno e per crediti aggiuntivi a un credito a preventivo nonché per sorpassi di credito, sempre che il loro importo nel singolo caso sia pari o maggiore di 5 milioni di franchi (art. 28 e 34 LFC).

2.3 Vigilanza finanziaria concomitante e susseguente nel settore del personale

Nel quadro della vigilanza finanziaria concomitante, la Delegazione delle finanze dà al Consiglio federale il suo consenso alle misure in materia di personale relative ai quadri superiori delle unità amministrative centralizzate e decentralizzate dell'Amministrazione federale.

Alla chiusura del consuntivo, il Consiglio federale sottopone alla Delegazione delle finanze, nel quadro dell'alta vigilanza susseguente, un rapporto sulle misure in materia di personale relative ai quadri superiori delle unità amministrative centralizzate e decentralizzate dell'Amministrazione.

Per le ulteriori competenze della Delegazione delle finanze in materia di misure relative al personale si rinvia alla Convenzione del 2015 tra la Delegazione delle finanze e il Consiglio federale.

Richiedono inoltre il consenso della Delegazione delle finanze, conformemente alle disposizioni previste da leggi speciali,

- il pagamento della pensione completa in caso di dimissione anticipata di un magistrato per ragioni di salute¹;
- la concessione, temporanea o a vita, di una pensione sino a concorrenza della metà della retribuzione di un magistrato in carica²;
- l'attribuzione di una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore da parte del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale dei brevetti³;

¹ Art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1).

² Art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1).

³ Art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza del 26 settembre 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT; RS 172.220.117).

- la valutazione del posto di presidente del Consiglio dei PF da parte del capo del Dipartimento federale delle finanze⁴.

2.4 Altri oggetti

La Delegazione delle finanze può occuparsi di altri oggetti nonché sottoporre alle commissioni incaricate dell'esame preliminare corapporti concernenti progetti del Consiglio federale.

Può sottoporre per conoscenza i suoi accertamenti alle Commissioni delle finanze o ad altre commissioni

2.5 Preventivo, consuntivo, programma annuale e rapporto annuale del Controllo federale delle finanze

La Delegazione delle finanze difende dinnanzi all'Assemblea federale i progetti di preventi-vo e il consuntivo del Controllo federale delle finanze (art. 142 cpv. 3 LPar).

Prende inoltre atto del programma annuale di revisione e del rapporto annuale del Controllo federale delle finanze (art. 1 cpv. 2 secondo periodo e art. 14 cpv. 3 LCF).

3 Obiettivi e criteri

La Delegazione delle finanze promuove la trasparenza e la fiducia nell'operato del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali federali e degli altri enti incaricati di compiti federali

Essa esercita l'alta vigilanza sulle finanze delle istituzioni summenzionate

1. conducendo un dialogo costante e diretto con i capidipartimento e i responsabili delle istituzioni di cui sopra;
2. accertando in modo approfondito un oggetto nell'ambito di visite informative o di indagini o mediante mandati al Controllo federale delle finanze o a esperti esterni;
3. indirizzando raccomandazioni al Consiglio federale, ai dipartimenti e alle autorità federali competenti (cfr. n. 5);
4. formulando alle commissioni competenti proposte dirette concernenti gli oggetti parlamentari o proponendo a esse di sottoporli alle Camere mediante gli strumenti operativi parlamentari (intervento, iniziativa parlamentare).

⁴ Art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 sul settore dei politecnici federale (ordinanza sul settore dei PF; RS 414.110.3).

La Delegazione delle finanze imposta la sua attività di alta vigilanza concomitante sulle finanze e sulle attività relative alla gestione finanziaria sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia (art. 52 cpv. 2 LParl).

4 Mezzi d'informazione

4.1 Obbligo d'informazione dei dipartimenti

La Delegazione delle finanze riceve dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dalle autorità federali e dai tribunali federali, senza sollecitarli e il più presto possibile, le informazioni sugli eventi rilevanti per la gestione finanziaria della Confederazione.

4.2 Diritti all'informazione della Delegazione

La Delegazione delle finanze intrattiene rapporti diretti con tutte le autorità, i servizi o qualsiasi altro ente incaricato di compiti federali, ai quali può chiedere le informazioni, i documenti e i rapporti di cui ha bisogno. Nella misura in cui l'esercizio della sua competenza in materia di alta vigilanza lo esiga, può chiedere a persone o servizi esterni all'Amministrazione federale di fornirle informazioni o documenti. Questi diritti all'informazione sono senza restrizioni: alla Delegazione delle finanze non può essere sottaciuta alcuna informazione. Può in particolare consultare documenti che servono direttamente al processo decisionale del Consiglio federale (art. 153 e 154 LParl).

La Delegazione delle finanze conduce ogni anno almeno un colloquio con ogni capodipartimento e con la cancelliera o il cancelliere della Confederazione.

Può interrogare sia persone informate sui fatti che testimoni (art. 155 LParl).

La Delegazione delle finanze può fare capo a esperti esterni.

5 Raccomandazioni

Nell'ambito dell'alta vigilanza finanziaria, la Delegazione delle finanze può rivolgere raccomandazioni direttamente all'autorità responsabile (art. 158 LParl). Quest'ultima la informa sulla realizzazione di tali raccomandazioni.

La Delegazione delle finanze pubblica le raccomandazioni e i pareri dell'autorità responsabile se non vi si oppongono interessi degni di protezione.

Essa verifica l'applicazione delle sue raccomandazioni e informa ogni anno le Commissioni delle finanze nei suoi rapporti d'attività.

6 Coordinamento

La Delegazione delle finanze coordina le sue attività con:

- a) le Commissioni delle finanze delle due Camere;
 - Le Commissioni delle finanze possono incaricare la Delegazione delle finanze di esaminare questioni concernenti la gestione finanziaria della Confederazione.
 - La Delegazione delle finanze può incaricare le Commissioni delle finanze di esaminare un affare.
- b) il Controllo federale delle finanze;
 - Il Controllo federale delle finanze sottostà all'alta vigilanza parlamentare.
 - Esso assiste la Delegazione delle finanze nella sua attività di alta vigilanza finanziaria concomitante.
 - La direttrice o il direttore del Controllo federale delle finanze partecipa in via di principio alle sedute della Delegazione delle finanze. Illustra i rapporti di verifica e le raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (funzione di controllo) ed è a disposizione della Delegazione delle finanze come consulente in altri affari (funzione di consulenza).
 - Le discussioni della Delegazione delle finanze con i magistrati si svolgono a volte senza rappresentanti del Controllo federale delle finanze.
 - La Delegazione delle finanze può conferire al Controllo federale delle finanze mandati speciali. Il Controllo federale delle finanze può rifiutarli, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione (art. 1 cpv. 2 LCF).
 - La Delegazione delle finanze decide se pubblicare o no i rapporti di revisione stilati su sua richiesta dal Controllo federale delle finanze.
 - La Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze coordinano le loro attività sia a livello tematico che di scadenziario.
 - Per il rimanente, i rapporti tra la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze sono disciplinati dagli articoli 14 e 15 della legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo federale delle finanze.
- c) le Commissioni della gestione;
 - Le segreterie si coordinano sulla ripartizione degli affari tra la Delegazione delle finanze e le Commissioni della gestione. Se non si trova un accordo, la decisione spetta ai presidenti della Delegazione delle finanze e delle due Commissioni della gestione.
 - Se la Delegazione delle finanze accerta lacune nella gestione, ne informa le Commissioni della gestione.

- d) la Commissione giudiziaria;
 - La Delegazione delle finanze comunica alla Commissione giudiziaria i suoi accertamenti che mettono seriamente in dubbio l' idoneità professionale o personale dei giudici (art. 40a cpv. 6 LParl)
- e) la Delegazione delle Commissioni della gestione.

7 Procedura

7.1 Generalità

La Delegazione delle finanze pianifica i suoi lavori e, se necessario, stabilisce temi prioritari.

Esercita la vigilanza concomitante sulla gestione finanziaria del Consiglio federale. Presta particolare attenzione a rilevare precocemente eventuali problemi e individuare subito le lacune che richiedono un intervento politico.

Contribuisce a colmare le lacune e a rimediare alle disfunzioni rilevate o a sfruttare il potenziale di ottimizzazione in materia di gestione finanziaria.

7.2 Confidenzialità

La Delegazione delle finanze è vincolata al segreto d'ufficio (art. 8 LParl) e al segreto delle deliberazioni (art. 47 LParl). Assegna pertanto priorità assoluta al trattamento confidenziale delle informazioni classificate in suo possesso e adotta misure specifiche per garantire la confidenzialità. Particolare importanza assumono le Direttive del 2 dicembre 2019 delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali concernenti il trattamento dei suoi verbali e dei documenti.

Prima di pubblicare le sue osservazioni essa pondera il legittimo interesse alla confidenzialità del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e degli altri enti incaricati di compiti federali e l'interesse pubblico alla trasparenza.

Prima di una pubblicazione consulta se necessario l'autorità interessata.

7.3 Rapporto alle Commissioni delle finanze

La Delegazione delle finanze presenta ogni anno alle Commissioni delle finanze, al più tardi nel mese di aprile, un rapporto sulla sua attività di vigilanza.

Nel secondo semestre di ogni anno i membri della Delegazione delle finanze riferiscono oralmente alle Commissioni delle finanze in merito ai loro accertamenti sotto forma di rapporto intermedio. Se necessario, la Delegazione delle finanze può rendere conto ulteriormente nel corso dell'anno.

La Delegazione delle finanze può rivolgere raccomandazioni o proposte alle Commissioni delle finanze per l'esame del preventivo e del consuntivo.

Se intende presentare proposte finanziariamente rilevanti o depositare interventi alle Camere federali, la Delegazione delle finanze sottopone una proposta alle Commissioni delle finanze (art. 51 cpv. 4 LParl).

7.4 Comunicazione all'opinione pubblica

La Delegazione delle finanze informa l'opinione pubblica secondo necessità.

Salvo decisione contraria, soltanto il presidente o la presidente è competente per la comunicazione.

La Delegazione delle finanze pubblica i suoi rapporti d'attività in Internet e nel Foglio federale dopo che le Commissioni delle finanze ne hanno preso atto.

8 Segreteria

La Delegazione delle finanze è assistita dalla segreteria delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze sia a livello tecnico che organizzativo.

Il presidente o la presidente della Delegazione delle finanze può conferire mandati alla segreteria.

Il presidente o la presidente decide, su proposta della segreteria, il programma delle sedute e definisce quali priorità, discussioni, tematiche, decreti del Consiglio federale, rapporti di verifica del Controllo federale delle finanze e altri oggetti vadano iscritti all'ordine del giorno.



Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione

del 3 marzo 2011

*La Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale,
visto l'articolo 40a della legge del 13 dicembre 2002¹ sul Parlamento (LParl),
emana i seguenti principi operativi:*

Art. 1 Campo d'applicazione

I presenti principi operativi si applicano alla destituzione e alla non rielezione di giudici del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti, nonché del Procuratore federale, dei Procuratori supplenti e dei membri dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico. Essi valgono parimenti per la non rielezione di giudici del Tribunale federale.

Art. 2 Principi generali

¹ Nell'attuare un procedimento di destituzione, la Commissione giudiziaria (Commissione) si adopera affinché l'immagine e l'indipendenza della giustizia e delle autorità di perseguimento penale siano tutelate. Essa garantisce alle persone interessate una procedura leale e rispettosa dei principi dello Stato di diritto.

² Essa osserva i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale² (Cost.) e rispetta a livello procedurale in particolare:

- a. il diritto delle persone interessate alla parità ed equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.);
- b. il diritto di essere giudicate entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.);
- c. il diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost.);
- d. il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.);
- e. la protezione della sfera privata (art. 13 cpv. 1 Cost.).

Art. 3 Ricusazione di membri della Commissione

¹ All'inizio del procedimento i membri della Commissione comunicano tutte le circostanze atte a motivare un coinvolgimento o una parzialità apparenti in un procedimento concreto.

¹ RS 171.10

² RS 101

² Se un coinvolgimento o una parzialità apparenti sono oggettivamente motivati, un membro della Commissione si ricusa per la durata del procedimento. Motivi di ricusazione sono in particolare:

- a. la parentela o l'affinità di un membro della Commissione con la persona interessata;
- b. una relazione personale stretta, per esempio amicizia o inimicizia, di un membro della Commissione con la persona interessata;
- c. la partecipazione di un membro della Commissione a processi a carico della persona interessata.

³ L'appartenenza di un membro della Commissione allo stesso partito della persona interessata non è motivo di ricusazione.

⁴ Se la ricusazione di un membro della Commissione è controversa, la Commissione decide definitivamente.

⁵ I membri della Commissione che devono ricusarsi in un procedimento possono farsi sostituire per la durata del procedimento stesso.

Art. 4 Consenso

La Commissione decide a maggioranza dei votanti (art. 159 cpv. 2 Cost.³ in combinato disposto con l'art. 46 LParl). Tuttavia, essa cerca di raggiungere il consenso in caso di decisione sull'apertura di un procedimento, sulla proposta alle Camere federali riunite e sulla sospensione del procedimento.

Art. 5 Apertura di un procedimento di destituzione

¹ Se viene a conoscenza di constatazioni che mettono seriamente in discussione l'idoneità professionale o personale di giudici, del procuratore della Confederazione o dei procuratori supplenti, la Commissione deve decidere d'ufficio immediatamente, vale a dire al più tardi in occasione della sua prossima seduta ordinaria, circa l'apertura di un procedimento di destituzione.

² Prima di prendere una decisione sull'apertura di un procedimento di destituzione, la Commissione giudiziaria sente la persona interessata.

³ La Commissione avvia il procedimento se esiste un sospetto fondato che una persona menzionata nell'articolo 1 abbia violato intenzionalmente o per negligenza grave i suoi doveri d'ufficio o abbia durevolmente perso la capacità di svolgere il mandato (cfr. art. 10 della L del 17 giu. 2005⁴ sul Tribunale amministrativo federale, LTAF; art. 14 della L del 20 mar. 2009⁵ sul Tribunale federale dei brevetti, LTFB; nonché art. 21 e 26 della L del 19 mar. 2010⁶ sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP).

³ RS 101

⁴ RS 173.32

⁵ RS 173.41

⁶ RS 173.71

⁴ Essa informa per scritto la persona interessata sull'apertura e sull'avvio del procedimento, sulle circostanze che le sono rimproverate, segnatamente sul sospetto di una grave violazione del dovere d'ufficio, nonché sui passi procedurali essenziali e sui suoi diritti.

⁵ Non apre il procedimento se il sospetto è ingiustificato.

Art. 6 Informazione dell'opinione pubblica

¹ La Commissione decide circa l'informazione dell'opinione pubblica.

² La Commissione informa in linea di massima sull'apertura di un procedimento e sui singoli passi procedurali solo in casi eccezionali e solo se l'interesse pubblico all'informazione prevale nel caso concreto sulla protezione della sfera privata della persona interessata.

³ Prima di informare l'opinione pubblica, la Commissione informa la persona interessata e il presidente dell'autorità interessata.

⁴ L'informazione dell'opinione pubblica ha luogo per scritto o verbalmente da parte dei membri appositamente designati dalla Commissione, di regola il presidente della Commissione.

Art. 7 Diritti della persona interessata

¹ La persona interessata ha il diritto di assistere agli interrogatori delle persone informate sui fatti e di porre al riguardo domande complementari, nonché di esaminare la documentazione, le perizie e i verbali degli interrogatori.

² Essa è informata sull'acquisizione di nuovi atti che servono alla Commissione quale base decisionale.

³ La persona interessata può farsi patrocinare da un avvocato.

⁴ Una volta terminati gli accertamenti e prima di riferire alle Camere federali riunite, essa ha il diritto di esprimersi per scritto o verbalmente sul risultato dell'inchiesta e sulla motivazione della decisione.

Art. 8 Audizione della persona interessata

La persona interessata è interrogata in veste di persona informata sui fatti. È tenuta a comparire, ma non può essere obbligata a deporre e dire la verità. Può appellarsi al diritto di rifiutarsi di testimoniare.

Art. 9 Diritti della Commissione

Per l'accertamento dei fatti rilevanti dal profilo giuridico, ai sensi degli articoli 45, 150 e 162 in combinato disposto con l'articolo 150 LParl la Commissione dispone dei seguenti diritti. Essa può:

- a. invitare membri dei Tribunali federali a rilasciare informazioni durante le sedute;

- b. esigere rapporti dai Tribunali federali;
- c. ricevere per consultazione dai Tribunali federali documentazione e dati personali che sono necessari per l'adempimento del suo mandato;
- d. interrogare d'intesa con il Tribunale federale interessato persone al servizio del tribunale;
- e. interrogare d'intesa con il Consiglio federale persone al servizio della Confederazione;
- f. interrogare terzi esterni con il loro consenso;
- g. coinvolgere esperti esterni;
- h. effettuare sopralluoghi.

Art. 10 Istituzione di sottocommissioni

¹ Nel corso di un procedimento la Commissione può istituire sottocommissioni per determinate fasi processuali.

² Esse riferiscono alla Commissione e formulano una proposta.

Art. 11 Accertamento e valutazione dei fatti

¹ La Commissione:

- a. chiarisce d'ufficio i fatti ed è competente dell'acquisizione dei necessari mezzi di prova;
- b. si convince senza preconcetti della situazione di fatto;
- c. valuta le prove tenuto conto delle circostanze e in funzione della loro importanza;
- d. esamina l'esposto della persona interessata e assume le prove da essa offerte;
- e. si impegna a mettere agli atti tutte le fasi rilevanti ai fini della decisione e a verbalizzarle.

² L'interrogazione di persone è registrata su un supporto audio ai fini della verbalizzazione. I verbali sono presentati per la firma alla persona interrogata.

Art. 12 Termini procedurali

¹ La Commissione si impegna affinché i procedimenti avanzino speditamente e siano sbrigati in maniera rapida. Al riguardo prevede se necessario sedute supplementari.

² Nel corso del procedimento la Commissione può fissare termini procedurali e applicare per analogia gli articoli 20–24 della legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa.

⁷ RS 172.021

Art. 13 Sospensione del procedimento da parte della Commissione

¹ Se accerta che non è adempiuta la fattispecie della destituzione (art. 10 LTAF⁸, art. 14 LTFB⁹ nonché art. 21 e 26 LOAP¹⁰), la Commissione sospende il procedimento.

² Essa informa l'opinione pubblica sulla sospensione di un procedimento in linea di massima solo in casi eccezionali e solo qualora l'apertura dello stesso sia divenuta pubblica.

Art. 14 Proposta alle Camere federali riunite

¹ Se accerta che è adempiuta la fattispecie della destituzione (art. 10 LTAF¹¹, art. 14 LTFB¹² nonché art. 21 e 26 LOAP¹³), la Commissione presenta alle Camere federali riunite una proposta scritta motivata di destituzione.

² La motivazione comprende:

- a. una presentazione dei lavori della Commissione;
- b. una presentazione pertinente dei fatti;
- c. una presentazione differenziata delle considerazioni che la Commissione giudiziaria ha ponderato nel fondare la sua proposta;
- d. una sintesi della presa di posizione della persona interessata.

Art. 15 Procedura in vista di una non rielezione

¹ Le disposizioni riguardanti il procedimento di destituzione si applicano per analogia.

² I membri della Commissione devono presentare le proposte di non rielezione al più tardi una seduta prima della decisione definitiva della Commissione sulla sua proposta di elezione (elezione per il rinnovo integrale). Sono fatte salve le proposte formulate sulla base di una constatazione di cui si è venuti a conoscenza solo successivamente secondo l'articolo 5 capoverso 1. Una proposta di non rielezione va motivata per scritto.

⁸ RS 173.32

⁹ RS 173.41

¹⁰ RS 173.71

¹¹ RS 173.32

¹² RS 173.41

¹³ RS 173.71

Art. 16 Entrata in vigore

I principi operativi entrano in vigore il 3 marzo 2011.

3 marzo 2011

La Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale:
Il presidente, Reto Wehrli

Principi operativi della Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale e della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

relativi all'applicazione degli articoli 17 e 17a della legge sul Parlamento, nonché dell'articolo 14 della legge sulla responsabilità

del 27 giugno/15 novembre 2012

La Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale e la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati,

visti gli articoli 13a del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003¹ (RCN) e 28a del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003² (RCS), decidono i seguenti principi operativi ai fini dell'applicazione degli articoli 17 e 17a della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento (LParl) e dell'articolo 14 della legge del 14 marzo 1958⁴ sulla responsabilità (LResp):

1 Scopo

I principi operativi perseguono un'applicazione uniforme degli articoli 17 e 17a LParl e dell'articolo 14 LResp, come pure una procedura armonizzata in seno alle due Commissioni competenti. Essi servono inoltre a informare le Commissioni e l'opinione pubblica.

2 Procedura d'esame di richieste volte a sopprimere l'immunità

2.1 Requisiti posti alla richiesta

La legge non prescrive all'autorità di perseguimento penale requisiti formali per le domande di autorizzazione di cui all'articolo 17 capoverso 1 LParl. Affinché le Commissioni possano decidere in conoscenza di tutti i fatti rilevanti, l'autorità di perseguimento penale deve descrivere brevemente per ogni caso:

- a. i reati imputati;
- b. le disposizioni penali la cui applicazione entra in considerazione; e
- c. i motivi per i quali nel caso specifico queste disposizioni appaiono applicabili.

¹ RS 171.13

² RS 171.14

³ RS 171.10

⁴ RS 170.32

Per il resto, l'autorità di perseguimento penale è libera di decidere il grado di dettaglio della richiesta e i documenti che presenta alle Commissioni competenti.

2.2 Durata della procedura e termini

Le Commissioni si adoperano affinché una richiesta possa essere trattata da entrambe le Commissioni di regola entro sei mesi. La Commissione incaricata di trattare per prima la richiesta procede ad una prima deliberazione della richiesta nei due mesi che seguono il suo deposito.

2.3 Esame di plausibilità da parte dei presidenti

(art. 17 cpv. 3^{bis} e 4 LParl, art. 14 cpv. 3 LResp)

I presidenti delle Commissioni possono, di comune intesa, liquidare direttamente richieste manifestamente insostenibili. Questi ne informano previamente le Commissioni. Se la maggioranza di una Commissione chiede che si delibere sulla richiesta, la stessa è trattata secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 17a.⁵

I presidenti delle Commissioni possono, di comune intesa, rinviare una richiesta non sufficientemente motivata all'autorità di perseguimento penale per completamento. Se rimane insufficientemente motivata anche dopo il completamento, la richiesta viene comunque sottoposta alle Commissioni.⁶

2.4 Quorum

(art. 17a cpv. 3 LParl, art. 14 cpv. 3 LResp)

Il quorum dev'essere raggiunto per tutte le decisioni prese durante la deliberazione di richieste volte a sopprimere l'immunità (comprese le mozioni d'ordine).

2.5 Diritto di essere sentiti

(art. 17a cpv. 4 LParl, art. 14 cpv. 4 LResp)

Prima di deliberare su una richiesta, entrambe le Commissioni sentono la persona interessata. Quest'ultima ha accesso ai documenti delle Commissioni, sempre che detti documenti servano alle Commissioni quali basi decisionali per giudicare materialmente la richiesta. La consultazione da parte di terzi è concessa nel rispetto della natura confidenziale di cui all'articolo 47 LParl, nella misura in cui ciò sia necessario affinché la persona interessata possa esercitare pienamente il suo diritto di essere sentita.

⁵ Adeguato con decisione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati in data 3 luglio 2014 e della Commissione d'immunità del Consiglio nazionale in data 10 settembre 2014, nonché con decisione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati in data 17 gennaio 2019 e della Commissione d'immunità del Consiglio nazionale in data 25 febbraio 2019.

⁶ Adeguato con decisione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati in data 17 gennaio 2019 e della Commissione d'immunità del Consiglio nazionale in data 25 febbraio 2019.

2.6 Audizione di terzi

Nell'adempire i loro compiti, le Commissioni possono sentire altre persone. I terzi non hanno tuttavia alcun diritto di essere sentiti.

2.7 Documenti delle Commissioni

I documenti relativi alla trattazione di richieste non sono pubblicati su Extranet (cfr. art. 6a cpv. 4 OParl). I membri supplenti possono ricevere i documenti solo se hanno effettivamente partecipato ai lavori. In caso contrario non hanno alcun diritto di consultare i documenti delle Commissioni.

2.8 Contenuto e forma delle decisioni

Le decisioni delle Commissioni sono messe per scritto. Esse menzionano quanto stabilito dalla Commissione unitamente al risultato della votazione; contengono inoltre spiegazioni sulla situazione iniziale, sulle basi legali, nonché sulle considerazioni della maggioranza della Commissione e di eventuali minoranze. Una volta adottate definitivamente, le decisioni sono pubblicate nella banca dati del Parlamento e sulle pagine web delle Commissioni.

2.9 Informazione

- a. Informazione della persona indagata (art. 17a cpv. 6 LParl, art. 14 cpv. 3 LResp): la persona interessata è immediatamente informata, di regola oralmente, al termine della seduta di Commissione.
- b. Informazione dell'opinione pubblica e delle Camere (art. 17a cpv. 6 LParl, art. 14 cpv. 3 LResp): al termine della seduta l'opinione pubblica è informata oralmente o per scritto. Se l'informazione è scritta, essa è trasmessa anche ai membri dell'Assemblea federale. In caso di un'informazione orale, l'informazione dell'Assemblea federale ha luogo il più rapidamente possibile mediante una lettera alle Camere o la distribuzione delle decisioni scritte delle Commissioni.
- c. Informazione dell'omologa Commissione: dopo aver preso una decisione, le Commissioni nominano un relatore che presenta tale decisione nell'omologa Commissione. La decisione scritta è sottoposta all'omologa Commissione, sempre che ciò sia possibile tenuto conto dei termini.
- d. Relazioni con le autorità di perseguimento penale: ai fini di un'informazione chiara dell'autorità di perseguimento penale è stabilito che detta autorità è informata per scritto solo al termine del procedimento.

3 Principi relativi alla decisione materiale

3.1 Principi generali

- a. Secondo gli articoli 17 capoverso 1 LParl e 14 LResp il perseguimento penale delle persone ivi indicate a causa di un reato direttamente connesso con la loro

condizione o attività ufficiale necessita dell'autorizzazione delle Commissioni competenti (CI-N e CAG-S, cfr. art. 13a RCN e art. 28a RCS). Le autorità cantonali o federali preposte al perseguimento penale sono tenute a procurarsi d'ufficio l'autorizzazione.

- b. In caso di *disaccordo* sulla necessità di procurarsi un'autorizzazione, decidono le Commissioni competenti (art. 21 LParl; cfr. n. 3.2).
- c. L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LParl è necessaria anche se *la persona interessata acconsente al perseguimento penale*.

3.2 Condizioni per l'entrata nel merito di una richiesta di soppressione dell'immunità

- a. Il nesso diretto fra il reato imputato e la condizione o attività ufficiale va esaminato *preliminarmente* (entrata nel merito).
- b. Le Commissioni devono rispondere alla domanda se il reato imputato sia *protetto o meno dall'immunità relativa*. Esse definiscono quindi la portata del privilegio in materia di perseguimento penale di cui beneficiano i membri dell'Assemblea federale e altri membri di autorità in virtù della LResp.
- c. Conformemente alle disposizioni sull'immunità rivedute nel 2011⁷ il privilegio in materia di perseguimento penale va applicato in maniera *restrittiva* e in generale l'ambito di protezione dell'immunità relativa va inteso in senso stretto. Il nesso non può quindi essere facilmente presunto, ma dev'essere provato.
- d. Se il nesso diretto è dato, occorre *entrare nel merito* della richiesta di soppressione dell'immunità ed esaminare la questione della soppressione (cfr. n. 3.3). Se il nesso diretto non è dato, il perseguimento penale è possibile senza autorizzazione.
- e. Se le Commissioni non sono d'accordo sull'entrata nel merito, questa *divergenza* dev'essere eliminata precedentemente e conformemente all'articolo 17a capoverso 2 LParl.

3.3 Condizioni per la soppressione dell'immunità

- a. *La condizione procedurale* per la soppressione dell'immunità è l'accordo fra le Commissioni sul fatto che gli atti imputati rientrino nell'ambito di protezione dell'immunità relativa. Per questa ragione le Commissioni devono essere *entrate nel merito* della richiesta.
- b. Nell'esaminare la questione della soppressione dell'immunità occorre procedere a una *ponderazione degli interessi*, ovvero fra l'interesse pubblico all'esercizio del mandato parlamentare e di riflesso al funzionamento della rappresentanza popolare, da un lato, e l'interesse pure pubblico al perseguimento penale, dall'altro.
- c. Questi due interessi possono essere descritti come segue:

⁷ RU 2011 4627

- I. *Interessi istituzionali*: l'immunità deve garantire che gli affari dei Consigli possano svolgersi senza inconvenienti, vale a dire, nell'esercizio della loro attività ufficiale, i deputati non devono temere procedimenti penali abusivi, infondati o originati da fatti di minima importanza.
- II. *Interessi derivanti dallo Stato di diritto in relazione al perseguimento penale*: il Codice penale svizzero, secondo il quale un perseguimento penale dev'essere conforme ai principi dello Stato di diritto, prescrive che i reati annunciati alle autorità penali devono essere puniti. Esiste un grande interesse pubblico a che un procedimento penale possa essere concluso; tale interesse è maggiore se il reato è grave. Occorre anche considerare l'interesse della vittima a una protezione efficace per il tramite del Codice penale.
- d. Quale linea guida per questo esame degli interessi è applicabile il *principio di proporzionalità*. Di conseguenza, la soppressione o non soppressione dell'immunità deve apparire, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, quale reazione adeguata all'importanza e alla gravità del comportamento incriminato.
- e. Il principio di proporzionalità non autorizza tuttavia a conferire priorità in modo generale e assoluto all'immunità. Nella prassi, occorre sempre tener presente che il privilegio in materia di perseguimento penale rappresenta l'eccezione al principio, pure generale, della parità di trattamento nel perseguimento penale (principio del perseguimento d'ufficio). *Nei casi dubbi* in cui l'immunità relativa è in linea di massima data, in virtù di tale principio è tuttavia giustificato non sopprimere l'immunità.
- f. Nell'ambito della ponderazione degli interessi occorre pure chiedersi se *si tratti seriamente di un reato*. Qualora – sempre nell'ambito di una valutazione preliminare – la punibilità di un comportamento si riveli dubbia o non sia data, l'immunità non va soppressa.
- g. Se le Commissioni decidono *di non sopprimere l'immunità*, il *perseguimento penale è escluso*. Se invece le Commissioni decidono *di sopprimere l'immunità*, l'autorità preposta al perseguimento penale è *autorizzata* ad avviare un procedimento.
- h. Se le Commissioni hanno opinioni divergenti riguardo alla soppressione dell'immunità, tale *divergenza* dev'essere eliminata secondo l'articolo 17a capoverso 2 LParl.



**Legge federale
sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari
e i contributi ai
(Legge sulle indennità parlamentari, LI)¹**

del 18 marzo 1988 (Stato 1° settembre 2012)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale^{2,3}
esaminata un'iniziativa parlamentare;
visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988
e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988⁴,
decreta:

Art. 1⁵ Principio

¹ Ogni membro dell'Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.

² Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall'attività parlamentare.

Art. 2⁶ Retribuzione annua

Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 26 000 franchi⁷ per i lavori preparatori.

Art. 3⁸ Diaria

¹ Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 440 franchi⁹ per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni

RU 1988 1162

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

² [CS 1 3]. A queste disp. corrisponde ora l'art. 164 cpv. 1 lett. g della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661; FF **2002** 6323 6343).

⁴ FF **1988** II 765

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591). Vedere l'art. 15 qui di seguito.

⁷ Nuova retribuzione giusta il n. I lett. a dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU **2012** 4573; FF **2012** 265 275).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

⁹ Nuova diaria giusta il n. I lett. b dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU **2012** 4573; FF **2012** 265 275).

giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

² Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.¹⁰

³ La parlamentare in congedo maternità riceve un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo maternità si applica per analogia l'articolo 35a della legge del 13 marzo 1964¹¹ sul lavoro.¹²

Art. 3a¹³ Indennità per spese di personale e di materiale

Il parlamentare riceve un'indennità annua di 33 000 franchi¹⁴ a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

Art. 4 Vitto e pernottamento

Il parlamentare riceve un'indennità per il vitto e un'indennità di pernottamento.

Art. 5¹⁵ Indennità per spese di viaggio

Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare.

Art. 6 Indennità di percorso

Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un'indennità di percorso.

Art. 6a¹⁶ Assegno di custodia

Al parlamentare è versato un assegno di custodia di importo uguale a quello accordato al personale dell'amministrazione generale della Confederazione conformemente alla legge del 24 marzo 2000¹⁷ sul personale federale. Gli assegni familiari versati al parlamentare o all'altro genitore in virtù di un'altra attività sono computati. La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale può concludere con la Cassa di

¹⁰ Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661; FF **2002** 6323 6343).

¹¹ RS **822.11**

¹² Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661; FF **2002** 6323 6343).

¹³ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3459; FF **2008** 109 121).

¹⁴ Nuova indennità giusta il n. I lett. c dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU **2012** 4573; FF **2012** 265 275).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

¹⁶ Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002 (RU **2003** 3661; FF **2002** 6323 6343). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU **2010** 4491; FF **2009** 5289).

¹⁷ RS **172.220.1**

compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione un contratto d'affiliazione secondo la legge del 24 marzo 2006¹⁸ sugli assegni familiari.

Art. 7¹⁹ Previdenza

¹ Fino all'età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.

² La Confederazione versa il contributo a:

- a. un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982²⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; o
- b. un istituto della previdenza individuale vincolata.

³ Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.

⁴ Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.

⁵ L'ordinanza dell'Assemblea federale disciplina i dettagli.

Art. 8²¹ Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

¹ Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l'attività parlamentare in Svizzera.

² La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all'estero nell'esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988²² concernente la legge sulle indennità parlamentari disciplina i dettagli.

¹⁸ RS **836.2**

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2005** 711; FF **2004** 1287 1297).

²⁰ RS **831.40**

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661; FF **2002** 6323 6343).

²² RS **171.211**

Art. 8a²³ Aiuto transitorio

¹ Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:

- a. lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare; o
- b. si trova in stato di bisogno.

² L'aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.

³ La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è competente per esaminare le domande.

Art. 9 Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori

¹ Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.

² Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria.

Art. 10 Indennità speciale

¹ Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell'Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un'indennità speciale.

² La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.²⁴

Art. 11 Assegno di presidenza e di vicepresidenza

I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.

Art. 12 Contributi ai gruppi parlamentari

I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.

Art. 13 Spese di rappresentanza e periti

Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l'attività svolta in seno ad

²³ Introdotta dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661; FF **2002** 6323 6343).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3459; FF **2008** 109 121).

organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.

Art. 14²⁵ Esecuzione della legge

¹ L'esecuzione della presente legge è disciplinata in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

² All'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un'adeguata indennità di rincarato sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l'importo di tale indennità è stabilito in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

³ In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un'indennità, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 17 marzo 1972²⁶ sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 1972²⁷ sono abrogati.

Art. 15a²⁸ Disposizione transitoria dell'art. 2

Per ragioni di risparmio, la retribuzione annua dei parlamentari per i lavori preparatori è ridotta di 3000 franchi dal 2004 al 2007 compreso.

Art. 16 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.

Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 2002²⁹

Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all'articolo 7³⁰ della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari, nella versione del 4 ottobre 1996³¹, continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamentare anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

²⁶ [RU 1972 1688, 1981 1602, 1983 1940]

²⁷ [RU 1972 1692, 1983 1442 1940 n. II]

²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2003, con effetto sino al 31 dic. 2007 (RU 2003 5007; FF 2003 4857).

²⁹ RU 2003 3661; FF 2002 6323 6343

³⁰ La disp. ha attualmente un altro testo.

³¹ RU 1997 539 540; FF 1996 III 129 140



Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari¹

del 18 marzo 1988 (Stato 30 maggio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 14 della legge del 18 marzo 1988² sulle indennità parlamentari (LI),³
decreta:

Art. 1 e 2⁴

Art. 3⁵ Indennità per vitto e pernottamento

¹ L'indennità per il vitto è di 115⁶ franchi il giorno e quella di pernottamento di 180⁷ franchi.

² L'indennità di pernottamento è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi. Non è versata se il parlamentare abita a una distanza di 30 minuti al massimo (percorsa con un mezzo di trasporto pubblico) o in un raggio di dieci chilometri in linea d'aria. Il parlamentare che non ha diritto a un'indennità di pernottamento può beneficiarne eccezionalmente, su richiesta, per le spese di pernottamento sostenute nell'ambito della sua attività parlamentare.⁸

^{2bis} La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale (Delegazione amministrativa) stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.⁹

RU 1988 1166

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).

² RS 171.21

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 713; FF 2004 1287 1297).

⁴ Abrogati giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).

⁶ Nuova indennità giusta il n. I lett. d dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).

⁷ Nuova indennità giusta il n. I lett. e dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2015 1135; FF 2013 6873 6879).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2011 (Parlamentari con domicilio all'estero), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 5005; FF 2010 7761 7767).

³ Per le attività all'estero, l'indennità per il vitto e quella di pernottamento ammontano complessivamente a 395¹⁰ franchi il giorno. La Delegazione amministrativa¹¹ può stabilire indennità più elevate:

- a. per singoli Paesi e città, se le circostanze lo richiedono;
- b. in singoli casi motivati, su presentazione dei giustificativi.

Art. 4¹² Indennità per spese di viaggio

¹ Quale contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio all'interno del Paese il parlamentare riceve:

- a. un abbonamento generale di 1^a classe delle imprese svizzere di trasporto; oppure
- b. un importo corrispondente al prezzo pagato dalla Confederazione per tale abbonamento.

² Al parlamentare che viaggia con il proprio veicolo a motore sono rimborsate le tasse di parcheggio. La Confederazione copre i danni causati al veicolo durante le trasferte.

³ La Confederazione procura i biglietti necessari per i viaggi effettuati per partecipare a manifestazioni parlamentari ufficiali all'estero.

⁴ Sono organizzati viaggi in aereo se la durata del viaggio in aereo è inferiore a quella del viaggio in treno e se:

- a. la durata del viaggio in treno è di almeno sei ore; oppure
- b. la durata del viaggio in treno è inferiore a sei ore, ma con un viaggio in treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari.

⁵ Per il calcolo della durata del viaggio in aereo è determinante la durata del viaggio dall'aeroporto internazionale interno di partenza più vicino al domicilio del parlamentare fino all'aeroporto di arrivo. Per il calcolo della durata del viaggio in treno è determinante la durata del viaggio dalla stazione ferroviaria centrale più vicina al possibile aeroporto di partenza fino al luogo di destinazione.

⁶ Se, a titolo eccezionale, il parlamentare organizza individualmente il viaggio secondo il capoverso 3, la Confederazione gli rimborsa le seguenti spese:

- a. per i viaggi in aereo di cui al capoverso 4 che possono essere effettuati con un volo di linea, la metà del prezzo pagato dalla Confederazione;
- b. per gli altri viaggi, il prezzo di un biglietto ferroviario di prima classe a partire dalla frontiera svizzera.

¹⁰ Nuova indennità giusta il n. I lett. f dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).

¹¹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2011 (Parlamentari con domicilio all'estero), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 5005; FF 2010 7761 7767). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 17 dic. 2021, in vigore dal 30 mag. 2022 (RU 2022 141; FF 2021 2074).

⁷ In casi giustificati la Delegazione amministrativa può autorizzare un viaggio in aereo invece di un viaggio in treno. Può delegare tale decisione a un membro della Delegazione amministrativa. Essa disciplina i dettagli in istruzioni.

⁸ La Delegazione amministrativa stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.

Art. 5¹³ Disposizioni comuni per la diaria e per le indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio nonché per l'indennità di percorso

¹ Il parlamentare che, senza esserne stato incaricato dall'Ufficio o da una commissione, partecipa, su invito di un'autorità federale, a un congresso o a un'altra manifestazione da questa organizzata, ha diritto a un'indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio nonché all'indennità di percorso, ma non alla diaria.

² L'indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio non è versata se la Confederazione mette a disposizione mezzi di trasporto nonché vitto e alloggio. Non sono tuttavia conteggiati i pasti offerti occasionalmente dalla Confederazione.

Art. 6¹⁴ Indennità di percorso

¹ L'indennità di percorso consta di due terzi di risarcimento spese e un terzo di risarcimento per perdita di guadagno. È versata sotto forma di importo forfetario per singolo viaggio.

² Questo importo è calcolato di regola una volta per legislatura in base alla durata del viaggio effettuato mediante i mezzi di trasporto pubblici.

³ L'indennità di percorso ammonta a 22.50¹⁵ franchi per ogni quarto d'ora di viaggio tra il domicilio e Berna che superi la durata di un'ora e mezzo.

^{3bis} La Delegazione amministrativa stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all'estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.¹⁶

⁴ La Delegazione amministrativa approva le indennità di percorso calcolate dai Servizi del Parlamento e decide nei casi particolari.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).

¹⁵ Nuova indennità giusta il n. I lett. g dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 18 mar. 2011 (Parlamentari con domicilio all'estero), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 5005; FF 2010 7761 7767).

Art. 7¹⁷ Indennità di previdenza

¹ L'indennità di previdenza ammonta annualmente al 16 per cento dell'importo massimo di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982¹⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Il parlamentare finanzia tale indennità in ragione di un quarto.

² La prestazione della cassa di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3 LI è versata come segue:

- a. se il parlamentare lascia il Parlamento prima dei 60 anni, il suo avere è trasferito all'istituto di libero passaggio da lui designato;
- b. se il parlamentare lascia il Parlamento tra i 60 e i 65 anni, il suo avere è esigibile ed è versato a titolo di capitale di vecchiaia; se il parlamentare continua ad esercitare un'attività lucrativa, il suo avere può essere trasferito a titolo di prestazione d'uscita all'istituto di previdenza presso cui è assicurato;
- c. dopo il compimento dei 65 anni, l' avere è versato al parlamentare a titolo di capitale di vecchiaia;
- d. in caso di morte, l' avere è versato a titolo di capitale di decesso ai beneficiari secondo l'articolo 7b capoverso 4 della presente ordinanza.

³ I contributi del parlamentare alla cassa di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3 LI sono deducibili dal reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Le prestazioni versate dalla cassa di previdenza costituiscono un reddito imponibile della previdenza.

⁴ Mediante l'indennità di previdenza, sia la Confederazione sia il parlamentare soddisfanno l'obbligo di contribuzione alla previdenza professionale per il reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare.

Art. 7a¹⁹ Previdenza in caso di invalidità

¹ In caso di invalidità il parlamentare riceve una rendita.

² Per stabilire il grado di invalidità e l'inizio del diritto alla rendita sono determinanti gli articoli 28 e 29 della legge federale del 19 giugno 1959²⁰ sull'assicurazione per l'invalidità e le relative disposizioni di esecuzione.

³ La rendita intera di invalidità ammonta annualmente al 250 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 1946²¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Sono computate eventuali prestazioni di invalidità versate da istituti di previdenza professionale o, se il parlamentare esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 713; FF 2004 1287 1297).

¹⁸ RS 831.40

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3665; FF 2002 6323 6243).

²⁰ RS 831.20

²¹ RS 831.10

Art. 7b²² Previdenza in caso di decesso

¹ In caso di decesso del parlamentare, le persone da lui designate ricevono una prestazione in capitale.

² Il capitale garantito in caso di decesso è pari all'importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 LAVS²³ moltiplicato per il numero di anni corrispondenti alla differenza tra il 65° anno di età e l'età del parlamentare il giorno del decesso. L'età il giorno del decesso corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

³ Se il parlamentare esercita un'attività indipendente, sono computate le prestazioni versate da istituti di previdenza professionale o da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a). Le prestazioni di rendita sono prese in considerazione al loro valore capitalizzato.

⁴ L'ordine dei beneficiari è retto dall'articolo 15 capoversi 1 lettera b e 2 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994²⁴ sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 8²⁵ Malattia o infortunio all'estero

¹ La Confederazione conclude un'assicurazione che, in caso di malattia o infortunio all'estero nell'ambito di un'attività parlamentare, fornisce al parlamentare almeno le prestazioni seguenti:

- a. 30 000 franchi al minimo per le spese di rimpatrio in Svizzera;
- b. 100 000 franchi al minimo per le spese inerenti alle cure mediche e all'ospedalizzazione;
- c. un anticipo di 30 000 franchi al minimo per le spese di ospedalizzazione.

² Le prestazioni dell'assicurazione di cui al capoverso 1 vengono ridotte in ragione dell'ammontare delle prestazioni fornite dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni.

³ Il diritto del parlamentare alle prestazioni sussiste direttamente nei confronti dell'assicurazione.

Art. 8a²⁶ Importo sostitutivo della diaria

¹ Il diritto all'importo sostitutivo della diaria persa nasce all'insorgenza della malattia o al verificarsi dell'infortunio e sussiste per 730 giorni civili al massimo. Si estingue al sorgere del diritto a una rendita di invalidità.

²² Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3665; FF 2002 6323 6243).

²³ RS 831.10

²⁴ RS 831.425

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 713; FF 2004 1287 1297).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3665; FF 2002 6323 6243).

² Durante i primi 30 giorni civili il parlamentare ha diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa. Dal 31° giorno civile ha diritto all'80 per cento della diaria persa.

³ La parlamentare in congedo maternità ha diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa.

⁴ Il parlamentare che fa valere un diritto al versamento di un importo sostitutivo di più di cinque diarie deve produrre un certificato medico.

Art. 8^{b27} Aiuto transitorio

¹ L'aiuto transitorio non può superare il 100 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l'articolo 34 LAVS²⁸.

² Il reddito del mandato parlamentare secondo l'articolo 8a capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari si determina in base alla retribuzione annua e alla somma media delle diarie versate ai parlamentari durante l'anno civile precedente.

Art. 9 Assegno di presidenza e di vicepresidenza

¹ L'assegno ai presidenti dei due Consigli è di 44 000²⁹ franchi e quello ai vicepresidenti di 11 000³⁰ franchi.

² L'assegno compensa i disbori e le spese insorte nell'esercizio del mandato. Le spese per la partecipazione a sedute all'estero e per l'accompagnamento di delegazioni parlamentari estere in Svizzera sono indennizzate a parte.

Art. 10³¹ Contributi ai gruppi parlamentari

¹ Il contributo di base è di 144 500 franchi e il contributo per membro di 26 800 franchi.

² Ogni anno i gruppi parlamentari presentano entro fine marzo alla Delegazione amministrativa un resoconto sull'impiego dei contributi nell'esercizio precedente.

Art. 11 Spese di rappresentanza e periti

¹ I presidenti dei due Consigli amministrano il credito per le spese di rappresentanza.

² I periti e le altre persone consultate dalle commissioni e dalle delegazioni ricevono di norma la stessa indennità dei parlamentari, sempreché non diano informazioni nel

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O dell'AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3665; FF 2002 6323 6243).

²⁸ RS 831.10

²⁹ Nuova indennità giusta il n. I lett. h dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).

³⁰ Nuova indennità giusta il n. I lett. i dell'O dell'AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF dell'11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6571; FF 2009 5381 5389).

loro proprio interesse.³² Per perizie e consulenza peritale permanente è convenuta per scritto un'indennità che tenga conto dell'onere lavorativo, della difficoltà e dell'importanza del mandato. È tenuto conto delle tariffe comparabili delle associazioni professionali. La Delegazione amministrativa può stabilire altre indennità, segnatamente per periti stranieri e in casi speciali.³³

Art. 12³⁴ Restrizioni

¹ Le retribuzioni, le indennità e i contributi di cui agli articoli 2 e 3a della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari e agli articoli 7, 9 e 10 della presente ordinanza sono proporzionalmente aumentate o ridotte in caso di entrata in funzione o di dimissioni nel corso dell'anno parlamentare.

² Le retribuzioni e le indennità sono adeguatamente ridotte se il parlamentare non partecipa ai lavori consiliari e commissionali per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a malattia o infortunio.

Art. 13³⁵ Referendum e entrata in vigore

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale³⁶, non sottostà al referendum in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari.

² Esso entra in vigore simultaneamente alla legge del 18 marzo 1988³⁷ sulle indennità parlamentari.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1219; FF 2008 109 121).

³³ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'AF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1219; FF 2008 109 121).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).

³⁶ Ora: O dell'AF (art. 163 cpv. 1 Cost. – RS 101).

³⁷ Questa L è entrata in vigore il 1° lug. 1988.

Liquidazione dei danni causati ai veicoli privati utilizzati nell'ambito dell'esercizio del mandato parlamentare

1. In generale

Conformemente all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari, i danni causati ai veicoli privati di parlamentari utilizzati nell'ambito dell'esercizio del mandato parlamentare che non sono coperti dall'assicurazione privata sono presi a carico dalla Confederazione.

2. Danni coperti

Sono coperti i danni causati ai veicoli a motore dei membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati che si verificano in occasione della partecipazione a una seduta del Consiglio, di commissioni o di gruppo, o in altre occasioni che possono essere assimilate a una partecipazione siffatta (ispezioni, manifestazioni per le quali i deputati hanno diritto a un'indennità totale secondo la legge sulle indennità parlamentari). La copertura si estende anche ai percorsi di importanza secondaria voluti per fini «professionali» o «privati» in relazione con un viaggio «parlamentare».

Sono segnatamente esclusi dalla copertura: le pretese dei terzi lesi nei confronti del detentore del veicolo a motore utilizzato nell'ambito dell'esercizio del mandato parlamentare (liquidate dall'assicurazione responsabilità civile privata per i veicoli a motore); i danni causati durante le corse, gli autoraduni o altre gare automobilistiche simili; i danni dovuti ad atti di guerra o di guerra civile; i danni provocati dai terremoti o dall'energia nucleare; i danni causati dall'utilizzazione del veicolo da parte di un conducente senza permesso di condurre valido, senza la persona di accompagnamento prescritta dalla legge o sotto l'influenza dell'alcool; i danni dovuti all'usura; i danni dovuti a un cattivo funzionamento del veicolo che non sono provocati da un incidente; veicolo inutilizzabile o perdita dovuta alla diminuzione delle prestazioni e dell'idoneità del veicolo.

La Confederazione fornisce le sue prestazioni come complemento di un'eventuale assicurazione casco privata. In caso di danno interviene dunque in primo luogo l'assicurazione casco privata del deputato. I costi non coperti (perdita di bonus, franchigia, eventuali altre spese in assenza di un'assicurazione casco totale o parziale) sono presi a carico dalla Confederazione nei limiti della copertura. Quest'ultima corrisponde alle condizioni generali di assicurazione per veicoli a motore praticata dalla compagnia con la quale la Confederazione ha concluso un contratto di liquidazione dei danni. Tuttavia l'obbligo di versare le prestazioni non incombe a questa assicurazione, ma alla Confederazione (autoassicurazione).

Sono coperti i rischi seguenti (sempre come complemento dell'assicurazione casco privata):

collisione, furto, incendio, danni naturali, lavina, danni causati dalle faine, rottura vetri, danni al veicolo parcheggiato e vandalismo; gli effetti personali portati con sé sono

generalmente coperti fino a concorrenza di 2000 franchi se viene sporta denuncia contro ignoti e se tali effetti sono stati rubati dal veicolo, tuttavia come complemento dell'assicurazione privata suppellettili domestiche e nei limiti delle condizioni generali di assicurazione per veicoli a motore menzionate.

Il deputato deve prendere a carico una parte del danno quando il costo della riparazione è aggravato in seguito a manutenzione carente, usura, danni che si sono verificati precedentemente o quando lo stato del veicolo migliora in seguito alla riparazione.

3. Franchigia e rifiuto delle prestazioni

Non è prevista alcuna franchigia. Quando il danno è provocato da una colpa grave o in modo intenzionale le prestazioni sono ridotte proporzionalmente alla colpa o rifiutate.

4. Obblighi in caso di danno

In caso di danno, il deputato è tenuto, da una parte, a informare la sua assicurazione privata e, per i danni non coperti, a informare il Centro danni (CEDA DDPS) per mezzo del formulario di dichiarazione di incidente 13.101. In assenza di un'assicurazione casco totale privata, la dichiarazione deve essere inviata immediatamente al Centro danni (CEDA DDPS) o comunque prima della riparazione. In caso di domande, tale centro è a disposizione del pubblico al numero di telefono 0800 11 33 44. Se i danni sono imputabili alla selvaggina, le persone coinvolte devono far redigere un verbale sulle circostanze dell'incidente dalla polizia, dal guardiacaccia o da un altro servizio ufficiale. Il furto, il danneggiamento doloso o i danni di parcheggio, il cui ammontare risulta a priori superiore a 1000 franchi e il cui autore è sconosciuto, devono essere annunciati alla polizia; in un caso siffatto, la riparazione può essere effettuata soltanto previa intesa con il Centro (CEDA DDPS).

5. Trattamento del danno

Il danno è trattato in primo luogo dall'assicurazione casco privata. I danni non coperti sono liquidati dal Centro danni (CEDA DDPS). In caso di controversia decide la Delegazione amministrativa.

Esenzione dal servizio militare e dal servizio civile

Riassunto



Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

del 3 febbraio 1995 (RS 510.10)

...

Art. 17 Esenzione dei parlamentari

¹ I membri dell'Assemblea federale sono esentati, durante le sessioni e le sedute delle commissioni e dei gruppi delle Camere federali, dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio.

² Devono recuperare soltanto il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore o per svolgere una nuova funzione.

...



Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)

del 6 ottobre 1995 (RS 824.0)

...

Art. 13 Esonero dal servizio per attività indispensabili

¹ Per l'esonero dal servizio civile sono applicabili per analogia gli articoli 17 e 18 della legge militare del 3 febbraio 1995¹.

² Gli esonerati dal servizio sono pronunciati dall'organo d'esecuzione.

...

¹ RS 510.10



Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)

del 7 ottobre 2005 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2004²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopi

¹ La presente legge disciplina il consuntivo, la gestione globale delle finanze, la gestione finanziaria a livello amministrativo e la presentazione dei conti della Confederazione.

² La presente legge ha lo scopo di:

- a. consentire all'Assemblea federale e al Consiglio federale:
 1. di esercitare efficacemente le proprie competenze finanziarie costituzionali,
 - 2.³ di disporre degli strumenti e delle basi decisionali necessari per una gestione delle finanze federali orientata agli obiettivi e ai risultati;
- b. sostenere la gestione amministrativa secondo i principi dell'economia aziendale e favorire l'impiego economico ed efficace dei fondi pubblici.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente legge si applica:

- a. all'Assemblea federale, compresi i Servizi del Parlamento;
- b. ai tribunali della Confederazione e alle commissioni di arbitrato e di ricorso;
- bbis.⁴al Ministero pubblico della Confederazione e all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;

RU **2006** 1275

¹ RS **101**

² FF **2005** 5

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁴ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

- c. al Consiglio federale;
- d. ai dipartimenti, alle loro segreterie generali e alla Cancelleria federale;
- e. ai gruppi e agli uffici;
- f. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

Art. 3⁵ Definizioni

¹ I *beni amministrativi* comprendono i valori patrimoniali che servono direttamente all'adempimento dei compiti pubblici, segnatamente gli investimenti materiali, i mutui e le partecipazioni.

² I *beni patrimoniali* comprendono tutti i valori patrimoniali rimanenti.

³ Si considera *spesa* la diminuzione di valori patrimoniali e l'incremento di capitale di terzi che comportano la diminuzione del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione.

⁴ Si considera *ricavo* l'incremento di valori patrimoniali e la diminuzione di capitale di terzi che comportano l'aumento del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione.

⁵ Si considerano *uscite*:

- a. le spese, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione e delle rettifiche di valore dei contributi per investimenti (uscite correnti);
- b. gli investimenti finalizzati alla costituzione di beni amministrativi della Confederazione e i contributi per investimenti (uscite per investimenti).

⁶ Si considerano *entrate*:

- a. i ricavi, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione (entrate correnti);
- b. il compenso per l'alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti).

⁷ Nei *gruppi di prestazioni* sono riunite le prestazioni di un'unità amministrativa con le quali si intendono raggiungere obiettivi simili.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

Capitolo 2: Consuntivo

Art. 4 Competenza

Il Consiglio federale sottopone ogni anno il consuntivo all'Assemblea federale per approvazione.

Art. 5 Contenuto

Il consuntivo della Confederazione comprende:

- a. il conto della Confederazione, composto da:
 1. il commento finanziario,
 2. il conto annuale della Confederazione,
 3. i conti delle istituzioni e delle unità amministrative menzionate nell'articolo 2;
- b. i conti annuali di unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata e dei fondi della Confederazione che tengono una contabilità propria, nel caso in cui l'Assemblea federale sia tenuta ad approvarla (conti speciali).

Art. 6⁶ Conto annuale della Confederazione

Il conto annuale della Confederazione comprende:

- a.⁷ ...
- b. il conto economico;
- c. il conto degli investimenti;
- d. il conto dei flussi di tesoreria;
- e. il bilancio;
- f. la documentazione del capitale proprio;
- f^{bis}.⁸ l'attestato del rispetto del freno all'indebitamento;
- g. l'allegato.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4009; FF **2014** 8061).

⁷ Abrogata dal n. I della LF del 19 mar. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

⁸ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

Art. 7⁹**Art. 8¹⁰** Conto economico

Il conto economico documenta le spese e i ricavi di un periodo contabile; indica segnatamente il risultato operativo e il risultato da partecipazioni.

Art. 8a¹¹ Conto degli investimenti

¹ Il conto degli investimenti documenta le uscite e le entrate per investimenti.

² Le uscite per investimenti comprendono segnatamente le uscite per investimenti materiali, mutui, partecipazioni e contributi per investimenti.

³ Le entrate per investimenti comprendono segnatamente il compenso per l'alienazione di investimenti materiali, i rimborsi di mutui e di contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti ricevuti.

Art. 8b¹² Conto dei flussi di tesoreria

¹ Il conto dei flussi di tesoreria documenta la variazione delle liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine.

² Indica i flussi di tesoreria derivanti dall'attività operativa, dagli investimenti e dai finanziamenti.

Art. 9 Bilancio

¹ Il bilancio documenta i valori patrimoniali (attivi) nonché gli impegni e il capitale proprio (passivi).

² I valori patrimoniali sono articolati in beni patrimoniali e beni amministrativi.

³ Gli impegni sono articolati in capitale di terzi a breve e a lunga scadenza.¹³

Art. 9a¹⁴ Documentazione del capitale proprio

¹ La documentazione del capitale proprio indica le ripercussioni delle operazioni finanziarie contabilizzate sulle diverse componenti del capitale proprio.

⁹ Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile) (RU **2015** 4009; FF **2014** 8061). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

¹² Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4009; FF **2014** 8061).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4009; FF **2014** 8061).

² Le spese e i ricavi accreditati o addebitati direttamente al capitale proprio devono essere documentati separatamente.

Art. 9b¹⁵ Attestato del rispetto del freno all'indebitamento

¹ In base alle entrate, al fattore congiunturale e alle uscite, l'attestato mostra se le direttive del freno all'indebitamento di cui agli articoli 13–18 sono rispettate e indica l'ammontare delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie.

² Il conto di compensazione e il conto di ammortamento sono aggiornati nel quadro del consuntivo.

Art. 10 Allegato

L'allegato al conto annuale della Confederazione:

- a. menziona la normativa tecnica da applicare alla presentazione dei conti e motiva le deroghe;
- b. riassume i principi della presentazione dei conti, compresi i principi essenziali dell'iscrizione a bilancio e della valutazione;
- c. illustra in forma concisa i dettagli essenziali relativi alle altre parti del conto annuale;
- d. contiene ulteriori indicazioni importanti per valutare la situazione inerente al patrimonio e ai ricavi, gli impegni e i rischi finanziari;
- e.¹⁶ ...
- f. menziona i metodi e i tassi di ammortamento;
- g.¹⁷ ...

Art. 11 Conto delle istituzioni e delle unità amministrative

¹ Il conto delle istituzioni e delle unità amministrative (art. 5 lett. a n. 3) costituisce la base per:

- a. lo stanziamento dei crediti e la stima dei ricavi e delle entrate;
- b. la giustificazione dell'impiego dei fondi.

² Il conto di un'istituzione o di un'unità amministrativa comprende:

- a. il conto economico;
- b. il conto degli investimenti;

¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

¹⁶ Abrogata dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4009; FF **2014** 8061).

¹⁷ Abrogata dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4009; FF **2014** 8061).

- c.¹⁸ il rendiconto sui gruppi di prestazioni.
- ³ Il conto economico si compone:
- delle rubriche di spesa;
 - delle rubriche di ricavo.
- ⁴ Il conto degli investimenti si compone:
- degli investimenti in beni e servizi, mutui, partecipazioni e contributi per investimenti;
 - delle entrate provenienti dall'alienazione di beni e servizi e dai rimborsi delle uscite per investimenti.
- ⁵ Il rendiconto sui gruppi di prestazioni comprende:
- obiettivi, parametri e informazioni contestuali;
 - le rubriche di spesa e le rubriche di ricavo;
 - le uscite per investimenti e le entrate per investimenti.¹⁹
- ⁶ Indica segnatamente:
- il numero di collaboratori espresso in equivalenti a tempo pieno;
 - le spese per beni e servizi informatici;
 - le spese per consulenze esterne.²⁰

Capitolo 3: Gestione globale delle finanze federali

Sezione 1: Principi

Art. 12

¹ L'Assemblea federale e il Consiglio federale mantengono a lungo termine l'equilibrio tra uscite ed entrate; in tal ambito s'improntano all'articolo 126 della Costituzione federale (freno all'indebitamento).

² Nel gestire le finanze federali tengono conto sia dell'ottica di finanziamento sia dell'ottica dei risultati.

³ Per quanto possibile, provvedono affinché le decisioni di finanziamento siano in sintonia con quelle di merito.

¹⁸ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

¹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

²⁰ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁴ Il Consiglio federale e l'Amministrazione gestiscono le finanze federali secondo i principi della legalità, dell'urgenza e della parsimonia. Provvedono a impiegare i fondi in modo efficace ed economico.

Sezione 2: Freno all'indebitamento

Art. 13 Importo massimo delle uscite totali

¹ L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo ai sensi dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale equivale al prodotto delle entrate stimate e del fattore congiunturale.

² Nel determinare le entrate stimate non sono prese in considerazione le entrate straordinarie. Sono considerate tali in particolare le entrate straordinarie da investimenti e le entrate straordinarie da regalie e concessioni.

³ Il fattore congiunturale equivale al quoziente del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato secondo la tendenza a lungo termine epurata da valori esterni e del prodotto interno lordo a prezzi costanti stimato per l'anno di preventivo.

Art. 14 Considerazione dell'importo massimo

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale prendono in considerazione l'importo massimo per l'esame di tutti i progetti aventi ripercussioni finanziarie.

Art. 15 Aumento dell'importo massimo

¹ L'Assemblea federale può, al momento dell'adozione del preventivo o dei crediti aggiuntivi, aumentare l'importo massimo di cui all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale in caso di:

- a. eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione;
- b. adeguamenti del modello contabile;
- c. concentrazione di pagamenti dovuta al sistema contabile.

² Un aumento è possibile, tuttavia, soltanto se il fabbisogno finanziario supplementare ammonta almeno allo 0,5 per cento dell'importo massimo.

Art. 16 Conto di compensazione

¹ Dopo l'approvazione del consuntivo, l'importo massimo fissato per le uscite totali dell'anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.²¹

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941; FF 2008 7415).

² Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono superiori o inferiori all'importo massimo rettificato, la differenza è addebitata o accreditata a un conto di compensazione distinto dal consuntivo.

Art. 17 Disavanzi del conto di compensazione

¹ I disavanzi del conto di compensazione devono essere compensati sull'arco di più anni per il tramite della riduzione dell'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

² Se il disavanzo supera il 6 per cento delle uscite totali dell'esercizio annuale precedente, la compensazione deve essere eseguita entro i tre esercizi annuali successivi.

Art. 17a²² Conto di ammortamento

¹ Le entrate o le uscite straordinarie iscritte nel consuntivo sono accreditate o addebitate a un conto di ammortamento distinto dal consuntivo.

² Nel conto di ammortamento non vengono tuttavia allibrate:

- a. le entrate straordinarie a destinazione vincolata;
- b. le uscite straordinarie coperte da entrate secondo la lettera a.

Art. 17b²³ Disavanzi del conto di ammortamento

¹ I disavanzi del conto di ammortamento dell'esercizio annuale precedente devono essere compensati sull'arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

² Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l'importo massimo di cui all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente.

³ In casi particolari, l'Assemblea federale può prolungare i termini previsti dai capoversi 1 e 2.

⁴ L'obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sia eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all'articolo 17.

⁵ L'Assemblea federale determina ogni anno l'ammontare delle riduzioni in occasione dell'adozione del preventivo.

Art. 17c²⁴ Risparmi a titolo precauzionale

¹ Al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l'Assemblea federale può, al momento dell'adozione del preventivo, ridurre l'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

²² Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941; FF 2008 7415).

²³ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941; FF 2008 7415).

²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941; FF 2008 7415).

² La riduzione presuppone che il conto di compensazione di cui all'articolo 16 sia almeno in pareggio.

Art. 17d²⁵ Accrediti al conto di ammortamento

Le riduzioni di cui agli articoli 17b capoverso 1 o 17c sono accreditate al conto di ammortamento, purché l'accredito non gravi il conto di compensazione.

Art. 18 Misure di risparmio

¹ Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui agli articoli 17, 17b capoverso 1 o 17c come segue:²⁶

- a. decreta risparmi supplementari nel proprio ambito di competenza;
- b. propone all'Assemblea federale le modifiche di legge necessarie per conseguire risparmi supplementari; in tal ambito tiene conto del diritto di partecipazione dei Cantoni.

² Nell'elaborazione e nell'esecuzione del preventivo il Consiglio federale fa uso delle possibilità di risparmio esistenti. A tal fine può bloccare i crediti a preventivo e d'impegno già stanziati. Sono fatte salve le pretese legali e le prestazioni assegnate con decisioni passate in giudicato.

³ Se il disavanzo del conto di compensazione supera la percentuale di cui all'articolo 17 capoverso 2, l'Assemblea federale decide in merito alle proposte del Consiglio federale secondo il capoverso 1 lettera b durante la stessa sessione, dichiara urgenti le sue leggi in materia e le mette immediatamente in vigore (art. 165 Cost.); essa è vincolata dall'importo del risparmio fissato dal Consiglio federale.

Sezione 3: Pianificazione finanziaria e limite di spesa

Art. 19 Pianificazione finanziaria

¹ Il Consiglio federale allestisce una pianificazione finanziaria pluriennale; essa si riferisce ai tre anni successivi a quello del preventivo. La pianificazione finanziaria documenta:

- a. il fabbisogno di finanziamento prospettato nel periodo di pianificazione;
- b. la copertura del fabbisogno di finanziamento prospettato;
- c.²⁷ le spese e i ricavi presumibili nonché le uscite e le entrate per investimenti presumibili;

²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941; FF 2008 7415).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941; FF 2008 7415).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

d.²⁸ i gruppi di prestazioni e i relativi obiettivi di prestazione e di efficacia.

² Se propone all'Assemblea federale crediti per progetti non previsti nella pianificazione finanziaria, il Consiglio federale espone nel contempo le modalità di finanziamento dell'onere supplementare.

³ Il Consiglio federale coordina quanto possibile la pianificazione finanziaria della Confederazione con quella dei Cantoni.

⁴ Il contenuto e l'articolazione della pianificazione finanziaria sono retti dagli articoli 143 capoverso 2 e 146 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002²⁹ sul Parlamento.³⁰

Art. 20 Limite di spesa

¹ Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale.

² Un limite di spesa può essere stabilito in particolare se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno, se esiste un margine d'apprezzamento e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine.

³ Il limite di spesa non costituisce uno stanziamento di crediti.

Sezione 4: Crediti d'impegno

Art. 21 Definizione e campo di applicazione

¹ Un credito d'impegno dev'essere chiesto di norma qualora debbano essere contratti impegni finanziari la cui durata supera l'anno di preventivo.

² Il credito d'impegno determina l'ammontare entro cui il Consiglio federale può contrarre impegni finanziari per uno scopo determinato.

³ Il credito d'impegno è limitato nel tempo soltanto se lo prevede il decreto di stanziamento.

⁴ I crediti d'impegno sono segnatamente necessari per:

- a. progetti di costruzione e acquisti di immobili;
- b. locazioni immobiliari a lungo termine di notevole portata finanziaria;
- c. programmi di sviluppo e di acquisto;
- d. assegnazione di sussidi pagabili soltanto in esercizi futuri;

²⁸ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

²⁹ RS **171.10**

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

e. assunzione di fidejussioni e di altre garanzie.

⁵ Il fabbisogno di mezzi finanziari per gli impegni va iscritto di volta in volta nel preventivo come spesa o uscita per investimenti.

Art. 22 Calcolo

¹ I crediti d'impegno sono calcolati sul fondamento di stime condotte diligentemente e secondo le regole tecniche.

² Il Consiglio federale risponde della valutazione circa il fabbisogno finanziario. L'unità amministrativa incaricata di approntare la domanda di credito deve indicare nella medesima gli elementi di calcolo e i fattori d'incertezza; occorrendo, deve espressamente prevedere e indicare le opportune riserve.

³ Ove sia necessario per chiarire la portata e le ripercussioni finanziarie di progetti complessi, l'unità amministrativa deve domandare previamente un credito di studio.

Art. 23 Stanziamento

¹ L'Assemblea federale determina con ordinanza in quali casi le domande di crediti d'impegno devono esserle sottoposte con messaggio speciale.

² Il Consiglio federale può sottoporre all'Assemblea federale con messaggio speciale domande di credito politicamente importanti.

³ Per il rimanente, i crediti sono stanziati con decreti sul preventivo e le relative aggiunte.

Art. 24 Ripartizione

Se un credito d'impegno è destinato a uno scopo definito genericamente o a parecchi progetti, il Consiglio federale ne stabilisce la ripartizione, in quanto essa non risulti dall'atto di stanziamento.

Art. 25 Controllo

L'unità amministrativa tiene un registro di controllo dell'utilizzazione del credito d'impegno da cui si devono poter evincere gli impegni assunti e quelli che dovranno ancora essere contratti affinché il progetto possa essere compiutamente attuato.

Art. 26 Rendiconto

¹ Il Consiglio federale rende conto dello stato dei crediti d'impegno assieme al consuntivo.

² Se il progetto è stato attuato, la parte inutilizzata del credito d'impegno decade.

Art. 27 Crediti addizionali³¹

¹ Se, prima o durante l'attuazione di un progetto, risulta che il credito d'impegno già stanziato è insufficiente, il Consiglio federale deve domandare senza indugio un credito addizionale.³²

² Per i maggiori costi dovuti al rincaro o alle variazioni monetarie, esso può chiedere il credito addizionale dopo l'esecuzione del progetto.³³

³ I pagamenti non devono in nessun caso superare il credito d'impegno stanziato.

Art. 28³⁴ Urgenza

¹ Per i progetti la cui esecuzione non ammette rinvii, il Consiglio federale può autorizzare l'avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d'impegno. Domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali (Delegazione delle finanze).

² Gli impegni urgenti che il Consiglio federale ha assunto sono poi sottoposti per approvazione all'Assemblea federale.

³ Se l'impegno urgente supera i 500 milioni di franchi e se, per la sua successiva approvazione, è chiesta la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

Sezione 5: Preventivo e aggiunte**Art. 29** Competenza

¹ L'Assemblea federale adotta il preventivo annuale secondo il disegno sottoposto dal Consiglio federale entro la fine di agosto.

² Può stabilire per singoli gruppi di prestazioni:

- a. obiettivi, parametri e valori di riferimento;
- b. valori finanziari di pianificazione.³⁵

³ I valori finanziari di pianificazione concernono:

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

- a. le spese e i ricavi;
- b. le uscite per investimenti e le entrate per investimenti.³⁶

Art. 30 Contenuto

¹ Il preventivo segue, per contenuto e articolazione, il consuntivo della Confederazione. Non comprende tuttavia il conto dei flussi di tesoreria, il bilancio, la documentazione del capitale proprio e nemmeno l'allegato.³⁷

² Il preventivo contiene:

- a. l'autorizzazione delle spese e delle uscite per investimenti (crediti a preventivo);
- b. la stima dei ricavi e delle entrate da investimenti;
- c. le uscite totali autorizzate e le entrate totali stimate.

³ I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b sono articolati secondo:

- a. unità amministrative;
- b. scopo dell'impiego e provenienza dei fondi.³⁸

⁴ Nel messaggio sul preventivo il Consiglio federale indica le singole voci di bilancio che ha introdotto, soppresso, disgiunto o riunito rispetto all'esercizio precedente.

Art. 30a³⁹ Preventivi globali

¹ Le unità amministrative sono gestite nel proprio settore amministrativo mediante preventivi globali.

² Di massima, i preventivi globali comprendono:

- a. le spese di funzionamento e le uscite per investimenti;
- b. i ricavi di funzionamento e le entrate per investimenti.

³ Le unità amministrative con investimenti considerevoli documentano le uscite ed entrate per investimenti in preventivi globali speciali.

⁴ Un'unità amministrativa può superare le spese e le uscite per investimenti approvate nei preventivi globali se:

- a. riesce a coprire il sorpasso entro l'anno contabile mediante ricavi supplementari non preventivati e derivanti da prestazioni fornite; o

³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

b. scioglie le riserve costituite secondo l'articolo 32a.

⁵ Per finanziare importanti misure a carattere individuale e progetti possono essere stanziati crediti fuori dei preventivi globali.

Art. 31 Principi

¹ L'allestimento e l'esecuzione del preventivo avvengono secondo i principi dell'espressione al lordo, dell'integralità, dell'annualità e della specificazione.

² Per il rimanente si applicano per analogia i principi di cui all'articolo 47.

Art. 32 Calcolo dei crediti

¹ I crediti sono stabiliti sul fondamento di una stima diligente del fabbisogno presumibile.

² I crediti riguardanti spese presumibili o uscite presumibili per investimenti per le quali manchi ancora il fondamento legale sono comunque iscritti a preventivo; rimangono però bloccati fino all'entrata in vigore del fondamento legale.

³ Per i provvedimenti che durano oltre un anno, nella motivazione della domanda di credito dev'essere menzionato l'ammontare della spesa totale presunta o dell'investimento globale.

Art. 32a⁴⁰ Riserve

¹ Le unità amministrative possono costituire riserve se:

- a. in seguito a ritardi dovuti a un progetto, non utilizzano o utilizzano solo parzialmente i loro preventivi globali o i crediti stanziati secondo l'articolo 30a capoverso 5;
- b. raggiungono sostanzialmente gli obiettivi di prestazione e:
 1. realizzano un maggiore ricavo netto grazie alla fornitura di prestazioni supplementari non preventivate, o
 2. rimangono al di sotto della spesa preventivata o delle uscite per investimenti preventivate grazie a una fornitura di prestazioni economica.

² In merito alla costituzione di riserve l'Assemblea federale decide insieme con il consuntivo.

Art. 33⁴¹ Crediti aggiuntivi

¹ Se il preventivo non prevede crediti o crediti sufficienti per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale chiede all'Assemblea federale di stanziare crediti aggiuntivi.

⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

² Il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi.

Art. 34⁴² Crediti aggiuntivi urgenti

¹ Prima dello stanziamento da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l'articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito.

² Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze.

³ Se la spesa o l'uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione.

Art. 35⁴³ Limitazione dei crediti aggiuntivi

Per quanto possibile, l'importo totale dei crediti aggiuntivi non deve superare l'importo totale delle parti dei crediti a preventivo che non saranno probabilmente utilizzate.

Art. 36⁴⁴ Sorpassi di credito

¹ Se per motivi di tempo non può chiedere crediti aggiuntivi per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale può, previo consenso della Delegazione delle finanze, operare sorpassi dei crediti stanziati. Il consenso non è necessario se l'importo della spesa o dell'investimento non supera i 5 milioni di franchi.

² Secondo l'articolo 30a capoversi 1–3 e 5, nel proprio settore amministrativo i crediti a preventivo possono essere superati dell'1 per cento senza crediti aggiuntivi né consenso della Delegazione delle finanze, per un massimo tuttavia di 10 milioni di franchi.

³ Inoltre, sono ammessi sorpassi di credito per le seguenti spese e uscite per investimenti, senza che il Consiglio federale debba chiedere previamente crediti aggiuntivi all'Assemblea federale oppure il consenso della Delegazione delle finanze:

- a. quote di terzi a determinate entrate, se stabilite nella Costituzione o in una legge;
- b. conferimenti a fondi secondo l'articolo 52, se provengono da entrate a destinazione vincolata o se sono stabiliti nella legge;

⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

- c. l'impiego di entrate vincolate all'adempimento di un compito determinato e il conferimento di tali entrate a finanziamenti speciali secondo l'articolo 53, sempre che sussista un obbligo di prestazione;
- d. contributi alle assicurazioni sociali, se sono vincolati all'evoluzione delle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto o se sono stabiliti nella legge;
- e. i sorpassi di preventivi globali secondo l'articolo 30a capoverso 4;
- f. ammortamenti e rettifiche di valore;
- g. gli oneri dovuti a differenze tra valute estere o a circolazione monetaria ridotta.

⁴ Il Consiglio federale può operare sorpassi di altri crediti senza chiedere crediti aggiuntivi né il consenso della Delegazione delle finanze, se il decreto federale concernente il preventivo o un credito aggiuntivo lo prevede e se dispone soltanto di un margine di discrezionalità esiguo per le spese e le uscite per investimenti.

⁵ Esso sottopone tutti i sorpassi di credito all'Assemblea federale per approvazione a posteriori nel quadro del consuntivo.

Art. 37⁴⁵ Riporti di credito

¹ Se si verificano ritardi nella realizzazione di progetti di investimento, progetti e misure a carattere individuale, il Consiglio federale può riportare all'anno successivo i crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi già stanziati dall'Assemblea federale che non sono stati completamente utilizzati.

² Sui riporti di credito esso riferisce all'Assemblea federale nel quadro del consuntivo.

Sezione 6:⁴⁶ Blocco e liberazione di crediti

Art. 37a Blocco di crediti

Nel decreto federale concernente il preventivo, l'Assemblea federale può bloccare parzialmente:

- a. crediti d'impegno;
- b. limiti di spesa;
- c. crediti a preventivo, nella misura in cui comportino spese.

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

⁴⁶ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 321; FF 2007 295).

Art. 37b Liberazione di crediti

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall'Assemblea federale, qualora:

- a. una grave recessione lo esiga; o
- b. debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante.

² La liberazione di crediti a causa di una grave recessione sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale. Circa le altre liberazioni di crediti il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale nei messaggi sulle domande di crediti aggiuntivi o nell'ambito del consuntivo.

Capitolo 4: Gestione finanziaria a livello amministrativo⁴⁷**Art. 38** Principi di contabilità

La contabilità è retta dai principi dell'integralità, dell'esattezza, della tempestività e della verificabilità.

Art. 39 Controllo interno

¹ Il Consiglio federale adotta le misure necessarie per:

- a. proteggere il patrimonio della Confederazione;
- b. assicurare l'impiego appropriato dei fondi secondo i principi dell'articolo 12 capoverso 4;
- c. evitare o scoprire errori e irregolarità nella tenuta dei conti;
- d. garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di presentazione dei conti e l'affidabilità del rendiconto.

² A tal fine il Consiglio federale tiene conto della situazione di rischio e del rapporto costi/utilità.

Art. 40 Trasparenza dei costi

¹ Le unità amministrative tengono una contabilità analitica in funzione delle loro esigenze.

² La contabilità analitica coadiuva le unità amministrative nella gestione aziendale e fornisce le basi per elaborare e valutare il preventivo e la presentazione dei conti. Essa assicura la trasparenza dei costi nell'interesse di un'attività amministrativa improntata all'economicità.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

³ La contabilità analitica è retta dalle norme di riferimento definite nelle disposizioni esecutive.

⁴ Le remunerazioni tra le unità amministrative della Confederazione sono ammesse qualora siano indispensabili per calcolare le spese e i ricavi o per adempiere i compiti in modo economico.

Art. 41 Prestazioni commerciali; principio⁴⁸

Le unità amministrative possono fornire a terzi prestazioni commerciali soltanto per quanto siano autorizzate a farlo a norma di legge.

Art. 41a⁴⁹ Prestazioni commerciali; autorizzazioni

¹ In virtù della presente legge le unità amministrative seguenti possono fornire prestazioni commerciali a terzi:

- a. la Centrale viaggi della Confederazione;
- b. il Centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- c. l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica;
- d. l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione.

² Le unità amministrative autorizzate possono fornire prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

³ Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

Art. 42 a 46⁵⁰

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

⁴⁹ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

⁵⁰ Abrogati dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

Capitolo 5: Presentazione dei conti

Sezione 1:⁵¹ Conto annuale della Confederazione

Art. 47 Scopo e principi

¹ Il conto annuale della Confederazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

² Per il suo allestimento sono determinanti i seguenti principi di una corretta presentazione dei conti:

- a. essenzialità;
- b. affidabilità;
- c. comprensibilità;
- d. tempestività;
- e. espressione al lordo;
- f. verificabilità;
- g. continuità.

Art. 48 Norme di riferimento

¹ L'allestimento del conto annuale della Confederazione è retto dai principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico («International Public Sector Accounting Standards»; IPSAS) dell'omonimo comitato («International Public Sector Accounting Standards Board»).

² Il Consiglio federale disciplina nelle disposizioni esecutive le deroghe sostanziali agli IPSAS. Consulta previamente le Commissioni delle finanze.

³ Il Consiglio federale motiva qualsiasi deroga agli IPSAS nell'allegato del conto annuale.

⁴ Si adopera affinché le amministrazioni a livello federale, cantonale e comunale applichino norme armonizzate di presentazione dei conti. A tal fine può concedere contributi.

Sezione 2: ...

Art. 49 a 51⁵²

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

⁵² Abrogati dal n. I della LF del 19 mar. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

Sezione 3: Generi di finanziamento particolari

Art. 52 Fondi speciali

¹ I fondi speciali sono patrimoni devoluti da terzi alla Confederazione con determinati oneri o provenienti da crediti a preventivo in virtù di disposizioni di legge.

² Il Consiglio federale ne regola l'amministrazione tenendo conto di tali oneri o disposizioni di legge.

³ Le spese e i ricavi sono contabilizzati su conti di bilancio, al di fuori del conto economico.

⁴ La presentazione dei conti dei fondi disciplinati da una legge speciale, compresi i fondi con conti speciali ai sensi dell'articolo 5 lettera b, è retta dalle disposizioni della presente legge.⁵³

Art. 53 Finanziamenti speciali

¹ Vi è finanziamento speciale quando talune entrate sono vincolate all'adempimento di un compito determinato. La costituzione di un finanziamento speciale richiede una base legale.

² Le uscite che non servono per l'acquisto di valori patrimoniali possono essere iscritte a bilancio come attivi soltanto se devono essere coperte mediante entrate a destinazione vincolata.

Art. 54⁵⁴

Sezione 4: Consuntivo consolidato

Art. 55⁵⁵

¹ Il Consiglio federale allestisce ogni anno un consuntivo consolidato. Lo sottopone all'Assemblea federale insieme al consuntivo.

² Il consuntivo consolidato della Confederazione espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi, rettificata quanto alle interrelazioni interne. È retto dagli standard IPSAS.

³ La cerchia di consolidamento è determinata sulla base del principio del controllo secondo gli standard IPSAS. Il Consiglio federale può ampliare la cerchia di conso-

⁵³ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4009; FF **2014** 8061).

⁵⁴ Abrogata dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

lidamento nelle disposizioni esecutive, se vi è una stretta interconnessione con le finanze federali.

⁴ Il Consiglio federale motiva ogni deroga agli standard IPSAS nell'allegato del consuntivo consolidato.

⁵ I principi che reggono l'allestimento del conto annuale di cui all'articolo 47 capoverso 2 si applicano per analogia.

Capitolo 6: Compiti e attribuzioni dell'Amministrazione federale

Art. 56 Dipartimenti e Cancelleria federale

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale perseguono, unitamente al Consiglio federale e all'Assemblea federale, gli obiettivi superiori in materia di politica finanziaria e di bilancio.

² In particolare, i dipartimenti e la Cancelleria federale:

- a. pianificano, gestiscono e coordinano il sistema finanziario nel proprio ambito;
- b. provvedono a una visione globale delle finanze delle unità amministrative loro attribuite e promuovono la qualità del sistema contabile nell'ambito di loro competenza;
- c. emanano, se necessario, istruzioni complementari per l'attuazione delle prescrizioni del Consiglio federale, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF);
- d. coadiuvano il DFF nella preparazione del preventivo e delle relative aggiunte, del consuntivo e del piano finanziario.

Art. 57 Unità amministrative

¹ Le unità amministrative sono responsabili dell'impiego accurato, economico e parsimonioso dei crediti e valori patrimoniali loro affidati.

² Le unità amministrative possono contrarre impegni ed effettuare pagamenti soltanto nel quadro dei crediti stanziati. I crediti possono essere utilizzati unicamente per lo scopo assegnato e per bisogni indispensabili.

³ L'unità amministrativa che gestisce crediti destinati ai bisogni di più unità amministrative accerta la fondatezza delle loro domande di credito. Per il rimanente, le unità amministrative richiedenti sono responsabili della valutazione dei bisogni.

⁴ Di massima un progetto è finanziato da una sola unità amministrativa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 58 Dipartimento federale delle finanze

¹ Il DFF gestisce le finanze della Confederazione e provvede ad assicurarne una visione globale.

² Il DFF prepara, per il Consiglio federale, il preventivo e le relative aggiunte, il consuntivo e il piano finanziario; esso verifica le domande di credito e la stima dei ricavi.

³ Il DFF esamina, per il Consiglio federale, ogni progetto avente implicazioni finanziarie, per determinare se sia conforme ai principi dell'economicità e dell'efficacia e se il suo costo sia sopportabile.

⁴ Il DFF verifica periodicamente se le spese ricorrenti e le uscite per investimenti sono necessarie e appropriate.

Art. 59 Amministrazione federale delle finanze

¹ Fatte salve disposizioni particolari, l'AFF è responsabile dell'organizzazione uniforme della contabilità, del traffico dei pagamenti e della gestione delle disponibilità finanziarie nell'Amministrazione federale.

² L'AFF è autorizzata a:

- a. rappresentare la Confederazione per l'esazione di pretese pecuniarie contestate o la reiezione di pretese pecuniarie infondate:
 1. davanti ai tribunali civili e arbitrali,
 2. nella proposizione di azioni civili nel processo penale,
 3. nell'ambito del diritto in materia di esecuzione e fallimento;
- b. rinunciare all'esazione di pretese pecuniarie contestate ove appaia che sarà infruttuosa o che il dispendio amministrativo e la spesa risulteranno sproporzionati rispetto all'ammontare litigioso;
- c. chiedere alle autorità competenti, comprese le autorità fiscali federali, cantonali e comunali, informazioni circa la situazione inerente al reddito e al patrimonio dei debitori in mora ai fini dell'attuazione di pretese di diritto pubblico.⁵⁶

³ Se non vi è alcuna prospettiva di un esito più vantaggioso per la Confederazione, a prescindere da disposizioni previste da leggi speciali, l'AFF può:

- a. approvare concordati;
- b. cedere ai debitori attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.⁵⁷

Art. 60 Tesoreria centrale e raccolta di fondi

¹ L'AFF gestisce la tesoreria centrale delle istituzioni e unità amministrative soggette alla presente legge e provvede alla solvibilità permanente.⁵⁸

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

² Per garantire la solvibilità, l’AFF può raccogliere fondi sul mercato monetario e su quello finanziario.

^{2bis} L’AFF emette i suoi prestiti sotto forma di titoli contabili basati su certificati globali o diritti valori secondo gli articoli 973*b* e 973*c* del Codice delle obbligazioni⁵⁹. Può convertire certificati globali in diritti valori e viceversa in qualsiasi momento e senza il consenso dei creditori. Tale diritto di conversione le spetta anche per prestiti emessi già prima dell’entrata in vigore della presente disposizione.⁶⁰

³ Il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo includono un prospetto, rispettivamente un rendiconto annuale concernente la tesoreria e la raccolta di fondi.

Art. 60a⁶¹ Cassa di risparmio del personale federale

¹ Nel quadro della Tesoreria federale l’AFF gestisce la Cassa di risparmio del personale federale (CRPF) al fine di raccogliere fondi per la Confederazione e promuovere l’attività di risparmio. L’AFF può affidare a terzi la gestione della CRPF.

² I conti sono gestiti per conto di:

- a. impiegati dell’Amministrazione federale;
- b. persone vicine alla Confederazione, segnatamente persone elette o nominate dall’Assemblea federale, dai tribunali federali, dal Consiglio federale o dall’Amministrazione federale;
- c. altre persone, se la gestione dei conti è nell’interesse della Confederazione, segnatamente per evitare conflitti di interesse.

³ Il Consiglio federale designa la cerchia delle persone aventi diritto a un conto secondo il capoverso 2. Può prevedere deroghe a tale diritto se, per l’assenza di un legame duraturo con l’organizzazione lavorativa della Confederazione, al rapporto di lavoro manca la vicinanza alla Confederazione o se le spese per la gestione del conto sono sproporzionate.

⁴ La Confederazione risponde degli impegni della CRPF e ne assume i costi, sempre che non siano coperti dai clienti.

Art. 60b⁶² Relazione di conto

¹ Sempre che la presente legge o il diritto d’esecuzione non disponga altrimenti, le relazioni di conto della CRPF sono rette dal diritto privato. Le controversie tra la CRPF e i suoi clienti sono giudicate dai tribunali civili.

² Oltre ai propri averi, i clienti possono depositare anche averi di parenti prossimi.

³ La CRPF può sciogliere la relazione di conto in particolare se:

⁵⁹ RS 220

⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

⁶¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).

⁶² Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).

- a. il mantenimento della relazione di conto viola disposizioni del diritto nazionale o internazionale oppure se il rispetto di tali disposizioni comporta un onere sproporzionato;
- b. per la CRPF stessa o per la Confederazione vi è il rischio di danni sul piano legale e della reputazione.

⁴ Se il cliente non adempie gli obblighi nei suoi confronti, la CRPF può mantenere un conto senza più remunerarlo e rifiutare la fornitura di altre prestazioni di servizi.

⁵ Per le sue prestazioni di servizi la CRPF può chiedere di essere indennizzata a prezzi che consentano di coprire i costi.

Art. 60c⁶³ Trattamento dei dati

¹ La CRPF tratta in forma cartacea e in un sistema d'informazione i dati dei suoi clienti, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, di cui ha bisogno per adempiere i propri compiti, in particolare per:

- a. gestire i conti;
- b. eseguire il traffico dei pagamenti; e
- c. fornire consulenza sull'offerta di prestazioni.

² Gli impiegati della CRPF e i terzi incaricati della gestione tecnica, dell'esecuzione del traffico dei pagamenti e della rilevazione dei dati hanno accesso al sistema d'informazione, per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

³ Per l'adempimento dei propri compiti, gli impiegati della CRPF possono trasmettere dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ai propri superiori diretti, anche se questi ultimi non sono impiegati della CRPF.

⁴ Al fine di verificare il diritto a un conto e di adempiere gli obblighi secondo la legge del 10 ottobre 1997⁶⁴ sul riciclaggio di denaro, la CRPF scambia regolarmente dati personali con l'Ufficio federale del personale, con altri datori di lavoro dei clienti e con PUBLICA. Lo scambio di dati è reciproco.

⁵ La CRPF è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema d'informazione.

⁶ Il Consiglio federale:

- a. definisce i dati personali che possono essere trattati;
- b. stabilisce i termini di conservazione e disciplina la distruzione dei dati allo scadere del termine.

⁶³ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).

⁶⁴ RS 955.0

Art. 61 Aggregazione alla tesoreria centrale

¹ Fatte salve disposizioni derogatorie contenute in altre leggi federali, l’AFF può aggregare alla tesoreria centrale, per l’amministrazione delle loro liquidità, le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata che tengono una contabilità propria.

² L’AFF e l’unità amministrativa aggregata definiscono di comune intesa i particolari dell’aggregazione.

Art. 62 Investimento di capitali disponibili

¹ L’AFF investe i capitali che superano i bisogni di tesoreria in modo tale che ne sia garantita la sicurezza e un ricavo conforme al mercato. Tali capitali devono essere inclusi nei beni patrimoniali.

² L’acquisto di fondi o di diritti di partecipazione a imprese con fine lucrativo non è permesso a scopo d’investimento.

³ I capitali di fondi speciali, costituiti in virtù di un atto normativo, possono essere investiti conformemente alle disposizioni in materia di previdenza professionale.

Capitolo 7: Disposizioni finali**Art. 63** Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Il Consiglio federale determina in particolare:

- a. il piano contabile generale;
- b. i principi contabili;
- c. i metodi e i tassi d’ammortamento;
- d. le sottocategorie dei crediti a preventivo e d’impegno.

Art. 63a⁶⁵ Valutazione del nuovo modello di gestione della Confederazione

Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, al più tardi sei anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014, un rapporto di valutazione sull’attuazione e l’efficacia del nuovo modello di gestione della Confederazione.

Art. 64 Diritto previgente: abrogazione

La legge del 6 ottobre 1989⁶⁶ sulle finanze della Confederazione è abrogata.

⁶⁵ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁶⁶ [RU **1990** 985, **1995** 836 n. II, **1996** 3042, **1997** 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, **1998** 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, **1999** 3131, **2000** 273 all. n. 7, **2001** 707 art. 31 n. 2, **2002** 2471, **2003** 535 4265 5191, **2004** 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143]

Art. 65 Modifica del diritto vigente...⁶⁷**Art. 66⁶⁸** Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2009

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2 si riduce di un miliardo di franchi.

² L'articolo 17a si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell'esercizio annuale in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

Art. 66a⁶⁹ Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2014

¹ Il diritto anteriore resta applicabile:

- a. all'esecuzione dell'ultimo preventivo adottato prima dell'entrata in vigore della presente modifica;
- b. alla preparazione, alla presentazione e all'approvazione del relativo consuntivo.

² Per le unità amministrative gestite mediante mandati di prestazione e preventivo globale secondo l'articolo 44 della legge del 21 marzo 1997⁷⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale proroga fino all'entrata in vigore della presente modifica i mandati di prestazione che scadono alla fine del 2015. All'atto della proroga il Consiglio federale può:

- a. adeguare i mandati di prestazione alle mutate condizioni;
- b. rinunciare alla consultazione delle commissioni parlamentari competenti prevista nell'articolo 44 capoverso 3 LOGA.

Art. 66b⁷¹ Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2015

¹ Il diritto anteriore rimane applicabile:

- a. all'esecuzione dell'ultimo preventivo deciso prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015;
- b. all'allestimento, alla presentazione e all'approvazione del rispettivo consuntivo.

² Con il consuntivo per il 2016 l'Assemblea federale corregge il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2 deducendone la differenza cumula-

⁶⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **2006** 1275

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5941; FF **2008** 7415).

⁶⁹ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁷⁰ RS **172.010**

⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4009; FF **2014** 8061).

ta tra il 2007 e il 2016 rispetto a una contabilizzazione secondo la conformità temporale di aggi e disaggi su prestiti della Confederazione.

Art. 66c⁷² Disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2021

¹ Nel primo consuntivo dopo l'entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021, l'Assemblea federale corregge il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2. L'entità della correzione si ottiene dalla differenza tra quanto già contabilizzato e l'importo accertato che risulterebbe se la nuova normativa fosse stata applicata dal 2007.

² Nel primo consuntivo dopo l'entrata in vigore della presente modifica, l'Assemblea federale corregge il saldo del conto di ammortamento di cui all'articolo 17a capoverso 1. L'entità della correzione risulta dalla differenza tra quanto già contabilizzato e l'importo accertato che risulterebbe se la nuova normativa fosse stata applicata dal 2010.

Art. 67 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 2006⁷³

Art. 55: 1° gennaio 2009⁷⁴

Art. 41: 1° gennaio 2011⁷⁵

⁷² Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 662; FF **2020** 333).

⁷³ DCF del 5 apr. 2006.

⁷⁴ O del 5 dic. 2008 (RU **2008** 6453).

⁷⁵ O del 13 ott. 2010 (RU **2010** 5011).



Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

del 5 aprile 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 7 ottobre 2005¹ sulle finanze della Confederazione (LFC),²

ordina:

Capitolo 1: Consuntivo della Confederazione

Art. 1 Campo di applicazione (art. 2 LFC)

¹ Sempre che la legge e l'ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni della presente ordinanza riguardanti le unità amministrative si applicano per analogia:

- a. all'Assemblea federale;
- b. ai tribunali della Confederazione;
- c. alle commissioni di arbitrato e di ricorso;
- d. al Ministero pubblico della Confederazione;
- e. all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- f. al Consiglio federale.³

² È fatta salva la posizione speciale dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze), del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento (LParl).⁵

RU 2006 1295

¹ RS 611.0

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

⁴ RS 171.10

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

Art. 2 Conti speciali
(art. 5 lett. b LFC)

Conti speciali sono tenuti da:

- a.⁶ ...
- b.⁷ ...
- c.⁸ il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria;
- d.⁹ il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato

Art. 3¹⁰

Capitolo 2: Gestione globale delle finanze federali
Sezione 1: Pianificazione finanziaria e limiti di spesa

Art. 4¹¹ Oggetto e obiettivi della pianificazione finanziaria
(art. 19 LFC)

¹ Mediante la pianificazione finanziaria il Consiglio federale regola il fabbisogno di finanziamento a medio termine e le spese. La pianificazione prende in considerazione lo sviluppo economico e indica come il fabbisogno di finanziamento e le spese possano essere coperti sulla base dei ricavi presumibili.

² La pianificazione finanziaria è intesa a:

- a. essere strettamente connessa alla pianificazione dei compiti e delle prestazioni;
- b. creare le condizioni per preventivi conformi al freno all'indebitamento e tenere conto delle opzioni di politica finanziaria dell'Assemblea federale;
- c. indicare in base a un ordine di priorità come i compiti dello Stato possano essere finanziati.

³ Essa prende in considerazione in particolare le ripercussioni finanziarie presumibili:

⁶ Abrogata dall'art. 39 n. 2 dell'O del 5 dic. 2014 sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4579).

⁷ Abrogata dall'all. 2 n. II 6 dell'O del 15 set. 2017 sull'alcol, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5161).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008 (RU **2008** 6455). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6747).

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

- a. degli atti normativi, delle decisioni finanziarie e delle assegnazioni dotati di efficacia giuridica;
- b. degli atti normativi accolti dall'Assemblea federale ma non ancora dotati di efficacia giuridica;
- c. dei progetti di atti normativi accolti dalla Camera prioritaria;
- d. dei progetti di atti normativi sottoposti da una commissione parlamentare a una Camera;
- e. dei messaggi adottati dal Consiglio federale a destinazione dell'Assemblea federale.

⁴ I progetti posti in consultazione sono presi in considerazione nella pianificazione finanziaria solo se la loro portata finanziaria può essere stimata.

Art. 5¹² Piano finanziario di legislatura
(art. 19 LFC)

¹ Il piano finanziario di legislatura presenta:

- a. lo sviluppo finanziario presumibile durante la legislatura;
- b. le prospettive finanziarie a medio termine nonché le priorità a medio termine del Consiglio federale in materia di politica fiscale e di politica delle uscite;
- c. le prospettive finanziarie a lungo termine nonché gli scenari di sviluppo per determinati settori di compiti.

² La presentazione dello sviluppo finanziario durante la legislatura comprende indicazioni per ogni settore di compiti, concernenti segnatamente:

- a. gli obiettivi e le strategie;
- b. il fabbisogno di finanziamento;
- c. le riforme previste dal programma di legislatura e le conseguenze finanziarie che ne derivano.

³ Gli scenari di sviluppo per determinati settori di compiti si estendono per numerosi anni oltre la legislatura e sono elaborati sulla base dell'evoluzione a lungo termine delle finanze di tutti e tre i livelli statali, nonché delle assicurazioni sociali.

⁴ La Cancelleria federale e l'Amministrazione federale delle finanze (Amministrazione delle finanze) provvedono congiuntamente a coordinare quanto a materia e durata il programma di legislatura con il piano finanziario di legislatura (art. 146 cpv. 4 LParl¹³).

⁵ Di regola entro sei mesi dall'adozione del messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale decisioni finanziarie pluriennali e periodiche di portata rilevante.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

¹³ RS 171.10

Art. 6¹⁴ Piano integrato dei compiti e delle finanze

(art. 19 LFC)

¹ Per il piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) annuale, si applicano per analogia le disposizioni concernenti:

- a. l'allestimento e i principi del preventivo (art. 18 e 19);
- b. il calcolo e la verifica delle domande di credito per il preventivo (art. 21 e 22);
- c. i preventivi globali, i gruppi di prestazioni e i singoli crediti (art. 27a–27c).

² Il Consiglio federale emana istruzioni sugli articoli 4–6.

Art. 7 e 8¹⁵**Art. 9** Limite di spesa

(art. 20 LFC)

¹ I limiti di spesa sono accordati sia in virtù di un messaggio con decreto federale particolare sia congiuntamente con il preventivo e le sue aggiunte.

² In difetto di disposizioni in atti normativi speciali, spetta all'Amministrazione delle finanze determinare, sentite le unità amministrative interessate e il dipartimento, se le condizioni per un limite di spesa sono adempiute e in quale forma esso deve essere domandato.

Sezione 2: Crediti d'impegno**Art. 10**¹⁶ Definizioni

(art. 21 segg. e 63 cpv. 2 lett. d LFC)

¹ Il *credito d'impegno* autorizza ad assumere impegni finanziari per un progetto determinato o per un gruppo di progetti simili sino all'importo massimo stanziato.

² Il *credito aggiuntivo a un credito d'impegno* è il complemento di un credito d'impegno insufficiente.

³ Il *trasferimento di credito* è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante un decreto federale semplice, di modificare la ripartizione tra i crediti d'impegno.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

¹⁵ Abrogati dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

Art. 11 Eccezioni all'obbligo di chiedere un credito d'impegno
(art. 21 cpv. 1 LFC)

Non sono chiesti crediti d'impegno:

- a. se i costi totali nei singoli casi ammontano a meno di 10 milioni di franchi:
 - 1.¹⁷ per la conclusione di contratti di locazione di immobili a lungo termine, 1^{bis},¹⁸ per la conclusione di contratti di diritto di superficie,
 2. per l'acquisto di beni materiali al di fuori del settore edile e immobiliare,
 3. per l'acquisto di prestazioni di servizio;
- b. per l'assunzione di personale federale,

Art. 12 Calcolo e motivazione delle domande
(art. 22 LFC)

Le domande di credito delle unità amministrative devono soddisfare le seguenti esigenze:

- a. contenere una stima diligente del fabbisogno d'impegno;
- b. indicare, in caso di notevoli fattori d'incertezza comprovati, quali misure di gestione e correttivi adottare per far fronte al probabile fabbisogno supplementare;
- c. all'occorrenza prevedere e indicare adeguate riserve.

Art. 13 Stanziamento e procedura
(art. 23 LFC)

¹ I crediti d'impegno sono stanziati sia in virtù di un messaggio con decreto federale particolare sia congiuntamente con il preventivo o le sue aggiunte.

² Le domande di crediti d'impegno per fondi o per costruzioni sono rette dall'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 giugno 2004¹⁹ concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni.

³ In difetto di disposizioni in atti normativi speciali, spetta all'Amministrazione delle finanze determinare, sentite le unità amministrative interessate e il dipartimento, in quale forma il credito d'impegno deve essere domandato.

Art. 14²⁰ Liberazione di crediti
(art. 24 LFC)

Sempre che nell'atto di stanziamento del credito non sia esplicitamente prevista la competenza del Consiglio federale, spetta ai dipartimenti decidere la liberazione di

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).
¹⁹ RS 611.051

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

crediti d'impegno secondo l'articolo 24 LFC. I dipartimenti possono demandare tale competenza a servizi loro subordinati.

Art. 15 Controllo degli impegni

(art. 25 LFC)

¹ L'unità amministrativa deve indicare nel registro di controllo relativo all'utilizzazione di un credito d'impegno:²¹

- a. il saldo del credito;
- b. lo stato degli impegni assunti, ma non ancora contabilizzati, e le loro scadenze presumibili;
- c.²² le spese risultanti e le uscite per investimenti;
- d. gli impegni ancora necessari per la conclusione del progetto.

² Dopo la conclusione del progetto l'unità amministrativa contabilizza il credito e ne riferisce nel consuntivo della Confederazione.

³ I crediti d'impegno devono essere iscritti nel sistema di contabilità dell'unità amministrativa.

Art. 16 Crediti aggiuntivi a un credito d'impegno

(art. 27 LFC)

¹ I crediti aggiuntivi a un credito d'impegno devono essere chiesti senza indugio, prima che siano assunti gli impegni, sempre che non servano a compensare il rincaro o le fluttuazioni dei tassi di cambio.

² Essi sono di regola stanziati secondo la procedura applicata al credito d'impegno iniziale.

Art. 17²³

Sezione 3: Preventivo e aggiunte

Art. 18 Allestimento; procedura

(art. 29 LFC)

¹ Il Consiglio federale fissa annualmente gli obiettivi che devono essere conseguiti con il preventivo ed emana istruzioni sul modo di allestirlo. Ne informa la Commissione delle finanze delle Camere federali.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6747).

²³ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU **2011** 1387)

² Gli obiettivi annui devono almeno:

- a. garantire l'osservanza del freno all'indebitamento (art. 13–18 LFC);
- b. tenere conto delle opzioni di politica finanziaria dell'Assemblea federale.

³ L'Amministrazione delle finanze emana, congiuntamente con l'Ufficio federale del personale (Ufficio del personale) e il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF), istruzioni tecniche sulla procedura da seguire per le domande per il preventivo.²⁴

Art. 19 Principi

(art. 31 e 57 cpv. 4 LFC)

¹ I seguenti principi si applicano al preventivo e alle sue aggiunte:

- a. *espressione al lordo*: le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti sono indicate separatamente nel loro importo integrale, senza reciproca compensazione. L'Amministrazione delle finanze può ordinare deroghe in singoli casi d'intesa con il Controllo delle finanze;
- b. *integralità*: nel preventivo sono iscritte tutte le spese e i ricavi presunti, nonché le uscite e le entrate per investimenti. Questi importi non possono essere contabilizzati direttamente negli accantonamenti e nei finanziamenti speciali;
- c. *annualità*: l'anno del preventivo corrisponde all'anno civile. I crediti inutilizzati decadono alla fine dell'anno del preventivo;
- d.²⁵ *specificazione*: un credito può essere utilizzato soltanto per lo scopo per il quale è stato stanziato (art. 57 cpv. 2 LFC).

² Se più unità amministrative sono interessate al finanziamento di un progetto, si deve designare un'unità amministrativa che ne abbia la responsabilità. Questa deve esporre il preventivo totale.

³ Spetta all'Amministrazione delle finanze, consultato il dipartimento competente, decidere come articolare i crediti nel progetto di messaggio.²⁶

⁴ I principi per la presentazione dei conti (art. 54) si applicano per analogia.²⁷

²⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 16 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 20 Definizioni

(art. 30, 33, 35 e 36 LFC)

¹ Il *credito a preventivo* autorizza l'unità amministrativa, per l'obiettivo indicato e sino a concorrenza dell'importo stanziato, durante l'anno del preventivo a effettuare uscite e a sostenere spese che non incidono sul finanziamento.²⁸

² Il *credito aggiuntivo a un credito a preventivo* è un credito a preventivo stanziato posteriormente a complemento del preventivo.

³ Il *credito collettivo* è un credito a preventivo il cui scopo è definito in termini generali; è segnatamente proposto per l'esecuzione di una molteplicità di impegni, per l'acquisizione centrale di materiale da parte dei servizi di acquisto o per l'agevolazione della gestione creditizia.²⁹

⁴ Con la *cessione di credito* il Consiglio federale o un servizio designato dallo stesso assegna quote di credito provenienti da un credito collettivo a singole unità amministrative.³⁰

⁵ Il *trasferimento di credito* è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro.

⁶ Il *sorpasso di credito* è l'utilizzazione di un credito di preventivo o di un credito aggiuntivo a un credito di preventivo al di là dell'importo stanziato dall'Assemblea federale.

⁷ Con il *riporto di credito* il Consiglio federale riporta all'anno successivo i crediti a preventivo già stanziati dall'Assemblea federale e non completamente utilizzati.³¹

Art. 21 Calcolo e motivazione delle domande di credito per il preventivo

(art. 32 LFC)

¹ Le domande delle unità amministrative devono soddisfare le seguenti esigenze:

- a. contenere una stima diligente delle spese presumibili e delle uscite presumibili per investimenti, nonché dei ricavi e delle entrate per investimenti;
- b. motivare la necessità e l'entità delle domande di credito, nonché all'occorrenza le deroghe rispetto all'anno precedente e al piano finanziario;
- c. descrivere le basi di calcolo e i fattori d'incertezza;
- d. determinare la spesa totale presunta e le uscite complessive per investimenti presunte, se i progetti si estendono oltre l'anno del preventivo.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

³¹ Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6455).

² Le domande per i preventivi globali e i singoli crediti contengono inoltre le informazioni secondo gli articoli 27*b* e 27*d*.³²

Art. 22 Verifica delle domande di credito

(art. 32 e 58 LFC)

¹ L'Amministrazione delle finanze, il settore TDT della CaF e l'Ufficio del personale esaminano se le domande delle unità amministrative sono conformi ai principi di cui all'articolo 12 capoverso 4 LFC come anche alle istruzioni e alle esigenze di cui agli articoli 18 e 21.³³

² Essi appianano le divergenze per quanto possibile direttamente con le unità amministrative coinvolgendo i dipartimenti. Il Consiglio federale decide sulle divergenze rimanenti.

Art. 23 Basi giuridiche

(art. 32 cpv. 2 LFC)

¹ Per allestire il preventivo sono determinanti le basi giuridiche in vigore al momento dell'adozione del progetto di preventivo da parte del Consiglio federale.

² Nel messaggio concernente il preventivo, i crediti riguardanti spese o uscite per investimenti per le quali manchi un fondamento legale sono indicati come bloccati in un elenco speciale.

Art. 24 Crediti aggiuntivi a un credito a preventivo

(art. 33 e 34 LFC)

¹ Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi a un credito a preventivo nella sessione estiva (prima aggiunta) o nella sessione invernale (seconda aggiunta).

² Fatto salvo l'articolo 36 capoverso 1 LFC, il Consiglio federale autorizza le spese urgenti e le uscite urgenti per investimenti a titolo di anticipazione, previo consenso della Delegazione delle finanze.³⁴

Art. 25³⁵ Urgenza

(art. 34 LFC)

Le anticipazioni sono autorizzate soltanto se la spesa o l'uscita per investimenti non può essere differita sino all'approvazione del credito aggiuntivo.

³² Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

³³ Nuovo testo giusta l'all. n. 16 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

Art. 26 Riporti di credito(art. 37 LFC)³⁶

¹ I riporti di credito sono decisi dal Consiglio federale di regola congiuntamente con i messaggi concernenti la prima e la seconda aggiunta.

² Il Consiglio federale riprende immutate le proposte dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione concernenti il riporto dei crediti stanziati con i loro preventivi.³⁷

³ Se un eventuale fabbisogno supplementare supera il residuo di credito inutilizzato dell'anno precedente, il credito aggiuntivo deve essere domandato per l'intero importo.

⁴ Un residuo di credito riportato può essere utilizzato anche nell'anno successivo solo per il progetto corrispondente.

Art. 27 Procedura per i crediti aggiuntivi, i riporti di credito e i sorpassi di credito(art. 33–37 LFC)³⁸

¹ Se una spesa o un'uscita per investimenti è inevitabile e non è disponibile un credito a preventivo sufficiente, l'unità amministrativa chiede senza indugio un credito aggiuntivo, un riporto di credito o un sorpasso di credito.

^{1bis} Se un fabbisogno supplementare supera il sorpasso di credito ammesso secondo l'articolo 36 capoverso 2 LFC, il credito aggiuntivo deve essere domandato per l'intero importo.³⁹

² Nella domanda deve essere esaurientemente motivato il fabbisogno di credito e devono essere indicate le basi di calcolo più importanti (prezzo, quantità, corso di cambio ecc.). Deve essere fornita la prova che:

- a. la spesa o l'uscita per investimenti non ha potuto essere prevista tempestivamente;
- b. il differimento provocherebbe notevoli svantaggi;
- c. non si può attendere sino al prossimo preventivo.

³ Se nella domanda è chiesta un'anticipazione, l'urgenza deve essere provata esaurientemente.⁴⁰

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1387).

⁴ Nell'ambito della chiusura dei conti le unità amministrative devono motivare i sorpassi di credito di cui all'articolo 36 LFC.⁴¹

⁵ Le domande devono essere presentate all'Amministrazione delle finanze.

Sezione 4:⁴² Spese e investimenti dell'Amministrazione

Art. 27a Preventivi globali (art. 30a cpv. 2 e 3 LFC)

¹ Fuori del preventivo globale sono preventivati segnatamente:

- a. i ricavi fiscali nonché i ricavi da regalie e concessioni;
- b. le spese e i ricavi finanziari che raggiungono un determinato valore soglia;
- c. le entrate e le uscite straordinarie secondo gli articoli 13 capoverso 2 e 15 LFC.

² L'Amministrazione delle finanze stabilisce i valori soglia di cui al capoverso 1 lettera b. Essa può prevedere per altri casi la preventivazione fuori del preventivo globale e deroghe al capoverso 1.

³ Le uscite e le entrate per investimenti che superano regolarmente il 20 per cento del preventivo globale o 50 milioni di franchi sono documentate in un preventivo globale separato.

Art. 27b Gruppi di prestazioni (art. 3 cpv. 7, 19 cpv. 1 lett. d nonché 29 cpv. 2 e 3 LFC)

Per ogni gruppo di prestazioni sono definiti:

- a. il mandato di base;
- b. le quote nel preventivo globale;
- c. gli obiettivi e di regola i parametri e i valori di riferimento;
- d. altre informazioni, in particolare gli indicatori e gli indici.

Art. 27c Singoli crediti (art. 30a cpv. 5 LFC)

Sono considerati importanti misure a carattere individuale e progetti ai sensi dell'articolo 30a capoverso 5 LFC segnatamente:

- a. i progetti limitati nel tempo se la loro iscrizione nel preventivo globale pregiudica la continuità;

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

- b. le spese per l'armamento;
- c. il fabbisogno di mezzi finanziari dei settori amministrativi per i quali una gestione mediante obiettivi, parametri e valori di riferimento secondo l'articolo 27b lettera c non è adeguata.

Art. 27d Motivazioni relative al preventivo

(art. 30a LFC)

¹ Nelle motivazioni relative ai preventivi globali e ai singoli crediti sono indicati i principali fattori determinanti per stabilire l'ammontare dei crediti chiesti e sono commentati importanti scostamenti dal preventivo dell'anno corrente nonché dall'ultimo consuntivo.

² Nelle motivazioni relative ai preventivi globali sono documentati:

- a. le spese per il personale;
- b. la totalità delle spese per beni e servizi e di altre spese d'esercizio nonché le quote delle spese per beni e servizi informatici e delle spese di consulenza esterna;
- c. le rimanenti spese funzionali;
- d. le uscite per investimenti;
- e. il numero di equivalenti tempo pieno.

³ Per ogni gruppo di prestazioni sono documentate le informazioni di cui all'articolo 27b.

Art. 27e Motivazioni relative al consuntivo

(art. 30a LFC)

¹ Nelle motivazioni relative ai preventivi globali e ai singoli crediti sono spiegati gli scostamenti dal preventivo nonché scostamenti determinanti dall'ultimo consuntivo.

² Per la costituzione, l'ammontare nonché l'impiego o lo scioglimento di riserve è prevista una documentazione separata.

³ Per ogni gruppo di prestazioni sono documentati segnatamente:

- a. le informazioni di cui all'articolo 27b lettere a–c;
- b. il raggiungimento degli obiettivi in materia di prestazioni e risultati;
- c. il numero di equivalenti a tempo pieno;
- d. le spese di consulenza esterna;
- e. le spese per beni e servizi informatici.

⁴ Se gli obiettivi, i parametri, i valori di riferimento e i valori finanziari di pianificazione decisi dall'Assemblea federale nel quadro dei preventivi globali non sono stati rispettati, il Consiglio federale ne presenta i motivi nel messaggio concernente il consuntivo della Confederazione.

Art. 27f Costituzione di riserve

(art. 32a LFC)

¹ Per la costituzione di riserve, i dipartimenti, d'intesa con l'Amministrazione delle finanze, presentano al Consiglio federale una proposta a destinazione dell'Assemblea federale.

² I miglioramenti della redditività e i maggiori ricavi netti che giustificano la costituzione di riserve generali devono essere adeguatamente presi in considerazione nel preventivo successivo e nel piano finanziario.

Art. 27g Ammontare delle riserve

(art. 32a LFC)

¹ L'ammontare delle riserve è di regola inferiore al 10 per cento delle spese annuali della Confederazione nel settore amministrativo considerato.

² Se tale limite massimo è superato per due anni consecutivi, il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento delle finanze) sottopone al Consiglio federale un piano per lo scioglimento delle riserve.

Art. 27h Impiego di riserve

(art. 32a LFC)

¹ Le riserve a destinazione vincolata possono essere impiegate solo per il progetto per il quale sono state costituite. L'importo residuo non utilizzato alla fine del progetto decade.

² Le riserve generali possono essere impiegate per il finanziamento di progetti e misure che, secondo il preventivo o il piano finanziario come pure la convenzione sulle prestazioni, richiedono un promovimento particolare oppure che rientrano altrimenti nel mandato fondamentale dell'ufficio.

Art. 27i⁴³ Istruzioni complementari

(art. 30a e 32a LFC)

L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni complementari sugli articoli 27a–27h. Essa emana, congiuntamente con l'Ufficio del personale e il settore TDT della CaF, le istruzioni sugli articoli 27d e 27e.

Capitolo 3: Gestione finanziaria a livello amministrativo**Sezione 1: Contabilità****Art. 28** Principi

(art. 38 LFC)

¹ Per la contabilità si applicano i seguenti principi:

⁴³ Nuovo testo giusta l'all. n. 16 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).

- a. *integralità*: tutte le operazioni finanziarie e le fattispecie contabili devono essere registrate senza lacune e periodicamente;
- b. *esattezza*: gli allibramenti devono corrispondere ai fatti ed essere eseguiti secondo le istruzioni dell'Amministrazione delle finanze (art. 32 cpv. 2);
- c. *tempestività*: la tenuta dei conti deve essere aggiornata e il traffico monetario registrato giornalmente. Le operazioni devono essere riportate cronologicamente;
- d. *verificabilità*: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e comprensibile. Le correzioni devono essere contrassegnate e gli allibramenti comprovati con giustificativi.

² I principi per la presentazione dei conti (art. 54) si applicano per analogia.

Art. 29 Momento della contabilizzazione
(art. 38 LFC)

La contabilizzazione deve essere eseguita:

- a. in caso di fornitura di merci e prestazioni di servizi, nel periodo contabile in cui esse sono state fornite;
- b.⁴⁴ ...
- c.⁴⁵ in caso di imposte, nel periodo contabile in cui sorge il credito;
- d. in caso di sussidi, nel periodo contabile in cui sorge l'impegno alla prestazione del sussidio.

Art. 30 Rimborsi di spese
(art. 38 LFC)

I rimborsi per le spese o le uscite per investimenti di anni precedenti sono contabilizzati presso le unità amministrative come ricavi o entrate per investimenti. In casi motivati, l'Amministrazione delle finanze può ammettere la compensazione all'interno della rubrica di credito corrispondente.

Art. 31⁴⁶ Conservazione dei libri di commercio e dei documenti contabili
(art. 38 LFC)

¹ Le unità amministrative conservano i libri di commercio e i documenti contabili per dieci anni. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti da leggi speciali.

² I libri di commercio e i documenti contabili sono conservati in forma elettronica. La concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono deve essere

⁴⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

garantita e i libri di commercio e i documenti contabili devono poter essere resi leggibili in ogni momento.

Art. 32 Contabilità delle unità amministrative
(art. 38 LFC)

¹ Le unità amministrative sono responsabili per la regolarità della contabilità nel loro settore di competenza.

² L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla strutturazione specialistica, organizzativa e tecnica del servizio finanze e contabilità delle unità amministrative. Con le sue opzioni mira a standardizzare i processi finanziari.

³ La delega della contabilità a un'altra unità necessita di una regolamentazione scritta. Devono essere disciplinati l'entità delle prestazioni, la competenza, la responsabilità e gli aspetti inerenti alla sicurezza.

Art. 33 Piano contabile generale
(art. 63 cpv. 2 lett. a LFC)

Il piano contabile generale del conto della Confederazione si articola secondo la tabella di cui all'allegato 1. L'Amministrazione delle finanze stabilisce le ulteriori suddivisioni a seconda delle necessità della gestione finanziaria.

Sezione 2: Inventariazione

Art. 34 Inventari
(art. 38 LFC)

¹ Le unità amministrative tengono gli inventari dei valori reali e contabili e li aggiornano correntemente.

² Gli inventari dei valori contabili contengono gli investimenti, le riserve e le scorte attivati; gli inventari dei valori reali gli investimenti, le riserve e le scorte non attivati.

³ Per le collezioni e gli oggetti d'arte si tiene di regola un inventario dei valori reali.

⁴ Le unità amministrative verificano annualmente gli effettivi e ne registrano l'ubicazione.

Art. 35 Immobili
(art. 38 LFC)

Nell'inventario dei valori reali e contabili degli immobili figurano tutti i fondi, le costruzioni e gli impianti (compresi i diritti per sé stanti e permanenti su fondi, miniere, quote di proprietà di un fondo, costruzioni mobiliari e impianti militari).

Sezione 3: Controlli interni

Art. 36 Sistema di controllo interno (art. 39 LFC)

¹ Il sistema di controllo interno comprende misure regolative, organizzative e tecniche.

² L'Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie d'intesa con il Controllo delle finanze e consultati i dipartimenti.

³ I direttori delle unità amministrative sono responsabili per l'introduzione, l'impiego e la gestione di un adeguato sistema di controllo interno nel loro settore di competenza.⁴⁷

Art. 37⁴⁸ Disciplinamento della firma (art. 39 LFC)

¹ L'approvazione dei documenti contabili e l'autorizzazione dei pagamenti richiedono una doppia firma. L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può concedere deroghe d'intesa con il Controllo federale delle finanze.

² Chi approva i documenti contabili e autorizza i pagamenti ne attesta in tal modo l'esattezza.

³ La competenza per autorizzare pagamenti può essere delegata a un centro di prestazioni di servizi dell'Amministrazione federale.

⁴ L'approvazione e l'autorizzazione per via elettronica sono equiparate alla firma autografa se:

- a. l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione delle persone che concedono approvazioni e autorizzazioni sono garantite;
- b. la procedura di approvazione o di autorizzazione è documentata; e
- c. l'integrità dei dati riguardanti i giustificativi registrati e della procedura di approvazione o di autorizzazione documentata è assicurata.

⁵ I direttori delle unità amministrative sono responsabili dell'attuazione del disciplinamento della firma ai sensi del presente articolo e delle istruzioni dell'AFF. L'attuazione deve essere conforme alla ripartizione dei compiti e delle competenze dell'unità amministrativa.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

Art. 37a e 37b⁴⁹

Art. 38⁵⁰

Art. 39 Firma e conferma dei conti annui
(art. 39 LFC)

¹ I direttori firmano congiuntamente con i responsabili delle finanze i conti annui della propria unità amministrativa, con conto economico e bilancio, e li consegnano all'Amministrazione delle finanze e al Controllo delle finanze.

² Il capo del Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento delle finanze) e il direttore dell'Amministrazione delle finanze confermano al Controllo delle finanze che il conto annuale della Confederazione è redatto e chiuso conformemente alle prescrizioni legali e che espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

Sezione 4: Trasparenza dei costi

Art. 40 Contabilità analitica
(art. 40 cpv. 1–3 LFC)

¹ La contabilità analitica è tenuta:

- a. come *variante di base* con esigenze minime per le unità amministrative che adempiono prevalentemente compiti legali, sono gestite in funzione di mandati politici e dispongono di un'autonomia aziendale limitata;
- b. come *contabilità analitica semplificata* con esigenze medie per le unità amministrative che dispongono di una certa autonomia aziendale e decidono in modo ampiamente autonomo su come fornire le prestazioni prestabilite; le prestazioni devono essere chiaramente definibili, delimitabili e misurabili;
- c. come *contabilità analitica elaborata* con alte esigenze per le unità amministrative che dispongono di un'elevata autonomia aziendale o che forniscono in notevole misura prestazioni commerciali sul mercato e sono gestite essenzialmente in funzione delle prestazioni e dei ricavi.

² I dipartimenti determinano d'intesa con l'Amministrazione delle finanze il tipo di contabilità analitica delle unità amministrative. Il Consiglio federale decide in caso di divergenze.

⁴⁹ Introdotti dal n. I dell'O del 5 dic. 2008 (RU **2008** 6455). Abrogati dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU **2021** 807).

⁵⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU **2021** 807).

Art. 41 Rimunerazione tra unità amministrative

(art. 40 cpv. 4 LFC)

¹ L'Amministrazione delle finanze può ammettere un computo delle prestazioni convenuto tra unità amministrative con effetto compensativo sui crediti, se le prestazioni:

- a. sono di importo considerevole;
- b. possono essere attribuite a un beneficiario ed essere influenzate dallo stesso;
e
- c. hanno carattere commerciale.

² L'Amministrazione delle finanze iscrive le prestazioni computabili in un catalogo centralizzato delle prestazioni.

³ Le prestazioni sono computate secondo il principio del costo pieno. Se una prestazione a favore di terzi viene fornita a titolo oneroso, il prezzo stabilito si applica anche per il computo delle prestazioni interno all'amministrazione. Per i costi di alloggio viene di regola computata una pigione orientata alle condizioni di mercato.⁵¹

⁴ Per la fase iniziale della fornitura delle prestazioni, l'AFF può autorizzare deroghe temporanee al computo del costo pieno se l'unità amministrativa che fornisce le prestazioni dimostra che in futuro si potranno sfruttare economie di diversificazione o di scala. L'AFF disciplina i dettagli mediante istruzioni.⁵²

Sezione 5:⁵³ Trattamento di dati personali**Art. 42** Autorizzazione e scopo

¹ L'Amministrazione delle finanze e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica trattano dati personali in forma cartacea e in uno o più sistemi d'informazione per l'esecuzione dei processi di supporto alle finanze e alla logistica in seno all'Amministrazione federale.

² Il trattamento di dati personali serve ad adempiere i compiti previsti dalla presente ordinanza, dall'ordinanza del 24 ottobre 2012⁵⁴ concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale e dall'ordinanza del 5 dicembre 2008⁵⁵ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, in particolare:

- a. l'allestimento del consuntivo e la gestione globale delle finanze della Confederazione;

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

⁵⁴ RS 172.056.15

⁵⁵ RS 172.010.21

- b. la tenuta della contabilità e l'esecuzione del traffico dei pagamenti e dell'incasso;
- c. la gestione immobiliare;
- d. l'approvvigionamento di base di prodotti standard e articoli d'assortimento;
- e. la diffusione delle pubblicazioni federali e degli stampati;
- f. l'allestimento e la pubblicazione di dati federali.

Art. 43 Categorie di dati

¹ Ai fini dell'adempimento dei compiti possono essere trattati i seguenti dati personali degli impiegati dell'Amministrazione federale e di terzi:

- a. le generalità;
- b. le indicazioni sull'assegnazione organizzativa degli impiegati dell'Amministrazione federale;
- c. le indicazioni sulle spese per il personale;
- d. le indicazioni sulla contabilità, sull'esecuzione del traffico dei pagamenti e sulla fatturazione;
- e. le indicazioni sullo svolgimento della gestione immobiliare;
- f. le indicazioni sull'approvvigionamento di base di prodotti standard e articoli d'assortimento;
- g. le indicazioni sulla diffusione delle pubblicazioni federali e degli stampati;
- h. le indicazioni sull'allestimento e sulla pubblicazione di dati federali.

² I dati personali degli impiegati dell'Amministrazione federale di cui al capoverso 1 possono essere ottenuti dal sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale.⁵⁶

Art. 44 Unità amministrative che trattano i dati

Tutte le unità amministrative della Confederazione:

- a. hanno accesso ai sistemi d'informazione per quanto sia necessario all'adempimento dei loro compiti;
- b. trattano i dati nel loro ambito di competenza, necessari per l'assistenza ai processi di supporto.

Art. 45 Sicurezza dei dati

¹ L'Amministrazione delle finanze e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica sono responsabili, ciascuno nel proprio ambito, della sicurezza dei sistemi d'informazione.

⁵⁶ Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 5 dell'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

² Tutte le unità amministrative della Confederazione sono responsabili della protezione dei dati.

Art. 46 Conservazione dei dati

¹ I dati personali sono conservati per dieci anni.

² Il termine di conservazione decorre dall'ultimo trattamento dei dati.

³ Allo scadere di tale termine i dati sono proposti all'Archivio federale.

⁴ I dati considerati senza valore archivistico dall'Archivio federale sono distrutti.

Art. 47 Comunicazione

¹ La comunicazione dei dati personali di cui all'articolo 43 avviene nella misura in cui è necessaria all'esecuzione del traffico dei pagamenti e dell'incasso secondo la presente ordinanza.

² Per il resto, per la comunicazione dei dati degli impiegati dell'Amministrazione federale ad altri sistemi d'informazione si applicano le condizioni di cui all'articolo 34 dell'ordinanza del 22 novembre 2017⁵⁷ sulla protezione dei dati personali del personale federale.⁵⁸

Art. 48

Abrogato

Sezione 6: Altre disposizioni

Art. 49 Garanzie

(art. 39 LFC)

¹ Le garanzie in favore della Confederazione devono corrispondere all'ammontare del rischio.

² Le garanzie sono fornite in forma di:

- a. depositi in contanti;
- b. fideiussioni solidali;
- c. garanzie bancarie;
- d. cartelle ipotecarie e ipoteche;
- e. polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto;
- f. obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri, come anche obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

⁵⁷ RS 172.220.111.4

⁵⁸ Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 5 dell'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

³ L'Amministrazione delle finanze può consentire altre forme di garanzia.

⁴ Le garanzie devono essere chieste dall'unità amministrativa nel cui settore di compiti rientra l'operazione.

Art. 50 Gestione del rischio

(art. 39 LFC)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale gestiscono i rischi nel proprio settore di competenza secondo le istruzioni del Consiglio federale.

² Di massima, la Confederazione assume il rischio per i danni causati ai suoi valori patrimoniali e per le conseguenze in materia di responsabilità civile della sua attività.

³ L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni in merito:

- a. alla conclusione di contratti assicurativi in casi speciali;
- b. all'assunzione contrattuale della responsabilità per danni causati da terzi;
- c. all'indennizzo volontario per danni materiali subiti dagli agenti federali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni;
- d.⁵⁹ alla liquidazione finanziaria dei danni alle persone, dei danni materiali e dei danni patrimoniali.

⁴ L'Amministrazione delle finanze coordina il rapporto da presentare al Consiglio federale.

Art. 51 Grandi manifestazioni

(art. 39 LFC)

¹ Nella preparazione e realizzazione di grandi manifestazioni di cui la Confederazione assume personalmente la responsabilità o che sostiene con contributi, l'unità amministrativa competente provvede a effettuare stime affidabili dei costi e delle entrate e a istituire strutture di progetto trasparenti e un controlling efficiente.

² Il Dipartimento delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Art. 52 Leasing

(art. 39 e 57 cpv. 1 LFC)

¹ Le unità amministrative possono concludere contratti di leasing soltanto se è necessario per l'impiego economico delle risorse.

² L'Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 52^{a60}**Capitolo 4: Presentazione dei conti****Sezione 1: Norme di riferimento e principi****Art. 53⁶¹** Norme di riferimento
(art. 10 e 48 LFC)

¹ La presentazione dei conti è retta dagli *International Public Sector Accounting Standards*⁶² (IPSAS).

² Le deroghe sostanziali agli IPSAS sono disciplinate nell'allegato 2 e motivate nell'allegato del conto annuale.

Art. 54⁶³**Sezione 2: ...****Art. 55 a 60⁶⁴****Sezione 3: Generi di finanziamento particolari****Art. 61⁶⁵** Fondi speciali
(art. 52 LFC)

¹ I fondi speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale proprio se l'unità amministrativa competente può influenzare il tipo o il momento dell'utilizzazione dei mezzi.

² Negli altri casi l'iscrizione a bilancio è effettuata sotto il capitale di terzi.

⁶⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008 (RU **2008** 6455). Abrogata dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU **2021** 807).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU **2021** 807).

⁶² www.ifac.org/public-sector

⁶³ Abrogata dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU **2021** 807).

⁶⁴ Abrogati dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU **2021** 807).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

Art. 62⁶⁶ Finanziamenti speciali
(art. 53 LFC)

¹ I finanziamenti speciali sono iscritti a bilancio sotto il capitale proprio se l'unità amministrativa competente può influenzare il tipo o il momento dell'utilizzazione dei mezzi.

² Negli altri casi l'iscrizione a bilancio è effettuata sotto il capitale di terzi.

Art. 63⁶⁷

Art. 64 Liberalità

¹ Il Dipartimento delle finanze decide se accettare o rifiutare eredità, legati o donazioni (liberalità), vincolate a condizioni o oneri essenziali.

² Riguardo alle liberalità di cui il Dipartimento delle finanze non è competente o per le quali è previsto un altro disciplinamento legale, decide:

- a. l'Amministrazione delle finanze, qualora si tratti di denaro liquido o di titoli di credito;
- b. l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, qualora si tratti di fondi;
- c. negli altri casi, il dipartimento nel cui settore di compiti rientra la liberalità; i dipartimenti possono demandare la competenza a servizi subordinati.

³ Se la liberalità non ha una destinazione o questa non è più realizzabile, sull'utilizzazione dei mezzi finanziari decide il servizio competente per l'accettazione.

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

⁶⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Sezione 4: ...

Art. 64a⁶⁸

Art. 64a^{bis 69}

Art. 64b a 64d⁷⁰

Capitolo 5: Compiti e competenze dell'Amministrazione federale

Sezione 1: Traffico dei pagamenti e gestione della cassa

Art. 65 Traffico dei pagamenti
(art. 57 e 59 cpv. 1 LFC)

¹ L'intero traffico dei pagamenti della Confederazione si svolge per il tramite dell'Amministrazione delle finanze. Questa può autorizzare eccezioni.

² ...⁷¹

³ Le unità amministrative sono tenute ad adempiere tempestivamente i loro obblighi di pagamento.

Art. 65a⁷²

Art. 66 Gestione della cassa
(art. 57 e 59 cpv. 1 LFC)

¹ Se il funzionamento regolare dell'esercizio lo esige, le unità amministrative sono autorizzate a tenere proprie casse. L'Amministrazione delle finanze concede gli anticipi di cassa necessari.

² L'avere in cassa è limitato allo stretto necessario. Tutte le liquidità devono essere custodite al sicuro.

³ Nelle casseforti della Confederazione non possono essere custoditi valori patrimoniali privati; sono salvi i depositi di associazioni e comitati del personale federale, come anche quelli presso le rappresentanze svizzere all'estero.

⁶⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008 (RU **2008** 6455). Abrogata dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU **2021** 807).

⁶⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale) (RU **2015** 4019). Abrogata dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU **2021** 807).

⁷⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008 (RU **2008** 6455). Abrogata dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU **2021** 807).

⁷¹ Abrogata dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU **2021** 807).

⁷² Introdotta dal n. I dell'O del 21 mar. 2012 (RU **2012** 1599). Abrogata dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU **2021** 807).

Sezione 2: Incasso ed esecuzione forzata

Art. 67 Termini di pagamento e diffide (art. 57 LFC)

I termini di pagamento e le diffide sono retti dall'articolo 12 capoversi 2-4 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁷³ sugli emolumenti.

Art. 68 Servizio centrale d'incasso (art. 59 LFC)

¹ L'Amministrazione delle finanze tiene un servizio centrale d'incasso per provvedere all'esazione dei crediti in via giudiziaria e alla realizzazione di attestati di carenza di beni. Essa può autorizzare altre unità amministrative a svolgere questi compiti nel loro settore.

² I tribunali della Confederazione provvedono autonomamente all'incasso nel proprio settore.

³ Se la diffida rimane infruttuosa, le unità amministrative incaricano il servizio centrale d'incasso dell'esazione del credito e gli trasmettono al riguardo l'incartamento completo.

⁴ L'Amministrazione delle finanze decide sull'ammortamento dei crediti irrecuperabili e degli attestati di carenza di beni.

Art. 69 Provvedimenti inerenti al diritto di esecuzione (art. 59 LFC)

¹ Nel caso di esecuzioni contro la Confederazione, le unità amministrative prendono i provvedimenti urgenti previsti in materia d'esecuzione. In particolare, fanno opposizione. D'intesa con l'Amministrazione delle finanze possono provvedere all'esecuzione per crediti della Confederazione.

² Per il resto, i provvedimenti inerenti ad esecuzioni in favore della Confederazione o contro di essa incombono all'Amministrazione delle finanze.

Sezione 3: Tesoreria

Art. 70 Raccolta di fondi e remunerazione (art. 60 LFC)

¹ L'Amministrazione delle finanze provvede alla raccolta dei fondi da parte della Confederazione.

² Essa stabilisce i tassi per la remunerazione dei fondi speciali e degli altri averi collocati presso la Confederazione, sempre che non siano già stabiliti in leggi, ordi-

⁷³ RS 172.041.1

nanze o contratti. Al riguardo, tiene conto della situazione del mercato, come anche del tipo e della durata degli averi.

Art. 70a⁷⁴ Rischi di cambio

(art. 60 LFC)

¹ Se a causa di un credito d'impegno devono essere effettuati pagamenti in valuta estera, di regola l'Amministrazione delle finanze garantisce il rischio di cambio qualora:

- a. i pagamenti complessivi superino il valore di 50 milioni di franchi;
- b. almeno una parte dei pagamenti scada negli anni successivi al decreto di stanziamento; e
- c. l'importo dei pagamenti annuali sia certo o possa essere pianificato in anticipo.

² Se i pagamenti raggiungono un importo compreso tra i 20 e i 50 milioni di franchi, previa consultazione dell'Amministrazione delle finanze e secondo il principio di economicità, l'unità amministrativa competente decide la concessione della garanzia nei singoli casi.

³ Di regola la garanzia è effettuata dall'Assemblea federale immediatamente dopo lo stanziamento del credito d'impegno.

⁴ L'Amministrazione delle finanze disciplina i dettagli mediante istruzioni.

Art. 71 Prestiti obbligazionari prescritti

(art. 60 LFC)

¹ Il possessore può incassare a posteriori presso l'Amministrazione delle finanze i titoli e i tagliandi d'interesse scaduti di prestiti della Confederazione, se senza sua colpa è stato impedito di far valere tempestivamente i suoi diritti.

² I titoli e i tagliandi d'interesse devono essere presentati e la legittimità del possesso deve essere resa credibile.

³ I titoli devono però essere incassati entro 20 anni; i tagliandi d'interesse, entro 10 anni dopo l'esigibilità.

Art. 72⁷⁵ Attività della Cassa di risparmio del personale federale

(art. 60a cpv. 1 LFC)

¹ Il Dipartimento delle finanze disciplina in un'ordinanza i principi dell'attività della Cassa di risparmio del personale federale (CRPF), in particolare:

- a. il tipo e l'estensione dell'offerta di prestazioni di servizi;

⁷⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

- b. la gestione degli averi non rivendicati;
- c. i principi dell'attribuzione dei costi.

² L'Amministrazione delle finanze definisce le condizioni generali della CRPF.

Art. 72a⁷⁶ Persone aventi diritto a un conto
(art. 60a cpv., 3 LFC)

¹ La CRPF può gestire conti per conto di:

- a. impiegati dell'Amministrazione federale, dei Servizi del Parlamento e dei tribunali federali;
- b. impiegati del Ministero pubblico della Confederazione e della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- c. magistrati della Confederazione secondo la legge federale del 6 ottobre 1989⁷⁷ concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;
- d. altre persone vicine alla Confederazione;
- e. persone che sulla base di un rapporto con la Confederazione secondo le lettere a–d ricevono una rendita o una pensione da PUBBLICA;
- f. persone che operano nel settore dei mercati finanziari in qualità di decisori di un'autorità federale di vigilanza.

² La CRPF non gestisce conti per conto di:

- a. lavoratori a domicilio;
- b. impiegati ausiliari;
- c. persone reclutate e impiegate all'estero;
- d. persone in congedo di lunga durata;
- e. persone assunte a tempo determinato;
- f.⁷⁸ persone domiciliate all'estero.

^{2bis} Le persone di cui al capoverso 2 lettere d ed f continuano ad avere diritto a una relazione di conto con la CRPF se sono assunte in base al diritto pubblico e:

- a. sono impiegate all'estero per conto della Confederazione;
- b. sono in congedo per un impiego in un'organizzazione internazionale; oppure
- c. sono in congedo per seguire all'estero una persona di cui alle lettere a o b.⁷⁹

³ Il Dipartimento delle finanze precisa la cerchia delle persone aventi diritto a un conto.

⁷⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

⁷⁷ RS **172.121**

⁷⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6747).

⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6747).

Art. 72b⁸⁰ Scioglimento della relazione di conto
(art. 60b LFC)

¹ La CRPC scioglie la relazione di conto in particolare se una persona non ha più diritto a un conto gestito dalla CRPC.

² Essa può sciogliere la relazione di conto in particolare se una persona non adempie gli obblighi contrattuali nei confronti della CRPC.

³ Se la relazione di conto non può essere sciolta, la CRPC procede secondo quanto previsto dall'articolo 60b capoverso 4 LFC.

Art. 72c⁸¹ Organo di revisione della CRPC

Il Controllo federale delle finanze funge da organo di revisione esterno.

Art. 72d⁸² Protezione dei dati nella CRPC
(art. 60c cpv. 6 LFC)

¹ La CRPC tratta in forma cartacea e in un sistema d'informazione i seguenti dati dei suoi clienti:

- a. le generalità;
- b. il numero d'identificazione non personale;
- c. il numero di conto;
- d. le indicazioni necessarie per l'esecuzione e l'osservanza di altre disposizioni giuridiche, comprese le indicazioni su procure e aventi economicamente diritto;
- e. i dati concernenti tutte le prestazioni di servizi già ottenute e attualmente utilizzate.

² Per evitare averi depositati non rivendicati, la CRPF può scambiare dati personali con le autorità competenti del controllo degli abitanti.

³ I dati del dossier del cliente sono conservati per dieci anni a decorrere dalla fine della relazione di conto. Allo scadere del termine di conservazione i dati sono distrutti.

⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

⁸¹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

⁸² Introdotto dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 73 Unità amministrative aggregate

(art. 61 LFC)

¹ La tesoreria può concedere mutui e anticipi alle unità amministrative aggregate per assicurare la liquidità nell'ambito della convenzione di tesoreria.

² I mutui e gli anticipi sono ascritti ai beni patrimoniali.

Art. 74 Investimenti

(art. 62 LFC)

¹ L'Amministrazione delle finanze può investire fondi in crediti consistenti in un importo fisso, segnatamente averi bancari, prestiti obbligazionari (compresi quelli con diritti di conversione o di opzione) o riconoscimenti di debito, indipendentemente dal fatto che siano o no certificati da titoli.

² L'investimento in fondi obbligazionari è autorizzato se gli attivi dei fondi sono investiti esclusivamente in crediti di cui al capoverso 1.

³ I ricavi da investimenti sono incassati esclusivamente dall'Amministrazione delle finanze. Le unità amministrative non sono autorizzate a utilizzarli per coprire spese o uscite per investimenti.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Art. 75** Esecuzione

¹ L'Amministrazione delle finanze è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

² Essa emana istruzioni segnatamente:

- a. per la procedura applicabile alle domande per il preventivo (art. 18 cpv. 3);
- a^{bis},⁸³ per la gestione e il rapporto nel settore amministrativo considerato (art. 27i);
- a^{ter},⁸⁴ per la conservazione dei libri di commercio e dei documenti contabili (art. 31);
- b. per la strutturazione del servizio finanze e contabilità delle unità amministrative (art. 32 cpv. 2);
- c. per il piano contabile generale (art. 33);
- d. per la tenuta degli inventari e le eccezioni all'obbligo di inventariazione (art. 34);
- e. per il sistema di controllo interno (art. 36 cpv. 2);

⁸³ Introdotta dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

⁸⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

- f.⁸⁵ per il disciplinamento della firma (art. 37);
- g. per la remunerazione tra unità amministrative (art. 41);
- h.⁸⁶ ...
- i. per i requisiti formali relativi alla costituzione e alla gestione delle garanzie (art. 49);
- j. per l'assunzione del rischio e la liquidazione dei danni (art. 50 cpv. 3);
- k.⁸⁷ per la conclusione di contratti di leasing (art. 52 cpv. 2);
- l.⁸⁸ per i principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione, le prescrizioni in materia di pubblicazione e il consuntivo consolidato (art. 53);
- m. a o.⁸⁹ ...
- o^{bis}.⁹⁰...
- p. per l'incasso e l'esecuzione forzata (art. 67–69);
- q.⁹¹ per la garanzia dei rischi di cambio (art. 70a).

Art. 76 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'11 giugno 1990⁹² sulle finanze della Confederazione è abrogata.

Art. 77 Modifica del diritto vigente

...⁹³

Art. 78⁹⁴ Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017

La CRPF estingue le relazioni di conto dei titolari non domiciliati in Svizzera (art. 72a cpv. 2 lett. f) entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica. Se non può estinguere una relazione di conto, al più tardi dopo un anno dall'entrata

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁸⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁸⁹ Abrogate dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008 (RU 2008 6455). Abrogata dal n. I dell'O del 10 nov. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU 2021 807).

⁹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6455).

⁹² [RU 1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15]

⁹³ La mod. può essere consultata alla RU 2006 1295.

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6747).

in vigore della presente modifica la CRPF non fornisce più prestazioni di servizi. Può mantenere il conto senza più remunerarlo.

Art. 79 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2006.



Ordinanza dell'Assemblea federale concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni

del 18 giugno 2004 (Stato 1° agosto 2004)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1989¹ sulle finanze della Confederazione;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003²,

decreta:

Art. 1

¹ Le domande di crediti d'impegno per l'acquisto di fondi o per costruzioni, eccettuate quelle per il settore dei PF, devono essere illustrate singolarmente e sottoposte alle Camere federali con un messaggio speciale del Consiglio federale se la spesa globale a carico della Confederazione supera presumibilmente i 10 milioni di franchi per progetto.

² Se la spesa globale non supera i 10 milioni di franchi, il credito può essere chiesto in sede di preventivo o con un'aggiunta al medesimo, senza messaggio speciale. Questa procedura si applica anche ai progetti tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

Art. 3

Il decreto federale del 6 ottobre 1989³ concernente le domande di crediti d'opera per acquisti di fondi o per costruzioni è abrogato.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2004.

RU 2004 3007

¹ RS 611.0

² FF 2004 1

³ [RU 1990 1013]



Legge federale sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF)¹

del 28 giugno 1967 (Stato 1° gennaio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1966⁴,
decreta:

I. Stato e ordinamento del Controllo federale delle finanze

Art. 1 Stato

¹ Il Controllo federale delle finanze è l'organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costituzione federale⁵ e la legge. Esso coadiuva:

- a. l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali;
- b. il Consiglio federale nell'esercizio della vigilanza sull'amministrazione federale.⁶

² Il Controllo federale delle finanze esercita un'attività autonoma e indipendente nei limiti delle prescrizioni legali. Esso stabilisce il programma annuale di revisione e lo trasmette per conoscenza alla Delegazione delle finanze delle Camere federali e al Consiglio federale.⁷ Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.⁸

RU 1967 1547

- 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645). Per la stessa disp. i titoli marginali sono trasformati in titoli centrali.
- 2 RS 101
- 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).
- 4 FF 1966 II 565
- 5 RS 101
- 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).
- 7 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).
- 8 Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

^{2bis} Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.⁹

³ Dal profilo amministrativo il Controllo federale delle finanze è subordinato al Dipartimento federale delle finanze.¹⁰

Art. 2¹¹ Organizzazione

¹ Il Controllo federale delle finanze ha un direttore; questi è anche autorità di nomina per il personale. Salvo disposizione contraria della presente legge, si applica per analogia la legislazione sul personale dell'Amministrazione generale della Confederazione.

² Il Consiglio federale nomina il direttore per un periodo amministrativo di sei anni. La nomina dev'essere approvata dall'Assemblea federale. In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio, previa consultazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali il Consiglio federale può destituire il direttore prima della scadenza del mandato.¹² È fatto salvo il ricorso al Tribunale amministrativo federale.¹³

³ Il Controllo federale delle finanze presenta al Consiglio federale un progetto di bilancio preventivo annuale. Il Consiglio federale lo trasmette senza modifiche all'Assemblea federale.

⁴ Assieme all'approvazione del bilancio preventivo dell'Amministrazione generale della Confederazione, l'Assemblea federale stabilisce l'effettivo e la retribuzione del personale del Controllo federale delle finanze.

Art. 3¹⁴ Assistenza di periti

Qualora l'esecuzione dei suoi compiti richieda conoscenze speciali o non possa essere garantita con l'effettivo ordinario di personale il Controllo federale delle finanze può valersi di periti.

⁹ Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 4883; FF **2016** 6385).

¹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (RU **1995** 836; FF **1994** II 645). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU **1999** 1806; FF **1998** 3691).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU **1999** 1806; FF **1998** 3691).

¹² Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 4883; FF **2016** 6385).

¹³ Nuovo testo del per. giusta il n. II 25 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU **1995** 836; FF **1994** II 645).

Art. 4¹⁵ Permessi di testimoniare e produrre documenti

Il direttore del Controllo federale delle finanze è competente a concedere il permesso di testimoniare e produrre documenti ufficiali in un procedimento giudiziario. Egli ne informa con un anticipo di cinque giorni feriali il capo del Dipartimento competente per l'affare di cui si tratta.

II. Compiti, ambito ed esercizio del controllo**Art. 5¹⁶** Criteri del controllo finanziario

¹ Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività.

² Esso esegue verifiche della redditività per accertare se:

- a. le risorse sono impiegate in modo parsimonioso;
- b. il rapporto tra i costi e l'utilità è conveniente;
- c. le uscite finanziarie esplicano l'effetto desiderato.

Art. 6¹⁷ Compiti particolari

Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. esaminare tutta la gestione finanziaria della Confederazione a ogni fase dell'esecuzione del preventivo nonché eseguire verifiche con sondaggi prima di contrarre obblighi;
- b. esaminare la stesura del conto di Stato;
- c. verificare come le unità amministrative controllano i loro crediti nonché esaminare la gestione dei crediti d'impegno;
- d. esaminare i sistemi interni di controllo;
- e. esaminare con sondaggi gli ordini di pagamento emessi dalle unità amministrative;
- f. curare la revisione delle unità amministrative, compresi la contabilità e lo stato patrimoniale;
- g. esaminare nell'ambito degli acquisti della Confederazione se i prezzi di monopolio sono adeguati;

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

- h.¹⁸ esaminare se le applicazioni EED nella gestione finanziaria presentano la sicurezza e la funzionalità necessarie, in particolare se le direttive della Cancelleria federale (CaF) e del settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della CaF (settore TDT della CaF) sono osservate;
- i. svolgere mandati di verifica presso organizzazioni internazionali;
- j.¹⁹ esaminare i calcoli della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri conformemente alla legge federale del 3 ottobre 2003²⁰ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, nonché i dati forniti per questi calcoli dai Cantoni e dagli uffici federali coinvolti;
- k.²¹ ...

Art. 7 Perizie e pareri

¹ Il Controllo federale delle finanze partecipa all'elaborazione delle prescrizioni concernenti i controlli e le revisioni, la contabilità, il servizio dei pagamenti e gli inventari. Dà il parere su tutte le questioni attenenti alla vigilanza finanziaria.

² Esso può essere aggregato nelle deliberazioni degli organi incaricati di preparare il preventivo, d'esaminare il conto di Stato e di risolvere su singole domande di credito.

Art. 8 Campo di vigilanza

¹ Fatti salvi gli ordinamenti particolari di cui all'articolo 19 e i disciplinamenti di normative specifiche, sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze:

- a. le unità amministrative dell'amministrazione federale centrale o decentralizzata;
- b. i servizi del Parlamento;
- c. i beneficiari di indennizzi e di aiuti finanziari;
- d. gli enti, gli stabilimenti e le organizzazioni indipendentemente dalla loro forma giuridica, a cui la Confederazione ha affidato l'adempimento di compiti pubblici;
- e. le imprese di cui la Confederazione detiene più del 50 per cento del capitale sociale o azionario.²²

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020 (Riorganizzazione nel settore dell'informatica), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6077).

¹⁹ Introdotta dal n. I I della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5953; FF **2007** 607).

²⁰ RS **613.2**

²¹ Introdotta dall'art. 111 n. 2 della LF del 12 giu. 2009 sull'IVA (RU **2009** 5203; FF **2008** 6033). Abrogata dall'all. n. 4 della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 3575; FF **2015** 2161).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU **1999** 1806; FF **1998** 3691).

lbis ...²³

² I tribunali della Confederazione, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serve all'esercizio dell'alta vigilanza dell'Assemblea federale.²⁴

³ Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria anche dove la legge o lo statuto preveda un controllo interno.

Art. 9 Documentazione

¹ La CaF comunica al Controllo federale delle finanze tutte le risoluzioni dell'Assemblea federale e del Consiglio federale attenenti alla gestione finanziaria della Confederazione.²⁵

² I Dipartimenti, i loro uffici e i tribunali della Confederazione²⁶ comunicano al Controllo federale delle finanze le istruzioni e le ordinanze date in virtù di quelle risoluzioni.

³ A domanda del Controllo federale delle finanze, i Dipartimenti e gli uffici devono consegnargli tutti i documenti relativi a negozi giuridici e a dichiarazioni impegnative, in quanto possano concernere la gestione finanziaria della Confederazione.

Art. 10 Informazione, assistenza e accesso ai dati²⁷

¹ Il Controllo federale delle finanze è autorizzato, indipendentemente da eventuali obblighi di segreto, a chiedere informazioni complete e a esaminare atti. È invece riservato in ogni caso il segreto postale e telegrafico.

² Gli enti sottoposti alla vigilanza del Controllo federale delle finanze devono inoltre assisterlo nell'esecuzione dei suoi compiti.

³ Le unità amministrative della Confederazione accordano al Controllo federale delle finanze il diritto di richiamare dalle relative raccolte i dati, compresi i dati personali, necessari per lo svolgimento della vigilanza finanziaria. All'occorrenza il diritto d'accesso comprende pure dati personali degni di particolare protezione. Il Controllo federale delle finanze può memorizzare i dati personali richiamati solo fino al ter-

²³ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691). Abrogato dal n. I 3 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

²⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020 (Riorganizzazione nel settore dell'informatica), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6077).

²⁶ Nuova espr. giusta l'all. n. I della LF del 16 dic. 2005 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3971; FF 2004 3545). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

mine della procedura di revisione. Le richieste d'accesso alle diverse raccolte di dati come pure i relativi scopi devono essere iscritti in un registro.²⁸

Art. 11²⁹ Servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale

¹ I servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale sono competenti per la vigilanza finanziaria nel loro ambito. Dal profilo amministrativo sono direttamente subordinati alla direzione del Dipartimento o dell'Ufficio a cui sono aggregati, ma nell'adempimento dei loro compiti specialistici sono autonomi e indipendenti. I loro regolamenti sottostanno all'approvazione del Controllo federale delle finanze. Il Controllo federale delle finanze può proporre al Consiglio federale la creazione di servizi di revisione interna.

² Il Controllo federale delle finanze valuta periodicamente l'efficacia dei servizi di revisione interna e ne cura il coordinamento. Può pubblicare documentazioni tecniche a supporto delle verifiche, in particolare in relazione al metodo di lavoro e al modo di procedere. Può emanare istruzioni sulla collaborazione dei servizi di revisione interna alla verifica del conto di Stato. I servizi di revisione interna gli trasmettono per conoscenza i programmi annuali di revisione e tutti i rapporti di verifica.

³ I servizi di revisione interna presentano ogni anno alla direzione del Dipartimento o dell'Ufficio e al Controllo federale delle finanze un rapporto in cui informano in merito ai seguenti punti:

- a. la portata e gli aspetti più importanti della loro attività di revisione;
- b. gli accertamenti e le valutazioni rilevanti;
- c. lo stato di attuazione delle raccomandazioni di particolare rilevanza e, se del caso, i motivi della loro mancata attuazione.

⁴ Se i servizi di revisione interna constatano irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria o particolari anomalie, ne informano senza indugio la direzione del Dipartimento o dell'Ufficio e il Controllo federale delle finanze.

⁵ Il Controllo federale delle finanze promuove la formazione e la formazione continua dei collaboratori dei servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale.

²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU **1995** 836; FF **1994** II 645).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 4883; FF **2016** 6385).

III. Procedura in caso di contestazione, presentazione di rapporti e relazioni di servizio

Art. 12³⁰ Risultati della verifica e contestazioni

¹ Il Controllo federale delle finanze comunica per scritto all'unità amministrativa interessata il risultato della verifica. Nel contempo sottopone il rapporto di verifica completo al capo del Dipartimento interessato.³¹

² In caso di verifiche presso organizzazioni e persone fuori dell'Amministrazione federale, il Controllo federale delle finanze trasmette i suoi rapporti e le sue constatazioni all'unità amministrativa della Confederazione competente in materia di gestione finanziaria. Esso può contestare la gestione finanziaria e proporre corrispondenti misure.

³ Se l'unità amministrativa oggetto della verifica respinge una contestazione del Controllo federale delle finanze riguardante la redditività, questo sottopone le sue proposte al dipartimento interessato. La decisione del dipartimento può essere impugnata dall'unità amministrativa e dal Controllo federale delle finanze presso il Consiglio federale.³²

⁴ Se l'unità amministrativa oggetto della verifica respinge una contestazione del Controllo federale delle finanze riguardante la regolarità o la legalità, questo può constatare formalmente la violazione della regolarità o della legalità ed emanare una direttiva.

⁵ L'unità amministrativa oggetto della verifica può impugnare la decisione del Controllo federale delle finanze presso il Consiglio federale.³³

⁶ ...³⁴

Art. 13³⁵ Collaborazione con altri uffici di controllo

¹ Il Controllo federale delle finanze ...³⁶ e l'Organo parlamentare di controllo dell'Amministrazione si scambiano i programmi di revisione e di verifica e coordinano in stretto contatto le loro attività.

² Se constatata irregolarità nell'organizzazione, nella gestione amministrativa o nell'adempimento dei compiti, il Controllo federale delle finanze lo comunica agli uffici e

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

³¹ Per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

³² Per. introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

³⁴ Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 1999, con effetto dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836; FF 1994 II 645).

³⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata soppressa in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

organi interessati che assumono compiti interdipartimentali. A seconda dei problemi rilevati, informa in particolare l'Amministrazione federale delle finanze, l'Ufficio federale del personale, l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, il Centro nazionale per la cibersecurity, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, la CaF, il settore TDT della CaF o l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.³⁷

³ Se constatata lacune o difetti nella legislazione, ne informa l'Ufficio federale di giustizia.³⁸

⁴ Le unità amministrative interessate redigono per il Controllo federale delle finanze un rapporto sulle misure da esse adottate.³⁹

Art. 14⁴⁰ Presentazione del rapporto e attuazione

¹ A conclusione di ogni verifica, il Controllo federale delle finanze redige un rapporto. Lo trasmette, assieme a tutti i relativi atti, alla Delegazione delle finanze delle Camere federali unitamente al parere dell'organo oggetto della verifica e a un riassunto. Contestualmente comunica alle Commissioni della gestione o alla Delegazione della gestione le irregolarità sostanziali constatate nella gestione e ne informa il capo del Dipartimento competente.⁴¹ Nel caso di lunghe revisioni, redige rapporti intermedi.

^{1bis} Il Controllo federale delle finanze trasmette anche al Consiglio federale il rapporto di verifica e il riassunto relativi alle unità rese autonome di cui all'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997⁴² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione per le quali sono stati definiti obiettivi strategici.⁴³

² Dopo che la Delegazione delle finanze ha trattato il rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze, quest'ultimo può pubblicarlo assieme al parere dell'organo oggetto della verifica.⁴⁴

^{2bis} Gli organi oggetto della verifica comunicano al Controllo federale delle finanze, ogni anno e immediatamente dopo la scadenza dei termini di attuazione, lo stato di attuazione delle raccomandazioni alle quali esso ha attribuito la massima rilevanza.⁴⁵

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 2020 (Riorganizzazione nel settore dell'informatica), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6077).

³⁸ Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).

⁴¹ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

⁴² RS 172.010

⁴³ Introdotto dal n. I 3 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

⁴⁵ Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

³ Il Controllo federale delle finanze riferisce ogni anno alla Delegazione delle finanze e al Consiglio federale sulla portata e sugli aspetti più importanti della sua attività di revisione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle raccomandazioni non ancora attuate e sui motivi della loro mancata attuazione.⁴⁶ Il rapporto è pubblicato.

^{3bis} Se il Controllo federale delle finanze constata che raccomandazioni della massima rilevanza non sono state attuate entro i termini impartiti, ne informa il capo del Dipartimento o, se le raccomandazioni sono rivolte al Dipartimento, il Consiglio federale. Se si prevede che le raccomandazioni non possano essere attuate entro i termini, la comunicazione avviene prima della scadenza degli stessi. In seguito spetta al capo del Dipartimento interessato comunicare al Controllo federale delle finanze lo stato di attuazione delle raccomandazioni.⁴⁷

⁴ Sulla base delle raccomandazioni non ancora attuate indicate nei rapporti annuali del Controllo federale delle finanze, il Consiglio federale si assicura che sia dato seguito alle contestazioni concernenti la regolarità e la legalità, e che le proposte nell'ambito delle verifiche della redditività siano attuate.⁴⁸

Art. 15 Relazioni di servizio

¹ Il Controllo federale delle finanze tratta direttamente con le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze delle Camere federali, il Consiglio federale, le unità amministrative della Confederazione, i tribunali della Confederazione nonché le organizzazioni sottoposte alla vigilanza finanziaria e le persone fuori dell'Amministrazione federale.⁴⁹

² Il Controllo federale delle finanze comunica al capo del Dipartimento federale delle finanze⁵⁰ tutte le faccende che tratta direttamente con i capi degli altri Dipartimenti, il Cancelliere della Confederazione o il Consiglio federale.

³ Se il Controllo federale delle finanze constata particolari anomalie o irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria, ne informa, oltre i servizi interessati, il capo del Dipartimento competente e il capo del Dipartimento federale delle finanze. Se le irregolarità constatate concernono la gestione finanziaria di servizi del Dipartimento federale delle finanze, ne devono essere informati il presidente della Confederazione o il vicepresidente del Consiglio federale. Contemporaneamente, il Controllo federale delle finanze informa la Delegazione delle finanze. Se lo ritiene

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 4883; FF **2016** 6385).

⁴⁷ Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 4883; FF **2016** 6385).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 4883; FF **2016** 6385).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU **1995** 836; FF **1994** II 645).

⁵⁰ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

opportuno, può informare il Consiglio federale anziché il capo del Dipartimento competente.⁵¹

IV. Rapporti con i Cantoni

Art. 16 Ampiezza della vigilanza

¹ Il Controllo federale delle finanze, nell'ambito delle sue competenze, esamina presso i Cantoni l'impiego delle prestazioni finanziarie federali (sussidi, mutui, anticipazioni), sempreché tale controllo sia previsto da una legge o un decreto federale.

² Negli altri casi, esso può esaminare l'impiego delle prestazioni federali solo con il consenso del Governo cantonale.

³ Esso collabora, in generale, con i controlli cantonali delle finanze e può affidare loro determinati compiti di revisione.

⁴ Gli uffici amministrativi dei Cantoni prestano ogni assistenza al Controllo federale delle finanze nell'esercizio dei suoi compiti.

Art. 17 Procedura

¹ Il Controllo federale delle finanze, ove riscontri, nella vigilanza giusta l'articolo 16 capoverso 1 delle irregolarità presso i Cantoni o gli uffici loro sottoposti, le comunica all'ufficio competente della Confederazione. Questo tratta ed espedisce la faccenda con gli organi cantonali. Nelle relazioni tra l'ufficio della Confederazione e il Controllo federale delle finanze sono applicabili per analogia le prescrizioni sulla procedura in caso di contestazione (art. 12).

² Il Controllo federale delle finanze, ove riscontri, nella vigilanza giusta l'articolo 16 capoverso 2 delle irregolarità, le comunica al Governo cantonale, non meno che all'ufficio federale competente, e fa le proposte necessarie.

V. ...

Art. 18⁵²

⁵¹ Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1992 (RU 1994 20; FF 1992 V 665 669). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

⁵² Abrogata dal n. I della LF del 17 mar. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).

VI. Disposizioni finali

Art. 19 Ordinamenti particolari

¹ Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze:

- a. la Banca nazionale svizzera;
- b. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.⁵³

² Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge.

Art. 20⁵⁴

Art. 21 Prescrizioni d'esecuzione

Le prescrizioni d'esecuzione della presente legge saranno date mediante decreto federale d'obbligatorietà generale, non soggetto a referendum.

Art. 22 Entrata in vigore e clausola abrogativa

¹ Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

² A quella data è abrogato il regolamento per il controllo federale delle finanze, approvato dall'Assemblea federale il 2 aprile 1927⁵⁵.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1968⁵⁶

⁵³ Nuovo testo giusta in n. I 3 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2881; FF **2004** 2493).

⁵⁴ Abrogato dal n. II della LF del 22 giu. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991 (RU **1990** 1642; FF **1986** II 1149 III 178).

⁵⁵ [CS **6** 21]

⁵⁶ DCF del 23 ott. 1967.



Legge federale sui diritti politici (LDP)¹

del 17 dicembre 1976 (Stato 23 ottobre 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale^{2;3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1975⁴,
decreta:

Titolo primo: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1⁵

Art. 2⁶ Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale s'intendono le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

Art. 3 Domicilio politico

¹ Il voto è esercitato nel domicilio politico, ossia nel Comune in cui abita ed è notificato l'avente diritto. I nomadi votano nel comune di attinenza.⁷

² Chiunque deposita, invece dell'atto d'origine, un altro documento di legittimazione (certificato di cittadinanza, certificato provvisorio ecc.) acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l'atto d'origine.

RU **1978** 688

¹ Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

² RS **101**

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

⁴ FF **1975** I 1313

⁵ Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

⁷ Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

Art. 4 Catalogo elettorale

¹ Gli aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo elettorale del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni sono fatte d'ufficio.

² Innanzi un'elezione o votazione, le iscrizioni sono fatte fino al quinto giorno precedente quello dell'elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempite le condizioni di partecipazione.

³ Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto.

Art. 5 Principi per l'espressione del voto

¹ Il voto è espresso mediante schede ufficiali. Sono loro parificate le schede di rilevamento cantonali per l'elaborazione elettronica dei dati.⁸

² Le schede non prestampate devono essere riempite a mano. Le schede elettorali prestampate possono essere modificate soltanto a mano.

³ Il votante esprime personalmente il suo voto deponendo la scheda nell'urna o votando per corrispondenza.⁹ La sperimentazione del voto elettronico è retta dall'articolo 8a.¹⁰

⁴ e ⁵ ...¹¹

⁶ La scheda può essere deposta nell'urna da terzi se tale procedura è ammessa dal diritto cantonale per le votazioni ed elezioni cantonali. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può far riempire la scheda secondo le sue istruzioni da un avente diritto di voto di sua scelta.¹²

⁷ Il segreto del voto dev'essere tutelato.

Art. 6 Voto degli invalidi

I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per invalidità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto.

Art. 7 Voto anticipato

¹ I Cantoni provvedono affinché il voto anticipato sia possibile in due almeno dei quattro giorni precedenti quello della votazione.

⁸ Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 dic. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

¹⁰ Per. 2 introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

¹¹ Abrogati dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 309).

¹² Nuovo testo giusta il n. I I della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).

² Per il voto anticipato, il diritto cantonale prevede che ci si potrà recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato ovvero consegnare la scheda, in busta chiusa, a un pubblico ufficio.

³ Se i Cantoni prevedono un voto anticipato più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.

⁴ I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per lo spoglio di tutti i voti, la tutela del segreto del voto e l'impedimento di abusi.¹³

Art. 8 Voto per corrispondenza

¹ I Cantoni provvedono per una procedura semplice del voto per corrispondenza. Essi emanano in particolare disposizioni per assicurare il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti e per impedire gli abusi.

² Il voto per corrispondenza può avvenire dal momento in cui il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale, è disponibile.¹⁴

Art. 8a¹⁵ Voto elettronico

¹ D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

^{1bis} Se un Cantone svolge da tempo senza panne e con successo sperimentazioni di voto elettronico, il Consiglio federale può, a sua domanda, autorizzarlo a proseguire le sperimentazioni per un periodo di tempo determinato. Può sottoporre l'autorizzazione a oneri o condizioni oppure, in ogni momento e ponderate tutte le circostanze, limitare il voto elettronico a a luoghi, date o oggetti determinati.¹⁶

² Il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti e gli abusi esclusi.

³ ...¹⁷

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 9¹⁸

¹³ RU 1978 1552

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 dic. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

¹⁵ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

¹⁶ Introdotta dal n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).

¹⁷ Abrogata dal n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).

¹⁸ Abrogata dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Titolo secondo: Votazioni

Art. 10 Organizzazione

¹ Il Consiglio federale stabilisce le norme secondo cui sono fissati i giorni delle votazioni. A tal fine tiene conto delle esigenze degli aventi diritto di voto, del Parlamento, dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni incaricate del recapito del materiale di voto ed evita le sovrapposizioni di date che potrebbero risultare dalle differenze tra l'anno civile e l'anno ecclesiastico.¹⁹

^{1bis} Almeno quattro mesi prima del giorno della votazione, il Consiglio federale stabilisce quali testi porre in votazione. Le leggi federali dichiarate urgenti possono essere poste in votazione entro un termine più breve.²⁰

² Ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni.

Art. 10a²¹ Informazione degli aventi diritto di voto

¹ Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.

² In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.

³ Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.

⁴ Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale.

Art. 11 Testi in votazione, schede e spiegazioni²²

¹ La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i testi in votazione e le schede.

² Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze. Essa deve riprodurre letteralmente le domande figuranti sulla scheda. Nel caso di iniziative popolari e referendum, i comitati promotori trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio federale; questi le riprende nella spiegazione. Il Consiglio federale può rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell'onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe. Nella spiegazione sono ammessi rimandi a fonti elettroniche soltanto se gli autori degli

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

²¹ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 15 gen. 2009 (RU 2009 1; FF 2006 8491 8509).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

stessi dichiarano per scritto che tali fonti non hanno contenuto illecito e non contengono collegamenti a pubblicazioni elettroniche di contenuto illecito.²³

³ Gli aventi diritto di voto ricevono il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale (scheda, legittimazione, busta, contrassegno di controllo e simili), al minimo tre e al massimo 4 settimane prima del giorno della votazione. I testi in votazione e le spiegazioni possono essere distribuiti anche prima.²⁴ La Cancelleria federale li pubblica in forma elettronica almeno sei settimane prima del giorno della votazione.^{25 26}

⁴ I Cantoni possono, per legge, autorizzare i Comuni ad inviare un unico esemplare (testi e spiegazione) per economia domestica, a meno che un membro di quest'ultima avente diritto di voto esiga l'invio personale.²⁷

Art. 12 Schede nulle

¹ Sono nulle le schede che:

- a. non sono ufficiali;
- b. sono riempite non a mano;
- c. non fanno risultare chiaramente la volontà del votante;
- d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti,
- e.²⁸ ...

² Sono riservati i motivi di invalidità e nullità giusta la procedura cantonale (busta, timbro di controllo²⁹ ecc.).

³ Il Cantone che svolge prove³⁰ del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.³¹

²³ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

²⁵ Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

²⁸ Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388; FF 1990 III 393).

²⁹ Nuova espr. giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

³⁰ Nuova espr. giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

Art. 13 Determinazione del risultato

¹ Le schede in bianco o nulle non contano per la determinazione del risultato.

² Il testo in votazione è considerato respinto per i Cantoni in cui il numero dei sì equivale a quello dei no.³²

³ In caso di risultato molto risicato si procede a un riconteggio dei voti soltanto se sono state rese verosimili irregolarità che, per genere ed entità, sono state in grado di influire essenzialmente sull'esito a livello federale.³³

Art. 14 Processo verbale

¹ Per ogni votazione, l'ufficio elettorale deve tenere un processo verbale che indichi il numero complessivo degli aventi diritto di voto, il numero degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto, il numero dei votanti, il numero delle schede bianche, nulle e valide, nonché quello dei sì e dei no.³⁴

² Il processo verbale è trasmesso al governo cantonale. Quest'ultimo compila i risultati provvisori di tutto il Cantone, li comunica alla Cancelleria federale e li pubblica, entro tredici giorni da quello della votazione, nel Foglio ufficiale cantonale. Se necessario, pubblica un numero speciale del Foglio ufficiale.³⁵

³ I Cantoni trasmettono i processi verbali, a richiesta anche le schede, alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3). Accertato l'esito della votazione, le schede sono distrutte.

Art. 15 Accertamento e pubblicazione del risultato

¹ Il Consiglio federale accerta definitivamente il risultato della votazione (omologazione) non appena è assodato che nessun ricorso sulla medesima è stato depositato o è ancora pendente dinanzi al Tribunale federale.³⁶

² Il decreto d'accertamento è pubblicato nel *Foglio federale*.

³ Le modificazioni della Costituzione federale entrano in vigore accettate che siano dal popolo e dai Cantoni, sempreché il testo non disponga altrimenti.

⁴ Se una modifica giuridica non può essere ritardata e il risultato della votazione è indubbio, il Consiglio federale o l'Assemblea federale può provvisoriamente porre in vigore leggi o decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali,

³² Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

³³ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

come pure mantenere in vigore o abrogare leggi dichiarate urgenti, prima che sia ultimato l'accertamento.³⁷

Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 16³⁸ Ripartizione dei seggi tra i Cantoni

¹ Per la ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale sono determinanti i dati sulla popolazione residente delle rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale nel quadro del censimento della popolazione ai sensi della legge del 22 giugno 2007³⁹ sul censimento.

² In base all'attestazione vincolante dei dati sulla popolazione residente ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 2007 sul censimento, il Consiglio federale stabilisce in maniera vincolante il numero dei seggi spettante a ciascun Cantone alle successive elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

Art. 17⁴⁰ Metodo di ripartizione

I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni nel modo seguente:⁴¹

a. *Ripartizione preliminare:*

1. il totale della popolazione residente della Svizzera è diviso per 200. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
2. Il totale della popolazione residente dei rimanenti Cantoni è diviso per il numero dei seggi restanti. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
3. L'operazione viene ripetuta fin quando nessuno dei rimanenti Cantoni rientra al di sotto dell'ultimo quoziente di ripartizione.

b. *Ripartizione principale:* Ogni rimanente Cantone ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene l'ultimo quoziente.

³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

³⁸ Nuovo testo giusta l'art. 17 n. I della LF del 22 giu. 2007 sul censimento, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6743; FF **2007** 55).

³⁹ RS **431.112**

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

- c. *Ripartizione completiva*: I seggi rimanenti sono ripartiti tra i Cantoni che ottengono i resti maggiori. Se più Cantoni ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione della loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parità si procede a sorteggio.

Art. 18⁴²**Art. 19** Data dell'elezione

¹ Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari.

² Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale.⁴³

Art. 20 Decisione per sorteggio

Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale.

Art. 20a⁴⁴**Capitolo 2: Sistema proporzionale****Sezione 1: Candidatura****Art. 21**⁴⁵ Termine per la presentazione delle proposte

¹ Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.⁴⁶

² Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione.

⁴² Abrogato dal n. II 1 dell'all. alla L sul Parlamento del 13 dic. 2002, con effetto dal 3 dic. 2007 (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 411; FF **1999** 6784).

⁴⁴ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309). Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

³ I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute.

Art. 22 Numero e designazione dei candidati

¹ Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.

² Le proposte devono indicare, per ogni candidato:

- a. il cognome e il nome ufficiali;
- b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
- c. il sesso;
- d. la data di nascita;
- e. l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
- f. i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza; e
- g. la professione.⁴⁷

³ Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.⁴⁸

Art. 23 Denominazione della proposta

Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre. I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle designano una delle proposte quale lista privilegiata.⁴⁹

Art. 24 Numero dei firmatari⁵⁰

¹ Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale. Il numero minimo di elettori è di:

- a. 100 nei Cantoni con 2 sino a 10 seggi;
- b. 200 nei Cantoni con 11 sino a 20 seggi;
- c. 400 nei Cantoni con oltre 20 seggi.⁵¹

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

⁴⁸ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

⁴⁹ Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

² Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta.

³ L'obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell'anno precedente l'elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell'ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone.⁵²

⁴ Il partito di cui al capoverso 3 deve depositare soltanto le firme valide di tutti i candidati e delle persone preposte alla presidenza e alla gestione.⁵³

Art. 25 Rappresentanti

¹ I firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

² Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

Art. 26 Consultazione delle proposte

Gli elettori del circondario possono prender visione delle proposte e dei nomi dei firmatari presso l'autorità competente.

Art. 27⁵⁴ Candidature plurime

¹ Se il nome di un candidato figura su più di una proposta del circondario, il Cantone lo stralcia immediatamente da tutte le proposte.

² La Cancelleria federale stralcia immediatamente dalla proposta quei candidati il cui nome figura già su liste o proposte di altri Cantoni.

³ La Cancelleria federale notifica senza indugio gli stralci ai Cantoni interessati.

Art. 28⁵⁵

⁵² Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

⁵³ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

⁵⁵ Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

Art. 29 Rettificazioni; proposte di sostituzione

¹ Il Cantone esamina le proposte e assegna al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d'ufficio.⁵⁶

² I proposti alla sostituzione devono confermare per scritto l'accettazione della candidatura.⁵⁷ Se manca tale conferma, il nome figura già su un'altra lista o il proposto non è eleggibile, la proposta di sostituzione è stralciata.⁵⁸ Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, le proposte di sostituzione sono inserite in fine alla proposta di candidatura.

³ La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui.

⁴ Dopo il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. È fatto salvo l'annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente (art. 32a). Il diritto cantonale può limitare a una settimana il termine per la modifica.⁵⁹

Art. 30 Liste

¹ Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

² Le liste sono munite di un numero progressivo.

Art. 31⁶⁰ Congiunzione di liste

¹ Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4). Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono autorizzate.

^{1bis} Sono autorizzate soltanto le sotto-congiunzioni tra le liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

² Le congiunzioni e sotto-congiunzioni devono essere indicate sulle liste.

³ Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

⁵⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

⁵⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

Art. 32⁶¹ Pubblicazione delle liste

¹ Il Cantone pubblica il più presto possibile nel proprio Foglio ufficiale le liste, con la loro denominazione, il numero progressivo e l'indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni.

² La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con il cognome e il nome ufficiali, l'anno di nascita, i luoghi d'origine e il domicilio dei candidati.⁶²

Art. 32a⁶³ Annullamento di candidature

¹ Se dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite è scoperta una candidatura plurima, quest'ultima è dichiarata nulla su tutte le liste interes-sate:

- a. dal Cantone, se lo stesso candidato figura su più liste del Cantone;
- b. dalla Cancelleria federale, se lo stesso candidato figura su liste di più Cantoni.

² I Cantoni interessati e la Cancelleria federale si comunicano immediatamente quali candidature sono state dichiarate nulle.

³ Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla sono stralciati dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate.

⁴ L'annullamento di una candidatura che figura su liste già pubblicate è pubblicato immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati, nonché nel Foglio federale, con l'indicazione dei motivi dell'annullamento.

Art. 33 Allestimento e consegna delle schede

¹ Per tutte le liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la denominazione, all'occorrenza l'indicazione della congiunzione e sotto-congiunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per lo meno cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate.

^{1bis} I Cantoni che sostituiscono le schede di rilevamento alle schede elettorali trasmettono agli aventi diritto di voto anche un elenco che indichi i dati personali di ogni candidato nonché la denominazione delle liste, le congiunzioni e le sotto-congiunzioni.⁶⁴

² I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell'elezione.⁶⁵

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

⁶² Introdotto dall'art. 21 n. I della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4929; FF 2003 6699). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

³ I firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato cantonali schede prestampate suppletive.

Sezione 2: Operazioni elettorali e spoglio

Art. 34⁶⁶ Guida elettorale

Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale per il sistema proporzionale da consegnare agli elettori assieme alle schede (art. 33 cpv. 2) nei Cantoni in cui si vota secondo tale sistema.

Art. 35 Riempimento della scheda

¹ L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscriversi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.

² L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscriversi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista.

³ Il nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo).

Art. 36⁶⁷ Suffragi dati a persone decedute

I suffragi dati a candidati deceduti dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.

Art. 37 Suffragi di complemento

¹ Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d'una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi).

² Se in un Cantone sono state depositate più liste regionali con la stessa denominazione, i suffragi di complemento inerenti a schede che non recano la designazione della regione sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate.⁶⁸

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

^{2bis} Negli altri casi d'applicazione dell'articolo 31 capoverso 1, i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista che figura sulla scheda. I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista designata dal gruppo quale lista privilegiata.^{69 70}

³ I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. ...⁷¹

⁴ Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato.

Art. 38 Schede e suffragi nulli

¹ Sono nulle le schede che:

- a. non contengono alcun nome di candidati del circondario;
- b. non sono ufficiali;
- c. sono riempite o modificate non a mano;
- d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
- e.⁷² ...

² Sono stralciati dalla scheda:

- a. i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda;
- b. tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite.⁷³

³ Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.⁷⁴

⁴ Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).⁷⁵

⁵ Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.⁷⁶

⁶⁹ Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

⁷¹ Secondo e terzo per. abrogati dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁷² Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1991** 2388; FF **1990** III 393).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

⁷⁵ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

Art. 39 Compilazione dei risultati

Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:

- a. il numero degli elettori e dei votanti;
- b. il numero delle schede valide, nulle e bianche;
- c. il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);
- d.⁷⁷ il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);
- e.⁷⁸ le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);
- f. per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;
- g. il numero dei voti non emessi.

Art. 40 Prima ripartizione dei mandati tra le liste⁷⁹

¹ Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione.⁸⁰

² Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi.

³ ...⁸¹

Art. 41⁸² Ripartizioni successive

¹ I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente:

- a. il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno;
- b. la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo;
- c. se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2;

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

⁸¹ Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

- d. se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito;
 - e. se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi;
 - f. infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio.
- ² La procedura viene ripetuta fino all'esaurimento dei mandati.

Art. 42 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte

¹ Ogni gruppo di liste congiunte è, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica.

² I mandati assegnati sono poi ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41. È fatto salvo l'articolo 37 capoversi 2 e 2^{bis}.⁸³

Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro

¹ Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

² I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti.

³ In caso di parità di voti, decide la sorte.

Art. 44 Mandati in soprannumero

Se a una lista è assegnato un numero di mandati superiore a quello dei suoi candidati, per i mandati in soprannumero si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56.

Art. 45⁸⁴ Elezione tacita

¹ Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale.

² Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei mandati da assegnare, per i seggi restanti si procede a una elezione complementare giusta l'articolo 56 capoverso 3.

Art. 46 Elezione senza liste

¹ Se non è stata depositata alcuna lista, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti.

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

² Se una scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi.⁸⁵

³ Per altro s'applicano per analogia le disposizioni determinanti per il circondario ad elezione uninominale.

Capitolo 3: Sistema maggioritario

Art. 47 Procedura

¹ Nei circondari in cui si elegge un solo deputato, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. È eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, decide la sorte.

^{1bis} Il Cantone può pubblicare, in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale, tutte le candidature presentate all'autorità elettorale cantonale entro il quarantottesimo giorno precedente l'elezione. La pubblicazione indica almeno, per ogni candidato:

- a. il cognome e il nome ufficiali;
- b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
- c. il sesso;
- d. l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
- e. i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza;
- f. l'appartenenza partitica o a un gruppo politico; e
- g. la professione.⁸⁶

² Il diritto cantonale può tuttavia prevedere l'elezione tacita se entro mezzogiorno del quarantottesimo giorno (settimo lunedì) precedente l'elezione è stata presentata all'autorità competente un'unica candidatura valida.⁸⁷

Art. 48⁸⁸ Scheda

I Cantoni consegnano la scheda agli elettori almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell'elezione.

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

⁸⁶ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

⁸⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).

Art. 49 Schede nulle

¹ Sono nulle le schede che:

- a. contengono nomi di diverse persone;
- b. non sono ufficiali;
- c. sono riempite non a mano;
- d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
- e.⁸⁹ ...

² Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).⁹⁰

³ Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.⁹¹

Art. 50⁹² Cantoni con possibilità di elezione tacita

¹ Se il diritto cantonale prevede la possibilità dell'elezione tacita, nei circondari ad elezione uninominale tutti i nomi dei candidati proposti in tempo utile sono prestampati sulla scheda.

² L'elettore esprime il proprio voto contrassegnando di proprio pugno con una crocetta il candidato prescelto.

³ Sono nulli:

- a. i voti espressi a candidati il cui nome non figura prestampato sulla scheda;
- b. le schede sulle quali sono stati contrassegnati con una crocetta più candidati.

Art. 51⁹³ Elezioni suppletorie

Gli articoli 47 a 49 s'applicano anche alle elezioni suppletorie.

Capitolo 4: Pubblicazione dei risultati e verificaione dei poteri**Art. 52** Avviso d'elezione; pubblicazione dei risultati

¹ Dopo lo spoglio, il governo cantonale annuncia per scritto e senza indugio agli eletti l'avvenuta elezione e comunica i loro nomi al Consiglio federale.

⁸⁹ Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1991** 2388; FF **1990** III 393).

⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

⁹¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4635; FF **2006** 4815).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

² Al più tardi entro otto giorni da quello dell'elezione, il Cantone pubblica nel Foglio ufficiale i risultati concernenti tutti i candidati e, se del caso, tutte le liste e indica i rimedi di diritto.⁹⁴

³ I risultati delle elezioni per la rinnovazione integrale, delle elezioni suppletorie e di quelle complementari sono pubblicati nel Foglio federale. Tali risultati sono pubblicati integralmente anche in forma elettronica.^{95 96}

⁴ Trascorso il termine di ricorso (art. 77 cpv. 2), il Cantone trasmette immediatamente il processo verbale alla Cancelleria federale. Nei dieci giorni successivi, le schede sono trasferite al luogo indicato dalla Cancelleria federale.⁹⁷

Art. 53 Verificazione dei poteri

¹ La seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione. In tale seduta dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio è costituito quando l'elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento.⁹⁸

² In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un'attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale.

³ In caso di subingresso, di elezioni suppletorie o complete, il neoeletto può partecipare ai dibattiti soltanto dopo che è stata convalidata la sua elezione.⁹⁹

Capitolo 5: Modificazioni durante il periodo di nomina

Art. 54 Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di consigliere nazionale devono essere comunicate per scritto al presidente del Consiglio nazionale.

Art. 55 Subentro

¹ Se un consigliere nazionale lascia la carica prima della scadenza del periodo di nomina, il governo cantonale proclama eletto il primo subentrante della stessa lista.

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

⁹⁵ Per. introdotto dall'art. 21 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4929; FF 2003 6699).

⁹⁶ Introdotto dall'art. 17 n. I della LF del 21 mar. 1986 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 15 mag. 1987 (RU 1987 600; FF 1983 III 333).

⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

² Il subentrante che non può o non vuole accettare il mandato è surrogato da quello seguente.

Art. 56 Elezione complementare

¹ Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, tre quinti dei firmatari della lista (art. 24 cpv. 1) o la direzione del partito cantonale (art. 24 cpv. 3) che ha depositato la lista su cui figurava il deputato da sostituire possono presentare una proposta di candidatura.¹⁰⁰

² Non appena la proposta è stata definitivamente stabilita (art. 22 e 29), il candidato proposto è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione, giusta l'articolo 45.¹⁰¹

³ Se non è fatto uso del diritto di proposta, si procede a un'elezione popolare.¹⁰² Se devono essere assegnati più seggi, s'applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.

Art. 57¹⁰³ Fine del periodo di nomina

Il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all'atto della costituzione del neoeletto Consiglio.

Titolo quarto:¹⁰⁴ **Referendum**

Capitolo 1: Referendum obbligatorio

Art. 58 Pubblicazione

Gli atti legislativi sottostanti al referendum obbligatorio sono pubblicati accettati che siano dall'Assemblea federale. Il Consiglio federale indice la votazione.

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

¹⁰⁴ Le disp. rivedute del titolo quarto (art. 59-67) della legge si applicano soltanto agli atti legislativi approvati dalle Camere federali dopo il 31 mar. 1997 (RU **1997** 760 art. 2 cpv. 2).

Capitolo 2: Referendum facoltativo

Sezione 1: Disposizioni generali¹⁰⁵

Art. 59¹⁰⁶

Art. 59a¹⁰⁷ Importanza del termine

La domanda di referendum, sostenuta dal numero di Cantoni previsto dalla Costituzione oppure corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum.

Art. 59b¹⁰⁸ Inammissibilità del ritiro

Un referendum non può essere ritirato.

Art. 59c¹⁰⁹ Votazione popolare

Riuscita la domanda di referendum, il Consiglio federale ordina la votazione popolare.

Sezione 2: Referendum popolare¹¹⁰

Art. 60 Lista delle firme

¹ La lista delle firme (su foglio, pagina o cartolina) per una domanda di referendum deve contenere le seguenti indicazioni:¹¹¹

- a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
- b. l'atto legislativo, con la data della decisione dell'Assemblea federale;

¹⁰⁵ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹⁰⁶ Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

¹⁰⁷ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹⁰⁸ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹⁰⁹ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹¹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

c.¹¹² la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 Codice penale svizzero, CP¹¹³) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP).

² Se sono presentate più domande, ognuna dev'essere oggetto di un'apposita lista di firme. Le liste di firme per più iniziative possono figurare sulla medesima pagina se separabili in vista del deposito.¹¹⁴

Art. 60a¹¹⁵ Lista delle firme in forma elettronica

Chi scarica una lista delle firme pubblicata in forma elettronica per una domanda di referendum deve assicurarsi che tale lista soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge.

Art. 61 Firma

¹ L'avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio cognome e i propri nomi sulla lista e inoltre apporvi la firma.¹¹⁶

^{1bis} L'avente diritto di voto incapace di scrivere può far iscrivere il proprio nome da un avente diritto di voto di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute.¹¹⁷

² L'avente diritto di voto deve dare ogni altra indicazione necessaria all'accertamento della sua identità, come data di nascita e indirizzo.¹¹⁸

³ Può firmare una volta sola la stessa domanda di referendum.

Art. 62 Attestazione del diritto di voto

¹ Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l'attestazione del diritto di voto.¹¹⁹

² Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti.

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

RS **311.0**

¹¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

¹¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

³ L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui.

⁴ Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste.

Art. 63 Diniego dell'attestazione

¹ L'attestazione del diritto di voto è negata se non sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 61.

² Se un avente diritto di voto ha firmato più volte, è attestata una sola firma.

³ Il motivo del diniego dev'essere indicato sulla lista delle firme.

Art. 64 Divieto di consultare le liste¹²⁰

¹ ...¹²¹

² Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate.

Art. 65¹²²

Art. 66 Riuscita

¹ Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di referendum è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita del referendum.¹²³

² Sono nulle:

- a.¹²⁴ le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 60;
- b.¹²⁵ le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato;
- c. le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum.

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹²¹ Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 1996, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹²² Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 1996, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

³ La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.¹²⁶

Sezione 3: Referendum dei Cantoni¹²⁷

Art. 67¹²⁸ Competenza

Salvo disposizione contraria del diritto cantonale, la decisione di chiedere il referendum spetta al Parlamento cantonale.

Art. 67a¹²⁹ Forma

La lettera del governo cantonale alla Cancelleria federale deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. l'atto normativo con la data di promulgazione da parte dell'Assemblea federale;
- b. l'organo che domanda la votazione popolare in nome del Cantone;
- c. le disposizioni di diritto cantonale disciplinanti la competenza in materia di referendum del Cantone;
- d. la data e il risultato della decisione che chiede il referendum.

Art. 67b¹³⁰ Riuscita

¹ Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum è appoggiato dal numero prescritto di Cantoni.¹³¹

² Sono nulle le domande di referendum che:

- a. non sono decise e depositate alla Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum;
- b. non sono state decise da un organo materialmente competente;
- c. non consentono di identificare con certezza l'atto normativo federale sul quale è chiesta la votazione popolare.

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

¹²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

³ La Cancelleria federale notifica per scritto ai governi di tutti i Cantoni che hanno chiesto il referendum la decisione accertante la riuscita o la non riuscita e la pubblica nel Foglio federale, indicando il numero delle domande valide e di quelle nulle.

Titolo quinto:¹³² **Iniziativa popolare**

Art. 68 Lista delle firme

¹ La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per un'iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:¹³³

- a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
- b.¹³⁴ il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale;
- c.¹³⁵ una clausola di ritiro ai sensi dell'articolo 73;
- d.¹³⁶ la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP¹³⁷) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP);
- e.¹³⁸ il nome e l'indirizzo dei promotori, che devono avere il diritto di voto ed essere almeno sette ma non più di 27 (comitato d'iniziativa).

² L'articolo 60 capoverso 2 si applica anche alle iniziative popolari.¹³⁹

Art. 69 Esame preliminare

¹ Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge.

² Se il titolo dell'iniziativa è fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica.¹⁴⁰

³ La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni.

¹³² La mod. del titolo quinto (art. 68-74) della LF del 21 giu. 1996 (RU **1997** 753) si applica soltanto alle iniziative popolari per le quali la raccolta delle firme ha avuto inizio dopo il 31 mar. 1997 (RU **1997** 760 art. 2 cpv. 2).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 271; FF **2009** 3019 3037).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 271; FF **2009** 3019 3037).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹³⁷ RS **311.0**

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

⁴ Il titolo, il testo dell'iniziativa e il nome dei promotori sono pubblicati nel Foglio federale.¹⁴¹

Art. 69a¹⁴² Lista delle firme in forma elettronica

Chi scarica una lista delle firme pubblicata in forma elettronica per un'iniziativa popolare deve assicurarsi che tale lista soddisfi tutte le esigenze formali previste dalla legge.

Art. 70¹⁴³ Disposizioni complete

Le disposizioni inerenti alla firma (art. 61), all'attestazione del diritto di voto (art. 62) e al diniego dell'attestazione (art. 63) in materia di referendum si applicano per analogia anche all'iniziativa popolare.

Art. 71 Deposito

¹ Le liste delle firme per un'iniziativa popolare devono essere depositate in blocco presso la Cancelleria federale, il più tardi diciotto mesi dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel *Foglio federale*.

² Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate.

Art. 72 Riuscita

¹ Trascorso il termine di raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta se l'iniziativa popolare ha raccolto il numero prescritto di firme valide. Se non è raggiunta almeno la metà del numero costituzionalmente stabilito, viene pubblicata nel Foglio federale una semplice nota indicante che il termine di raccolta delle firme è trascorso infruttuosamente. Nel caso contrario, la Cancelleria federale accerta con una decisione la riuscita o la non riuscita dell'iniziativa popolare.¹⁴⁴

² Sono nulle:

- a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui all'articolo 68;
- b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato;
- c. le firme su liste depositate dopo la scadenza del relativo termine di raccolta.¹⁴⁵

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹⁴² Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU **1997** 753; FF **1993** III 309).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

³ La Cancelleria federale pubblica nel *Foglio federale* la decisione di riuscita indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.¹⁴⁶

Art. 73¹⁴⁷ Ritiro

¹ Ogni iniziativa popolare può essere ritirata dal comitato d'iniziativa. La dichiarazione di ritiro, per essere vincolante, deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato d'iniziativa aventi ancora diritto di voto.

² Il ritiro è ammesso fintantoché il Consiglio federale non abbia stabilito la votazione popolare. La Cancelleria federale invita prima il comitato d'iniziativa a comunicarle la sua decisione e gli impartisce un breve termine di risposta.

³ L'iniziativa che riveste la forma di proposta generale non può più essere ritirata, approvata che sia dall'Assemblea federale.

Art. 73a¹⁴⁸ Ritiro incondizionato e ritiro condizionato

¹ Il ritiro di un'iniziativa popolare è di norma incondizionato.

² Tuttavia, se al più tardi il giorno del voto finale sull'iniziativa popolare l'Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato d'iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare.

³ Il ritiro condizionato ha effetto appena:

- a. il termine di referendum contro il controprogetto indiretto sia trascorso infruttuosamente;
- b. la non riuscita della domanda di referendum contro il controprogetto indiretto sia stata validamente accertata; o
- c. il Consiglio federale, in caso di referendum, abbia omologato secondo l'articolo 15 capoverso 1 il risultato della votazione popolare in cui il controprogetto indiretto è stato accettato.

Art. 74¹⁴⁹

Art. 75 Esame della validità¹⁵⁰

¹ L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

¹⁴⁸ Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037).

¹⁴⁹ Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare), con effetto dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall'Assemblea federale.¹⁵¹

² L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrinsecamente connesse.

³ L'unità formale è rispettata se l'iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato.

Art. 75a¹⁵² Votazione popolare

¹ Il Consiglio federale sottopone l'iniziativa alla votazione popolare entro dieci mesi dal voto finale dell'Assemblea federale, ma al massimo dieci mesi dopo la scadenza dei termini legali previsti per la trattazione da parte del Parlamento.

² In caso di ritiro condizionato a favore di un controprogetto indiretto, il Consiglio federale sottopone l'iniziativa popolare al voto del Popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dall'omologazione secondo l'articolo 15 capoverso 1 del risultato della votazione popolare in cui il controprogetto indiretto è stato respinto.

³ In caso di accettazione di un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generale, la modifica costituzionale elaborata è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dal voto finale dell'Assemblea federale.

^{3bis} I termini di cui ai capoversi 1–3 sono prolungati di sei mesi se iniziano a decorrere tra dieci e tre mesi prima del prossimo rinnovo integrale del Consiglio nazionale.¹⁵³

⁴ Alla trattazione di un'iniziativa popolare da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale e ai relativi termini si applicano le disposizioni della legge del 13 dicembre 2002¹⁵⁴ sul Parlamento.

Art. 76¹⁵⁵ Controprogetto diretto¹⁵⁶

¹ Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

- a. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente;
- b. se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
- c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 411; FF **1999** 6784).

¹⁵² Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 271; FF **2009** 3019 3037).

¹⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° mar. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

¹⁵⁴ RS **171.10**

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU **2000** 411; FF **1999** 6784).

¹⁵⁶ Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 271; FF **2009** 3019 3037).

² La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

³ Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni.

Titolo quinto a:¹⁵⁷ Registro dei partiti

Art. 76a

¹ Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se:

- a. riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60–79 del Codice civile¹⁵⁸; e
- b. è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali.

² L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti:

- a. un esemplare degli statuti vigenti;
- b. il nome previsto negli statuti e la sede del partito;
- c. il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.

³ La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornite dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza.

Titolo quinto b:¹⁵⁹ Trasparenza nel finanziamento della politica

Art. 76b Obbligo dei partiti di rendere pubblico il loro finanziamento

¹ I partiti rappresentati nell'Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento.

² Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- a. le loro entrate;

¹⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3193; FF **2001** 5665).

¹⁵⁸ RS **210**

¹⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2021, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU **2022** 466; FF **2019** 6555, 6831).

- b. ogni vantaggio economico di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno concesso loro volontariamente (liberalità monetaria o non monetaria);
- c. i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico.

³ I membri senza partito dell'Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie secondo il capoverso 2 lettera b.

Art. 76c Obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne in vista di elezioni o votazioni

¹ Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un'elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale impiegando più di 50 000 franchi rendono pubblico il finanziamento della campagna.

² Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- a. le entrate preventivate e il conto finale delle entrate;
- b. le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro nei 12 mesi precedenti la votazione o l'elezione e il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore e per campagna.

³ Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che hanno condotto una campagna in vista dell'elezione di un membro del Consiglio degli Stati impiegando a tal fine più di 50 000 franchi comunicano il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui al capoverso 2 lettera b.

⁴ Le persone o società di persone che conducono una campagna comune comunicano congiuntamente le entrate preventivate e il conto finale delle entrate; nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati comunicano soltanto il conto finale delle entrate. Le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro e le loro spese sono sommate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 76d Termini e modalità dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento

¹ Sono comunicati:

- a. i dati di cui all'articolo 76b, annualmente;
- b. nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale, le entrate preventivate, 45 giorni prima della votazione o dell'elezione, e il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui all'articolo 76c capoverso 2 lettera b, 60 giorni dopo la votazione o l'elezione;
- c. nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui all'articolo 76c capoverso 2 lettera b, 30 giorni dopo l'entrata in funzione.

² Le liberalità monetarie e non monetarie di cui all'articolo 76c capoverso 2 lettera b sono comunicate senza indugio al servizio competente nel periodo compreso tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la votazione o l'elezione.

³ Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalità monetarie e non monetarie sono indicate separatamente.

⁴ La comunicazione delle liberalità monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi indica il valore della liberalità e la data della sua concessione, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell'autore della liberalità.

⁵ I dati secondo il capoverso 4 vanno documentati.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.

Art. 76e Controllo

¹ Il servizio competente controlla se gli attori politici hanno trasmesso i dati e i documenti di cui agli articoli 76b e 76c entro il termine stabilito. Il controllo della correttezza dei dati e dei documenti è effettuato per campionatura.

² Se constata che determinati dati e documenti non sono stati trasmessi entro il termine stabilito o non sono corretti, ingiunge agli attori politici interessati di fornire i dati e i documenti necessari impartendo loro un termine a tal fine.

³ Se i dati e i documenti non sono forniti entro il termine impartito, il servizio competente è tenuto a denunciare all'autorità di perseguimento penale competente i reati di cui viene a conoscenza in occasione del controllo. Informa di quest'obbligo quando impartisce il termine di cui al capoverso 2.

Art. 76f Pubblicazione

¹ Al termine del controllo di cui all'articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet.

² Sono pubblicati:

- a. i dati di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettera a, annualmente;
- b. i dati di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettere b e c, al più tardi 15 giorni dopo che il servizio competente li ha ricevuti.

³ I dati relativi alle liberalità monetarie e non monetarie che devono essere comunicati senza indugio secondo l'articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo.

Art. 76g Servizio competente

Il Consiglio federale designa l'autorità competente per il controllo e la pubblicazione.

Art. 76h Liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero

¹ Gli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c non possono accettare:

- a. liberalità monetarie e non monetarie anonime; e
- b. liberalità monetarie e non monetarie provenienti dall'estero.

² Le liberalità monetarie e non monetarie concesse da Svizzeri all'estero non sono considerate provenienti dall'estero.

³ Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria anonima deve:

- a. fornire i dati relativi alla provenienza secondo l'articolo 76d capoverso 4; o
- b. se possibile, restituirla; se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

⁴ Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria proveniente dall'estero, deve restituirla. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

⁵ In deroga ai capoversi 1–4, gli attori politici di cui all'articolo 76c capoverso 3 comunicano, insieme al conto finale di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettera c, le liberalità monetarie e non monetarie anonime e quelle provenienti dall'estero concesse loro per una campagna in vista dell'elezione di un membro del Consiglio degli Stati.

Art. 76i Trattamento di dati personali e scambio di informazioni

¹ Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti legali, in particolare di quelli relativi al controllo e alla pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali concernenti:

- a. l'identità e la situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;
- b. l'identità degli autori delle liberalità monetarie e non monetarie concesse agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;
- c. l'identità dei membri investiti di un mandato pubblico che versano un contributo ai partiti di cui all'articolo 76b.

² Il servizio competente può trasmettere le informazioni relative agli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorità:

- a. autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;
- b. autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all'articolo 76e capoverso 3.

³ Le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale comunicano al servizio competente di cui all'articolo 76g, su sua richiesta, le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.

Art. 76j Disposizioni penali

¹ È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

- a. uno degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento di cui agli articoli 76b–76d;

- b. uno degli obblighi di cui all'articolo 76*h* capoversi 3–5.
² Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 76*k* Riserva della legislazione cantonale

Nell'esercizio dei diritti politici a livello federale, è riservato ai Cantoni di prevedere disposizioni più severe in materia di trasparenza nel finanziamento degli attori politici cantonali.

Titolo sesto: Rimedi di diritto

Art. 77 Ricorsi

¹ Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:

- a.¹⁶⁰ violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2–4, 5 capoversi 3–6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
- b.¹⁶¹ irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
- c. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).

² Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.¹⁶²

Art. 78 Motivazione

¹ Il ricorso dev'essere motivato con una breve esposizione dei fatti.

² ...¹⁶³

Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni

¹ Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

² Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione.

^{2bis} Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

¹⁶³ Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione.¹⁶⁴

³ Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34–38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁶⁵ sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale.¹⁶⁶

Art. 80¹⁶⁷ Ricorso al Tribunale federale

¹ Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005¹⁶⁸ sul Tribunale federale.

² Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).¹⁶⁹

³ I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).

Art. 81 e 82¹⁷⁰

¹⁶⁴ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

¹⁶⁵ RS **172.021**

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU **1994** 2414; FF **1993** III 309).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 1205; FF **2001** 3764).

¹⁶⁸ RS **173.110**

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4635; FF **2006** 4815).

¹⁷⁰ Abrogati dal n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 1205; FF **2001** 3764).

Titolo settimo: Disposizioni comuni

Art. 83 Diritto cantonale

In quanto la presente legge e i disposti federali esecutivi non contengano pertinenti disposizioni, s'applica il diritto cantonale. È riservata la legge federale del 16 dicembre 1943¹⁷¹ sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 84 Impiego di ausili tecnici

¹ Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni.¹⁷²

² L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale.¹⁷³

Art. 85¹⁷⁴

Art. 86¹⁷⁵ Gratuità delle operazioni ufficiali

¹ Per le operazioni ufficiali in base alla presente legge non si possono riscuotere emolumenti. In caso di ricorso temerario o contrario alla buona fede, le spese possono essere addossate al ricorrente.

² Nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale, l'onere delle spese è disciplinato dalla legge del 17 giugno 2005¹⁷⁶ sul Tribunale federale.

¹⁷¹ [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 lett. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

¹⁷³ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

¹⁷⁴ Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

¹⁷⁶ RS 173.110

Art. 87 Rilevazioni statistiche

¹ La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni popolari federali; tali statistiche, a livello comunale, distrettuale e cantonale, informano:

- a. per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste elettorali;
- b. per le votazioni: sul numero di voti favorevoli ottenuti dagli oggetti in votazione.¹⁷⁷

^{1bis} Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni popolari.¹⁷⁸

² Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d'età.

³ Il segreto del voto non dev'essere pregiudicato.

Titolo ottavo: Disposizioni finali**Capitolo 1: Modificazioni e abrogazioni****Art. 88** Modificazione di leggi federali

...¹⁷⁹

Art. 89 Abrogazione di leggi federali

Sono abrogate:

- a. la legge federale del 19 luglio 1872¹⁸⁰ sulle elezioni e votazioni federali;
- b. la legge federale del 17 giugno 1874¹⁸¹ concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali;
- c. la legge federale del 23 marzo 1962¹⁸² sul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari);
- d. la legge federale del 25 giugno 1965¹⁸³ che istituisce delle agevolzze in materia di votazioni ed elezioni federali;
- e. la legge federale dell'8 marzo 1963¹⁸⁴ per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni;

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

¹⁷⁸ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU **2015** 543; FF **2013** 7909).

¹⁷⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU **1978** 688.

¹⁸⁰ [CS **1** 153; RU **1952** 69, **1966** 867 art. 9, **1971** 1361]

¹⁸¹ [CS **1** 168; RU **1962** 848 art. 11 cpv. 3]

¹⁸² [RU **1962** 848]

¹⁸³ [RU **1966** 867]

¹⁸⁴ [RU **1963** 435]

- f. la legge federale del 14 febbraio 1919¹⁸⁵ circa l'elezione del Consiglio nazionale.

Capitolo 2: Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore

Art. 90 Diritto transitorio

¹ La presente legge non s'applica ai fatti e ai ricorsi riferentisi ad elezioni e votazioni antecedenti alla sua entrata in vigore. Lo stesso vale per i referendum e le iniziative popolari precedentemente depositati. In questi casi resta determinante il diritto previgente.

² Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore saranno accolte soltanto le liste di firme conformi alle disposizioni della presente legge.

3 ...¹⁸⁶

4 ...¹⁸⁷

Art. 90a¹⁸⁸ Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2009

Alle iniziative popolari federali pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009 della presente legge si applica il nuovo diritto.

Art. 91 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l'approvazione della Confederazione¹⁸⁹. Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall'accettazione della presente legge da parte dell'Assemblea federale.

¹⁸⁵ [CS 1 174; RU 1975 601]

¹⁸⁶ Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

¹⁸⁷ Introdotto dal n. III della LF del 9 mar. 1978 (RU 1978 1694; FF 1977 III 829). Abrogato dal n. II 4 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

¹⁸⁸ Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037).

¹⁸⁹ Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Art. 92 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1978¹⁹⁰

¹⁹⁰ DCF del 24 mag. 1978.



Ordinanza sui diritti politici (ODP)¹

del 24 maggio 1978 (Stato 1° luglio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976²
sui diritti politici (LDP),³

ordina:

Sezione 1: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1 Domicilio politico

Possono avere un domicilio politico che non corrisponde a quello del diritto civile, in particolare:

- a. i tutelati;
- b. i dimoranti infrasettimanali, segnatamente gli studenti;
- c.⁴ il coniuge che d'intesa con l'altro, su disposizione giudiziale o per esplicita autorizzazione legale, vive e intende permanere fuori della comunione domestica.

Art. 2⁵ Cambiamento del domicilio politico

Chi cambia il domicilio politico nelle quattro settimane precedenti una votazione o un'elezione federale riceve al nuovo domicilio il materiale di voto per tale scrutinio solo se prova di non avere già esercitato il diritto di voto nel domicilio politico precedente.

Art. 2a⁶ Date delle votazioni

¹ Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:

RU 1978 712

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

² RS 161.1

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1658).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

- a. negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile, la seconda domenica di febbraio; negli altri anni, la quartultima domenica prima di Pasqua;
- b. negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio, la terza domenica di maggio; negli altri anni, la terza domenica dopo Pentecoste;
- c. la domenica successiva al Digiuno federale;
- d. l'ultima domenica di novembre.

² Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.

³ Per il mese di settembre dell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.

⁴ La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell'anno precedente le stesse.

Art. 2b⁷ Consegna anticipata del materiale di voto

I Cantoni provvedono affinché le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all'estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale.

Sezione 2: Votazioni

Art. 3 Preparazione

¹ La Cancelleria federale prende, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

² Elabora, di concerto con il dipartimento competente, le spiegazioni destinate ai votanti e le sottopone, per decisione, al Consiglio federale.

Art. 4 Processo verbale

¹ Il processo verbale dev'essere conforme allo schema di cui all'allegato 1a (caso normale) o 1b (iniziativa con controprogetto).

² I Cantoni possono ottenere i moduli al prezzo di costo dalla Cancelleria federale.

³ La Cancelleria federale determina quando i processi verbali devono essere distrutti.

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).

Art. 5⁸ Trasmissione e annuncio dei risultati provvisori della votazione

¹ Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto cantonale di trasmettere immediatamente e nella forma adeguata i risultati della votazione al servizio centrale del Cantone.

² Il servizio centrale del Cantone trasmette immediatamente in forma elettronica il risultato provvisorio della votazione al servizio federale designato dal Consiglio federale.

³ Il risultato provvisorio della votazione nei Comuni e nel Cantone trasmesso dal servizio centrale del Cantone comprende:

- a. il numero degli aventi diritto di voto;
- b. il numero dei sì e dei no e delle schede in bianco o nulle;
- c. nel caso d'iniziativa popolare con controprogetto, anche il numero dei voti iscritti per le tre domande nella finca «senza risposta» del processo verbale e quello dei voti ottenuti nella domanda risolutiva dall'iniziativa popolare e dal controprogetto.

⁴ I risultati provvisori della votazione non possono essere resi pubblici prima delle ore 12:00 del giorno della votazione.

Art. 6 Pubblicazione del risultato cantonale

Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel foglio ufficiale cantonale il contenuto del processo verbale della votazione, senza qualsiasi osservazione o decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della LDP⁹.

Sezione 3: Elezione del Consiglio nazionale**Art. 6a¹⁰** Ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale

La ripartizione tra i Cantoni dei seggi del Consiglio nazionale è stabilita in base alla loro quota sulla popolazione residente permanente in Svizzera ai sensi dell'articolo 19 lettera a dell'ordinanza del 19 dicembre 2008¹¹ sul censimento.

Art. 7¹² Schede prestampate

Sulle schede prestampate gli elettori devono poter disporre dello spazio sufficiente per procedere al panachage e al cumulo in modo ben leggibile.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mag. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU **2019** 1653).

⁹ Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰ Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 19 dic. 2008 sul censimento federale della popolazione, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 241).

¹¹ RS **431.112.1**

¹² Originario art. 6a. Introdotto dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 1755).

Art. 7a¹³ Ufficio elettorale del Cantone

Il Governo cantonale emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale. Designa il servizio incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (Ufficio elettorale del Cantone).

Art. 8 Moduli

¹ Il Governo cantonale disciplina la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartisce loro le necessarie istruzioni e trasmette loro i moduli per lo spoglio. Questi devono essere conformi ai moduli 1 a 5 dell'allegato 2.

² I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, dalla Cancelleria federale.

³ Il Consiglio federale può autorizzare un Cantone, su domanda giustificata, a modificare i moduli. La domanda dev'essere presentata entro il 1° gennaio dell'anno dell'elezione. Le modificazioni autorizzate non devono più essere approvate.¹⁴

Art. 8a¹⁵ Termine per la presentazione delle proposte

¹ Ogni Cantone comunica alla Cancelleria federale, entro il 1° marzo dell'anno delle elezioni, il lunedì che ha designato come termine per la presentazione delle proposte di candidatura e se ha limitato a sette oppure a 14 giorni il termine per le modifiche.¹⁶

² I Cantoni che hanno diritto a un solo seggio al Consiglio nazionale e i cui ordinamenti non contemplano elezioni tacite non sono tenuti a effettuare alcuna comunicazione.¹⁷

Art. 8b¹⁸ Contenuto e firma della proposta di candidatura

¹ Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a).

² Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i candidati aventi domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP).

¹³ Originario art. 7.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

³ Il Cantone stralcia senza indugio da tutte le proposte il nome dell'elettore che ha firmato più di una proposta.¹⁹

Art. 8c²⁰ Liste omonime

¹ Un gruppo può inoltrare, sotto denominazione uguale, parecchie proposte che devono unicamente differenziarsi mediante un'aggiunta.

² Le liste di un medesimo gruppo possono formare sotto-congiunzioni soltanto quando l'aggiunta differenziatrice è intesa a specificare il sesso, l'età, l'appartenenza di un gruppo o la regione dei candidati.

³ Per quanto l'aggiunta differenziatrice non fa riferimento a una delimitazione regionale delle liste, il gruppo designa una delle proposte come lista privilegiata. ...²¹

Art. 8d²² Appuramento delle proposte

¹ Gli uffici competenti dei Cantoni soggetti all'obbligo di comunicazione inviano alla Cancelleria federale un esemplare di ogni proposta, al più tardi il giorno successivo al termine per la loro presentazione.²³

² Nel caso di candidature plurime, la Cancelleria federale considera quella della prima proposta ricevuta. ...²⁴

³ La Cancelleria federale notifica gli stralci al Cantone, per via elettronica, entro 72 ore dal recapito delle proposte.²⁵

⁴ Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine di appuramento. Specifica che la lista è appurata.

Art. 8e²⁶ Dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste

¹ Le dichiarazioni concernenti congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste devono contenere almeno le indicazioni di cui nel modulo modello (allegato 3b).

² Per la validità di congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste è determinante il momento del recapito della pertinente dichiarazione presso l'ufficio cantonale competente.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3200).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

²¹ Per. abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

²⁴ Per. abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

Art. 9 Trasmissione all'ufficio elettorale del Cantone

¹ Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all'ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell'elezione con i moduli complementari e le schede.

² Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell'ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.

Art. 10 Ripartizione dei seggi

L'ufficio elettorale del Cantone determina immediatamente i risultati del circondario elettorale e la ripartizione dei seggi.

Art. 11 Riconteggio

Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.

Art. 12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone

¹ L'ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell'elezione. Questo dev'essere conforme, per tutti i circondari in cui l'elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell'allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione.

² Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell'ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d'origine, domicilio e professione.

Art. 13 Pubblicazione dei risultati

¹ Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del cantone il contenuto del processo verbale dell'elezione, senza qualsiasi osservazione e decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l'articolo 77 della LDP.

² Esso informa per scritto gli eletti e il Consiglio federale sui risultati provvisori dell'elezione.

³ Esso invia senza indugio alla Cancelleria federale una copia non firmata del processo verbale dell'elezione.²⁷

Art. 14 Trasmissione del processo verbale al Consiglio federale

¹ Decorso il termine di ricorso, il Governo cantonale trasmette al Consiglio federale il processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone, unitamente al Foglio ufficiale e a eventuali ricorsi corredati del suo parere.

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

² Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, esso trasmette all'Ufficio federale di statistica, i moduli 1 a 4 dell'allegato 2 e tutte le schede.²⁸ Queste vanno imballate separatamente per Comune.

Art. 15²⁹ Dimissioni e subentro

¹ La Segreteria generale dell'Assemblea federale informa i Governi cantonali delle dichiarazioni di dimissioni.

² Il Governo cantonale comunica senza indugio alla Cancelleria federale nonché alla Segreteria generale dell'Assemblea federale, all'attenzione del presidente del Consiglio nazionale, i nomi dei subentranti dichiarati eletti e li pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone.

Art. 16³⁰ Elezione complementare

Nel caso di elezioni complementari (art. 56 cpv. 1 della LDP), il Governo cantonale invita il rappresentante dei firmatari della lista a presentare entro trenta giorni una proposta di candidatura. A tal fine, gli consegna una copia della proposta di candidatura iniziale con il nome e l'indirizzo di tutti i firmatari.

Art. 17³¹ Istruzioni complete

Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni complete, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune.

Sezione 4: Referendum

Art. 18 Modello

I modelli per le liste delle firme possono essere ottenuti gratuitamente, in ogni lingua ufficiale, dalla Cancelleria federale.

Art. 18^{a32} Firma per gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere

L'avente diritto di voto che firma una domanda di referendum in nome di un avente diritto di voto incapace di scrivere ne iscrive le generalità complete nella lista delle

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

firme. Nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine/p.o.» e appone la propria firma.

Art. 19 Attestazione del diritto di voto

¹ L'attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l'attestazione.

² Il servizio, se nega l'attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti:

- a. illeggibile;
- b. non identificabile;
- c. ripetuta;
- d. di stessa mano;
- e. non manoscritta;
- f. non figura nel catalogo;
- g.³³ manca la firma autografa;
- h.³⁴ data di nascita errata.

³ Il servizio indica su ogni lista o nell'attestazione collettiva il numero delle firme valide e di quelle non valide.

⁴ ...³⁵

⁵ La Cancelleria federale emana istruzioni sull'attestazione collettiva, giusta l'articolo 62 capoverso 4 della LDP.

⁶ Il servizio tutela la segretezza del voto.³⁶

Art. 20 Deposito

¹ Le liste delle firme sono depositate presso la Cancelleria federale, separate per Cantone.

² Se il termine per la raccolta delle firme scade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il referendum può essere ancora depositato durante le ore d'ufficio del giorno feriale seguente.

Art. 21 Esame della riuscita

Per accertare la riuscita, la Cancelleria federale esamina segnatamente se le liste delle firme depositate soddisfano le esigenze legali e se il diritto di voto è stato attestato in buona e debita forma.

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1987, in vigore dal 15 set. 1987 (RU 1987 1126).

Art. 22³⁷**Sezione 5: Iniziativa popolare****Art. 23** Esame preliminare

¹ I promotori dell'iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determinante per eventuali adeguamenti.

² Se presentano il testo dell'iniziativa in un'unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l'hanno dichiarato definitivo.

³ Tutti i promotori dell'iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d'iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale.³⁸

^{3bis} Se il progetto di lista delle firme contiene un numero di nomi superiore a quello dei membri che può comprendere il comitato, la Cancelleria federale stralcia gli ultimi nominativi.³⁹

⁴ La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all'esame preliminare, indicando anche il nome e l'indirizzo di tutti i promotori dell'iniziativa. Se i promotori desiderano che l'iniziativa sia tradotta in lingua romancia, tale versione è pubblicata nell'edizione tedesca del Foglio federale.^{40 41}

Art. 24⁴²**Art. 25**⁴³ Ritiro

¹ Prima che il Consiglio federale stabilisca la votazione popolare, la Cancelleria federale invia al comitato d'iniziativa un modulo contenente un progetto di dichiarazione di ritiro e una colonna per le firme.⁴⁴

^{1bis} Il modulo corrisponde:

- a. all'allegato 4a, per il ritiro incondizionato nel caso in cui non sia stato adottato alcun controprogetto indiretto;

³⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787).

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

⁴⁰ Per. introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787).

⁴² Abrogato dal n. I dell'O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 275).

- b. all'allegato 4b, per il ritiro condizionato o incondizionato nel caso in cui sia stato adottato un controprogetto indiretto.⁴⁵

^{1ter} La Cancelleria federale invita il comitato d'iniziativa a decidere su un eventuale ritiro, impartendogli un termine di dieci giorni per raccogliere le firme necessarie dei suoi membri.⁴⁶

^{1quater} È nulla la dichiarazione di ritiro che pone altre condizioni oltre al ritiro a favore del controprogetto indiretto.⁴⁷

² La dichiarazione di ritiro e le firme vanno trasmesse alla Cancelleria federale nel termine prescritto.

³ Il ritiro è pubblicato nel Foglio federale.

Art. 26 Disposizioni complete

La sezione 4 della presente ordinanza si applica per analogia all'iniziativa popolare.

Sezione 6: ...

Art. 27⁴⁸

Sezione 6a:⁴⁹ Prove⁵⁰ del voto elettronico

Art. 27a⁵¹ Autorizzazione di principio del Consiglio federale

¹ Le prove del voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali necessitano dell'autorizzazione di principio del Consiglio federale.

² Se un Cantone chiede per la prima volta un'autorizzazione di principio, questa può essere accordata al massimo per cinque scrutini.

³ Per una determinata durata massima, il Consiglio federale può autorizzare il Cantone nel quale si sono svolte senza irregolarità almeno cinque singole prove consecutive in scrutini federali a impiegare il voto elettronico nell'ambito di votazioni popolari federali limitandolo sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 275).

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 275).

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 275).

⁴⁸ Abrogato dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3200).

⁵⁰ Nuova espr. giusta il n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁴ Le prove del voto elettronico nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale necessitano in ogni caso di una speciale autorizzazione di principio del Consiglio federale.

⁵ Se il Consiglio federale ha accordato l'autorizzazione di principio, può essere derogato per quanto necessario alle disposizioni della legge concernenti il voto alle urne e il voto per corrispondenza.

Art. 27^{b52} Condizioni

L'autorizzazione di principio è accordata se:

- a. il Cantone garantisce che le prove si svolgeranno conformemente alle disposizioni del diritto federale; in particolare deve prendere tutte le misure efficaci ed adeguate volte a garantire che:
 1. possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto),
 2. ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto),
 3. terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell'espressione fedele e sicura della volontà popolare),
 4. terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto),
 5. possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme);
- b.⁵³ la Cancelleria federale ha appurato che sono soddisfatte le condizioni per la concessione del nulla osta secondo l'articolo 27^e capoverso 1^{bis}.

Art. 27^{c54} Domanda

¹ La domanda di rilascio dell'autorizzazione di principio deve contenere:

- a. l'assicurazione che la prova si svolgerà conformemente alle disposizioni del diritto federale e che sono state predisposte le misure finanziarie e organizzative necessarie per lo svolgimento delle prove;
- b. le disposizioni cantonali emanate a tal fine;
- c. l'indicazione del sistema di cui è previsto l'impiego e delle modalità d'esercizio;
- d. la percentuale massima dell'elettorato che sarà coinvolto nelle prove;

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

- e. se sono previste più prove, il numero di scrutini o la durata massima per cui è richiesta l'autorizzazione di principio.

2 ...⁵⁵

Art. 27d⁵⁶ Contenuto dell'autorizzazione di principio

Il Consiglio federale stabilisce nell'autorizzazione di principio:

- a. per quali scrutini federali o per quale durata massima è ammesso il voto elettronico;
- b. in quale periodo è consentito il voto elettronico;
- c.⁵⁷ il territorio e la percentuale dell'elettorato per i quali è ammesso il voto elettronico.

Art. 27e⁵⁸ Nulla osta della Cancelleria federale

¹ Il Cantone cui è stata accordata l'autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.⁵⁹

^{1bis} La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e in particolare i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare.⁶⁰

² Il nulla osta è concesso se le condizioni di cui al capoverso ^{1bis} sono soddisfatte.⁶¹

³ Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni.

⁴ Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida.

⁵ Il voto elettronico nell'ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione.

⁵⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

Art. 27^ebis 62**Art. 27^f63** Limiti

¹ Il 30 per cento al massimo dell'elettorato cantonale è ammesso a votare per via elettronica. Non può tuttavia essere superato il limite del 10 per cento dell'elettorato svizzero.

² La Cancelleria federale verifica periodicamente se l'entità dei limiti di cui al capoverso 1 va adeguata in considerazione degli sviluppi intervenuti nell'ambito del voto elettronico.

³ Nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.

Art. 27^g64 Aventi diritto di voto con disabilità

¹ La procedura di voto elettronico dev'essere concepita in modo tale da tenere conto delle esigenze degli aventi diritto di voto che a causa della loro disabilità non possono esprimere il proprio voto autonomamente.

² Nel definire i requisiti del voto elettronico la Cancelleria federale può autorizzare agevolazioni per questi aventi diritto di voto, sempreché la sicurezza non ne risulti sostanzialmente penalizzata.

Art. 27^h65 Protezione dalle manipolazioni

¹ I sistemi di voto elettronico devono essere concepiti e gestiti in modo tale da impedire qualsivoglia manipolazione della volontà dei votanti. Durante l'operazione di voto devono in particolare poter essere escluse sovrimpressioni manipolatrici di tipo sistematico nell'apparecchio utilizzato per votare.

² Il voto per rappresentanza è vietato.

62 Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2007 (RU 2007 4639). Abrogata dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU 2013 5365).

Art. 27ⁱ66 Verificabilità e controllo della plausibilità del voto elettronico⁶⁷

¹ I Cantoni provvedono affinché siano verificati la corretta elaborazione dei voti e la correttezza del risultato del voto elettronico.⁶⁸

² I Cantoni controllano la plausibilità dei risultati del voto elettronico.⁶⁹

³ La Cancelleria federale disciplina la verificabilità e il controllo della plausibilità del voto.

⁴ Se in sede di verifica o di controllo della plausibilità si rilevano irregolarità, deve essere possibile determinare il numero dei voti viziati o quantomeno stimare l'incidenza di tali irregolarità sul risultato del voto.

Art. 27^j70 Affidabilità del voto elettronico

¹ I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente.

² Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell'omologazione del risultato dello scrutinio.

Art. 27^k71**Art. 27^kbis72** Impiego di un sistema gestito da terzi

¹ Un Cantone privo di un proprio sistema di voto elettronico può:

- a. consentire al proprio elettorato di partecipare per via elettronica alle votazioni e alle elezioni tramite un sistema gestito da un altro Cantone;
- b. far capo a un'impresa privata per lo svolgimento del voto elettronico.

² ...⁷³

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁷¹ Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2010 (RU **2010** 275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁷³ Abrogato dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

Art. 27⁷⁴ Verifica dei sistemi e delle modalità d'esercizio

¹ Una verifica del sistema e delle modalità d'esercizio è necessaria:

- a. prima dell'impiego di un nuovo sistema;
- b. a ogni modifica sostanziale del sistema o delle modalità d'esercizio;
- c. a scadenze regolari.

² La verifica è eseguita da enti indipendenti. Questi verificano che:

- a. i requisiti della Cancelleria federale siano soddisfatti;
- b. le misure di sicurezza e il sistema di voto elettronico siano conformi allo stato della tecnica.

³ La Cancelleria federale disciplina le scadenze e i dettagli della verifica e i requisiti posti agli enti indipendenti.

⁴ Stabilisce per quali verifiche è competente la Cancelleria federale e per quali il Cantone.

Art. 27^{bis 75} Pubblicità delle informazioni sul sistema e il suo esercizio

¹ I Cantoni che svolgono prove rendono pubblici il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza del sistema di voto elettronico e i suoi principali processi operativi.

² Essi provvedono affinché le seguenti informazioni siano rese pubbliche:

- a. la documentazione concernente il sistema e il suo esercizio;
- b. il codice sorgente del software;
- c. la documentazione del processo di sviluppo;
- d. una prova che i programmi leggibili da una macchina siano stati elaborati a partire dal codice sorgente del software pubblicato.

³ Sono fatte salve disposizioni del diritto in materia di trasparenza e di protezione dei dati.

Art. 27^{ter 76} Coinvolgimento del pubblico

¹ La Cancelleria federale e i Cantoni che svolgono prove provvedono a coinvolgere il pubblico e le cerchie di specialisti.

² In particolare i Cantoni definiscono incentivi per la partecipazione del pubblico e delle cerchie di specialisti al miglioramento di sistemi di voto elettronico.

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

⁷⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 335).

Art. 27^{m77} Informazione degli aventi diritto di voto e pubblicazione dei risultati del voto elettronico

¹ I Cantoni che svolgono prove informano in modo comprensibile gli aventi diritto di voto sull'organizzazione, la tecnica e la procedura del voto elettronico. Spiegano come affrontare eventuali problemi e come è assicurata la verificabilità.

² Tutti gli atti importanti compiuti dalle autorità nello svolgimento di uno scrutinio con il voto elettronico e la relativa documentazione devono essere accessibili a rappresentanti degli aventi diritto di voto.

³ In occasione di elezioni e votazioni federali i Cantoni pubblicano i risultati dei voti espressi per via elettronica. La pubblicazione avviene in modo tale che il segreto del voto sia tutelato.

Art. 27ⁿ⁷⁸

Art. 27^{bis79}

Art. 27^{o80} Ricorso a specialisti indipendenti e accompagnamento scientifico

¹ La Cancelleria federale e i Cantoni ricorrono a specialisti indipendenti che li sostengono nell'adempimento delle loro attività, per quanto sia opportuno e contribuisca in particolare a rafforzare la fiducia nel voto elettronico e la sua sicurezza.

² La Cancelleria federale provvede a un accompagnamento scientifico relativo alle prove e può a tal fine:

- a commissionare lavori di ricerca, segnatamente nei settori delle scienze sociali e della tecnica;
- b. rilevare dati concernenti l'utilizzazione del voto elettronico o farli rilevare dai Cantoni.

³ La Cancelleria federale provvede affinché siano analizzate le ripercussioni delle prove del voto elettronico, segnatamente sull'evoluzione della partecipazione al voto e sulle abitudini di voto.

⁴ Dopo ogni prova, il Cantone trasmette alla Cancelleria federale dati statistici anonimi concernenti l'utilizzazione del voto elettronico. Se rileva ulteriori dati, informa la Cancelleria federale sulle risultanze di tali dati.

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU **2022** 335).

⁷⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2007 (RU **2007** 4639). Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

Art. 27p⁸¹**Art. 27q**⁸² Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali

Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere il pericolo di abusi mirati o sistematici.

Sezione 7: Disposizioni finali**Art. 28**⁸³ Approvazione delle disposizioni esecutive cantonali

¹ Le disposizioni esecutive cantonali della legislazione federale soggette a referendum vengono inoltrate alla Cancelleria federale dopo una votazione popolare o dopo la scadenza del termine di referendum; quelle che non sono soggette a referendum, dopo la loro accettazione da parte dell'autorità cantonale competente.

² Nei casi non contenziosi esse sono approvate dalla Cancelleria federale.

Art. 28a⁸⁴ Modificazione

...⁸⁵

Art. 29 Abrogazione

Sono abrogati:

1. Il regolamento del 2 maggio 1879⁸⁶ per le domande di votazione popolare su le leggi e le risoluzioni federali e di revisione della Costituzione federale;
2. L'ordinanza d'esecuzione dell'8 luglio 1919⁸⁷ della legge federale circa l'elezione del Consiglio nazionale;
3. Il decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 1945⁸⁸ concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali.

⁸¹ Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4639).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU **2013** 5365).

⁸³ Introdotto dal n. I dell'O del 26 feb. 1997 (RU **1997** 761). Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1269).

⁸⁴ Originario art. 28.

⁸⁵ La mod. può essere consultata alla RU **1978** 712.

⁸⁶ [CS **1** 171]

⁸⁷ [CS **1** 181; RU **1971** 912; **1975** 901, 1297]

⁸⁸ [CS **1** 160; RU **1976** 1809 art. 16]

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1978.

Disposizioni finali della modifica del 27 febbraio 1997⁸⁹

⁸⁹ RU 1997 761. Abrogate dal n. IV 3 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).



Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale

del 1° settembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici (LDP);
dopo omologazione del 1° settembre 2021² dei dati sulla popolazione residente ottenuti mediante le rilevazioni basate sui registri al 31 dicembre 2020,

ordina:

Art. 1 Ripartizione dei seggi

Conformemente all'articolo 17 LDP, la ripartizione dei seggi all'atto del rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 52^a legislatura è stabilita come segue:

1.	Zurigo	36	14.	Sciaffusa	2
2.	Berna	24	15.	Appenzello Esterno	1
3.	Lucerna	9	16.	Appenzello Interno	1
4.	Uri	1	17.	San Gallo	12
5.	Svitto	4	18.	Grigioni	5
6.	Obvaldo	1	19.	Argovia	16
7.	Nidvaldo	1	20.	Turgovia	6
8.	Glarona	1	21.	Ticino	8
9.	Zugo	3	22.	Vaud	19
10.	Friburgo	7	23.	Vallese	8
11.	Soletta	6	24.	Neuchâtel	4
12.	Basilea Città	4	25.	Ginevra	12
13.	Basilea Campagna	7	26.	Giura	2

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 30 agosto 2017³ sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale è abrogata alla fine della 51^a legislatura (3 dicembre 2023).

RU 2021 533

¹ RS 161.1

² FF 2021 2025

³ [RU 2017 4259]

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.



Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp¹)

del 14 marzo 1958 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 146 della Costituzione federale^{2;3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1956⁴,
decreta:

Capo I. Campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:⁵

- a.⁶ ...
- b. i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione;
- c.⁷ i membri e i supplenti dei Tribunali della Confederazione;
- c^{bis}.⁸ i membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- d. i membri e i supplenti delle autorità e commissioni federali che non dipendano dai tribunali federali né dall'amministrazione federale;
- e. i funzionari e le altre persone occupate dalla Confederazione;
- f. tutte le altre persone, in quanto sia loro direttamente commesso un compito di diritto pubblico della Confederazione.

RU **1958** 1489

¹ Abbreviazione introdotta dal n. II 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

² RS **101**

³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

⁴ FF **1956** I 1420

⁵ Nuovo testo giusta in n. 2 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU **2003** 2133; FF **2001** 3764).

⁶ Abrogata dal n. II 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, con effetto dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867).

⁷ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

⁸ Introdotta dal n. II 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

² Sono eccettuate, per quanto concerne il loro stato militare e i loro doveri di servizio, le persone che appartengono all'esercito.

Art. 2

¹ Le disposizioni concernenti i funzionari sono applicabili a tutte le persone menzionate nell'articolo 1, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

² I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono essere chiamati a rispondere dei pareri da loro espressi nell'Assemblea federale o nei suoi organi.⁹

³ Sono, inoltre, riservate le disposizioni della legge federale del 26 marzo 1934¹⁰ sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

Capo II. Responsabilità per danni

Art. 3

¹ La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.

² Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

³ Il danneggiato non ha azione contro il funzionario.

⁴ Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso.

Art. 4¹¹

L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno.

Art. 5

¹ Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. Se, a cagione della morte, altre persone fossero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.

⁹ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867).

¹⁰ [CS **1** 148; RU **1962** 831 art. 60 cpv. 2, **1977** 2249 I 121, **1987** 226, **2000** 273 all. n. 1 414, **2003** 2133 all. n. 3. RU **2003** 3543 all. n. I 1]

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 901).

² Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà cagionata al suo avvenire economico.

³ Se al momento della decisione le conseguenze della lesione non possono essere sufficientemente accertate, l'autorità competente può riservare la modificazione della decisione fino a due anni a decorrere dalla sua data.¹²

Art. 6

¹ Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.¹³

² Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.¹⁴

Art. 7

La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha regresso, anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego, contro il funzionario che con intenzione o per grave negligenza l'ha cagionato.

Art. 8

Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che direttamente le ha cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio.

Art. 9

¹ Alle pretese della Confederazione, fondate sugli articoli 7 e 8, sono del resto applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁵ sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti.

² Contrariamente all'articolo 50 del Codice delle obbligazioni, se il danno è cagionato da più funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione, soltanto in ragione della sua colpa.

¹² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 901).

¹³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 901).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1984** 778; FF **1982** II 628).

¹⁵ RS **220**

Art. 10¹⁶

¹ L'autorità competente giudica le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confederazione o contro di essa. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.¹⁷

² Il Tribunale federale giudica in istanza unica, secondo l'articolo 120 della legge del 17 giugno 2005¹⁸ sul Tribunale federale, le pretese litigiose di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone indicate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c^{bis}.¹⁹ L'azione contro la Confederazione può essere proposta dinanzi al Tribunale federale, se l'autorità competente ha contestato la pretesa o non si è pronunciata su di essa entro tre mesi dal giorno in cui è stata fatta valere.

Art. 11

¹ La Confederazione, in quanto agisca come soggetto di diritto privato, è responsabile secondo le norme di quel diritto.

² Nemmeno in tale caso, il danneggiato ha azione contro il funzionario che ha cagionato il danno.

³ Per il regresso della Confederazione, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9.

Art. 12

In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.

Capo III. Responsabilità penale**Art. 13**

¹ Il perseguimento penale contro funzionari colpevoli di crimine, o di delitto, commesso nell'esercizio delle loro funzioni, è disciplinato dalle disposizioni speciali del diritto federale.

² Ai funzionari sottoposti alla giurisdizione militare sono applicabili le disposizioni del Codice penale militare²⁰ e della legge federale del 28 giugno 1889²¹ sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per la armata federale.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288 337 art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

¹⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

¹⁸ **RS 173.110**

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

²⁰ **RS 321.0**

²¹ [CS **3** 433; RU **1951** 435 n. II, **1968** 228 n. III. RU **1979** 1059 art. 219]. Ora: Procedura penale militare del 23 mar. 1979 (RS **322.1**).

Art. 14²²

¹ Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle commissioni competenti delle Camere federali, contro membri di autorità o magistrati eletti dall'Assemblea federale, per reati direttamente attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente.

² I presidenti delle Camere designano, conformemente all'articolo 84 della legge del 13 dicembre 2002²³ sul Parlamento (LParl), la Camera la cui commissione tratta per prima la richiesta di soppressione dell'immunità.

³ Gli articoli 17 capoversi 2-4 e 17a capoversi 2, 3, 5 e 6 LParl si applicano per analogia.

⁴ Le commissioni danno all'incolpato l'opportunità di pronunciarsi.

⁵ Le due commissioni, ove deliberino di concedere il permesso, possono riunirsi in seduta congiunta come commissione dell'Assemblea federale plenaria e proporre a quest'ultima la sospensione provvisoria dell'incolpato. La composizione di tale commissione è retta dall'articolo 39 capoverso 4 LParl. Ove il numero dei membri della commissione di una Camera non consenta di rispettare tale composizione, l'Ufficio di tale Camera lo aumenta o lo riduce di conseguenza.

Art. 14^{bis} 24

¹ È segnatamente necessario un permesso per levare il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni giusta l'articolo 321^{ter} del Codice penale²⁵, riguardo a una persona menzionata all'articolo 14, quando si tratta di perseguire o di impedire un reato.²⁶ Il permesso è sempre necessario quando si prendono provvedimenti nei confronti di una di queste persone per sorvegliare un terzo con cui essa è in rapporto in virtù del mandato ufficiale.

² In tal caso, una commissione formata dei presidenti e dei vicepresidenti delle due Camere decide circa la concessione o il diniego del permesso. Quest'ultimo è negato se non è approvato da almeno cinque membri della commissione.²⁷

³ Le deliberazioni e le decisioni della commissione sono segrete.

²² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

²³ RS **171.10**

²⁴ Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 1972 che modifica disposizioni concernenti il segreto postale, telefonico e telegrafico, come anche l'immunità, in vigore dal 1° lug. 1973 (RU **1973** 925; FF **1971** II 53 238).

²⁵ RS **311.0**

²⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2452; FF **1996** III 1141).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

⁴ Le disposizioni che precedono sono parimente applicabili se, per un primo chiarimento dei fatti o per assicurare le prove, si rendono necessari altri provvedimenti d'inchiesta o d'istruzione penale contro una persona menzionata nell'articolo 14. Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalla commissione dev'essere chiesto, per il procedimento penale, il permesso delle commissioni competenti delle Camere federali secondo l'articolo 14, salvo che la procedura venga sospesa. L'incarcerazione è inammissibile senza tale permesso.²⁸

Art. 14^{ter} 29

Se vi è contestazione quanto alla necessità del permesso, la decisione spetta alle commissioni competenti per il permesso medesimo.

Art. 15

¹ Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non trattisi di reati concernenti la circolazione stradale. Tale permesso è accordato:

- a. per il personale dei servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale;
- b. per il personale del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, dalla commissione amministrativa del tribunale interessato;
- c.³⁰ per il personale della propria segreteria, dall'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- d.³¹ per il personale del Ministero pubblico della Confederazione da lui nominato, dal procuratore generale della Confederazione.³²

² Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, devono domandare immediatamente tale permesso e prendere provvedimenti conservativi urgenti.

²⁸ Nuovo testo del per. 2 e 3 giusta il n. 1 dell'all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1972 che modifica disposizioni concernenti il segreto postale, telefonico e telegrafico, come anche l'immunità (RU **1973** 925; FF **1971** II 53 238). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

³⁰ Introdotta dal n. II 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

³¹ Introdotta dal n. II 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

³² Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

³ Se appaiano avverati gli estremi d'un reato e le condizioni legali d'una azione penale, il permesso può essere ricusato soltanto nei casi lievi e ove, considerate tutte le circostanze, l'inflizione di una misura disciplinare³³ possa sembrare bastevole.

⁴ La decisione che accorda il permesso è definitiva.

⁵ Contro il diniego dell'autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia o della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni dei Tribunali della Confederazione circa l'autorizzazione sono definitive.³⁴

^{5bis} Il pubblico ministero che ha chiesto il permesso è legittimato al ricorso.³⁵

⁶ ...³⁶

Art. 16

¹ Se un funzionario ha commesso un reato contro i doveri d'ufficio, è applicabile il diritto svizzero, ancorché l'atto sia stato commesso all'estero.

² Se un funzionario ha commesso all'estero un reato diverso, ma attenente alla sua attività o condizione ufficiale, il diritto svizzero è applicabile soltanto se l'atto sia punibile anche nel luogo in cui fu commesso; in tale caso, è nondimeno applicabile per analogia l'articolo 6 capoverso ²³⁷ del Codice penale svizzero³⁸.

³ È riservato l'articolo 4 del Codice penale svizzero.

Capo IV. Responsabilità disciplinare

Art. 17

Per la responsabilità disciplinare delle persone assoggettate alla presente legge, valgono le disposizioni speciali applicabili alle medesime.

Art. 18

¹ L'inflizione di una misura disciplinare non muta la responsabilità per danni né la responsabilità penale.

³³ Nuova espr. giusta l'appendice n. 1 della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 10 lug. 1987 (RU 1987 932; FF 1986 II 189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁴ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

³⁵ Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961). Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

³⁶ Abrogato dal n. II 2 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

³⁷ Vedi ora l'art. 7.

³⁸ RS 311.0

² Ordinariamente, quando per uno stesso fatto sono aperti un'inchiesta disciplinare e un procedimento penale, la decisione sulla sanzione disciplinare dev'essere differita fin tanto che non sia espletato il procedimento penale.

Capo V. Responsabilità delle organizzazioni speciali incaricate di compiti per la Confederazione e dei loro componenti

Art. 19

¹ Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione:

- a. del danno cagionato a terzi, risponde l'organizzazione, conformemente agli articoli 3 a 6. Se il danno non può essere compiutamente riparato dall'organizzazione, la Confederazione risponde della somma rimanente. Per il regresso della Confederazione o dell'organizzazione contro l'organo o l'impiegato colpevole, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9;
- b. del danno cagionato alla Confederazione, rispondono, in primo luogo, l'organo o l'impiegato colpevole e, in secondo luogo, l'organizzazione. Sono applicabili gli articoli 8 e 9.

² Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità penale. Non si applicano tuttavia alla responsabilità penale degli impiegati e incaricati delle imprese di trasporto titolari di una concessione.³⁹

³ L'organizzazione emana una decisione formale sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro di essa, come anche sulle proprie pretese contro gli organi o gli impiegati colpevoli. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.⁴⁰

³⁹ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

⁴⁰ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Capo Va.⁴¹**Responsabilità per danni derivanti dall'utilizzazione del Sistema d'informazione Schengen****Art. 19a**

¹ La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all'utilizzazione del Sistema d'informazione Schengen.

² La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno.

Art. 19b

La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario provare l'illiceità, se:

- a. l'autorità di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen⁴², nell'utilizzare il Sistema d'informazione Schengen, ha inserito dati errati o memorizzato dati indebitamente; e
- b. sulla base di tale segnalazione, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19c

L'autorità federale competente pronuncia con decisione formale sulle pretese litigiose avanzate da terzi contro la Confederazione e su quelle della Confederazione nei confronti di un Cantone. L'articolo 10 capoverso 1 è applicabile per analogia.

⁴¹ Introdotto dall'art. 3 n. 3 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. b; FF **2004** 5273).

⁴² Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS **0.362.31**); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS **0.362.33**); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS **0.362.32**).

Capo VI. Prescrizione e perenzione

Art. 20

¹ Le pretese nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴³ sugli atti illeciti.⁴⁴

² Le domande di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale devono essere presentate al Dipartimento federale delle finanze. La presentazione di una domanda scritta al Dipartimento federale delle finanze interrompe la prescrizione.⁴⁵

³ Se, nei casi di cui all'articolo 10 capoverso 2, la Confederazione contesta la pretesa oppure non si pronuncia su di essa nel termine di tre mesi, la persona lesa deve proporre un'azione entro un nuovo termine di sei mesi, a pena di perenzione.⁴⁶

Art. 21⁴⁷

Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque nel termine di dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, nel termine di 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Art. 22

¹ Per la prescrizione dell'azione penale, valgono le disposizioni del diritto penale.

² La responsabilità disciplinare dei funzionari si estingue secondo le disposizioni disciplinari speciali, ma, al più tardi, in un anno dalla scoperta dell'atto indisciplinato, e, in ogni caso, nel termine di tre anni dall'ultima violazione dei doveri di servizio.

³ La prescrizione è sospesa finché duri il provvedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un procedimento disciplinare.

Art. 23⁴⁸

¹ Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si prescrive in tre anni dal gior-

⁴³ RS 220

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

no in cui il servizio o l'autorità competente ha avuto conoscenza del danno e del funzionario responsabile, ma comunque nel termine di dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

² Se il fatto dannoso commesso dal funzionario costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

Capo VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 24

¹ Il Consiglio federale emana le norme d'esecuzione necessarie.

² Segnatamente, esso disciplina la competenza dei Dipartimenti e delle divisioni a statuire definitivamente circa il riconoscimento o la contestazione delle pretese litigiose avanzate contro la Confederazione, come pure a far valere il diritto al risarcimento e il regresso contro il funzionario e a condurre le liti necessarie (art. 3, 10 cpv. 2, e 11; art. 7, 8, 19 e 20).

Art. 25

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.

Art. 26

¹ Alle domande di permesso di procedere penalmente contro un funzionario, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le disposizioni del diritto anteriore.

² La Confederazione risponde parimente, in virtù degli articoli 3 e seguenti, dei danni cagionati prima dell'entrata in vigore della presente legge, salva la prescrizione o la perenzione prevista nell'articolo 20.

³ Le domande di permesso d'agire civilmente contro un funzionario, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate pretese litigiose conformemente all'articolo 10 capoverso 2; le medesime sono trasmesse d'ufficio al servizio competente.

⁴ Se, per altro, su una siffatta domanda fosse già stato deciso, la questione è espletata conformemente al diritto anteriore.

⁵ Del resto, alla responsabilità dei funzionari e al regresso della Confederazione contro i colpevoli è applicabile soltanto la presente legge.

Art. 27

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni a essa contrarie, in particolare:

- a. la legge federale del 9 dicembre 1850⁴⁹ sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari federali;
- b. l'articolo 91 della legge federale del 5 aprile 1910⁵⁰ sulle poste svizzere;
- c. gli articoli 29, 35 e 36 della legge federale del 30 giugno 1927⁵¹ sull'ordinamento dei funzionari federali.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1959⁵²

⁴⁹ [CS 1 431]

⁵⁰ [CS 7 689, 8 273 art. 128 n. 3, RU 1997 2452 art. 69 n. 1, RU 1961 17 art. 19 lett. b]

⁵¹ [CS 1 453; RU 1958 1489, 1997 2465, 2000 411 1853, 2001 894 2197 3292.

RU 2008 3437 n. I 1].

⁵² DCF del 18 lug. 1958.



Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo¹)

del 18 marzo 2005 (Stato 26 novembre 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 147 della Costituzione federale²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 2004³,
decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.

² Si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un'unità dell'Amministrazione federale o da una commissione parlamentare.⁴

Art. 2 Scopo della procedura di consultazione

¹ La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione.

² La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.

Art. 3⁵ Oggetto della procedura di consultazione

¹ La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:

- a. modifiche costituzionali;
- b. progetti di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;

RU **2005** 4099

¹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

² RS **101**

³ FF **2004** 453

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

- c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;
- d. ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;
- e. ordinanze e altri progetti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera d ma che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

² Una procedura di consultazione può essere indetta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 3a⁶ Rinuncia a una procedura di consultazione

¹ Si può rinunciare a una procedura di consultazione se:

- a. il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali; oppure
- b. non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto.

² La rinuncia alla procedura di consultazione dev'essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.

Art. 4 Partecipazione

¹ Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.

² Sono invitati a esprimere il proprio parere:

- a.⁷ i governi cantonali;
- b. i partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- c. le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- d. le associazioni mantello nazionali dell'economia;
- e.⁸ gli altri ambienti e le commissioni extraparlamentari interessati nel singolo caso.

³ La Cancelleria federale tiene l'elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a–d.

⁶ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

Art. 5⁹ Indizione

¹ La procedura di consultazione su un progetto dell'Amministrazione federale è indetta:

- a. dal Consiglio federale per i progetti di cui all'articolo 3 capoverso 1;
- b. dal dipartimento competente o dalla Cancelleria federale per i progetti di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. dall'unità competente dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, se ha la facoltà di emanare norme di diritto.

² La procedura di consultazione su un progetto dell'Assemblea federale è indetta dalla commissione parlamentare competente.

³ La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione. Ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

Art. 6¹⁰ Organizzazione

¹ L'autorità competente per indire la procedura di consultazione la prepara, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati. Quando la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal dipartimento competente.

² Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare le consultazioni e raccogliere i risultati.

Art. 6a¹¹ Requisiti dei testi esplicativi relativi ai progetti

Ai testi esplicativi dei progetti si applicano per analogia i requisiti previsti per i messaggi del Consiglio federale di cui all'articolo 141 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002¹² sul Parlamento.

Art. 7¹³ Forma e termine

¹ La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione si svolgano esclusivamente in forma elettronica se sono date le condizioni tecniche necessarie.

² L'autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può inoltre invitare gli ambienti interessati a sedute. Queste sono verbalizzate.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

¹¹ Introdotto dal n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 (Diverse modifiche del diritto parlamentare), in vigore dal 26 nov. 2018 (RU **2018** 3461; FF **2017** 5807 5873)

¹² RS **171.10**

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

³ Il termine per rispondere è di tre mesi almeno. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, nonché in considerazione del contenuto e del volume del progetto. Il termine minimo è prolungato:

- a. di tre settimane, se la consultazione comprende il periodo dal 15 luglio al 15 agosto;
- b. di due settimane, se la consultazione comprende il periodo tra Natale e Capodanno;
- c. di una settimana, se la consultazione comprende il periodo di Pasqua.

⁴ Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può eccezionalmente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l'urgenza devono essere comunicate ai destinatari della consultazione.

Art. 8 Trattazione dei pareri

¹ Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.

² I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.¹⁴

Art. 9 Pubblicità

¹ Sono accessibili al pubblico:

- a. la documentazione, nonché tutti i documenti, pareri o perizie citati nel rapporto esplicativo;
- b. scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti e, se del caso, il verbale delle sedute di cui all'articolo 7 capoverso 2;
- c. il rapporto sui risultati della consultazione (art. 8 cpv. 2), dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto.¹⁵

² I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.

³ La legge del 17 dicembre 2004¹⁶ sulla trasparenza non è applicabile.

Art. 10¹⁷

¹⁴ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

¹⁶ RS 152.3

¹⁷ Abrogato dal n. I della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

Art. 11 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante **ordinanza**, segnatamente:

- a. la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;
- b. il contenuto, l'allestimento e la distribuzione della documentazione;
- c. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica;
- d. la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.

Art. 12 Modifica del diritto vigente

...¹⁸

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 2005¹⁹

¹⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU **2005 4099**.

¹⁹ DCF del 17 ago. 2005.



Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;²
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 1996³,
decreta:

Titolo primo: Principi

Art. 1 Governo

¹ Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

² È composto di sette membri.

³ È assistito dal cancelliere della Confederazione.

Art. 2 Amministrazione federale

¹ L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

² I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale.

³ Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative.

⁴ La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale.

Art. 3 Principi dell'attività governativa e amministrativa

¹ Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge.

RU 1997 2022

¹ RS 101

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).

³ FF 1996 V 1

² Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra Confederazione e Cantoni.

³ Operano secondo i principi dell'efficacia e dell'economicità.

Art. 4 Responsabilità politica

Il Consiglio federale assume le funzioni governative quale Collegio.

Art. 5 Controllo dei compiti della Confederazione

Il Consiglio federale controlla costantemente i compiti della Confederazione e l'adempimento dei medesimi nonché l'organizzazione dell'Amministrazione federale quanto alla loro necessità e corrispondenza con gli obiettivi che scaturiscono dalla Costituzione e dalla legge. Elabora soluzioni orientate al futuro per l'attività dello Stato.

Titolo secondo: Il Governo

Capitolo 1: Il Consiglio federale

Sezione 1: Funzioni

Art. 6 Incombenze governative

¹ Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa.

² Accorda la priorità alle incombenze governative.

³ Prende tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momento l'attività del Governo.

⁴ Si adopera per l'unità della Svizzera in quanto Stato e per la coesione nazionale, salvaguardando la diversità inerente al federalismo. Contribuisce affinché gli altri organi dello Stato siano in grado di eseguire in modo appropriato e tempestivo i compiti che incombono loro in virtù della Costituzione e della legge.

Art. 7 Legislazione

Fatto salvo il diritto d'iniziativa parlamentare, il Consiglio federale dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Sottopone all'Assemblea federale i disegni di modifica della Costituzione, di leggi e decreti federali ed emana le ordinanze, purché ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

Art. 7a⁴ Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale⁵

¹ Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale. L'autorizzazione a concludere il trattato internazionale comprende anche l'autorizzazione a modificarlo e a denunciarlo.⁶

^{1bis} Il Consiglio federale denuncia autonomamente i trattati internazionali di cui la Costituzione federale prescrive la denuncia.⁷

² Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata.⁸

³ Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:⁹

- a. non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti;
- b. servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base;
- c. sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.¹⁰

⁴ Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:¹¹

- a. adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale;

⁴ Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2019** 3119; FF **2018** 2929 4491).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2019** 3119; FF **2018** 2929 4491).

⁷ Introdotto dal n. I 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2019** 3119; FF **2018** 2929 4491).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2019** 3119; FF **2018** 2929 4491).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2019** 3119; FF **2018** 2929 4491).

¹⁰ Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU **2015** 969; FF **2012** 969).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2019** 3119; FF **2018** 2929 4491).

- b. contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni;
- c. comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno.¹²

Art. 7b¹³ Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

¹ Nel caso in cui la conclusione o la modifica di un trattato internazionale competa all'Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria senza l'approvazione dell'Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.¹⁴

^{1bis} Il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.¹⁵

² L'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione.

³ Il Consiglio federale notifica la fine dell'applicazione provvisoria agli Stati contraenti.

Art. 7b^{bis 16} Denuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

¹ Nel caso in cui la denuncia di un trattato internazionale competa all'Assemblea federale, il Consiglio federale può denunciare il trattato senza l'approvazione dell'Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

² Il Consiglio federale rinuncia alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.

¹² Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 969).

¹³ Introdotto dal n. I 1 della LF del 8 ott. 2004 sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1245; FF 2004 665 883).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

¹⁵ Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 969).

¹⁶ Introdotto dal n. I 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 2929 4491).

Art. 7c¹⁷ Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese

¹ Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.

² Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni.

³ Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza.

⁴ L'ordinanza decade inoltre:

- a. se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o
- b. al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3.

Art. 7d¹⁸ Ordinanze concernenti la salvaguardia della sicurezza interna o esterna

¹ Per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondata sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

² L'ordinanza decade:

- a. sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale:
 1. un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza, o
 2. un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, destinato a sostituire l'ordinanza del Consiglio federale;
- b. se il progetto è respinto dall'Assemblea federale; o
- c. quando la base legale o l'ordinanza dell'Assemblea federale che la sostituisce entra in vigore.

³ L'ordinanza dell'Assemblea federale di cui al capoverso 2 lettera a numero 2 decade al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore.

¹⁷ Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

¹⁸ Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

Art. 7e¹⁹ Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paese
o della sicurezza interna o esterna

¹ Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull'articolo 184 capoverso 3 o sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale:

- a. se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o
- b. per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.

² Il Consiglio federale informa l'organo competente dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

Art. 8 Organizzazione e direzione dell'Amministrazione federale²⁰

¹ Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.²¹

² Aumenta l'efficienza dell'Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d'innovazione.

³ Vigila costantemente e sistematicamente sull'Amministrazione federale.

⁴ Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione.

⁵ Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome:

- a. persone di diritto pubblico o privato:
 1. non appartenenti all'Amministrazione federale centrale,
 2. istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e
 3. incaricate di compiti amministrativi;
- b. il settore dei politecnici federali.²²

¹⁹ Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU **2011** 1381; FF **2010** 1393 2473).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 187; FF **2001** 3431).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 187; FF **2001** 3431).

²² Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell'Assemblea federale alla determinazione dell'orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5859; FF **2010** 2933 2969).

Art. 9 Esecuzione e giurisdizione

¹ Il Consiglio federale provvede all'esecuzione degli atti normativi e delle altre decisioni dell'Assemblea federale.

² Esercita la giurisdizione amministrativa attribuitagli dalla legge.

Art. 10 Informazione

¹ Il Consiglio federale assicura l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.

² Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.

³ Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d'interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 10a²³ Portavoce del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.

² Il portavoce del Consiglio federale:

- a. informa l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;
- b. fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all'informazione e alla comunicazione;
- c. coordina le attività d'informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Art. 11 Relazioni pubbliche

Il Consiglio federale cura le relazioni con l'opinione pubblica e s'informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.

Sezione 2: Procedura e organizzazione**Art. 12** Principio di collegialità

¹ Il Consiglio federale prende le sue decisioni collegialmente.

² I membri del Consiglio federale sostengono le decisioni del Collegio.

²³ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291, 1999 2180). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

Art. 12a²⁴ Obbligo d'informare

¹ I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale sui loro affari e in particolare sui rischi e gli eventuali problemi connessi.

² Il Consiglio federale può esigere che i suoi membri e il cancelliere della Confederazione gli forniscano determinate informazioni.

Art. 13 Deliberazioni

¹ Il Consiglio federale prende le sue decisioni sugli affari preponderanti o di rilevanza politica dopo avere deliberato in comune e simultaneamente.

² Può sbrigare gli altri affari secondo una procedura semplificata.

³ Il contenuto essenziale delle deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale sono sempre documentati per scritto. Il verbale delle sedute del Consiglio federale ne garantisce la tracciabilità; serve al Consiglio federale quale strumento di direzione.²⁵

Art. 14 Direttive

All'occorrenza, il Consiglio federale delinea gli obiettivi sostanziali e gli orientamenti di fondo indispensabili alla preparazione degli affari preponderanti o di rilevanza politica.

Art. 15 Procedura di corapporto

¹ Gli affari deferiti per decisione al Consiglio federale sono sottoposti per corapporto ai membri del Consiglio federale.

² La Cancelleria federale regola la procedura di corapporto.

Art. 16 Convocazione delle sedute

¹ Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

² Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.

³ Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

⁴ In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.

²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895). La correzione della Commissione di redazione dell'AF del 22 mag. 2017, pubblicata il 30 mag. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU **2017** 3259).

Art. 17 Riunioni e sedute speciali

Il Consiglio federale organizza riunioni e sedute speciali su questioni di ampia importanza.

Art. 18 Presidenza e partecipanti

¹ Il presidente della Confederazione dirige le deliberazioni del Consiglio federale.

² Il cancelliere della Confederazione partecipa alle deliberazioni del Consiglio federale con voto consultivo. Ha diritto di proposta per quanto concerne l'adempimento dei compiti della Cancelleria federale.²⁶

³ I vicecancellieri assistono alle deliberazioni salvo diversa disposizione del Consiglio federale.

⁴ Qualora sembri opportuno per miglior cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio federale invita alle deliberazioni quadri dirigenti come pure specialisti interni ed esterni all'Amministrazione federale.

Art. 19 Quorum

¹ Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l'astensione dal voto; una decisione per essere valida deve ottenere i voti di almeno tre membri.

³ Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine.

Art. 20 Obbligo di ricsuazione

¹ I membri del Consiglio federale e le persone citate nell'articolo 18 si ricsuano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.

² Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricsuazione della legge federale del 20 dicembre 1968²⁷ sulla procedura amministrativa.

Art. 21 Porte chiuse

Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto ai sensi dell'articolo 15 non sono pubbliche. L'informazione è retta dall'articolo 10.

²⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).

²⁷ RS 172.021

Art. 22²⁸ Supplenza

¹ Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.

² Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di eventi imprevisi il suo supplente sia informato in modo rapido ed esaustivo degli affari importanti e delle decisioni da prendere.

³ Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a una corretta trasmissione degli affari.

Art. 23²⁹ Delegazioni del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.

² Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali.

³ Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale sulle loro deliberazioni.

⁴ La Cancelleria federale dirige la segreteria che, in particolare, mette a verbale le deliberazioni delle delegazioni e gestisce la documentazione.

Art. 24 Ordinanza sull'organizzazione

Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i dettagli concernenti l'esercizio delle sue funzioni.

Capitolo 2: Il presidente della Confederazione**Art. 25** Funzioni nel Collegio governativo

¹ Il presidente della Confederazione dirige il Consiglio federale.

² Il presidente della Confederazione:

a. provvede affinché le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato;

abis,³⁰ coordina gli affari preponderanti che concernono diversi dipartimenti o che hanno una portata maggiore per il Paese;

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

³⁰ Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

- b.³¹ prepara le deliberazioni del Consiglio federale, fissa gli affari da deliberare e fa da conciliatore in caso di divergenze;
- bbis.³² può incaricare un membro del Consiglio federale di sottoporre entro un termine stabilito un determinato affare al Consiglio federale;
- c. controlla che la vigilanza del Consiglio federale sull'Amministrazione federale sia organizzata ed espletata in modo appropriato;
- d. può in ogni momento ordinare chiarimenti su determinati affari e propone al Consiglio federale le misure opportune.

Art. 26 Decisioni presidenziali

¹ In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina provvedimenti cautelari.

² Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.

³ Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all'approvazione del Consiglio federale.

⁴ Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.

Art. 27 Supplenza

¹ Il vicepresidente supplisce il presidente della Confederazione e ne assume tutte le incombenze qualora questi sia impedito di espletare le sue funzioni.

² Il Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze presidenziali.

Art. 28 Rappresentanza

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nel Paese e all'estero.

Art. 29 Rapporti con i Cantoni

Il presidente della Confederazione cura i rapporti della Confederazione con i Cantoni in questioni comuni di natura generale.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

³² Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

Art. 29a³³ Servizio presidenziale

¹ Il presidente della Confederazione dispone di un servizio presidenziale per l'adempimento dei suoi compiti specifici, in particolare in materia di relazioni internazionali, comunicazione, protocollo e aspetti organizzativi.

² Il servizio presidenziale è aggregato alla Cancelleria federale.

Capitolo 3: Il cancelliere della Confederazione**Art. 30** Funzioni

¹ Il cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale.

² Il cancelliere della Confederazione:

- a. assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nell'adempimento dei loro compiti;
- b. nei confronti dell'Assemblea federale esegue i compiti attribuitigli dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 31 Organizzazione

¹ Il cancelliere della Confederazione dirige la Cancelleria federale e riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento.

² I vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione.

³ L'organizzazione e la direzione della Cancelleria federale sono rette, salvo disposizioni contrarie del Consiglio federale, dalle disposizioni applicabili all'insieme dell'Amministrazione federale, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle segreterie generali dei dipartimenti.

Art. 32 Consulenza e assistenza

Il cancelliere della Confederazione:

- a. consiglia e assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nella pianificazione e nel coordinamento a livello governativo;
- b. elabora per il presidente della Confederazione il programma di lavoro e la pianificazione degli affari del Consiglio federale e vigila sull'esecuzione dei medesimi;

³³ Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

- c.³⁴ coopera alla preparazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale ed è responsabile della messa a verbale e della stesura delle decisioni;
- c^{bis}.³⁵ vigila per conto del Consiglio federale sullo stato dei suoi affari e dei mandati dell'Assemblea federale, nonché sulla loro conformità materiale al programma di legislatura, agli obiettivi annuali del Consiglio federale e ad altre pianificazioni della Confederazione e, in caso di nuovi sviluppi, può presentare proposte al Consiglio federale;
- c^{ter}.³⁶ provvede a un'analisi a lungo termine e continua della situazione e del contesto e ne riferisce regolarmente al Consiglio federale;
- d. prepara, operando in stretto contatto con i dipartimenti, i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale sulle direttive della politica governativa e sulla gestione del Consiglio federale;
- e. consiglia il presidente della Confederazione e il Consiglio federale sulla direzione generale dell'Amministrazione federale e assume funzioni di vigilanza;
- f. assiste il Consiglio federale nei suoi rapporti con l'Assemblea federale;
- g.³⁷ consiglia e assiste il Consiglio federale nell'individuare tempestivamente situazioni di crisi e nel farvi fronte.

Art. 33 Coordinamento

¹ Il cancelliere della Confederazione cura il coordinamento fra i dipartimenti.

^{1bis} Il cancelliere della Confederazione assume l'organizzazione dei compiti interdipartimentali di coordinamento per individuare tempestivamente situazioni di crisi e farvi fronte.³⁸

² Cura inoltre il coordinamento con l'amministrazione del Parlamento. Consulta in particolare il segretario generale dell'Assemblea federale allorché affari del Consiglio federale o di servizi ad esso subordinati concernono direttamente la procedura e l'organizzazione della stessa o dei servizi del Parlamento. Può partecipare con voto consultivo alle sedute della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.³⁹

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

³⁵ Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

³⁶ Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

³⁷ Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

³⁸ Introdotta dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

³⁹ Introdotta dal n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 273; FF **1999** 4178 4961).

Art. 33^{a40} Diritto all'informazione

Per adempiere i suoi compiti, il cancelliere della Confederazione può esigere che i dipartimenti gli forniscano informazioni.

Art. 34⁴¹ Informazione

¹ In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l'opinione pubblica.

² Il cancelliere della Confederazione garantisce l'informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.

Titolo terzo: L'Amministrazione federale**Capitolo 1: Direzione e principi direttivi****Art. 35** Direzione

¹ Il Consiglio federale e i capi di dipartimento dirigono l'Amministrazione federale.

² Ciascun membro del Consiglio federale dirige un dipartimento.

³ Il Consiglio federale ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri; questi hanno l'obbligo di assumere il dipartimento loro assegnato.

⁴ Il Consiglio federale può modificare in ogni momento la ripartizione dei dipartimenti.

Art. 36 Principi direttivi

¹ Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell'Amministrazione federale e fissano le priorità.

² Quando delegano l'esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell'Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari.

³ Valutano le prestazioni dell'Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto.

⁴ Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e assicura il loro perfezionamento.

⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 2095; FF **1997** III 1291, **1999** 2180).

Capitolo 2: I dipartimenti

Sezione 1: Capi di dipartimento

Art. 37 Direzione e responsabilità

¹ Il capo di dipartimento dirige il dipartimento e ne assume la responsabilità politica.

² Il capo di dipartimento:

- a. definisce gli orientamenti generali della sua direzione;
- b. delega se necessario l'esecuzione diretta dei compiti dipartimentali a unità amministrative subordinate e a singoli collaboratori;
- c. fissa, nei limiti della presente legge, l'organizzazione del suo dipartimento.

Art. 38 Strumenti di direzione

In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale.

Art. 38^{a42} Convenzioni sulle prestazioni

¹ I dipartimenti gestiscono mediante convenzioni annuali sulle prestazioni:

- a. le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale;
- b. le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

² Il Controllo federale delle finanze è escluso dalla gestione mediante convenzione sulle prestazioni. Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni.

³ Se gruppi e uffici gestiscono unità amministrative che dispongono di un proprio preventivo globale, il dipartimento può delegare loro la competenza di concludere le convenzioni sulle prestazioni con tali unità amministrative.

⁴ Nella convenzione sulle prestazioni i compiti delle unità amministrative sono articolati in progetti e gruppi di prestazioni. I compiti devono essere associati a obiettivi misurabili.

⁵ Le unità amministrative presentano annualmente un rapporto sul conseguimento degli obiettivi. All'inizio di ogni programma di legislatura controllano la struttura e gli obiettivi dei loro gruppi di prestazioni.

Art. 39 Collaboratori personali

Il capo di dipartimento può nominare collaboratori personali, di cui definisce i compiti.

⁴² Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711).

Art. 40 Informazione

Il capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell'informazione.

Sezione 2: Segreterie generali**Art. 41** Statuto

¹ Ogni dipartimento è dotato di una segreteria generale che svolge la funzione di stato maggiore generale del dipartimento. La segreteria generale può essere incaricata anche di compiti di altra natura.

² Il segretario generale è il capo di stato maggiore del dipartimento.

Art. 42 Funzioni

¹ Il segretario generale assiste il capo di dipartimento nella pianificazione, nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività dipartimentali, come pure negli affari che competono al capo di dipartimento.

² Assume compiti di vigilanza conformemente alle istruzioni del capo di dipartimento.

³ Vigila affinché i programmi e le attività del dipartimento siano coordinati con quelli degli altri dipartimenti e del Consiglio federale.

⁴ Assiste il capo di dipartimento nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale.

Sezione 3: Uffici e gruppi di uffici**Art. 43** Statuto e funzioni

¹ Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi.

² Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d'attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti.

³ Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici.

⁴ I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l'approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi.

⁵ I direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici.

Art. 44⁴³**Art. 45** Direzione e responsabilità

I direttori dei gruppi e degli uffici sono responsabili di fronte ai loro superiori della direzione delle unità amministrative loro subordinate e dell'esecuzione dei compiti loro assegnati.

Sezione 4: Segretari di Stato⁴⁴**Art. 45a**⁴⁵ Nomina e funzione

¹ Il Consiglio federale può conferire il titolo di segretario di Stato ai direttori di uffici o di gruppi responsabili di settori di competenza importanti di un dipartimento. Gli uffici o i gruppi diretti da un segretario di Stato possono portare la designazione di Segreteria di Stato.

² I segretari di Stato assistono e sgravano i capi di dipartimento segnatamente nelle relazioni con l'estero.

Art. 46⁴⁶ Conferimento temporaneo del titolo di «segretario di Stato»

Il Consiglio federale può conferire temporaneamente il titolo di «segretario di Stato» a persone dell'Amministrazione federale che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.

Capitolo 3:⁴⁷ **Emolumenti****Art. 46a**

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale.

² Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare:

- a. la procedura di riscossione;
- b. l'ammontare degli emolumenti;

⁴³ Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1583; FF **2014** 711).

⁴⁴ Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

⁴⁵ Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4549; FF **2002** 1895, **2010** 6895).

⁴⁷ Introdotto dal n. I 3 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1633; FF **2003** 4857).

- c. la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento;
- d. la prescrizione del diritto di riscossione.

³ Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

⁴ Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante.

Titolo quarto: Competenze, pianificazione e coordinamento

Capitolo 1: Competenze

Art. 47 Decisioni

¹ La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio.

² Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori.

³ Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione.

⁴ Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni.

⁵ Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge.

⁶ Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 2005⁴⁸ sul Tribunale amministrativo federale.⁴⁹

Art. 48 Attività normativa

¹ Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.

² Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.

⁴⁸ RS 173.32

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 48a⁵⁰ Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali

¹ Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche e denunce di portata limitata può delegare questa competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale.

² Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confidenziali o segreti.

Art. 49 Diritto di firma

¹ Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli:

- a. al segretario generale o ai suoi supplenti;
- b. ai membri della direzione di gruppi e uffici;
- c. ad altre persone della segreteria generale nell'ambito delle competenze del dipartimento quale istanza di ricorso.

² Parimenti può delegare la firma di decisioni.⁵¹

³ I direttori dei gruppi e degli uffici come pure i segretari generali regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. I contratti, le decisioni o altri obblighi formali della Confederazione di importo superiore a 100 000 franchi richiedono la doppia firma.⁵²

⁴ L'apertura di un conto bancario o postale in Svizzera richiede una firma supplementare dell'Amministrazione federale delle finanze.⁵³

⁵ Il Consiglio federale può, in casi particolari, consentire deroghe all'obbligo della doppia firma.⁵⁴

Art. 50 Rapporti con l'esterno

¹ Il Consiglio federale fissa i principi che regolano le relazioni internazionali dell'Amministrazione federale.

⁵⁰ Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU **2019** 3119; FF **2018** 2929 4491).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5205; FF **2016** 4135).

⁵³ Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5205; FF **2016** 4135).

⁵⁴ Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5205; FF **2016** 4135).

² Le relazioni con i Governi cantonali sono di competenza del Consiglio federale e dei capi di dipartimento.

³ I direttori dei gruppi e degli uffici intrattengono relazioni dirette, nei limiti della loro competenza, con altre autorità e servizi federali, cantonali e comunali, nonché con privati.

Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento⁵⁵

Art. 51 Pianificazione

I dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano le loro attività nell'ambito della pianificazione generale del Consiglio federale. I dipartimenti informano il Consiglio federale delle rispettive pianificazioni.

Art. 52 Coordinamento a livello governativo

Il Consiglio federale e le sue delegazioni, nonché la Cancelleria federale, adempiono i compiti di coordinamento attribuiti loro dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 53 Conferenza dei segretari generali

¹ La Conferenza dei segretari generali dirige, sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione, i lavori di coordinamento in seno all'Amministrazione federale.

² Essa assume il coordinamento di compiti o affari dei quali non si occupa nessun altro organo di coordinamento, specialmente nel quadro della preparazione degli affari del Consiglio federale.

³ Su decisione del Consiglio federale, può trattare affari interdipartimentali e prepararli per il Consiglio stesso.

⁴ Il segretario generale dell'Assemblea federale può partecipare con voto consultivo alla Conferenza dei segretari generali.⁵⁶

Art. 54 Conferenza dei responsabili dell'informazione

¹ La Conferenza dei responsabili dell'informazione riunisce il portavoce del Consiglio federale e i responsabili dell'informazione di ciascun dipartimento. Un rappresentante dei servizi del Parlamento può partecipare con voto consultivo.⁵⁷

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

⁵⁶ Introdotto dal n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 273; FF **1999** 4178 4961).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 2095; FF **1997** III 1291, **1999** 2180).

² La Conferenza tratta i problemi correnti dei Dipartimenti e del Consiglio federale in materia d'informazione; coordina e pianifica l'informazione.⁵⁸

³ È presieduta dal portavoce del Consiglio federale.⁵⁹

Art. 55 Altri organi permanenti di stato maggiore, pianificazione e coordinamento

Il Consiglio federale e i dipartimenti possono istituire altre conferenze o unità amministrative indipendenti incaricate di compiti di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento.

Art. 56 Gruppi di lavoro interdipartimentali

Il Consiglio federale può istituire gruppi di lavoro incaricati di importanti compiti interdipartimentali di durata limitata.

Capitolo 3: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari⁶⁰

Sezione 1: Consulenza esterna⁶¹

Art. 57 ...⁶²

¹ Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale.

² ...⁶³

Sezione 2:⁶⁴ Commissioni extraparlamentari

Art. 57a Scopo

¹ Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti.

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 273; FF **1999** 4178 4961).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 2095; FF **1997** III 1291, **1999** 2180).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

⁶² Abrogato dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

⁶³ Abrogato dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

⁶⁴ Introdotta dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

² Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.

Art. 57b Condizioni

Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l'adempimento dei compiti:

- a. richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l'Amministrazione federale non dispone;
- b. richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate;
o
- c. debba avvenire mediante un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni.

Art. 57c Istituzione

¹ Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un'unità dell'Amministrazione federale centrale oppure da un'organizzazione o persona esterna all'Amministrazione federale.

² Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri.

³ I membri rimangono in funzione quattro anni.

⁴ Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.

Art. 57d Verifica

La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale.

Art. 57e Composizione

¹ Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.

² Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse.

³ I dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

Art. 57f Indicazione delle relazioni d'interesse

¹ Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d'esecuzione.

² Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d'interesse non può essere nominato membro di una commissione.

Art. 57g⁶⁵ Indennizzo

¹ Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l'indennizzo dei membri delle commissioni.

² L'importo degli indennizzi è di pubblico dominio.

Capitolo 4:⁶⁶ Trattamento dei dati**Sezione 1: Documentazione della corrispondenza e degli affari⁶⁷****Art. 57h⁶⁸**

¹ Ogni organo federale conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992⁶⁹ sulla protezione dei dati può gestire un sistema d'informazione e di documentazione per la registrazione, la gestione, l'indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. Questo sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o risultino dalla natura dell'affare. L'organo federale interessato può memorizzare dati personali soltanto allo scopo di:

- a. trattare i suoi affari;
- b. organizzare lo svolgimento del lavoro;
- c. constatare se tratta i dati riguardanti una determinata persona;
- d. facilitare l'accesso alla documentazione.

² Soltanto i collaboratori dell'organo federale interessato hanno accesso ai dati personali e soltanto in quanto tali dati siano necessari per adempiere i loro compiti.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione sull'organizzazione e la gestione di questi sistemi d'informazione e di documentazione nonché sulla protezione dei dati personali ivi contenuti.

⁶⁵ In vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6135).

⁶⁶ Originario cap. 3. Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891; FF **1999** 7979).

⁶⁷ Introdotta n. I della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2012** 941; FF **2009** 7407).

⁶⁸ Originario art. 57a.

⁶⁹ RS **235.1**

Sezione 2:⁷⁰**Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica****Art. 57i** Rapporto con altre leggi federali

Le disposizioni della presente sezione non si applicano nel caso in cui il trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica sia disciplinato in un'altra legge federale.

Art. 57j Principi

¹ Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 1992⁷¹ sulla protezione dei dati non possono registrare e analizzare dati personali derivanti dall'utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell'infrastruttura elettronica gestita su loro incarico, a meno che le finalità citate negli articoli 57l–57o lo richiedano.

² Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

Art. 57k Infrastruttura elettronica

L'infrastruttura elettronica comprende tutti gli impianti e gli apparecchi fissi o mobili utilizzati per registrare dati personali; essa comprende in particolare:

- a. impianti di elaborazione di dati, componenti di rete e programmi;
- b. supporti di memoria;
- c. apparecchi telefonici;
- d. stampanti, scanner, apparecchi fax e fotocopiatrici;
- e. sistemi di registrazione del tempo di lavoro;
- f. sistemi di controllo degli accessi e dei locali;
- g. sistemi di geolocalizzazione.

Art. 57l Registrazione di dati personali

Gli organi federali possono registrare dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica per le seguenti finalità:

- a. tutti i dati, compresi i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);
- b. i dati riguardanti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica:
 1. per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi,
 2. per assicurare la manutenzione tecnica dell'infrastruttura elettronica,

⁷⁰ Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).

⁷¹ RS 235.1

3. per controllare il rispetto dei regolamenti di utilizzazione,
 4. per risalire agli accessi a collezioni di dati,
 5. per registrare i costi derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica;
- c. i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;
 - d. i dati concernenti l'ingresso o l'uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.

Art. 57m Analisi non riferita a persone

L'analisi dei dati registrati non riferita a persone è ammessa per le finalità di cui all'articolo 57l.

Art. 57n Analisi non nominale in riferimento a persone

L'analisi non nominale dei dati registrati in riferimento a persone è ammessa per campioni al fine di:

- a. controllare l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica;
- b. controllare i tempi di lavoro del personale.

Art. 57o Analisi nominale in riferimento a persone

¹ L'analisi nominale dei dati registrati in riferimento a persone è ammessa al fine di:

- a. accertare un sospetto concreto di abuso dell'infrastruttura elettronica e perseguire un abuso dimostrato;
- b. analizzare e riparare guasti dell'infrastruttura elettronica nonché far fronte alle minacce concrete per tale infrastruttura;
- c. mettere a disposizione i servizi necessari;
- d. registrare e fatturare le prestazioni fornite;
- e. controllare i tempi di lavoro individuali.

² Le analisi di cui al capoverso 1 lettera a possono essere effettuate soltanto:

- a. da un organo federale;
- b. previa informazione scritta alla persona interessata.

Art. 57p Prevenzione di abusi

L'organo federale adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi.

Art. 57q Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. la registrazione, la conservazione e la distruzione dei dati;
- b. la procedura per il trattamento dei dati;
- c. l'accesso ai dati;
- d. le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati.

² I dati possono essere conservati soltanto per la durata necessaria.

³ Sempreché un'ordinanza dell'Assemblea federale non disponga altrimenti, le presenti disposizioni d'esecuzione si applicano ai dati concernenti membri dell'Assemblea federale o il personale dei Servizi del Parlamento.

Titolo quinto: Disposizioni diverse e finali**Capitolo 1: Statuto giuridico****Art. 58** Sede ufficiale

La sede del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale è la città di Berna.

Art. 59 Residenza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale.

Art. 60 Incompatibilità professionali

¹ I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone, né esercitare un'altra professione o un'industria.

² Non possono nemmeno essere direttori, gestori o membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di un'organizzazione che svolge un'attività economica.

³ È vietato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.⁷²

⁷² Introdotta dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114; FF 1999 6784).

Art. 61⁷³ Incompatibilità personale

¹ Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale:

- a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;
- b. i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale;
- c. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.

² Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.

Art. 61a⁷⁴**Capitolo 2: Approvazione di atti normativi cantonali⁷⁵****Art. 61b⁷⁶**

¹ Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l'approvazione è condizione di validità.

² Nei casi non controversi l'approvazione è data dai dipartimenti.

³ Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.

**Capitolo 3:
Informazione sui trattati intercantionali e sui trattati dei Cantoni con l'estero⁷⁷****Art. 61c⁷⁸** Obbligo di informare

¹ I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l'estero (Cantoni contraenti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l'estero informano

⁷³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

⁷⁴ Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867). Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

⁷⁵ Originario avanti l'art. 62. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1265; FF **2004** 6299).

⁷⁶ Originario art. 62, poi art 61a. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1265; FF **2004** 6299).

⁷⁷ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1265; FF **2004** 6299).

⁷⁸ Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1265; FF **2004** 6299).

la Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo.

² Sono eccettuati i trattati che:

- a. servono all'esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione;
- b. sono soprattutto diretti alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Art. 62⁷⁹ Procedura

¹ La Confederazione pubblica nel Foglio federale raggugli sui trattati portati a sua conoscenza.

² Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell'esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.

³ In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti.

⁴ Quando non si raggiunge un'intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l'Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.

Capitolo 4:⁸⁰ Accentramento delle procedure decisionali

Art. 62a Consultazione

¹ Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge prevede l'accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chiede un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione.

² Quando vi sono più autorità specializzate interessate, l'autorità direttiva le consulta simultaneamente; se ragioni particolari lo giustificano, essa può consultarle una dopo l'altra.

³ L'autorità direttiva impartisce alle autorità specializzate un termine per esprimere il loro parere; di regola, il termine è di due mesi.

⁴ L'autorità direttiva e le autorità specializzate stabiliscono di comune accordo i casi eccezionali in cui non occorre chiedere pareri.

⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1990 (RU **2000** 289; FF **1999** 6784). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1265; FF **2004** 6299).

⁸⁰ Originario Cap. 2^{bis}. Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

Art. 62b Eliminazione delle divergenze

¹ Se vi sono contraddizioni tra i pareri delle autorità specializzate o se non li condivide, l'autorità direttiva le riunisce entro 30 giorni per un colloquio di eliminazione delle divergenze; a tal fine può avvalersi di altre autorità o specialisti.

² Se l'eliminazione delle divergenze riesce, il suo risultato è vincolante per l'autorità direttiva.

³ Se l'eliminazione delle divergenze fallisce, decide l'autorità direttiva; in caso di divergenze sostanziali tra unità amministrative di uno stesso dipartimento, questo dà istruzioni all'autorità direttiva sulla decisione da prendere. Se sono interessati più dipartimenti, questi si accordano tra di loro. I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione.

⁴ Le autorità interessate possono emettere un parere autonomo a destinazione delle autorità di ricorso anche una volta esperita la procedura di eliminazione delle divergenze.

Art. 62c Termine

¹ Il Consiglio federale stabilisce un termine per decidere sulle procedure di approvazione dei piani di costruzione e degli impianti.

² Se uno di questi termini non può essere rispettato, l'autorità direttiva informa il richiedente indicandogli i motivi e il termine entro il quale la decisione sarà presa.

Capitolo 5:⁸¹**Esenzione fiscale e protezione della proprietà della Confederazione****Art. 62d** Esenzione fiscale

La Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale; sono eccettuati gli immobili che non servono direttamente a scopi di pubblica utilità.

Art. 62e Responsabilità civile

¹ I Cantoni rispondono dei danni arrecati alla proprietà della Confederazione in seguito a turbamenti dell'ordine pubblico.

² Le norme cantonali e comunali sugli obblighi di assicurazione non si applicano alla Confederazione.

⁸¹ Originario Cap. 2^{ter}. Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867).

Capitolo 6:⁸² Diritto di polizia

Art. 62^f

Il diritto di polizia negli edifici federali è esercitato dalla Confederazione.

Capitolo 7:⁸³ Disposizioni finali

Art. 63 Abrogazione della legge sull'organizzazione dell'amministrazione

La legge federale del 19 settembre 1978⁸⁴ sull'organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale è abrogata.

Art. 64⁸⁵

Art. 65⁸⁶

Art. 66 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1997⁸⁷

⁸² Originario Cap. 2^{quater}. Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867).

⁸³ Originario Cap. 3.

⁸⁴ [RU **1979** 114, **1983** 170 931 art. 59 n. 2, **1985** 699, **1987** 226 n. II 2 808, **1989** 2116, **1990** 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, **1991** 362 n. I, **1992** 2 art. 1 288 all. n. 2 510, **1993** 1770, **1995** 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, **1996** 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1, **1997** 2187 all. n. 2]

⁸⁵ Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, con effetto dal 1° feb. 2003 (RU **2003** 187; FF **2001** 3431).

⁸⁶ Abrogato dall'art. 65 n. 2 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, con effetto dal 1° mag. 2006 (RU **2006** 1275; FF **2005** 5).

⁸⁷ DCF del 3 set. 1997.

*Allegato***Modifica di altre leggi federali**

... 88

⁸⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU **1997** 2022.



Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

del 25 novembre 1998 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24, 43, 47, 57c capoverso 2 e 57g capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); visto l'articolo 6a capoverso 2 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers),³

ordina:

Capitolo 1: Il Consiglio federale

Art. 1 Dibattiti

(art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA)

¹ Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana.

² Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolarmente. Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali.

³ Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibattito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoverso 4 LOGA.

⁴ Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri mezzi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoversi 1 a 3 LOGA.

⁵ Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.

RU 1999 1258

¹ RS 172.010

² RS 172.220.1

³ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 25 nov. 2015 sul periodo di attesa, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5019).

Art. 1a e 1b⁴**Art. 2** Pianificazione degli affari
(art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA)

¹ La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli affari secondo la loro importanza e urgenza.

² Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confederazione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre.

Art. 3 Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni
(art. 14, 15, 17 LOGA)

¹ Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5).

² Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere.

³ Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l'affare di cui trattasi.

⁴ Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell'affare.

⁵ I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza.

Art. 4 Consultazione degli uffici

¹ Nella preparazione di proposte, l'ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeresate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari.

^{1bis} Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all'esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.⁵

² Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale.

⁴ Introdotti dal n. I dell'O del 30 nov. 2011 (RU **2011** 6089). Abrogati dall'all. n. 1 dell'O del 29 nov. 2013 sull'organizzazione del Consiglio federale, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4561).

⁵ Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 29 nov. 2013 sull'organizzazione del Consiglio federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4561).

³ Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l'affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.

Art. 5 Procedura di corapporto
(art. 15 e 33 LOGA)

¹ La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare.

^{1bis} La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.⁶

² Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.⁷

Capitolo 1a:⁸
**Richieste di informazioni dei parlamentari e delle commissioni
parlamentari**

Art. 5a

¹ Il dipartimento competente decide in merito alle richieste di informazioni presentate da parlamentari e da commissioni parlamentari secondo gli articoli 7 e 150 della legge del 13 dicembre 2002⁹ sul Parlamento (LParl). Se tra il richiedente e il dipartimento competente non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, decide il Consiglio federale.

² Il Consiglio federale decide in ogni caso:

- a. su proposta della Cancelleria federale, quando si tratta di informazioni che servono direttamente alla formazione dell'opinione in seno al Collegio governativo;
- b. su proposta del dipartimento competente, quando si tratta di informazioni che concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica.

³ Le richieste di consultazione delle decisioni del Consiglio federale sono esaminate ed evase dalla Cancelleria federale d'intesa con il dipartimento competente.

⁶ Introdotta dall'all. 2 n. 1 dell'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2331).

⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 dell'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2331).

⁸ Introdotta dal n. 1 dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 4117).

⁹ RS **171.10**

Capitolo 1b:¹⁰**Consultazione delle commissioni parlamentari competenti per la politica estera****Art. 5b**

¹ Le commissioni competenti per la politica estera sono consultate in caso di progetti essenziali ai sensi dell'articolo 152 capoversi 3 e 4 LParl¹¹ segnatamente quando:

- a. in seguito all'attuazione di raccomandazioni o decisioni di organizzazioni internazionali o di organi multilaterali è necessario emanare o modificare sostanzialmente una legge federale; o
- b. la rinuncia all'attuazione di tali raccomandazioni o decisioni comporta il rischio di gravi svantaggi economici, di sanzioni, di un isolamento della Svizzera per la sua posizione divergente o di un danno alla sua reputazione politica oppure quando sono prevedibili altri seri svantaggi per la Svizzera.

² Una consultazione secondo il capoverso 1 ha luogo sulla base di un progetto di mandato del Consiglio federale. Nel caso di consultazioni urgenti secondo l'articolo 152 capoverso 4 LParl, la consultazione può aver luogo su posizioni provvisorie che la Svizzera intende sostenere nei negoziati.

Capitolo 1c:¹²**Rapporto sugli atti normativi e i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali o segreti****Art. 5c**

¹ I Dipartimenti comunicano regolarmente alla Cancelleria federale il titolo e l'oggetto dei testi seguenti che rientrano nella loro sfera di competenze e in quella dei loro gruppi o uffici:

- a. gli atti normativi della Confederazione che secondo l'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004¹³ sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) non sono pubblicati, nonché la loro modifica o abrogazione;
- b. i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali o segreti, nonché la loro modifica o abrogazione.

² La Cancelleria federale tiene un elenco aggiornato comprendente:

- a. i testi secondo il capoverso 1;
- b. gli atti normativi secondo l'articolo 6 LPubb e i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali o segreti che rientrano nella sfera di competenze del Consiglio federale.

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 6 lug. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2641).

¹¹ RS 171.10

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 2017, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3275).

¹³ RS 170.512

³ Il Consiglio federale trasmette una volta all'anno alla Delegazione delle Commissioni della gestione l'elenco di cui al capoverso 2.

Capitolo 2: L'Amministrazione

Sezione 1:¹⁴ Articolazione dell'Amministrazione federale

Art. 6 Principi (art. 8 cpv. 1 LOGA)

¹ L'Amministrazione federale si compone dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione decentralizzata.

² Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza fanno parte dell'Amministrazione federale decentralizzata.

³ Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell'Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l'articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990¹⁵ sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria.

Art. 7 Amministrazione federale centrale (art. 2 cpv. 1 e 2; art. 43 e 44 LOGA)

¹ Fanno parte dell'Amministrazione federale centrale:

- a. i dipartimenti e la Cancelleria federale;
- b. le segreterie generali dei dipartimenti, nonché le loro ulteriori suddivisioni;
- c. i gruppi;
- d.¹⁶ gli uffici federali nonché le loro ulteriori suddivisioni.

² Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere c e d possono recare anche un'altra denominazione.

³ Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere b–d sono subordinate a un dipartimento. Sono vincolate alle istruzioni del dipartimento.

⁴ Gli uffici federali possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

¹⁵ RS 616.1

¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata
(art. 2 cpv. 3 LOGA)

¹ L'Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative:

- a. le commissioni extraparlamentari di cui all'articolo 57a LOGA;
- b. le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo;
- c. gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato;
- d. le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato.

² Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti.

Art. 7b Attribuzione delle unità amministrative decentralizzate

Entro i limiti fissati dalla legge, le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata sono attribuite come segue:

- a. alla Cancelleria federale o a un dipartimento; e
- b. a una delle categorie di cui all'articolo 7a capoverso 1.

Art. 8 Elenco delle unità

¹ Nell'allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative:

- a. dell'Amministrazione federale centrale, senza l'ulteriore suddivisione degli uffici federali;
- b. dell'Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari.

² Nell'allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari.

Sezione 1a:¹⁷ **Commissioni extraparlamentari****Art. 8a** Commissioni consultive e commissioni decisionali

¹ Secondo le loro funzioni, le commissioni extraparlamentari sono commissioni consultive o commissioni decisionali.

² Le commissioni consultive danno pareri e preparano progetti.

³ Le commissioni decisionali dispongono di un potere decisionale.

Art. 8b Eleggibilità

¹ Può divenire membro di una commissione extraparlamentare qualsiasi persona che adempie le condizioni d'impiego nell'Amministrazione federale.

² Non sono previsti limiti di età per la nomina.¹⁸

Art. 8c¹⁹ Rappresentanza dei sessi

¹ La rappresentanza dell'uno o dell'altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 40 per cento. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi.

² Se la proporzione di uomini o di donne è inferiore al 40 per cento, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

Art. 8c^{bis20} Rappresentanza delle comunità linguistiche

¹ Nelle commissioni extraparlamentari devono essere rappresentate, per quanto possibile, le comunità linguistiche tedesca, francese e italiana. Occorre adoperarsi affinché vi sia una persona di lingua romancia.

² Se una delle comunità linguistiche tedesca, francese o italiana non è rappresentata da almeno una persona, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

Art. 8d Superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge

¹ Il superamento del numero massimo di membri di una commissione extraparlamentare previsto dalla legge è permesso solo eccezionalmente e deve essere motivato.

² Un superamento è giustificato in particolare se:

- a. sono riunite diverse commissioni;

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5949).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 9 dic. 2022 sull'adeguamento di ordinanze in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 842).

²⁰ Introdotta dall'all. n. II 1 dell'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2653).

- b. solo un numero superiore di membri permette una composizione equilibrata;
- c. l'importanza dell'ambito politico di competenza della commissione esige che sia rappresentato un più ampio ventaglio di interessi.

Art. 8e Decisione istitutiva

¹ Le commissioni extraparlamentari sono istituite mediante decisione del Consiglio federale.

² La decisione istitutiva deve in particolare:

- a. motivare la necessità della commissione e definirne in modo dettagliato i compiti;
- b.²¹ ...
- c.²² citare il numero dei membri e motivare, se del caso, un superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge;
- d.²³ ...
- e. disciplinare l'organizzazione della commissione;
- f. disciplinare il modo in cui la commissione riferisce sulle sue attività e informa il pubblico;
- g. disciplinare l'obbligo di mantenere il segreto;
- g^{bis}.²⁴ stabilire la categoria di indennizzo cui la commissione è attribuita secondo gli articoli 8n e 8p, nonché secondo l'allegato 2;
- h. fissare i diritti della Confederazione in materia d'utilizzazione dei documenti e delle procedure eventualmente elaborati dalla commissione e protetti dai diritti d'autore;
- i. disciplinare, se necessario, i rapporti della commissione con i Cantoni, i partiti e le altre organizzazioni;
- j.²⁵ attribuire la commissione all'autorità competente (dipartimento o Cancelleria federale) e designare il servizio amministrativo che assume il lavoro di segreteria per la commissione;
- k.²⁶ indicare il servizio amministrativo responsabile per il finanziamento della commissione extraparlamentare;

²¹ Abrogata dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

²³ Abrogata dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6137).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 3819).

- l.²⁷ disciplinare il diritto d'informazione della commissione nei confronti dell'Amministrazione;
- m.²⁸ contenere, per le commissioni extraparlamentari che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il profilo dei requisiti dei relativi membri.

Art. 8^ebis²⁹ Nomina dei membri

Il Consiglio federale nomina i membri. Determina la loro funzione, sempre che questa non risulti da disposizioni speciali sull'organizzazione della commissione interessata.

Art. 8^eter³⁰ Periodo di attesa per i membri di commissioni che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione

¹ Per i membri di commissioni che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l'uscita dalla commissione, l'inizio immediato di un'attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sottoposto a vigilanza o regolamentato generi un conflitto di interesse.

² Un conflitto d'interesse può sussistere in particolare se:

- a. questa attività può compromettere la credibilità e la reputazione della commissione o della Confederazione;
- b. l'influenza di un membro della commissione su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa in qualche modo far pensare che la sua imparzialità non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione.

³ La durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi.

⁴ Per il periodo di attesa può essere fissata un'indennità. A seconda del danno economico atteso nel singolo caso, corrisponde al massimo all'indennità attuale, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.

⁵ Chi riceve un'indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare al dipartimento competente i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.

⁶ Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

²⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).

²⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

³⁰ Introdotta dal n. I I dell'O del 25 nov. 2015 sul periodo di attesa, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5019).

Art. 8^f³¹ Indicazione delle relazioni d'interesse

¹ Ogni membro di una commissione informa su:

- a. le sue attività professionali;
- b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
- d. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- e. la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.

² È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale³².

³ Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest'ultimo aggiorna l'elenco di cui all'articolo 8k.³³

⁴ Può essere revocato il membro della commissione che in occasione della nomina ha ommesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure ha ommesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato, nonostante la richiesta in tal senso dell'autorità competente.³⁴

Art. 8^{bis}³⁵ Utilizzazione delle informazioni interne

¹ I membri delle commissioni possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell'ambito della loro attività in seno alla commissione, soltanto nell'ambito di tale attività.

² In particolare, non possono utilizzare le informazioni di cui al capoverso 1 per procurare vantaggi a sé o a terzi.

Art. 8g Durata del mandato

¹ La durata del mandato dei membri delle commissioni extraparlamentari è di quattro anni. Essa coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Il mandato inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.³⁶

² Il mandato dei membri nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest'ultima.

³¹ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 26 nov. 2008 alla fine del presente testo.

³² RS 311.0

³³ Nuovo testo giusta il n. I 8.1 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 205).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

Art. 8h Rinnovo integrale

¹ Per ogni nuovo periodo amministrativo, il Consiglio federale procede al rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari.

² La Cancelleria federale coordina il rinnovo integrale delle commissioni. Al riguardo emana le corrispondenti istruzioni e le comunica alle Commissioni della gestione delle Camere federali.

³ Dopo ogni rinnovo integrale, la Cancelleria federale consegna al Consiglio federale un rapporto per le Camere federali sulla composizione delle commissioni extraparlamentari.

Art. 8i Limitazione della durata della funzione

¹ La durata della funzione dei membri delle commissioni extraparlamentari è limitata a 12 anni al massimo; il mandato finisce al termine dell'anno civile corrispondente.

² In casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata della funzione.

³ La limitazione della durata della funzione non si applica agli impiegati della Confederazione che sono indispensabili al buon funzionamento delle commissioni extraparlamentari o la cui qualità di membro è prevista d'ufficio da un altro atto normativo.

Art. 8^{bis} 37 Segreterie delle commissioni

¹ Ogni commissione extraparlamentare dispone di una segreteria, che è gestita da un servizio dell'Amministrazione federale centrale.

² Il responsabile e gli altri collaboratori della segreteria sottostanno al diritto in materia di personale federale applicabile all'Amministrazione federale centrale.

³ Sono fatte salve le disposizioni derogatorie di diritto speciale o contenute nella decisione istitutiva.

Art. 8^{iter} 38 Informazione del pubblico

Le commissioni che sulla base della loro decisione istitutiva comunicano senza consultare l'autorità competente mantengono il necessario riserbo quando informano il pubblico su questioni politiche.

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 205).

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4445).

Sezione 1b:³⁹**Organi di direzione di organizzazioni della Confederazione e rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato**⁴⁰**Art. 8j** Poteri del Consiglio federale⁴¹

¹ Il Consiglio federale nomina i membri degli organi di direzione di organizzazioni di diritto pubblico della Confederazione conformemente alle disposizioni organizzative, in particolare i membri del consiglio d'amministrazione o del consiglio d'istituto degli stabilimenti della Confederazione.⁴²

^{1bis} Se la nomina incombe a un altro organo oppure se una disposizione organizzativa di diritto pubblico o privato prevede la rappresentanza della Confederazione in un organo di direzione, il Consiglio federale designa o nomina i membri del rispettivo organo di direzione, in particolare i rappresentanti che l'assemblea generale deve eleggere e i rappresentanti che la Confederazione ha il diritto di delegare in organizzazioni di diritto privato in virtù degli articoli 762 e 926 del Codice delle obbligazioni^{43,44}

² Per ogni organizzazione il Consiglio federale elabora un profilo dei requisiti tecnici e personali che un rappresentante deve soddisfare. Esercita il suo diritto di nomina e di designazione sulla base di tale profilo.

Art. 8j^{bis}⁴⁵ Periodo di attesa per i membri di consigli di amministrazione e d'istituto degli stabilimenti della Confederazione che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione

¹ Per i membri di consigli di amministrazione e d'istituto degli stabilimenti della Confederazione che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l'uscita dal consiglio di amministrazione o d'istituto, l'inizio immediato di un'attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione possa generare un conflitto d'interesse.

² Un conflitto d'interesse può sussistere in particolare se:

- a. questa attività può compromettere la credibilità e la reputazione dello stabilimento della Confederazione;
- b. l'influenza di un membro del consiglio su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa in qualche modo far pensare che la sua indipendenza non

³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5949).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 155).

⁴¹ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 155).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 155).

⁴³ RS **220**

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 155)

⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 2015 sul periodo di attesa, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5019).

sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione.

³ L'articolo 8^{ter} capoversi 3–6 si applica per analogia.

Sezione 1c:⁴⁶

Elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, degli organi di direzione e dei rappresentanti della Confederazione

Art. 8k

¹ In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale pubblica in forma elettronica un elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, dei membri degli organi di direzione di organizzazioni della Confederazione nonché dei rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato.⁴⁷

² L'elenco contiene i seguenti dati sulle persone di cui al capoverso 1:

- a. cognome e nome;
- b. sesso;
- c. lingua madre;
- d. anno di nascita;
- e. titolo;
- f.⁴⁸ relazioni d'interesse;
- g.⁴⁹ Cantone secondo l'indirizzo di corrispondenza.

³ ...⁵⁰

⁴ I dati possono essere consultati in linea dalla nomina a membro sino alle dimissioni della persona interessata.

⁵ I dati possono essere archiviati per scopi statistici.

⁴⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5949).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 155).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4813).

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4813).

⁵⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4813).

Sezione 1d:⁵¹**Indennizzo dei membri delle commissioni extraparlamentari****Art. 8l**⁵² Aventi diritto

Ha diritto a un indennizzo conformemente alla presente sezione chi è stato nominato membro o membro supplente di una commissione extraparlamentare ed è attivo in seno a questa commissione.

Art. 8m Commissioni politico-sociali e commissioni di vigilanza sul mercato

Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni consultive e le commissioni decisionali sono suddivise in due gruppi:

- a. le commissioni politico-sociali, ossia le commissioni che sostengono l'Assemblea federale, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale e trattano principalmente questioni politico-sociali;
- b. le commissioni di vigilanza sul mercato, ossia le commissioni che vigilano sul funzionamento di un mercato o lo sostengono in modo determinante.

Art. 8n Categorie di commissioni politico-sociali

¹ Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni politico-sociali sono suddivise nelle seguenti categorie in base alle conoscenze richieste ai loro membri e ai compiti da esse svolti:

- a. categoria S3: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche specifiche, segnatamente i cui membri devono essere autorità riconosciute nel settore di competenza della commissione e possedere conoscenze che non possono essere acquisite in tempo breve;
- b. categoria S2: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che dispongono di poteri decisionali sovrani;
- c. categoria S1: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che hanno compiti consultivi.

² L'attribuzione delle commissioni politico-sociali alle categorie di indennizzo è disciplinata nell'allegato 2 numero 1.⁵³

Art. 8o Indennizzo dei membri delle commissioni politico-sociali

¹ I membri e i membri supplenti delle commissioni politico-sociali hanno diritto a una diaria per l'attività svolta in seno alla commissione.

⁵¹ Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6137).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 205).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

² Gli importi sono riportati nell'allegato 2 numero 1. Essi si applicano per il vicepresidente e per gli altri membri.⁵⁴

³ La diaria del presidente è maggiorata del 25 per cento. In casi eccezionali motivati, l'autorità competente può accordare al presidente al massimo una diaria doppia.

^{3bis} Se la legislazione speciale o la decisione istitutiva della commissione prevede che membri della commissione debbano essere indipendenti da un settore le cui attività rientrano nella sfera di competenza della stessa e se i membri sono in tal modo limitati nell'esercizio della loro attività professionale, l'autorità competente può:

- a. accordare un aumento della diaria del 50 per cento al massimo; se il membro interessato è il presidente, essa tiene conto della diaria maggiorata di cui al capoverso 3; e
- b. versare al membro, oltre alla diaria, un importo forfetario di 30 000 franchi all'anno al massimo; gli importi forfetari versati devono essere indicati e motivati nel rapporto sul rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari secondo l'articolo 8h capoverso 3.⁵⁵

⁴ L'autorità competente può accordare al massimo 16 diarie supplementari all'anno al membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni, risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni. Se un mandato stabilito nella legislazione speciale richiede un impegno ancora maggiore, l'autorità competente può autorizzare, secondo il caso, la concessione di più di 16 diarie. Le diarie accordate oltre alle 16 diarie supplementari devono essere indicate e motivate nel rapporto sul rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari secondo l'articolo 8h capoverso 3.⁵⁶

⁵ L'autorità competente accorda, per il giorno di viaggio, una mezza diaria al membro di una commissione che deve lasciare il domicilio già la vigilia della seduta oppure che può farvi ritorno soltanto l'indomani.

⁶ Nessuno può percepire più di una diaria per lo stesso giorno, anche se ha svolto compiti diversi o da conteggiare separatamente.

⁷ Gli importi non sono adattati al rincaro.

Art. 8p Categorie di commissioni di vigilanza sul mercato

¹ Per quanto concerne l'indennizzo dei loro membri, le commissioni di vigilanza sul mercato sono suddivise nelle seguenti categorie in base alla portata dei loro lavori:

- a. categoria M3: commissioni i cui lavori hanno un influsso sull'intera economia;
- b. categoria M2/A: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore;

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 3175).

⁵⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 2012 (RU **2012** 3819). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4813).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 7 427).

- c. categoria M2/B: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore e che sostengono il funzionamento di un mercato, ma non si occupano della sua vigilanza;
- d. categoria M1: commissioni i cui lavori hanno un influsso su una parte di un settore o che esercitano funzioni d'arbitrato.

² L'attribuzione delle commissioni di vigilanza sul mercato alle categorie di indennizzo è disciplinata nell'allegato 2 numero 2.⁵⁷

Art. 8q Indennizzo dei membri delle commissioni di vigilanza sul mercato

¹ I membri delle commissioni di vigilanza sul mercato hanno diritto a un'indennità forfetaria per l'attività svolta in seno alla commissione.

² Gli importi sono riportati nell'allegato 2 numero 2.⁵⁸

³ Gli importi comprendono tutte le spese, eccetto quelle rimborsate.

⁴ Gli importi sono calcolati per un posto a tempo pieno, sulla base di 220 giorni lavorativi all'anno. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d'occupazione è riportato nella decisione di nomina se non risulta dalle prescrizioni concernenti l'organizzazione della commissione interessata.⁵⁹

⁵ Gli importi non sono adattati al rincaro.

Art. 8r Rimborso delle spese

¹ Il rimborso delle spese sostenute dai membri e dai membri supplenti delle commissioni extraparlamentari è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

² Se la partecipazione ai lavori della commissione comporta un onere considerevole per un suo membro, in quanto è tenuto a organizzare l'assistenza di figli o congiunti bisognosi di cure, questi può chiedere il rimborso delle relative spese all'autorità competente.⁶⁰

Art. 8s Membri di una commissione al servizio della Confederazione

¹ I membri e i membri supplenti delle commissioni extraparlamentari impiegati presso l'Amministrazione federale centrale o decentralizzata non hanno diritto a un indennizzo.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I I dell'O del 9 dic. 2022 sull'adeguamento di ordinanze in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 842).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

⁶⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 205).

² Eccezioni sono ammesse con l'accordo dell'autorità competente se la qualità di membro della commissione non è in rapporto con l'impiego presso l'Amministrazione federale centrale o decentralizzata.

³ Le indennità per i viaggi di servizio, i pasti e i pernottamenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili al personale federale.

Art. 8t Esclusione del doppio indennizzo

I membri delle commissioni extraparlamentari possono essere indennizzati soltanto in base agli importi applicabili alla loro commissione. Un ulteriore indennizzo per le attività svolte in relazione con il mandato della commissione è escluso.

Sezione 2: ...

Art. 9 a 10c ⁶¹

Capitolo 3: Direzione dell'attività del Governo e dell'Amministrazione

Sezione 1: Principi

Art. 11 Principi dell'attività amministrativa (art. 3 LOGA)

L'Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi:

- a. riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti;
- b. ordina le sue attività corrispondentemente all'importanza e all'urgenza;
- c. fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e economico.

Art. 12 Principi della direzione dell'Amministrazione (art. 8, 35, 36 LOGA)

¹ A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi seguenti:

- a. dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire;
- b. valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collaboratori;
- c. adeguano tempestivamente le procedure e l'organizzazione ai nuovi bisogni;

⁶¹ Abrogati dall'all. n. 1 dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

- d. utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro competenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo;
- e. promuovono una cultura della disponibilità all'apprendimento e al cambiamento;
- f. garantiscono un'attività imperniata sui risultati e interdisciplinare.

² Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.

Art. 13 Attribuzione di competenze ai vari livelli dell'Amministrazione federale centrale
(art. 47 cpv. 1 LOGA)

¹ La competenza decisionale secondo l'articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell'importanza dell'affare.

² Di massima, l'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L'attribuzione a unità al di sotto del livello dell'ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati.

³ Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all'unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.

Sezione 2: Collaborazione

Art. 14 Collaborazione tra le unità amministrative

¹ Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.

² Coordinano la loro attività e l'armonizzano con la politica globale del Consiglio federale.

³ Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15 Partecipazione di unità amministrative cointeressate

¹ Per la preparazione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di tutte le unità cointeressate.⁶²

² A tal fine invitano le unità cointeressate a esprimersi per scritto, sempre che un altro atto normativo non preveda una forma diversa di partecipazione.⁶³

⁶² Nuovo testo giusta l'art. 53 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3989).

⁶³ Nuovo testo giusta l'art. 53 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3989).

^{2bis} Alla partecipazione nella preparazione di testi che contengono norme di diritto si applicano per analogia le disposizioni sugli affari del Consiglio federale (art. 4).⁶⁴

³ Se è necessaria l'approvazione, le divergenze vengono appianate dalle unità amministrative interessate. In casi eccezionali, queste ultime possono domandare un appianamento delle divergenze al livello immediatamente superiore.

Art. 15⁶⁵ Collaborazione con i Cantoni e altri organi preposti all'esecuzione

¹ Se un progetto della Confederazione tocca interessi cantonali o comunali essenziali, il dipartimento competente o la Cancelleria federale coinvolge in modo adeguato gli organi cantonali competenti e, se opportuno, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.

² Gli interessi essenziali secondo il capoverso 1 sono toccati in particolare se:

- a. il progetto deve essere attuato interamente o in parte da organi cantonali o comunali e l'attuazione richiede l'impiego di considerevoli risorse personali o finanziarie di tali organi;
- b. gli organi cantonali o comunali devono essere riorganizzati; o
- c. gli organi cantonali o comunali devono provvedere a modifiche essenziali del diritto.

Art. 16 Conferenza dei segretari generali
(art. 53 LOGA)

¹ La Conferenza dei segretari generali è l'organo supremo di coordinamento. Contribuisce a un'attività amministrativa previdente, efficace e coerente. Può far capo a terzi o ad altri servizi.

² Coopera alla pianificazione, alla preparazione e al disbrigo degli affari del Consiglio federale, nonché all'appianamento delle divergenze.

³ Il Consiglio federale emana il regolamento interno della Conferenza dei segretari generali.⁶⁶

Sezione 3: Pianificazione e supervisione

Art. 17 Pianificazione
(art. 6 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. a, 36 cpv. 1, 51, 52 LOGA)

¹ Il Consiglio federale stabilisce le priorità, gli obiettivi e i mezzi delle pianificazioni.

² Le pianificazioni del Consiglio federale constano di:

⁶⁴ Introdotto dall'art. 53 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3989).

⁶⁵ Introdotto dal n. II dell'O dell'11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

⁶⁶ Introdotto dall'all. n. 5 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871)

- a. pianificazioni globali che comprendono tutti gli ambiti della politica della Confederazione; ne fanno parte le linee direttive della politica di governo secondo l'articolo 18 e gli obiettivi annui del Consiglio federale secondo l'articolo 19 come pianificazioni materiali, nonché le pianificazioni finanziarie previste dalla legge federale del 6 ottobre 1989⁶⁷ sulle finanze della Confederazione e dalla relativa ordinanza dell'11 giugno 1990⁶⁸;
- b. pianificazioni specifiche relative a singoli ambiti della politica della Confederazione o a settori di questi ambiti;
- c. se necessario, ulteriori pianificazioni.

³ Le pianificazioni materiali e le pianificazioni finanziarie vengono armonizzate nella misura del possibile dal punto di vista temporale e materiale. Le singole sfere di competenza sono raggruppate in ambiti politici.

⁴ La Cancelleria federale prepara i piani materiali secondo il capoverso 2 lettera a. L'Amministrazione federale delle finanze (AFF)⁶⁹ prepara il preventivo e il piano finanziario. A tal fine, collaborano con i dipartimenti.

⁵ Per le unità amministrative subordinate sono vincolanti le pianificazioni del Consiglio federale, rispettivamente dei Dipartimenti.

Art. 18 Linee direttive della politica di Governo

(art. 45bis LRC⁷⁰)

¹ Le linee direttive della politica di Governo danno un orientamento politico globale per l'attività governativa nella legislatura.

² Fanno un bilancio della legislatura trascorsa.

³ Stabiliscono gli obiettivi, i risultati perseguiti, nonché i provvedimenti prioritari e designano gli ambiti in cui l'offerta statale di prestazioni deve essere oggetto di un riesame o smantellata.

⁶⁷ [RU 1990 985; 1995 836 n. II; 1996 3042; 1997 2022 all. n. 2, 2465 all. n. 11; 1998 1202 art. 7 n. 3, 2847 all. n. 5; 1999 3131; 2000 273 all. n. 7; 2001 707 art. 31 n. 2; 2002 2471; 2003 4265 5191, 535; 2004 1633 n. 16, 1985 all. n. II 3, 2143. RU 2006 1275 art. 64].

Vedi ora la LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).

⁶⁸ [RU 1990 996; 1993 820 all. n. 4; 1995 3204; 1996 2243 I 42, 3043; 1999 1167 all. n. 5; 2000 198 art. 32 n. 1; 2001 267 art. 33 n. 2; 2003 537; 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76]. Vedi ora l'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).

⁶⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022

(RU 2022 179). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

⁷⁰ [RU 1962 831; 1966 1363, 1753; 1970 1249; 1972 245, 1686; 1974 1051 II n. 1; 1978 570, 688 art. 88 n. 2; 1979 114 art. 66, 679, 1318; 1984 768; 1985 452; 1986 1712; 1987 600 art. 16 n. 3; 1989 257; 1990 1530, 1642; 1991 857 all. n. 1; 1992 641, 2344; 1994 360, 2147; 1995 4840; 1996 1725 all. n. 1, 2868; 1997 753, 760 art. 1 2022 all. n. 4; 1998 646, 1418, 2847 all. n. 8; 1999 468; 2000 273, 2093; 2001 114 n. 1 I; 2002 3371 all. n. 1; 2003 2119. RU 2003 3543 all. n. I 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Art. 19 Obiettivi annui del Consiglio federale

(art. 51 LOGA)

¹ Gli obiettivi annui del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell'attività governativa per l'anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti e designano gli affari da licenziare a destinazione delle Camere federali.

² Gli obiettivi annui costituiscono la base per la pianificazione degli affari del Consiglio federale secondo l'articolo 2, per la supervisione secondo l'articolo 21, per la vigilanza secondo la sezione 5, nonché per la presentazione del rapporto annuo di gestione secondo l'articolo 45 della legge del 23 marzo 1962⁷¹ sui rapporti fra i Consigli (LRC).

Art. 20 Obiettivi annui dei dipartimenti e della Cancelleria federale

(art. 51 LOGA)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale armonizzano i loro obiettivi annui con le pianificazioni del Consiglio federale e glieli sottopongono per conoscenza.

² Riferiscono sulla loro attività nel quadro della presentazione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale in virtù dell'articolo 45 LRC⁷².

Art. 21 Supervisione

¹ La supervisione (*controlling*) è uno strumento di direzione che consente di incidere continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli.

² Nella sua attività di supervisione, il Consiglio federale è assistito dalla Cancelleria federale e dal Dipartimento federale delle finanze. A tal fine, la Cancelleria federale e il Dipartimento federale delle finanze collaborano con i dipartimenti.

³ I dipartimenti sono competenti per la supervisione nel loro ambito. Armonizzano il loro operato con quello del Consiglio federale.

Art. 22⁷³ Documentazione dell'attività amministrativa

¹ Le unità amministrative documentano le loro attività con una gestione degli affari sistematica.

² A tale scopo esse impiegano sistemi di gestione elettronica degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 3 aprile 2019⁷⁴, sempre che la legislazione non preveda un altro modo di gestire gli affari.

⁷¹ Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

⁷² Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

⁷³ Nuovo testo giusta l'art. 20 n. 3 dell'O GEVER del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1311).

⁷⁴ RS 170.010.441

Sezione 3a:⁷⁵ Convenzioni sulle prestazioni**Art. 22a** Gestione mediante convenzioni sulle prestazioni
(art. 38a LOGA)

¹ I dipartimenti o i servizi da essi designati concludono con le loro unità amministrative convenzioni sulle prestazioni. Queste indicano perlomeno:

- a. gli obiettivi annui del Consiglio federale e dei dipartimenti secondo gli articoli 19 e 20;
- b. altri importanti progetti, comprese le tappe e le scadenze;
- c. gli obiettivi in materia di prestazioni e risultati dei gruppi di prestazioni, di regola corredati da parametri e valori di riferimento.

² Non è necessario concludere convenzioni sulle prestazioni con:

- a. la Cancelleria federale;
- b. l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza;
- c. la Commissione federale delle case da gioco;
- d. il Controllo federale delle finanze;
- e. il Sorvegliante dei prezzi;
- f. la Commissione della concorrenza;
- g. il Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni;
- h. la Commissione federale delle poste;
- i.⁷⁶ la Commissione del trasporto ferroviario;
- j. la Commissione federale dell'energia elettrica;
- k. la Commissione federale delle comunicazioni;
- l. l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.

Art. 22b Rapporto e gestione
(art. 38a cpv. 5 LOGA)

¹ I dipartimenti o i servizi da essi designati stabiliscono quando e in quale forma le unità amministrative presentano un rapporto sul conseguimento degli obiettivi e su eventuali misure correttive.

² L'AFF emana istruzioni sulla verifica della struttura e degli obiettivi dei gruppi di prestazioni di cui all'articolo 38a capoverso 5 LOGA.

⁷⁵ Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2020** 1915).

Sezione 3b:⁷⁷ Deroghe all'obbligo della doppia firma

(art. 49 cpv. 5 LOGA)

Art. 22c

Derogano dall'obbligo della doppia firma:

- a. i contratti, le decisioni e altri impegni formali della Confederazione concernenti il settore del personale;
- b. i trattati internazionali;
- c. i contratti, le decisioni e altri impegni formali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni che:
 1. si fondano sulla legge del 12 giugno 2009⁷⁸ sull'IVA, sulla legge federale del 13 ottobre 1965⁷⁹ sull'imposta preventiva o sulla legge federale del 27 giugno 1973⁸⁰ sulle tasse di bollo, e
 2. in ragione del loro elevato numero non sono firmati singolarmente da un rappresentante dell'autorità (procedura collettiva).

Sezione 4: Informazione e comunicazione(art. 10, 10a, 11, 34, 40 e 54 LOGA)⁸¹**Art. 23**

¹ La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.

² I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell'informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d'informazione delle unità loro subordinate.

³ La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d'informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.

⁴ In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l'informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L'ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

⁷⁷ Introdotta dal n. III dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6747).

⁷⁸ RS **641.20**

⁷⁹ RS **642.21**

⁸⁰ RS **641.10**

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

Sezione 5: Vigilanza

Art. 24 Vigilanza sull'Amministrazione

(art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA)

¹ Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l'adempimento dei compiti costituzionali e legali.

² La vigilanza sull'Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12.

³ La vigilanza sull'Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull'organizzazione e sulle persone conformemente all'articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all'oggetto, all'estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia.

Art. 24^{a82} Unità rese autonome: vigilanza e orientamento strategico

(art. 8 cpv. 4 e 5 LOGA)

¹ Il Consiglio federale assume in maniera globale il ruolo di proprietario ed espleta la vigilanza e l'orientamento strategico correlati nei confronti delle unità rese autonome secondo l'articolo 8 capoverso 5 LOGA.

² Su mandato del Consiglio federale, il dipartimento con il più stretto legame con l'unità resa autonoma espleta la vigilanza, esercita i diritti del proprietario e funge da interlocutore nei confronti degli organi di direzione della stessa. Nel caso in cui un'unità resa autonoma rivesta grande importanza per le finanze federali, il dipartimento esercita i diritti del proprietario congiuntamente all'AFF. L'attribuzione delle unità rese autonome ai dipartimenti e l'esercizio congiunto con l'AFF dei diritti del proprietario sono elencati nell'allegato 3.

³ Se altri dipartimenti e altre unità amministrative hanno un legame con le unità rese autonome, questi devono essere coinvolti nell'adempimento dei compiti secondo il capoverso 2.

⁴ L'adempimento dei compiti secondo il capoverso 2 compete alla segreteria generale del dipartimento. Il dipartimento può delegare per scritto questa competenza a una segreteria di Stato o a un ufficio federale se non vi sono conflitti d'interesse, in particolare in materia di regolamentazione, vigilanza specialistica, ordinazione di prestazioni e concessione di sussidi.

⁵ L'AFF elabora le basi per la vigilanza e l'orientamento strategico delle unità rese autonome della Confederazione («Public Corporate Governance») e coordina la redazione dei rapporti. A tal fine collabora con i dipartimenti e le unità amministrative interessati.

⁸² Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 179).

Art. 25 Controllo

(art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA)

¹ Il controllo, come strumento della vigilanza, serve:

- a. alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate;
- b. all'esame periodico di particolari settori.

² I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate.

Art. 26⁸³ Controllo da parte del Consiglio federale

(art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA)

Nell'esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale e il presidente della Confederazione sono assistiti dalla Cancelleria federale. Per chiarire questioni interdipartimentali è possibile ricorrere a gruppi di lavoro giusta l'articolo 56 LOGA o a una consulenza esterna ai sensi dell'articolo 57 LOGA.

Art. 27⁸⁴ Controllo dei compiti della Confederazione

(art. 5 LOGA)

¹ Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.

² La Conferenza dei Segretari generali assume un ruolo di coordinamento.

³ L'AFF coordina, in collaborazione con la Conferenza dei segretari generali, il controllo di cui al capoverso 1 con il riesame di cui all'articolo 5 della legge del 5 ottobre 1990⁸⁵ sui sussidi.⁸⁶

Sezione 6:⁸⁷ **Inchiesta amministrativa****Art. 27a** Scopo

¹ L'inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico.

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

⁸⁵ RS **616.1**

⁸⁶ Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4019).

⁸⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5251).

² L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l'inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 98 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁸⁸ sul personale federale nonché i procedimenti penali.

Art. 27b Procedimenti parallelamente in corso

¹ Un'inchiesta amministrativa non può ostacolare né inchieste penali né inchieste degli organi di vigilanza parlamentari.

² Se si può prevedere un conflitto di procedura, l'autorità che ha ordinato l'inchiesta sospende o interrompe l'inchiesta amministrativa.

Art. 27c Autorità competente a ordinare un'inchiesta amministrativa

¹ Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un'inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate.

² Il Consiglio federale ordina l'inchiesta se un'inchiesta amministrativa interessa più di un Dipartimento o un Dipartimento e la Cancelleria federale.

Art. 27d Organi d'inchiesta

¹ L'inchiesta amministrativa è affidata a persone:

- a. le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito;
- b. le quali non lavorano nell'ambito di attività sotto inchiesta; e
- c. alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare.

² L'inchiesta può essere affidata a persone estranee all'Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell'autorità che ordina l'inchiesta.

³ L'organo d'inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali.

⁴ Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968⁸⁹ sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia.

Art. 27e Mandato d'inchiesta

¹ L'autorità che ordina l'inchiesta rilascia un mandato d'inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente:

- a. l'oggetto dell'inchiesta;
- b. la nomina dell'organo d'inchiesta;

⁸⁸ RS 172.220.111.3

⁸⁹ RS 172.021

- c. le competenze dell'organo d'inchiesta;
- d. l'obbligo di serbare il segreto d'ufficio;
- e. le indennità spettanti all'organo d'inchiesta;
- f. l'approntamento degli strumenti ausiliari necessari;
- g. il coinvolgimento di organi ausiliari;
- h. la presentazione dei rapporti;
- i. lo scadenziario.

² Al mandato d'inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti.

Art. 27f Apertura

¹ L'autorità che ordina l'inchiesta ne notifica l'apertura nonché il motivo che l'ha originata, lo scopo e l'organo d'inchiesta alle unità amministrative interessate.

² Essa emana le necessarie istruzioni concernenti i diritti d'ispezione e di accesso degli organi d'inchiesta nonché l'obbligo di informare gli impiegati interessati.

Art. 27g Esecuzione

¹ Per accertare i fatti, l'organo d'inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all'articolo 12 PA⁹⁰. Nell'ambito dell'inchiesta amministrativa non si procede però all'audizione di testimoni.

² Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell'inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti.

³ Se, nel corso dell'inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l'organo d'inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l'articolo 14.

⁴ Le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26–28 PA).

⁵ Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29–33 PA).

Art. 27h Interrogazioni

¹ Le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare.

² L'organo d'inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale.

³ L'organo d'inchiesta informa le persone estranee all'Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni.

⁹⁰ RS 172.021

Art. 27i Protezione dei dati personali

Ogni servizio amministrativo invitato dall'organo d'inchiesta a rendere noti dati personali è tenuto, nella propria sfera di competenza, a garantire l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁹¹ sulla protezione dei dati.

Art. 27j Risultati

¹ L'organo d'inchiesta fornisce all'autorità che ordina l'inchiesta gli atti d'inchiesta completi e un rapporto.

² Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell'inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento.

³ L'autorità che ordina l'inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell'inchiesta amministrativa.

⁴ L'autorità che ordina l'inchiesta decide in merito alle conseguenze dell'inchiesta amministrativa.

⁵ I risultati di un'inchiesta amministrativa possono essere motivo per l'apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale.

Capitolo 3a:⁹² Approvazione di atti legislativi dei Cantoni**Art. 27k** Presentazione
(art. 61b cpv. 1 LOGA)

¹ Le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all'approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale può esigerne l'inoltro.

² Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l'autorità cantonale competente li ha adottati. Non è necessario aspettare la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum.

³ I Cantoni possono sottoporre al previo esame della Cancelleria federale i progetti di atti legislativi che sottostanno all'approvazione della Confederazione.

Art. 27l Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette l'atto legislativo inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se un atto legislativo non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

⁹¹ RS 235.1

⁹² Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

Art. 27m Approvazione in casi non controversi
(art. 61b cpv. 2 LOGA)

Se il caso non è controverso, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi dall'inoltro e la comunica ai Cantoni e alla Cancelleria federale.

Art. 27n Approvazione in casi controversi
(art. 61b cpv. 3 LOGA)

¹ Se giunge alla conclusione che l'atto non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria entro due mesi dall'inoltro. Trasmette la decisione con una breve motivazione al Cantone fissandogli un termine di risposta.

² Se la risposta del Cantone lo persuade che l'atto non è incompatibile con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi da quando è giunta la risposta.

³ In caso contrario il dipartimento sottopone l'oggetto al Consiglio federale entro due mesi, proponendogli di approvare l'atto con riserva o di rifiutare l'approvazione.

Capitolo 3b:⁹³ Trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero

Art. 27o Informazione nei confronti della Confederazione
(art. 61e cpv. 1 LOGA)

¹ I Cantoni contraenti o un servizio di coordinamento designato dai medesimi informano la Cancelleria federale sui trattati intercantionali o dei Cantoni con l'estero.

² L'informazione va trasmessa alla Cancelleria federale:

- a. nel caso dei trattati intercantionali, dopo l'adozione del progetto da parte dell'organo intercantionale incaricato di elaborarli o dopo l'accettazione di un trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti;
- b. nel caso dei trattati dei Cantoni con l'estero, prima della loro conclusione.

³ All'informazione è allegato il testo del trattato.

Art. 27p Esame preliminare di trattati intercantionali

I Cantoni possono sottoporre alla Cancelleria federale i trattati intercantionali per l'esame preliminare.

Art. 27q Informazione nei confronti dei Cantoni terzi
(art. 62 cpv. 1 LOGA)

¹ Entro 14 giorni da quando il trattato è stato depositato, la Cancelleria federale informa, mediante una comunicazione nel Foglio federale, i Cantoni che non partecipano all'accordo (Cantoni terzi) su un trattato di cui ha preso atto.

⁹³ Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2006, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1269).

² Nella comunicazione essa indica i Cantoni contraenti, il titolo del trattato in questione e il servizio presso cui è possibile procurarsi il testo del trattato o prenderne visione.

³ Ai trattati dei Cantoni con l'estero conclusi per il tramite della Confederazione si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

Art. 27r Trasmissione al dipartimento competente

¹ La Cancelleria federale trasmette il trattato inoltrato al dipartimento competente in materia.

² Se il trattato non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27s Comunicazione del risultato dell'esame; obiezione contro i trattati
(art. 62 cpv. 2 e 3 LOGA)

¹ Entro due mesi dall'informazione nel Foglio federale secondo l'articolo 27q, il dipartimento comunica il risultato dell'esame del trattato ai Cantoni contraenti o al servizio di coordinamento e alla Cancelleria federale.

² Se constatata che il trattato pregiudica il diritto o gli interessi della Confederazione, il dipartimento solleva obiezione nei confronti dei Cantoni contraenti e, se del caso, del servizio di coordinamento e li invita a prendere posizione.

³ Il dipartimento comunica tempestivamente ai Cantoni contraenti, al servizio di coordinamento e alla Cancelleria se, in base alla presa di posizione, l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane oppure no.

Art. 27t Reclamo all'Assemblea federale
(art. 62 cpv. 4 LOGA)

Se l'opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane, il dipartimento chiede al Consiglio federale di sollevare reclamo all'Assemblea federale contro il trattato interessato.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Sezione 1: Altre disposizioni d'esecuzione

Art. 28 Ordinanze del Consiglio federale sull'organizzazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA)

Il Consiglio federale emana un'ordinanza sull'organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare:

- a. gli obiettivi, i principi e le competenze dei dipartimenti, rispettivamente della Cancelleria federale;

- b. gli obiettivi, i compiti e le competenze dei gruppi e degli uffici;
- c.⁹⁴ l'attribuzione interna ai dipartimenti delle unità amministrative decentralizzate, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti e competenze.

Art. 29 Regolamenti interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale
(art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:

- a. i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale;
- b. i principi d'organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni;
- c. la procura a firmare;
- d.⁹⁵ il ricorso a consulenti esterni da parte di gruppi e uffici.

² Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune.

³ I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Art. 30 Istruzioni e documenti ausiliari

¹ Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipartimenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al buon funzionamento dell'Amministrazione.

² Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente:

- a. la preparazione degli affari del Consiglio federale;
- b.⁹⁶ ...
- c. la struttura di messaggi e rapporti del Consiglio federale alle Camere federali;
- d. l'elaborazione e l'impostazione di atti legislativi della Confederazione;
- e. i principi dell'attribuzione delle competenze al livello adeguato;
- f. la procedura legislativa preliminare, nella misura in cui non sia disciplinata nell'ordinanza del 17 giugno 1991⁹⁷ sulla procedura di consultazione;
- g. l'impiego delle risorse, segnatamente nei settori del personale, delle finanze, dell'informatica e della logistica;

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

⁹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

⁹⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 21 ago. 2002, con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

⁹⁷ [RU 1991 1632, 1996 1651 art. 22. RU 2005 4103 art. 22]. Vedi ora l'O del 17 ago. 2005 sulla consultazione (RS 172.061.1).

- h. la composizione e la nomina, i mandati, la procedura degli organi di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento, nonché i loro rapporti con il resto dell'Amministrazione;
- i. la cura dei rapporti internazionali dell'Amministrazione federale;
- j. l'attività commerciale accessoria delle unità amministrative;
- k. l'obbligo di gestione degli atti;
- l. le abilitazioni del presidente della Confederazione in applicazione dell'articolo 26 capoverso 4 LOGA;
- m. il coordinamento dell'informazione e della comunicazione.

Sezione 2:

Autorizzazione a compiere atti per conto di uno Stato estero e di tribunali internazionali⁹⁸

Art. 31

¹ Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale⁹⁹ a compiere atti per conto di uno Stato estero.

^{1bis} L'Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 1995¹⁰⁰ concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.¹⁰¹

² Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.

³ Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.¹⁰²

Sezione 3: ...

Art. 32¹⁰³

⁹⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

⁹⁹ RS **311.0**

¹⁰⁰ RS **351.20**. Ora: LF.

¹⁰¹ Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

¹⁰² Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU **2004** 433).

¹⁰³ Abrogato dal n. I dell'O del 21 ago. 2002, con effetto dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2827).

Sezione 4: ...**Art. 33**¹⁰⁴**Sezione 5: Diritto previgente: abrogazione****Art. 34**

Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 1971¹⁰⁵ che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.

Sezione 6: Entrata in vigore**Art. 35**

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

² Gli articoli 26 e 27 entrano in vigore simultaneamente all'ordinanza del 5 maggio 1999¹⁰⁶ sull'organizzazione della Cancelleria federale.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 novembre 2008¹⁰⁷

¹ Fino al rinnovo integrale nel 2011, i dipartimenti continuano a provvedere alle nomine sostitutive dei membri delle commissioni extraparlamentari che hanno istituito prima del 1° gennaio 2009.

² Fino al rinnovo integrale nel 2011, l'articolo 8f sull'indicazione delle relazioni d'interesse si applica solo ai membri delle commissioni extraparlamentari neocostituite.

Disposizione transitoria della modifica del 27 novembre 2009¹⁰⁸

Le indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari sono adeguate quanto prima alle disposizioni della modifica del 27 novembre 2009 della presente ordinanza, ma al più tardi per l'inizio del prossimo mandato.

¹⁰⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 16 gen. 2008, con effetto dal 1° feb. 2008 (RU **2008** 191).

¹⁰⁵ [RU **1971** 1053]

¹⁰⁶ [RU **1999** 1757; **2002** 2827 n. III; **2004** 4521; **2007** 349, 4477 n. IV 7. RU **2008** 5153 art. 11]. In vigore dal 1° giu. 1999.

¹⁰⁷ RU **2008** 5949

¹⁰⁸ RU **2009** 6137

Disposizioni transitorie della modifica del 30 giugno 2010¹⁰⁹

Se l'attribuzione di un'unità amministrativa all'Amministrazione federale decentralizzata conformemente all'allegato 1 ha ripercussioni sullo statuto della cassa pensioni di tale unità, queste hanno effetto soltanto con la modifica delle pertinenti disposizioni organizzative nella legge speciale.

Le commissioni extraparlamentari che non sono integrate nell'allegato 2 in virtù dell'articolo 8 capoverso 2, sono verificate e integrate in tale allegato in occasione del loro prossimo rinnovo integrale, conformemente all'articolo 57d LOGA.

¹⁰⁹ RU 2010 3175

Indice analitico

I numeri in grassetto si riferiscono agli atti legislativi contenuti nella presente raccolta (rinvio all'indice generale o in testa di ogni pagina a sinistra) mentre quelli in caratteri normali ai numeri degli articoli. I numeri e le lettere poste in alto si riferiscono ai paragrafi o ai capoversi dei singoli articoli.

Lista delle abbreviazioni utilizzate:

AELS	Associazione europea di libero scambio	DCG	Delegazione delle Commissioni della gestione
AF	Assemblea federale	fed.	Federale
c.	Capoverso	NATO	Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord
CdI-N	Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale	NFTA	Nuova ferrovia transalpina svizzera
CdF	Commissioni delle finanze	NPC	Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
CdG	Commissioni della gestione	ONU	Organizzazione delle Nazioni unite
CG	Commissione giudiziaria	OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la Cooperazione in Europa
CF	Consiglio federale	parl.	parlamentare
Cfr.	confronta	TF	Tribunale federale
CN	Consiglio nazionale	UE	Unione europea della NFTA
CS	Consiglio degli Stati		
CostF	Costituzione federale		
CPI	Commissione parlamentare d'inchiesta		
CR	Camere riunite		

A

Abbigliamento (decoroso) dei parlamentari 31. 39^{lb}; 32. 33

Abitazione 11. 41^{lc}, 108, 109

Abitazioni secondarie 11. 75b, 197 n. 9

Abito decoroso 31. 39^{lb}; 32. 33

Accentramento delle procedure decisionali 101. 62a–62c

Accertamento/omologazione (votazione popolare) 71. 14, 15

Accesso all'aula della Camera 31. 62^l; 32. 48^l; 41. 12–15

Accesso al Palazzo del Parlamento 21. 69; 31. 61; 32. 47; 41. 16a, 16b

Accreditamento di operatori dei media 21. 5; 41. 11

– accesso al Palazzo del Parlamento 21. 69; 31. 61; 32. 47

Acqua 11. 76

Acquisizione della cittadinanza 11. 38

Acquisti di fondi e costruzioni 63.

Adolescenti e fanciulli, protezione 11. 11, 123

AELS, delegazione permanente parl. 43. 2, 3, 6

Affari militari 11. 58–60, 173, 185

Aggiunte (crediti aggiuntivi) 11. 159^{3b}; 21. 25^l, 50^l, 142; 61. 29–37; 62. 18–27

– aggiunte urgenti 61. 34; 62. 25

– appianamento delle divergenze 11. 156²; 21. 74⁵, 94

– limitazione 61. 35

Agglomerati 11. 50³

Agricoltura 11. 104

Aiuto alle vittime 11. 124

Aiuto in situazioni di bisogno, diritto a 11. 12

Aiuto transitorio 51. 8a; 52. 8b

Alcol 11. 105, 131^{lb}

Alimenti 11. 118

Alta vigilanza 11. 169; 21. 26, 50–55, 143, 144, 145, 153–171

– CPI 21. 163–171

– diritti d'informazione 21. 150, 153, 154

– parere dell'autorità interessata 21. 157

– raccomandazione all'autorità responsabile 21. 158

– regolamenti delle commissioni e delegazioni di vigilanza 45.–47.

– ricusazione 21. 11a

Amministrazione *Cfr. Servizi del Parlamento o Amministrazione federale*

Amministrazione decentralizzata 21. 14^c; 102. 6, 8

Amministrazione federale 11. 178; 101. 2, 35, 36, 43–57a; 102. 6–8, 11–16

– alta vigilanza 11. 169; 21. 26, 42–45, 153–158, 163–171

– collaborazione con l'AF 21. 68; 41. 18

– conclusione di trattati internazionali 101. 48a

– controllo federale delle finanze. 64. 1–15

– delegazione dell'attività normativa 101. 48

– organizzazione 101. 2; 102. 6

– amministrazione centrale 102. 7, 13, 24²

– amministrazione decentralizzata 102. 7a, 7b, 24³

– dipartimenti 101. 35–46

– remunerazione tra unità amministrative 62. 41

Amministrazione federale centrale 21. 14^c; 102. 7, 13

Amministrazione parlamentare *Cfr. Servizi del parlamento*

Ammonimento contro un membro delle Camere 21. 13^{2a}

Amnistie 11. 173^{lk}

Cfr. anche Grazia

Analisi nominale di dati marginali 101. 57i–57q

– membri delle camere e collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari 101. 57q3; 41. 16c, 16d

Anzianità

– ordine di anzianità in caso di elezione 21. 132², 133³, 136¹

– presidente decano 31. 2¹

– sostituzione presidente 31. 7²⁻⁴; 32. 4^{3b}

Appello nominale 32. 32¹

Approvazione di

– diritto cantonale, trattati intercantonali e trattati dei Cantoni con l'estero 11. 56, 172, 186; 101. 61b, 62; 102. 27k–t; 72. 28⁴

– ordinanze del CF 21. 95^h

– trattati internazionali 11. 166²; 21. 24, 95^c; 101. 7a

Cfr. Consultazione

Approvvigionamento del Paese 11. 102, 196 n. 6

Armi e materiale bellico 11. 60, 107

- Armonizzazione fiscale** 11. 129
- Assegnazione degli oggetti in deliberazione** 31. 9^{1c}, 22; 32. 6^{1c}, 18
- disbrigo diretto 11. 153³; 31. 22³; 32. 18²
- Assegni familiari** 11. 116; 51. 6a
- Assegno di custodia (parlamentare)** 51. 6a
- Assemblea federale** 11. 148–155; 21.; 31.; 32.; 41.–44.
- Servizi del Parlamento 11. 155; 21. 64–70; 41. 17–35
 - procedura 11. 156–162; 21. 71–129; 31. 21–60; 32. 17–46
 - sessioni 11. 151; 21. 2; 31. 33d
 - competenze 11. 163–173; 21. 22–30
 - convocazione 11. 151; 21. 33
- Cfr. Consiglio nazionale o Consiglio degli Stati*
- Assenze, comunicazione (alle sedute delle Camere e delle commissioni parl.)** 21. 10; 31. 40², 57^{4c}; 32. 32², 44a⁶, 6bis
- Assenze dei deputati** 21. 10; 31. 40, 57⁴; 32. 32
- Assicurazione casco dei parlamentari** 52. 4²; 53.
- Assicurazione contro gli infortuni** 11. 41², 117
- per parlamentari 51. 8; 52. 8, 8a, 12
- Assicurazione contro la disoccupazione (ADI)** 11. 114
- Assicurazione contro le malattie e gli infortuni** 11. 117
- per parlamentari 51. 8; 52. 8
 - importo sostitutivo della diaria 52. 8a
- Assicurazione per la maternità** 11. 116
- Assicurazioni**
- auto private dei parlamentari 53.
 - contro la disoccupazione 11. 41², 114
 - contro le malattie e gli infortuni 11. 41², 117
 - parlamentari 51. 8, 8a; 52. 8
 - militare 11. 59⁵
 - per la maternità 11. 41², 116
 - previdenza professionale 11. 41², 111, 113, 196 n. 11
 - parlamentari 51. 7, 8a; 52. 7–7b, 8a
 - private 11. 41², 98
 - protezione civile 11. 61⁵
 - vecchiaia, superstiti e invalidità (AVS/AI) 11. 41², 111–113, 196 n. 4
 - prestazioni complementari 11. 112a
- Assicurazioni private** 11. 98
- Assistenza agli indigenti** 11. 115
- Assistenza amministrativa** 21. 165²
- Assistenza giudiziaria** 11. 44²; 21. 165²
- Assunzione delle prove (CPI)** 21. 166⁵
- Astensione dal voto** 31. 56²; 32. 43¹
- Attestazione del diritto di voto (liste con firme)** 71. 62, 63, 70; 72. 19
- Atti emanati dall'AF** 11. 163, 164; 21. 71^a
- adire il TF 11. 190
 - clausola d'urgenza 11. 165; 21. 77
 - diritto di iniziativa 11. 160, 181; 21. 107–117
 - esecuzione 11. 182; 101. 9
 - messaggi del CF 21. 141
 - procedura 21. 74–81, 83–95
 - redazione 21. 56–59; 42.
- Attività professionali** 11. 144²; 21. 11^{1a}; 101. 60
- Aula della Camera, accesso** 31. 61; 32. 47
- Autonomia comunale** 11. 50¹, 189^{1b}
- Azione penale su fanciulli**, 11. 123b
- B**
- Banca nazionale** 11. 99
- Banche e assicurazioni** 11. 98
- Battere moneta** 11. 99
- Benessere (promozione)** 11. 2, 94
- Beni amministrativi (definizione)** 61. 3
- Beni patrimoniali (definizione)** 61. 3
- Bilancio (definizione)** 61. 9
- Cfr. Consuntivo o Preventivo*
- Biografie dei membri dell'AF** 41. 16
- Birra, imposta di consumo su** 11. 131^{1c}, 196 n. 15
- Bisogno, diritto all'assistenza** 11. 12
- Bollettino ufficiale** 21. 4; 41. 1–3
- Cfr. Pubblicità*
- C**
- Caccia e pesca** 11. 79
- Camera prioritaria** 21. 17², 84, 85
- Camere riunite (Assemblea federale plenaria)** 11. 157; 21. 31, 33², 39–41
- procedura 21. 41
 - segreteria 41. 22², 23¹
 - Ufficio 21. 39
- Cancelliere/Cancelliera della Confederazione** 11. 145, 168, 179; 21. 14^a, 140a, 161; 101. 1³, 13, 18^{2,3}, 30–34, 52–54, 59; 102. 20, 23

Cantone di domicilio, assistenza agli indigenti 11. 115

Cantoni 11. 1, 3

- approvazione di atti normativi cantonali **101.** 61b; **102.** 27k–27n; **72.** 28¹
 - informazione sui trattati intercantionali e sui trattati dei Cantoni con l'estero **21.** 129a; **101.** 61c, 62; **102.** 27t
- attuazione del diritto federale **11.** 46
 - relazioni con autorità estere subordinate **11.** 56³
 - trattati **11.** 56, 172, 186, 189
- circondario elettorale (Consiglio nazionale) **11.** 149³,
- competenze dell'AF **11.** 172
- Consiglio degli Stati **11.** 150; **21.** 31; **32.**
- controllo federale delle finanze, rapporti/procedure **64.** 16, 17
- Costituzioni **11.** 51, 52, 172²; **21.** 74^{3,4}
- garanzie federali **11.** 51–53, 172, 186
 - responsabilità dei cantoni a danni a proprietà della Confederazione **101.** 62e
 - sovranità dei cantoni **11.** 3
- obbligo di partecipazione a trattati intercantionali **11.** 48a¹
- organizzazione dei tribunali **11.** 122², 123², 191b
- parte alle entrate della Confederazione **11.** 99⁴, 128, 131³, 135, 196 n. 16
- partecipazione al processo decisionale della Confederazione **11.** 45
 - audizione delle commissioni parl. **32.** 17²
 - collaborazione con l'amministrazione federale **102.** 15a
 - conflitti di competenze (con la Confederazione) **11.** 189
 - iniziativa cantonale **11.** 160¹; **21.** 115–117
 - maggioranza dei Cantoni **11.** 140¹, 142²⁻⁴
 - procedura di consultazione **11.** 147; **21.** 112²; **91.**
 - referendum **11.** 141–142; **71.** 67–67b
- perequazione finanziaria **11.** 135
- relazioni con l'estero **11.** 55, 56
- relazioni intercantionali
 - cittadinanza **11.** 37
 - controversie **11.** 44³, 52², 189, 190
 - trattati **11.** 48, 48a, 172³, 186³, 189
- ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni **11.** 42, 43
- ripartizione delle competenze **11.** 42–49

– semi cantone **11.** 142, 150²

Casinò 11. 106

Cassa di risparmio del personale federale 61. 60a-60c; **62.** 72 – 72d

Catalogo elettorale 71. 3, 4; **72.** 19

Censimento della popolazione (ripartizione dei seggi in Consiglio nazionale) 11. 65; 71. 16, 17; **72.** 6a^o; **73.**

Censura, divieto 11. 17²

Chiesa e Stato 11. 72

Cinematografia 11. 71

Circolazione stradale 11. 81a, 82

Cfr. Strade nazionali e Transito alpino

Cittadinanza 11. 24, 25, 37–40, 136, 143, 175³

Cfr. Esercizio dei diritti politici

Cittadino svizzero/Cittadina svizzera *Cfr. Diritto di cittadinanza*

Classificazione e declassificazione dei documenti delle commissioni 21. 47a²; **41.5a,** 8, 8a, 9

Cofirmatari 31. 29; **32.** 25

Collaboratori personali

– dei Consiglio federale **101.** 39

– dei deputati **41.** 6c

Collaborazione con l'amministrazione federale 11. 155; **21.** 68, 112; **91.** 6²; **41.** 18

Commissione degli affari giuridici (CAG) 31. 10, 21³; **32.** 7, 17⁴

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE) 31. 10 n. 6; **32.** 7 n. 6

Commissione della politica di sicurezza (CPS) 31. 10 n. 7; **32.** 7 n. 7

Commissione della politica estera (CPE) 31. 10 c. 3; **32.** 7 c. 3

– Delegazioni in assemblee internazionali 21. 60; **43.**

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSES) 31. 10 n. 4; **32.** 7 n. 4

Commissione della sicurezza sociale e della sanità 31. 10 n. 5; **32.** 7 n. 5

Commissione dell'economia e dei tributi (CET) 31. 10 n. 9; **32.** 7 n. 9

Commissione del personale dei Servizi del Parlamento 41. 29

Commissione di redazione 21. 56–59, 81; **42.** *Cfr. Rettifiche, Errori o Redazione*

Commissione giudiziaria 21. 40^o

- principi operativi **49**.
- Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) 21.** 163–171
 - presidenti **21.** 43^{2bis}
 - ripercussioni su altri procedimenti **21.** 171
 - status del CF **21.** 167
- Commissioni della gestione 21.** 43^{2bis}, 52, 53, 55, 153, 154a, 156–158; **31.** 10; **32.** 7; **41.** 8a
 - organizzazione **45**.
 - presidenza **21.** 43^{2bis}
 - rapporto alla Commissione giudiziaria **21.** 40a⁶
 - sedute **21.** 49³
 - segretario **41.** 27^{1c}, 31^d
 - supplenza **31.** 18⁴; **32.** 14⁵
- Commissioni delle finanze 21.** 49³, 50; **31.** 10¹; **32.** 7¹; **41.** 8a, 27^{1d}
 - co-rapporto con altre commissioni **21.** 49⁴, 50²; **31.** 9^{1c}; **32.** 6^{1c}
 - co-rapporto al consiglio **21.** 50³
 - principi operativi **47**.
 - segreteria **41.** 27^{1d}, 28, 31^e;
- Commissione delle istituzioni politiche (CIP) 31.** 10 n. 10; **32.** 7 n. 10
- Commissioni extraparlamentari 21.** 14^c; **101.** 57a–57g; **102.** 8a–8t
- Commissioni parl. 11.** 153; **21.** 31, 42–60; **31.** 10–20; **32.** 7–16
 - Camere riunite **21.** 39⁴, 40, 40a, 43²
 - compiti e diritti **21.** 44, 45
 - coordinamento **21.** 49; **31.** 9^{1d}; **32.** 6^{1d}
 - diritti d'informazione **21.** 150, 152–154, 166
 - disbrigo diretto di deliberazioni pendenti **11.** 153³; **21.** 126⁵, 127, 129; **31.** 22³; **32.** 18²
 - esame preliminare **31.** 21¹; **32.** 17¹
 - eccezioni **31.** 21¹; **32.** 17¹
 - iniziativa **11.** 160¹; **21.** 45^{1a}, 76¹, 109³
 - minoranza **21.** 76⁴
 - composizione **21.** 39⁴, 43; **31.** 9^{1g}; **15;** **32.** 6^{1g}
 - decisione in caso di contestazione (consiglio) **32.** 6³
 - durata del mandato **21.** 43⁴; **31.** 17; **32.** 13
 - esclusione di un membro **21.** 13^{2b}
 - ripartizione dei seggi **21.** 43³; **31.** 15
 - ripartizione geografica e linguistica **21.** 43³
 - supplenza **21.** 51¹; **31.** 18; **32.** 14
 - confidenzialità **21.** 47, 47a; **31.** 20⁴; **32.** 15⁴; **41.** 4–9
 - audizioni pubbliche **21.** 47²
 - verbali **21.** 47, 155⁵, 165³; **41.** 4–9
 - consultazione dei documenti **41.** 7–9
 - informazione dell'opinione pubblica **21.** 48; **31.** 20; **32.** 15
 - organizzazione
 - commissioni congiunte **11.** 153²; **21.** 43², 46²
 - piano annuale delle sedute **31.** 9^{1e}; **32.** 6^{1f}
 - presidenze **21.** 43^{1, 2bis}; **31.** 9^{1g}, 16; **32.** 6^{1g}, 12; **51.** 9¹
 - settori di attività **31.** 9^{1b}; **32.** 6^{1b}
 - conflitti di competenza **21.** 54³; **31.** 9^{1d}; **32.** 6^{1d}
 - sottocommissioni **21.** 45²; **31.** 14, 18; **32.** 11, 14
 - permanenti **31.** 10; **32.** 7
 - procedura di consultazione **21.** 112²; **91.** 5, 6
 - procedure **21.** 46; **31.** 16³; **32.** 12³
 - interventi **21.** 45^{1a}, 76¹
 - interventi di minoranza **21.** 119¹
 - rettifiche **31.** 19, 41, 44, 46³, 52³; **32.** 16, 35^{3a, 5}; **51.** 9²
 - votazioni **21.** 46¹, 78, 79^{1, 2}; **31.** 16³; **32.** 12³
 - rinnovo integrale straordinario **31.** 17⁵
 - speciali **21.** 42²; **31.** 11; **32.** 8
- Cfr. Delegazioni di vigilanza, Ufficio e Delegazioni*
- Commissioni parl. congiunte. 11.** 153²; **21.** 43, 46²
 - CPI **21.** 163
 - Commissione di redazione **21.** 56–59; **42.**
- Commissioni permanenti 21.** 42; **31.** 10; **32.** 7
- Commissioni speciali 21.** 42²; **31.** 11, 17³; **32.** 8, 13³
- Cfr. Commissioni parl.*
- Competenze**
 - AF **11.** 163–173; **21.** 22–30
 - CF **11.** 180–187
 - Confederazione **11.** 42–135
 - Controllo **101.** 5; **102.** 27
- Compiti della Confederazione 11.** 42–135
 - controllo costante dei compiti e della loro necessità **101.** 5; **102.** 27

Compiti di Confederazione e Cantoni

11. 42–53

Comportamento nell'aula della Camera

31. 62; 32. 48

Composizione

- commissioni dell'AF plenaria 21. 39⁴, 40a⁵
- commissioni parl. 21. 43³; 31. 15
- conferenza di coordinamento 21. 37¹
- Consiglio degli Stati 11. 150
- Consiglio nazionale 11. 149; 71. 40–44; 72. 6a; 73.
- CPI 21. 164
- Delegazione amministrativa 21. 38¹
- uffici 21. 35², 39¹; 31. 8; 32. 5¹

Comuni 11. 50; 71. 3

- imposte 11. 134

Concessione dell'asilo 11. 121

Concessioni

- produzione di distillati 11. 105
- produzione di armi e di materiale bellico 11. 107

Conciliazione/Proposta di conciliazione

21. 78⁵, 93, 94, 94a

Concorrenza 11. 96

Confederazione 11. 1

Conferenza di conciliazione 21. 78⁵, 91–93, 94; 98³

- supplenza del presidente 21. 91³

Conferenza di coordinamento 21. 31, 37, 38, 85²

Conferma di elezioni 11. 168²; 21. 37^{2d}, 140; 41. 26; 64. 2²

Conflitti di competenze

- commissione dei 21. 40
- commissioni parl. 21. 54³; 31. 9^{1d}; 32. 6^{1d}
- Confederazione e Cantoni 11. 189
- tra autorità federali supreme 11. 157^{1b}, 173¹ⁱ

Congedo maternità, importo sostitutivo alla diaria (membri dei consigli) 31. 57⁴ 51. 3; 52. 8a

Consiglio degli Stati 11. 150; 21. 31; 32.

- compiti 11. 163–173; 21. 22–33
- composizione 11. 150
- convocazione 11. 151; 21. 2, 33
- elezione 11. 150³
- entrata in funzione 21. 3; 32. 1, 2
 - comunicazioni dei Cantoni 32. 1
- incompatibilità 11. 144; 21. 14, 15, 174³; 44.
- regolamento 21. 36; 32.
- segreteria 41. 23

Consiglio d'Europa, delegazione 21. 60;

43. 1^b, 5^{1b}, 10

Consiglio di presidenza 21. 31, 34; 31. 6, 8^{1a};

32. 3, 4⁵

- compiti 21. 7³⁻⁶, 18³, 19, 39¹, 150⁴⁻⁷
- delle commissioni parl. 21. 43^{1,2}; 31. 9^{1g}; 32. 6^{1g}
- quorum 21. 19¹; 31. 7⁵

Consiglio federale 11. 174–187

- competenze 11. 180–187; 101. 6–11
- composizione 11. 175; 101. 1
- confidenzialità delle sedute 101. 13³
- convocazione dell'AF 11. 151²; 21. 2, 33³
- co-rapporto 21. 7², 150², 154³; 101. 15, 33; 102. 5

Cfr. Diritti d'informazione

- dichiarazioni 11. 157²; 21. 71^f; 31. 33; 32. 28
- diritti nei confronti della CPI 21. 167
- diritto alla parola 31. 41⁶, 44^{1b}, 46³, 47³, 52; 32. 35⁵
- diritto di iniziativa 11. 181
- diritto di proposta nelle commissioni parl. 11. 160²; 21. 160
- durata del mandato 11. 145
- elezioni 11. 143, 168, 175; 21. 130–133
- esecuzione della legislazione 11. 182²
- incapacità 21. 133¹, 140a
- incompatibilità 11. 144; 21. 14^a; 101. 60, 61
- informazioni 101. 10–11, 34, 40, 54; 102. 23
- luogo di residenza 101. 59
- obbligo d'informazione 101. 12a
- obbligo di ricasazione 101. 20
- obiettivi annui 102. 19
- organizzazione e direzione dell'amministrazione federale 11. 178; 101. 8
- disposizioni d'esecuzione 102. 28–30
- partecipazione
 - ai dibattiti delle Camere 21. 159
 - alle sedute delle commissioni 21. 160
 - porte chiuse 101. 21
 - presa di posizione 21. 121¹, 124¹, 125²; 31. 27, 30³; 32. 23, 26³
 - presidenza 11. 176
 - principio collegiale 11. 177; 101. 12
 - principio dipartimentale 11. 177
 - procedura e organizzazione 101. 12–24; 102. 1–3
 - quorum 101. 19

- testi **21.** 141–149;
- verbale delle sedute **101.** 13³
- vigilanza **101.** 83, 4, 36³; **102.** 24–27
- Consiglio nazionale 11.** 149; **21.** 31; **31.**
- competenze **11.** 163–173; **21.** 22–33
- convocazione **11.** 151; **21.** 2, 33
- costituzione **31.** 1–5
- dimissioni e subentro **71.** 54, 55; **72.** 15
- durata del mandato **11.** 145; **71.** 57
- elezione **11.** 149; **71.** 16–57; **72.** 6a–17
 - data per la rinnovazione ordinaria **71.** 19
 - elezione tacita **71.** 45
 - processi verbali degli uffici elettorali **71.** 39; **72.** 12–14
 - proposte di candidatura **71.** 21–31
 - senza liste **71.** 46
 - sistema maggioritario **71.** 47–51
 - termine per la presentazione delle proposte **72.** 8a–8e
 - verifica dei poteri **71.** 53
- elezioni suppletorie e complementari **71.** 44, 45, 51, 56; **72.** 16
- incompatibilità **11.** 144; **21.** 14, 15; **31.** 1^{2d}, 9¹ⁱ; **32.** 6¹ⁱ, 44.
- regolamento (RCN) **21.** 36; **31.**
- ripartizione dei seggi **71.** 16, 17, 40–44; **72.** 6a; **73.**
- segreteria **41.** 22²
- Consultazione**
- ambienti interessati **11.** 147; **21.** 45^{1c}, 112²
- Cantoni **11.** 45, 147; **21.** 45^{1c}, 112²; **32.** 17^c; **91.**
- CF (creazione di una CPI) **21.** 163²
- commissioni parl. **21.** 17¹, 45^{1c}, 47, 116⁴, 150^{1c}, 153^{2,3}, 168
- iniziativa parlamentare. **21.** 109^{3,4}, 111²
- ordinanze del CF **21.** 151
- partiti politici **11.** 147; **91.**
- persone interessate **11.** 29¹; **21.** 17¹, 168
- politica estera **21.** 152; **102.** 5b
- posizione delle persone ascoltate **21.** 155, 156
- tramite CPI **21.** 155–157, 168
- Cfr. Esperti, Presa di posizione, Procedura di consultazione, Testimoni*
- Consultazione degli uffici 102.** 4
- Consuntivo 11.** 126, 159^{3c}, 167, 183; **21.** 25, 49³, 50¹, 142, 162^{1a}; **61.** 4–11; **62.** 1–2, 27; **64.** 6^b, 7
- entrata in materia obbligatoria **21.** 74³
- presentazione dei conti **61.** 47, 48, 55; **62.** 53
- rinvio **21.** 74⁵, 87
- Consuntivo consolidato 61.** 55
- Contabilità analitica 62.** 40
- Conti Cfr. Consuntivo**
- Conti speciali 61.** 5^b; **62.** 2
- Conto degli investimenti 61.** 8a
- Conto dei flussi di tesoreria 61.** 8b
- Conto economico 61.** 6^b, 8, 11, 52³, 54; **62.** 39¹
- Contratti collettivi di lavoro 11.** 110^{1d}
- Contratti quadro di locazione 11.** 109²
- Controllo interno delle finanze 61.** 39; **62.** 36–39
- Controllo parlamentare dell'amministrazione (OPCA) 41.** 10
- Controprogetto all' iniziativa popolare 11.** 139³, 139b, 140^{2abis}; **21.** 76^{1bis}, 86⁴, 97², 101, 102, 105; **71.** 76
- diretto **11.** 139³, 139b, 140^{2abis}; **21.** 76^{1bis}, 86⁴, 97², 101, 102
- indiretto **21.** 105¹; **71.** 74²
- procedura nelle Camere **21.** 101³
- Convenzioni sulle prestazioni 101.** 38a; **102.** 22a, 22b,
- Convocazione**
- AF **21.** 33
- CF **101.** 16
- Coordinamento**
- decisioni dell'amministrazione **101.** 62a–62c
- dipartimenti **101.** 51–56
- organi parl. **21.** 37, 49, 54; **31.** 9^{1d}; **32.** 6^{1d}
- Corapporto**
- CF **21.** 72^a, 150^{2a}, 153⁴, 154^{2,3}; **101.** 15, 33; **102.** 5
- commissioni parl. **21.** 49, 50^{2,3}; **31.** 9^{1c}; **32.** 6^{1c,e}
- commissioni delle finanze **21.** 50^{2,3}
- Corporazioni 11.** 37²
- Correzioni, Bollettino ufficiale 41.** 2
- Costituzione**
- Commissione di redazione **21.** 56³
- Consiglio nazionale **31.** 1–5; **71.** 53¹, 57
- Delegazione delle Commissioni di gestione **21.** 53¹
- Delegazione delle finanze **21.** 51¹
- gruppi parlamentari **21.** 61⁴
- intergruppi parlamentari **21.** 63²

Costituzione federale 11.

- controversie per violazione **11.** 189
- entrata in vigore dopo revisione **11.** 195; **71.** 15⁴
- procedura di consultazione **91.** 3^{1a}
- revisione **11.** 138–140, 141a, 160¹, 192–195; **21.** 23, 96–106; **71.** 58, 68–75
- votazioni indette dal CF **71.** 58

Cfr. Decreto federale, Referendum o Iniziativa popolare

Costituzioni cantionali 11. 51, 52, 172²; **21.** 74^{3,4}

- garanzia conferita dall'AF **11.** 172²; **21.** 72², 74³, 95^d

Costruzione d'abitazione e dell'accesso alla proprietà (promozione) 11. 108

Costruzioni

- accentramento delle procedure decisionali **101.** 62a–c

Creatura, dignità 11. 120²

Crediti addizionali 61. 27; **62.** 10², 16

Cfr. Crediti d'impegno

Crediti d'impegno 11. 159^{3b}, 196 N. 3⁴;

21. 25; **61.** 21–28; **62.** 10–17

- urgenza **61.** 28; **62.** 17

Cfr. Crediti d'impegno

Credito collettivo 62. 20³

Credito, cessione/riporti di 61. 37; **62.** 20^{4,7}

Credito quadro 62. 10⁵

Cfr. Credito d'impegno

Credito, sorpasso di 61. 36; **62.** 20⁶

Credito, trasferimento di 61. 10⁴; **62.** 20⁵

Criminale sessuomane o violento 11. 123a^o, 123c

Cultura 11. 69

Cumulo (elezione Consiglio nazionale)

71. 35

Cure mediche di base 11. 117a

D

Data dell'elezione per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale 71. 19

Dazi 11. 133

Debitore, diritto che la causa sia giudicata dal tribunale di domicilio 11. 30²

Decisione di dar seguito 21. 95^g, 109, 110, 116, 126

Cfr. Iniziativa parlamentare, Petizione o Iniziativa cantonale

Decisione in caso di parità di voti

- Camere **21.** 80

- CF **101.** 19³

- commissioni parl. **31.** 16³; **32.** 12³

- conferenza di conciliazione **21.** 92²

- Ufficio **31.** 8³; **32.** 5²

Decisione per sorteggio, elezione Consiglio nazionale 71. 20, 41, 43;

Decisioni concordanti delle Camere

11. 156²; **21.** 83

- eccezioni **11.** 156³; **21.** 83², 87, 94, 98²

Cfr. Sistema bicamerale

Decisioni di pianificazione e di principio 21. 28, 148

Decisioni di principio e pianificazioni 21. 28, 148^{2,4}

Decreto federale 11. 163²

- decisioni di principio e programmatiche **21.** 28³, 148^{2,4}

- modifiche della Costituzione federale **21.** 23

- semplice **11.** 163²

- cambiamento eccezionale della sede dell'AF **21.** 32²

- rapporto di gestione del CF **21.** 145²

- piano finanziario **21.** 143³

- programma di legislatura **21.** 146¹

- CPI, istituzione **21.** 163²

- preventivo **21.** 25¹

- finanze **21.** 25

- singoli atti **21.** 29

- trattati internazionali sottostanti al referendum **11.** 166²; **21.** 24³, 95^c

Decreto federale semplice 11. 163²

- cambiamento eccezionale della sede (AF) **21.** 32²

- trattati internazionali sottostanti al referendum **21.** 24³

- rapporto di gestione del CF **21.** 145²

- programma di legislatura **21.** 146¹

- CPI, istituzione **21.** 163²

- piano finanziario **21.** 143³

- preventivo **21.** 25¹

- decisioni di principio e programmatiche **21.** 28³, 148^{2,4}

- finanze **21.** 25

- singoli atti **21.** 29

Cfr. Decreto federale

Delegati della Delegazione amministrativa 21. 38; **41.** 21, 28^{1a}

- Delegazione amministrativa** 21. 31, 38, 65¹, 68³, 69¹, 70³, 142³; 41. 11⁴, 20, 27, 32⁴, 36; 51. 8a³, 14³; 52. 3³, 4³, 6⁴; 101. 33²
- delegato 41. 21
- Delegazione della gestione (DelCG)** 21. 53, 54, 154–158, 171⁴; 46.; 101. 48a²
- Delegazione delle finanze** 11. 169²; 21. 51³, 53^{3bis, 4}, 54, 142³, 150, 153, 154; 48.; 64.
- comunicazioni alla Commissione giudiziaria 21. 40a⁶
 - controlli interni 61. 39; 62. 36–39
 - controllo federale delle finanze, organizzazione 64. 1–4
 - rapporti con altri uffici 64. 12–15
 - rapporti con i Cantoni 64. 16, 17
 - supplenza 21. 51¹
- Delegazioni**
- a commissioni 11. 153³; 21. 44^{1b}; 31. 22³; 32. 18²
 - di competenze normative 11. 164²
- Delegazioni del CF** 101. 23
- Delegazioni di vigilanza** 11. 169²; 21. 51, 53, 153⁵, 154–158; 41. 6⁵; 45.–47.;
- Cfr. Delegazione delle finanze, Delegazione delle commissioni di gestione,*
- Delegazioni parl.**
- delegazioni speciali di commissioni di vigilanza
 - delle finanze 11. 169²; 21. 51, 153⁵, 154; 48.; 61. 28, 34; 64. 2²
 - della Commissione di gestione 11. 169²; 21. 53, 153⁵, 154; 46.
 - amministrativa 21. 38; 41. 20, 21
 - elezione 21. 43; 31. 9^e, 12, 15; 32. 6^e, 9; 43. 5, 6
 - internazionali 21. 60; 43.
 - verbale 41. 9
- Deliberazione** *cfr. Procedura parl.*
- Deliberazione di dettaglio** 21. 74^{2,4}; 31. 45, 32. 37
- Deliberazione segreta** 11. 158; 21. 4²⁻⁴, 19¹
- confidenzialità delle deliberazioni nelle commissioni parl. 21. 47, 47a; 31. 20⁴; 32. 15⁴; 41. 7–9
- Deliberazione separata delle Camere** 11. 156¹
- iter cronologico della trattazione nelle Camere 21. 85
- Deliberazione sull'insieme** 31. 45²; 32. 37²
- Denuncia dei trattati internazionali** 21. 24^{2,3}, 101.7a, 7b, 48a
- denuncia urgente 21. 152^{3bis, 3ter}; 101. 7b^{bis}
- Diarìa** 21. 9; 51. 3, 9; 52. 5
- aiuto transitorio 52. 8a
- Dibattito breve** 31. 46^{1IV}, 48^{2, 2bis}, 50⁵
- Dibattito capitolo per capitolo** 31. 45²; 32. 37²
- Dibattito d'attualità** 31. 30a
- Dibattito dei gruppi** 31. 46^{1IIIa}, 48¹, 50⁵
- Dibattito dei gruppi breve** 31. 46^{1IIIb}, 48¹, 50⁵
- Dibattito organizzato** 31. 33c, 46^{1II}, 47, 50^{5,6}
- Dichiarazione di guerra** 11. 58, 173
- Dichiarazioni**
- CF 11. 157²; 21. 71^f; 31. 21^{1d}, 33; 32. 17^{1d}, 28
 - Consiglio degli Stati 21. 71^f; 32. 27
 - Consiglio nazionale 21. 71^f; 31. 32
 - gruppi parlamentari 31. 43³
 - personali di parlamentari 31. 43^{1,2}; 32. 36
- Dichiarazioni personali** 31. 43; 32. 36
- Difesa nazionale** 11. 57–60, 173, 185
- Dignità umana** 11. 7
- Dimissioni**
- CF 21. 133¹
 - Consiglio nazionale 71. 54; 72. 15
- Dio** 11. Preambolo
- Dipartimenti** 11. 178²; 101. 37–57
- obiettivi annui 102. 20
 - ripartizione 101. 35
 - segreterie generali 101. 41. 42
- Direzione dei Servizi del Parlamento** 41. 24
- Diritti degli azionisti** 11. 95³, 197 n. 10
- Diritti d'informazione** 11. 153⁴, 169²; 21. 7, 150, 152–156, 166
- Commissione delle grazie 21. 40⁴
 - commissioni d'inchiesta 21. 169³; 41. 7, 8
 - commissioni parl. 11. 169²; 21. 150–154, 166
 - controllo federale delle finanze 64. 10
 - CPI 21. 166
 - gruppi parlamentari 21. 62
 - limitazione 21. 7², 150³, 153⁵; 31. 20⁴; 32. 15⁴
 - parlamentari 21. 7
 - posizione del CF 21. 7, 150^{1c}, 153³, 167¹
 - procedura di conciliazione 21. 7³⁻⁶, 150⁴⁻⁷, 153⁴
 - richiesta all'amministrazione 102. 5a

- sedute congiunte/coordinamento tra commissioni **21.** 49²
- Servizi del Parlamento **21.** 67; **41.** 17³
- Cfr. Obbligo del segreto*
- Diritti fondamentali 11.** 7–36
- attuazione **11.** 35
- essenza **11.** 36⁴
- limiti **11.** 36
- lista **11.** 7–34
- Diritti politici 11.** 34, 39, 40, 136; **71.**; **72.**
- Diritti popolari, norme cogenti 11.** 139², 194²
- Diritto alla libertà personale 11.** 10
- Diritto alla vita 11.** 10¹
- Diritto all’uguaglianza 11.** 8, 29, 37²
- Diritto civile 11.** 122
- Diritto determinante 11.** 191a
- Diritto di cittadinanza 11.** 37, 38
- Diritto di essere sentiti 11.** 29²
- Diritto di firma, nell’amministrazione federale 62.** 37, 39; **101.** 49; 102. 29^{1c}
- Diritto d’iniziativa** *Cfr. Iniziativa parlamentare, Iniziativa cantonale o Iniziativa popolare*
- Diritto di polizia**
- AF **21.** 69; **31.** 61, 62; **32.** 47, 48; **41.** 20^{2c}
- tessera di legittimazione **41.** 16a, 16b
- CF **101.** 62f
- Diritto di proposta**
- CF **11.** 160²
- commissioni parl. **21.** 44², 45^{1a}
- gruppi parlamentari **21.** 62²
- parlamentari **11.** 160; **21.** 6², 76
- programma di legislatura **21.** 147, **31.** 33b
- proposte di minoranza **21.** 76⁴
- Diritto federale 11.** 49, 141^{1b}, 141a², 163–165, 173^e, 182; **21.** 22, 23; **71.** 59–67b; **91.** 3; **101.** 48
- Diritto penale, competenza della Confederazione 11.** 123
- Disabili, soppressione degli svantaggi 11.** 8⁴
- Discriminazione, divieto 11.** 8²
- Discussione**
- dichiarazione **31.** 32², 33²; **32.** 27², 28²
- interpellanza **21.** 125⁴; **31.** 46⁴
- Discussione, chiusura 31.** 52; **32.** 40
- Discussione, diritto 21.** 6³
- Discussione nella stessa sessione (Costituzione federale) 21.** 85
- Disposizioni importanti contenenti norme di diritto 11.** 164; **21.** 22¹
- Distillati 11.** 105, 131^{1b}
- Distribuzione**
- Dipartimenti in CF **101.** 35
- seggi in Consiglio nazionale **71.** 16, 17; **72.** 6a; **73.**
- verbali delle commissioni **41.** 6–9
- Divergenze tra le Camere 11.** 156³; **21.** 89–95
- Camera prioritaria **21.** 84
- casi speciali
- iniziativa popolare **11.** 156³; **21.** 95^e, 101³, 104³
- mozione **21.** 121⁴, 4bis
- petizione **21.** 83
- piano finanziario **21.** 94a
- preventivi/consuntivi **11.** 156^{3d}; **21.** 74⁵, 94
- programma di legislatura **21.** 94a
- proroga dei termini di un’iniziativa popolare **21.** 105²
- rinvio e sospensione **21.** 75, 87
- validità di un’iniziativa popolare **11.** 156^{3a}; **21.** 98
- votazione finale **21.** 81³
- procedura **21.** 89–94
- procedure abbreviate **21.** 95
- clausola d’urgenza **21.** 77, 95^f
- entrata in materia e votazione sul complesso **21.** 95^{a,b}
- iniziativa parl. e iniziativa cantonale **21.** 95, 109³, 116³
- suddivisione delle deliberazioni **21.** 88³
- Divieto di dissimulare il proprio viso 11.** 10^o, 197 n. 12
- Divieto di ricevere istruzioni 11.** 161
- Documentazione del capitale proprio 61.** 6^f, 9a
- Domanda** *cfr. Interrogazione*
- Domanda interlocutoria 31.** 42
- Domanda risolutiva (doppio sì) 11.** 139b; **72.** 5^{4c}
- Domande concernenti la gestione 21.** 129
- Cfr. Petizione*
- Domicilio 71.** 3; **72.** 1, 2
- cambiamento **72.** 2
- Consiglieri federali, cancelliere della Confederazione **101.** 59
- foro giuridico **11.** 30²

- politico **11. 39; 71. 3; 72. 1, 2**
- Domicilio degli stranieri** **11. 121**
- Domicilio politico** **11. 39; 71. 3; 72. 1, 2**
- cambiamento **72. 2**
- Cfr. Catalogo elettorale*
- Donne**
- diritti politici **11. 136**
- servizio militare e servizio sostitutivo (volontario) **11. 59², 61³**
- uguaglianza giuridica **11. 8**
- Doppia imposizione intercantonale** **11. 127**
- Doppio sì** **11. 139b; 71. 76**
- Droghe** **11. 118**
- Durata del mandato**
- delegazione presso il Consiglio d'Europa **43. 10**
- membri del Consiglio nazionale **11. 145**
 - fine del periodo di nomina **71. 57**
- membri delle commissioni **21. 43⁴; 31. 17; 32. 13¹**
- Commissione di redazione **42. 1²**
- presidente di commissione **31. 17²; 32. 13²**
- presidenti dei consigli **11. 152**
- TF, CF e cancelliere della Confederazione **11. 145**
- Uffici delle Camere **21. 35³, 43⁴; 31. 17¹; 32. 13¹**
- E**
- Economia** **11. 94–107**
- Effetti di decisioni cresciute in giudicato** **81. 12**
- Eleggibilità, autorità federali** **11. 143**
- Elenco nominativo (votazioni)** **21. 82; 31. 57³⁻⁴, 60; 32. 46**
- Elezione complementare/suppletiva (seggi vacanti)**
- CF **21. 133**
- commissioni parl. **31. 18; 32. 14**
- consiglio nazionale **71. 44, 45, 56**
- presidenza del Consiglio degli Stati **32. 3³**
- presidenza del Consiglio nazionale **31. 6**
- TF **21. 137**
- Elezione suppletoria in Consiglio nazionale** **71. 51**
- Cfr. Elezione complementare*
- Elezioni** **11. 157, 168; 21. 130–140**
- Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione **21.40a^{1b}, 139**
- Camere riunite **11. 157¹**
- CF **21. 130–134**
- assegnazione seggi vacanti **21. 133**
- rinnovo integrale **21. 132**
- Commissione giudiziaria **21. 40a**
- commissioni parl. **21. 43; 31. 9^{1g}; 15,17; 32. 6^{1g}**
- conferma **21. 140; 64. 2²**
- Consiglio degli Stati **11. 150³**
 - comunicazione dei cantoni **32. 1**
- Consiglio nazionale **11. 136, 149; 71. 16–57; 72. 6a–17**
 - circondario elettorale **11. 149³**
 - data **71. 19**
 - eleggibilità **11. 143**
 - ricorsi **31. 64; 71. 77–82;**
 - ripartizione delle schede, spoglio **71. 30–44; 72. 9–14**
 - seggi per Cantone **71. 47–51; 72. 6a ; 73.**
 - sistema maggioritario **71. 47–51**
 - sistema proporzionale **71. 21–44, 55, 56; 72. 8b–8e, 9–16**
- da parte del CF **11. 187; 101. 9**
- direttore del Controllo federale delle finanze **64. 2²**
- generali **21. 139**
- presidenti, vicepresidenti delle Camere **11. 152; 31. 12^{e-g}, 6; 32. 3**
- presidenza della Confederazione **21. 134**
- Procuratore pubblico **21. 40a^{1c, 2}, 139**
- Segretario generale/Segretaria generale **21. 37^{2d}, 140; 41. 26**
- tribunale militare di cassazione **21. 135–138**
- tribunali della Confederazione **21. 135–138**
 - elezione complementare **21. 137**
 - presidenze dei tribunali **21. 138**
 - rinnovo integrale **21. 135, 136**
- Emolumenti** **101. 46a**
- Energia nucleare** **11. 90**
- moratoria **11. 196 n. 4**
- Entrata in materia** **21. 74¹; 31. 45¹; 32. 37¹**
- appianamento delle divergenze **21. 95^a**
- divieto di rivivere **21. 76³**
- obbligatoria **21. 74^{3,4}**
- Rinvio **21. 75¹**
- Entrata in vigore delle revisioni parziali della Costituzione federale** **11. 195; 71. 15³**
- Entrate (definizione)** **61. 3**
- Epidemie** **11. 118**
- Errori (redazione di atti legislativi)** **21. 57, 58, 99; 42. 5–8**

- Esame preliminare** 21. 44^{1a}, 62¹, 109, 116, 126¹; 31. 21–24; 32. 21–28
- delle commissioni 21. 49^{2,3}
 - eccezioni 31. 21¹; 32. 17¹
 - Iniziativa die Cantoni 21. 116
 - iniziativa parlamentare. 21. 109, 110, 31. 28, 28b
 - Iniziativa popolare 71. 69; 72. 23
 - interventi 21. 121^{3,4}; 31. 21²; 32. 17³
- Esecuzione degli atti normativi** 11. 46, 182; 101. 9
- Esecuzione delle pene** 11. 123³
- Esenzione fiscale (proprietà della Confederazione)** 101. 62d
- Esercito** 11. 57–60, 173^{1d}, 185
- Esercizio dei diritti politici** 11. 34, 39, 136
- esclusione 11. 136¹
 - svizzeri all'estero 11. 40; 71. 14¹; 72. 2b, 27c², 27k^{bis}
- Esistenza e territorio dei Cantoni** 11. 53
- Esito della votazione delle Camere (pubblicazione)** 21. 82; 31. 57; 32. 46
- Espressione fedele del voto** 11. 34²; 72. 27d^{1c}
- Espropriazione** 11. 26², 78³
- Espulsione, estradizione, rinvio forzato**
- protezione 11. 25
 - sicurezza compromessa 11. 121
- Essenza dei diritti fondamentali** 11. 36⁴
- Extranet (Parlnet)** 41. 6a, 6b, 6c, 8, 8a, 9
- F**
- Fanciulli e adolescenti, protezione** 11. 11, 123
- Famiglia e matrimonio, diritto** 11. 14, 41^{1c}, 116
- Farmaci** 11. 118
- Ferrovie** 11. 81a, 85², 87, 87^o, 130^{3bis} 196 n. 3, 196 n. 14
- conti speciali per il Fondo per i grandi progetti ferroviari 62. 2^c
- Ferrovie e altri mezzi di trasporto** 11. 87, 196 c 3
- Festa nazionale** 11. 110³, 196 n. 9
- Filovie** 11. 86, 87
- Finanze** 11. 167, 183; 21. 25, 142, 143
- Finanze** 11. 126–135, 196 n. 12–16; 61.; 62.
- AF 11. 126, 159³, 164^{1de}, 167, 169, 173^{1g}; 21. 49^{3,5}, 50, 51; 31. 10¹; 32. 7¹; 41. 27^{1d}; 61.–64.
 - CF e amministrazione federale 11. 183; 61. 56–62; 62. 65–74
 - urgenza 61. 28; 62. 17
 - definizioni 61. 3
- Finanze federali (principi)** 11. 126; 61. 12
- Cfr. Freno alle spese, Bilancio, Freno all'indebitamento, Consuntivo o Preventivo*
- Finanziamento della politica** 71. 76b – 76j
- Firme necessarie (diritti politici)**
- iniziatrice 11. 138¹, 139¹
 - referendum 11. 141
- Cfr. Referendum e Iniziativa popolare*
- Foglio federale** 71. 15, 52³, 59, 66, 67b³, 68^{1b}, 69⁴, 71¹, 72; 72. 23⁴, 25³; 101. 62¹; 102. 27q¹, 27s¹
- Fondi speciali** 61. 52; 62. 61
- Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato** 11. 86; 62. 2
- Foresta** 11. 77
- Formazione professionale** 11. 63
- Formazione** 11. 41^f, 48a, 61a–67a
- musicale 11. 67a
 - riconoscimento dei certificati di fine studio 11. 95², 196 n. 5
 - sussidi all'istruzione 11. 66
- Cfr. Anche formazione professionale, scuole universitarie, scuola, perfezionamento*
- Forme di discussione** 21. 6³; 31. 41–44, 46–49, 50^{5,6}, 52; 32. 35–40
- Forme di discussione in Consiglio nazionale** 31. 46–50
- Cfr. Anche Categorie di discussione o Tempo di parola*
- Fotografare nell'aula della Camera** 31. 61^{1f}; 32. 47^{1f}
- Francofonia, Assemblea parlamentare della (APF), (Delegazione)** 43. 1^d, 5
- Freno alle spese** 11. 159³; 21. 80; 31. 38, 57³, 59²; 32. 31, 45²
- Freno all'indebitamento** 11. 126, 159³; 61. 6, 9b, 13–18, 66; 62. 18^{2a}
- G**
- Garanzia della proprietà** 11. 26
- Garanzia della via giudiziaria** 11. 29a
- Garanzia di partecipazione alle sessioni** 21. 20
- Garanzia federale alle costituzioni cantonali** 11. 51, 172²; 21. 72², 74³, 95^d
- Garanzie federali** 11. 51–53

- Garanzie procedurali** 11. 29–32
- Generi di finanziamento particolari** 61. 52–54; 62. 61–64
- Gestione del rischio** 62. 50
- Gestione finanziaria** 11. 126
- Giochi in denaro** 11. 106
- Giornalisti** 21. 5²; 31. 61; 32. 47; 41. 11
Cfr. Operatori dei media
- Giuramento e promessa solenne** 21. 3; 31. 1^{2c}, 5; 32. 2
- Giurisdizione amministrativa** 101. 9, 47
- Giurisdizione federale** 11. 191a¹
- Giurisdizioni in materia amministrativa** 11. 190, 191a²
- Governo** *Cfr. Consiglio federale*
- Grazia** 11. 157¹, 173^{1k}
- Commissione delle grazie 21. 40
- Gruppi di prestazioni** 61. 3⁷, 11^{2,5,6}, 19¹, 29^{2,3}; 62. 27b
- Gruppi parlamentari** 11. 154, 160; 21. 31, 61, 62, 63
- compiti 21. 62
 - contributi 51. 12; 52. 10
 - costituzione 21. 61
 - dibattito organizzato/tempo di parola 31. 47^{3–5}
 - dichiarazione prima del voto finale 31. 43³
 - partecipazione nell'Ufficio 31. 8^{1c,2}; 32. 5^{1d}
 - portavoce 31. 41⁴, 44^{1c,2}, 48, 52²
 - ripartizione 21. 43³; 31. 3^{1a}, 6², 9^{1g}, 15
 - segreterie 21. 62^{4,5}; 41. 6⁴, 6b
 - segreto d'ufficio 21. 62⁴
- H**
- Hagenbach–Bischoff (metodo)** 31. 15¹; 71. 40, 41
- I**
- Immigrazione, regolazione** 11. 121a, 197 n. 11
- Immobili della Confederazione** 62. 35
- Immunità** 11. 162
- appianamento delle divergenze 21. 17a²
 - assoluta 21. 16; 81. 2
 - autorità (eletti dall'AF) 81. 1, 2, 14–14^{ter}
 - contestazione circa la necessità dell'autorizzazione 21. 21; 81. 14^{ter}
 - competenza 21. 17¹; 31. 13a; 32. 28a
 - garanzia di partecipazione alle sessioni 21. 20; 81. 14^{bis}
 - inchiesta 21. 18, 19; 81. 14^{bis}
 - principi operativi 49a.
 - relativa 21. 17; 81. 14^{bis}
 - soppressione del segreto postale e delle telecomunicazioni 21. 18, 19; 81. 14^{bis}
- Cfr. Procedura d'autorizzazione*
- Immunità assoluta** 11. 162¹; 21. 16; 81. 2²
- Impianti di trasporto in condotta di carburanti** 11. 91²
- Imposta di consumo sui carburanti** 11. 86
- Imposta di consumo sulle automobili** 11. 131^{1d}
- Imposta preventiva** 11. 132, 134, 196 n. 16
- Imposta sugli oli minerali** 11. 131^{1e}
- Imposta sul valore aggiunto** 11. 130, 196 n. 14
- Imposte**
- armonizzazione fiscale 11. 129
 - divieto della doppia imposizione 11. 127³
 - immunità fiscale (previdenza professionale) 11. 111³
 - imposta federale diretta 11. 128
 - durata della riscossione 11. 196 n. 13
 - imposta sul valore aggiunto 11. 130, 196 n. 14
 - imposte comunali 11. 134
 - imposte di consumo 11. 131
 - parte dei cantoni alle imposte riscosse dalla Confederazione 11. 99⁴, 128⁴, 131³, 135, 196 n. 16
 - principi 11. 127
 - tassa di bollo e imposta preventiva 11. 132, 134, 196 n. 16
- Imposte dirette** 11. 128
- durata della riscossione 11. 196 n. 13
- Imposte speciali di consumo** 11. 86, 131, 134, 196 n. 15
- Incapacità di un membro del CF** 21. 133¹, 140a,
- Inchiesta** 21. 154a, 171³; 102. 27a–i
- Inchiesta amministrativa** 21. 154a, 171³, 102. 27a–27j
- Inchieste disciplinari o amministrative** 21. 154a, 171³; 102. 27a–j
- Incompatibilità**
- autorità federali 11. 144; 21. 14, 15, 173 C. 3; 31. 1^{2d}, 4^{1b}, 9¹ⁱ; 32. 6¹ⁱ; 44.; 81. 18
 - lista delle organizzazioni 44. Allegato
 - cancelliere della Confederazione 101. 60, 61
 - CF 11. 144; 101. 60, 61

Incompatibilità funzioni e titoli esteri

21. 12; 101. 60³

Indennità *Cfr. Retribuzione***Indennità annua**

– assegno di presidenza et di vicepresidenza
51. 11; 52. 9

– parlamentare 51. 2, 3a; 52. 1

Indennità di percorso 51. 6; 52. 5, 6**Indennità di pernottamento** 51. 4; 52. 3¹, 5

– all'estero 52. 3³

Indennità per il vitto 51. 4; 52. 3¹, 5

– all'estero 52. 3³

Indennità per perdita di guadagno

– disoccupazione 11. 114

– protezione civile 11. 61⁴

– servizio militare e servizio sostitutivo
11. 59⁴

Indennità per spese di viaggio, dei parlamentari 51. 5; 52. 4, 5**Indigenti, assistenza** 11. 115**Indipendenza**

– membri delle Camere 11. 161

– nei confronti di Stati esteri 21. 12

– procedura giudiziaria 11. 30, 191c; 21. 26⁴

– Radio e televisione 11. 93³

– Svizzera 11. Preambolo, 2, 54², 173¹, 185¹

Indipendenza delle autorità giudiziarie
11. 30, 191c**Industria alberghiera** 11. 103, 196 n. 7**Informazione dell'opinione pubblica**

– attività del governo e dell'amministrazione
11. 180²; 101. 10, 11, 23, 40, 54

– camere 21. 5; 41. 1–3, 12–16

– deliberazioni delle commissioni 21. 5, 48;
31. 20; 32. 15

Cfr. Bollettino ufficiale

Informazioni raccolte presso persone

21. 153^{2,3}, 155¹, 156, 170²

Ingegneria genetica 11. 119, 120**Iniziativa cantonale** 11. 160¹; 21. 95^g, 115–117

– elaborazione di un progetto di atto legislativo 21. 117

– esame preliminare 21. 116

– motivazione obbligatoria 21. 115²

– motivazione orale al CN 31. 46⁵

– ritiro 21. 73²

– termine di trattazione 21. 111¹, 113¹, 116^{3bis}

Iniziativa parlamentare 11. 160¹; 21. 6¹, 45¹, 62², 107–114; 31. 23¹, 28, 28b, 25–29; 32. 19¹, 21–22, 25

– esame preliminare (procedura 1. fase)

21. 109; 31. 28, 28b

– appianamento delle divergenze 21. 109³

– iniziativa di commissione 21. 109³

– mezzi a disposizione sufficienti 21. 110³

– oggetto 21. 110

– inammissibilità 21. 108

– motivazione 21. 107; 31. 26, 46; 32. 22

– oggetto 21. 107

– partecipazione dell'autore dell'iniziativa alle sedute 21. 109⁴, 111²

– presentazione 31. 25; 32. 21

– procedura scritta 31. 28³

– ritiro 21. 73²

– trattazione del progetto di atto legislativo (procedura 2. fase)

– collaborazione con il CF 21. 112

– modifica del CF 21. 112⁴

– procedura di consultazione 21. 112²; 91.

– rapporto della commissione 21. 111³

– termini 21. 111¹, 113

– trattazione nella commissione della seconda Camera 21. 114²

Iniziativa popolare 11. 136², 138–140, 193, 194; 21. 96–106, 173 n. 6; 71. 68–76

– controprogetto 11. 139⁵, 139b; 21. 76^{1bisb}, 86⁴, 97², 101, 102, 105; 71. 73 a², 75a², 76

– data della votazione 71. 75a

– deposito 71. 68–73; 72. 23–26

– ritiro 71. 73, 73a; 72. 25

– termine 71. 71; 72. 24

– doppio sì 11. 139b; 71. 76

– entrata in materia obbligatoria 21. 74³

– errori di traduzione 21. 99

– norme cogenti 11. 139³, 193⁴, 194²;

21. 98, 99

– raccomandazione di voto 11. 139⁵, 139b²; 21. 100, 101³, 102, 103, 106; 71. 76

– revisione parziale della Costituzione federale 11. 139, 194, 195

– controprogetto 11. 139

– iniziativa popolare elaborata 11. 139

– revisione totale della Costituzione federale

11. 138, 193, 195; 21. 96

– ricorso al TF 11. 189

– ritiro 71. 68², 73, 73a, 75a²; 72. 25

– riuscita 71. 72

- lista delle firme/esame preliminare **71. 68, 69; 72. 23**
 - spiegazioni del CF **71. 11; 72. 3²**
 - termine di trattazione **21. 97², 100, 103, 104¹, 105, 106; 71. 75a**
 - messaggio del CF **21. 97**
 - unità materiale/unità formale **11. 139³, 194^{2,3}; 71. 75**
 - validità/nullità **11. 139³, 156^{3a}, 173^{1f}; 21. 98; 71. 75**
 - votazione sul complesso **21. 75a⁴**
 - Iniziativa presentata da una commissione** **11. 160¹; 21. 45¹, 76¹, 109³, 111–114**
 - Inquirenti per l'assunzione delle prove (CPI)** **21. 166²⁻⁴**
 - Interesse pubblico** **11. 36²**
 - Internamento di criminali sessuomani o violenti** **11. 123a**
 - Internazionale**
 - assemblee parlamentari **21. 24⁴, 60; 43. 2**
 - delegazioni **21. 60; 43.**
 - organizzazioni sopranazionali (adesione) **11. 140, 141**
 - relazioni con l'estero/politica esterna **11. 54–56, 101, 166, 172, 184, 186**
 - Cfr. Trattati internazionali*
 - Interpellanza** **21. 73¹, 118, 119, 125; 31. 25–30a; 32. 21–26**
 - tolta dal ruolo **21. 119^{5,6}**
 - trasformazione in interrogazione urgente **31. 30⁴, 32. 26⁴**
 - trattazione urgente **31. 30, 30a; 32. 26**
 - Interpellanze e interrogazioni** **21. 125; 31. 30; 32. 26**
 - Interrogatori di testimoni** **21. 155, 156, 166–170**
 - Interrogazione** **21. 118^{1d}, 119, 125; 31. 25, 29; 32. 21, 25**
 - termine di trattazione **21. 119⁶, 125; 31. 27, 30⁴; 32. 26**
 - trattazione urgente **31. 30, 30a; 32. 26**
 - Intervento** **21. 6¹, 45¹, 62², 118–125; 31. 23¹, 25–30; 32. 19¹, 21–26**
 - commissione parl. **21. 45^{1a}, 76¹**
 - destinatari **21. 118**
 - disposizioni generali **21. 118–119**
 - esame preliminare **31. 21²; 32. 17³**
 - interventi di minoranza non possibili **21. 119¹**
 - non modificabilità **21. 119³**
 - rapporto del CF su mozioni e postulati non adempiuti **21. 122¹, 124⁴**
 - risposta **31. 27; 32. 23**
 - ritiro **21. 73¹; 31. 29²; 32. 25²**
 - scindibilità **21. 119²**
 - togliere dal ruolo **21. 119^{4,5}, 122, 124⁵**
 - trattazione nella Camera **31. 28; 32. 24**
 - urgenza **21. 125³, 31. 30, 30a; 32. 26**
- Cfr. Interrogazione, Interpellanza, Mozione e Postulato*
- Intervento della Confederazione** **11. 52²**
 - Invalidità (AVS/AI)** **11. 111, 112, 196 n. 10 e n. 14**
 - Ispezioni** **21. 45^{1d}, 45.–47.**
 - Ispezioni delle Commissioni parl.** **21. 45^{1d}**
 - Istituzione di commissioni**
 - commissioni speciali **21. 42²; 31. 11; 32. 8**
 - sottocommissioni **21. 45²; 31. 14; 32. 11**
 - Istruzione scolastica di base** **11. 19, 62**
 - Iter cronologico della trattazione nelle camere** **21. 86^{1,2}, 89¹, 91¹**
- J**
- K**
- L**
- Lavoro** **11. 110**
 - Leasing** **62. 52**
 - Legalità formale di oggetti in deliberazione, verifica della** **31. 23, 50³; 32. 19, 38²**
 - Legge federale** **11. 140, 141¹, 141a², 163¹, 164; 21. 22, 85²**
 - clausola d'urgenza **11. 141¹, 159^{3a}, 165; 21. 77, 95^f**
 - contenuto **11. 164; 21. 22⁴**
 - Legge sulle indennità parlamentari (LI)** **51.**
 - Leggi urgenti** **11. 141¹, 159^{3a}, 165; 21. 77, 80²**
 - appianamento delle divergenze **21. 95^f**
 - Cfr. Leggi federali*
 - Legislatura** **11. 149²; 31. 1; 71. 57**
 - Legislazione** **11. 163–165, 182; 21. 22; 91.; 101. 7; 102. 30^{2f}**
 - Cfr. Referendum*
 - Legittimazione al voto** **11. 136**
 - Liberalità alla Confederazione** **62. 64**
 - Libertà artistica** **11. 21**
 - Libertà d'associazione** **11. 23**
 - Libertà dei media** **11. 17**
 - Libertà della scienza** **11. 20**

Libertà di credo e di coscienza 11. 15

Libertà di culto Cfr. Libertà di credo e di coscienza

Libertà di domicilio 11. 24

Libertà di lingua 11. 18

Libertà d'informazione 11. 16

Libertà di riunione 11. 22

Libertà d'opinione 11. 16

Libertà economica 11. 27, 95

Libertà sindacale 11. 28

Limite di spesa 11. 159^{3b}; 21. 25¹; 61. 20; 62. 9

Limiti dei diritti fondamentali 11. 36

Limiti dell'iscrizione all'attivo e al passivo 61. 49; 62. 56

Lingue 11. 4, 70; 21. 66

– considerazioni

– composizione delle commissioni parl. 21. 43³

– elezione del CF 11. 175⁴

– documenti e presentazioni nelle commissioni 21. 46³

– sottocommissione della Commissione di redazione 21. 56²

Lingue nazionali 11. 4, 70

Lingue ufficiali 11. 70; 21. 43³, 46³, 56², 57²; 31. 6², 19, 37²

Lista degli oratori 31. 52

Lista delle firme (diritti politici)

– iniziativa popolare 71. 68–71; 72. 26

– proposta elezioni 71. 24⁴

– referendum 71. 59a–64; 72. 18–21

– Liste delle presenze 31. 40¹

Liste, congiunzione di 71. 31–33, 39; 72. 8c, 8e

Liste, elezione del Consiglio nazionale

71. 30–33; 72. 8b–8e

Liste, schede

– nominativa dei magistrati 21. 136

– scrutatori 31. 1^{2h,i}

Lobbista Cfr. *Diritto di polizia*

Lotterie 11. 106, 132², 196 n. 8

M

Maggioranza assoluta

– decisioni del CF 101. 19²

– elezioni dell'AF 21. 130²⁻⁴

– procedura dell'AF 11. 159^{2,3}; 21. 80²; 31. 57^{3c}; 32. 45^{2c}

Cfr. *Votazione popolare*

Maggioranza (nell'AF)

– qualificata

– 5/6–maggioranza delle presidenze 21. 19¹

– maggioranza dei membri della Camera 11. 159³, 165¹; 21. 80²; 31. 38, 57³, 59³; 32. 46²

– semplice

– elezioni 11. 159²; 21. 130²

– maggioranza dei votanti 11. 159²; 21. 46¹, 51⁶, 53⁵, 56⁴, 80¹, 92², 94²

Maggioranza richieste

– Camere 11. 159¹; 31. 38; 32. 31

– CF 101. 19¹

– Conferenza di conciliazione 21. 92¹

Maggioranze richieste 11. 142

Malattie 11. 118

Mandati al CF 11. 171; 21. 120–124

Cfr. *Mozioni e Postulati*

Materiale bellico 11. 107

Matrimonio e famiglia, diritto 11. 14

Medicina complementare 11. 118a

Medicina dei trapianti 11. 119a

Medicina riproduttiva 11. 119

Messa a punto del testo 31. 54; 32. 41

Messaggio del CF 21. 141, 149

Metrologia 11. 125

Ministero pubblico della confederazione

21. 14^c, 26^{1,4}, 118^{4bis}, 142^{2,3}; 61. 2 ; 62. 1

– autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione 21. 14^c, 26¹, 40a^{1b}, 118^{4bis}, 142^{2,3}, 162⁵; 61. 2 ; 62. 1; 64. 8²; 81. 1^{1cbis}, 15^{1c}

– **Procuratore pubblico** 21. 40a^{1c,2}

– Procuratore pubblico (straordinario) 21. 17³

– relazioni tra AF e il ministero pubblico della confederazione 21. 162⁵

– vigilanza 21. 26¹, 4

Minareti 11. 72³

Minoranza (commissioni parl.)

– divieto

– iniziative di minoranza 21. 109³

– interventi di minoranza 21. 119¹

– informazione al pubblico su una proposta di minoranza 31. 20⁴; 32. 15⁴

– proposte di minoranza 21. 76⁴

– tempo di parola (dibattito breve) 31. 44, 48²

Misure congiunturali 11. 100

Misure disciplinari contro parlamentari

21. 13; 31. 39; 32. 34

Motivazione scritta (iniziativa parlamentare, iniziativa cantonale e interventi) **21.** 107, 115²; **31.** 26, 46; **32.** 22

Motivazione orale **31.** 46

Mozione **11.** 171; **21.** 118–122; **31.** 25–29; **32.** 21–26

- cofirmatari **31.** 29; **32.** 25
- delle commissioni parl. **21.** 45^{1a}, 121²
- destinatari **21.** 118²⁻⁵, 121³
- divisibilità **21.** 119²
- efficacia giuridica **21.** 120
- effetto vincolante **21.** 122
- inammissibile **21.** 120³
- interventi di minoranza, divieto **21.** 119¹
- modifica **21.** 121³
- oggetto **21.** 120
- pareri (CF/Uffici/AF) **21.** 121¹, 122; **31.** 27; **32.** 23
- presentazione **21.** 119¹; **31.** 25; **32.** 21
- procedura di modifica (Trattazione nelle Camere) **21.** 121⁴
- rapporto del CF su mozioni e postulati non adempiuti **21.** 122¹, 124⁴
- ritiro **21.** 73¹; **31.** 29²; **32.** 25²
- termine **21.** 119⁴, 121¹, 122¹; **31.** 27, 28a; **32.** 23
- togliere dal ruolo **21.** 119^{4,5}, 122
- trattazione
 - mozioni accolte **21.** 122
- alle Camere **21.** 121; **31.** 28, 28a; **32.** 24
- trattazione prioritaria di una mozione di commissione **31.** 28a

Munizioni **11.** 107

Musica **11.** 67a, 69

N

Naturalizzazione **11.** 37, 38

- Naturalizzazione agevolata **11.** 37³

Navigazione **11.** 87

NATO, assemblea parl. (delegazione)

43. 2, 6

Neutralità **11.** 173^{1a}, 185

NFTA **11.** 87, 196 n. 3

Non entrata in materia **21.** 74, 95a; **31.** 44¹, 45; **32.** 37

Non modificabilità del testo

- iniziativa popolare **21.** 99
- intervento **21.** 119³

Norma generale e astratta **21.** 22⁴

Norme di diritto emanate dal Parlamento

11. 163¹; **21.** 22²

NPF (Nuova perequazione finanziaria)

11. 5a, 42², 43a, 46^{2,3}, 47², 48^{4,5}, 48a, 53³, 62³, 66¹, 75a, 83^{2,3}, 86³, 112^{2,4}, 112a–c, 123², 128⁴, 132², 135, 196 n. 16

Nullità

- elezioni **31.** 4^{1a}
- iniziative popolari **11.** 139², 156^{3a}, 173^{1f}; **21.** 98; **71.** 75
- schede di voto
 - elezioni e votazioni federali **71.** 12, 13, 38, 49, 66
 - elezioni nelle Camere **21.** 130, 131

Nullità parziale (iniziativa popolare)

11. 139³, 156^{3a}, 173^{1f}; **21.** 98; **71.** 75, 80

Cfr. Validità

O

Obbligo del certificato **21.** 69a

Obbligo del segreto **11.** 169²; **21.** 8, 62⁴, 150³, 153⁵, 169

Cfr. Segreto d'ufficio

Obbligo di conciliazione **11.** 156³; **21.** 94, 94a, 98

Obbligo di ricusazione

- CF **101.** 20
- commissioni di vigilanza **21.** 11a
- elezione contestata di un deputato **31.** 64³; **71.** 53²

Cfr. Indicazione delle relazioni di interesse

Obiettivi annuali del CF **21.** 144¹; 102. 19

Obiettivi sociali **11.** 41

Obiettivi strategici **21.** 28, 148; **101.** 8

OCSE, delegazione dell'Assemblea parl.

43. 2a, 6, 8

Oggetti in deliberazione **21.** 71, 72; **31.** 25; **32.** 21

- Camera prioritaria **21.** 84
- esame preliminare **31.** 9^{1c}, 21, 22; **32.** 6^{1c}, 17, 18
- legalità formale **31.** 23; **32.** 19
- presentazione **21.** 72; **31.** 25; **32.** 21
- ritiro **21.** 73; **31.** 29²; **32.** 25²; **71.** 73, 73a; **72.** 25
- termine di presentazione per l'ora delle domande **31.** 31²
- termine di presentazione per le interpellanze e le interrogazioni **31.** 30^{3,4}; **32.** 26^{3,4}
- trattazione (Consigli) **31.** 25–33; **32.** 21–28

- trattazione finale da parte di commissioni parl. **11.** 153⁴; **31.** 22³; **32.** 18²
 - ONU (adesione della Svizzera) 11.** 197 n.1
 - Operatori dei media 21.** 5², 52; **31.** 61; **32.** 47; **41.** 11
 - Opere pubbliche 11.** 81
 - Ora delle domande 31.** 31
 - Ordinamento finanziario 11.** 126–135
 - Ordinanze**
 - AF **11.** 163¹; **21.** 22²
 - CF **11.** 182²; **21.** 22³, 151; **101.** 7
 - approvazione **21.** 95^h
 - consultazione delle commissioni **21.** 22³, 151
 - Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese e la salvaguardia della sicurezza interna o esterna **101.** 7c, 7d
 - Ordine del giorno**
 - commissioni parl. **31.** 16^{1b}; **32.** 12^{1b}
 - Camera **31.** 7^{1b}, 35; **32.** 4^{1b}, 29
 - Organi dell'Assemblea federale 21.** 31
 - Organizzazione**
 - CdG **45.**
 - DCG **46.**
 - Organizzazioni, private e pubbliche**
 - concorrenza **11.** 96
 - incompatibilità **21.** 14; **44.**
 - procedura di consultazione **11.** 147; **21.** 112²; **91.** 4
 - Organizzazioni internazionali 11.** 140^{1b}, 140¹, 141^{1d}; **21.** 60; **43.** 1, 2, 4
 - Cfr. Delegazioni*
 - Organizzazioni sopranazionali 11.** 140¹
 - OSCE, delegazione dell'Assemblea parl.** **43.** 2, 6
- P**
- Paesaggio, protezione 11.** 78
 - Palazzo del parlamento, Diritto di polizia 21.** 69²; **31.** 61, 62; **32.** 47, 48; **41.** 16^{a,b}, 20^{2e}
 - Parlnet (Extrnet) 41.** 6a, 6b, 6c, 8, 8a, 9
 - Parità di voti, elezioni federali 71.** 43³, 47
 - Parlamentari (membri dell'AF), diritti e doveri 11.** 154, 160–162; **21.** 6–21
 - Parola, domanda e concessione 31.** 28a²; **32.** 35
 - Parola, togliere la 21.** 13^{1a}; **31.** 39; **32.** 34
 - Partiti politici 11.** 137; **21.** 61^{1,2}, 174³; **71.** 39^c, 40¹ **91.**
 - finanziamento **71.** 76b
 - registro **71.** 76a
 - Paternità, assenza 31.** 57⁴
 - Pena di morte, divieto 11.** 10¹
 - Perdita della cittadinanza 11.** 38
 - Perequazione finanziaria 11.** 135
 - Cfr. NPF*
 - Perfezionamento 11.** 64a
 - Periti 21.** 45^{1b}, 47², 159², 160³, 170¹; **41.** 10^{3,4}; **51.** 13; **52.** 11
 - assistenza per il controllo federale delle finanze **64.** 3
 - assistenza per l'amministrazione federale **101.** 57
 - Periti consultati dalle commissioni parl.** **21.** 45¹
 - indennità **52.** 11²
 - Periti esterni 21.** 45^{1b}, 47², 159^{2,3}, 160³, 170¹; **41.** 10^{3,4}; **51.** 13; **52.** 11; **64.** 3
 - Cfr. Periti*
 - Perseguimento penale**
 - libertà di parola, immunità assoluta **11.** 162¹; **21.** 16; **81.** 2²
 - membri del CF **11.** 162; **81.** 14–14^{er}
 - membri dell'AF **11.** 162; **21.** 16–20
 - personale del Ministero pubblico della confederazione **81.** 15^{1c, 1d}
 - personale della Confederazione **81.** 15
 - Personale dei Servizi del Parlamento 21.** 66; **41.** 25, 27–35
 - Personale federale**
 - accesso all'aula delle Camere **31.** 61¹; **32.** 47¹
 - audizioni da parte delle commissioni parl. **21.** 150^{1c}, 153³, 155⁶, 156
 - incompatibilità **21.** 14^c
 - personale dei Servizi del Parlamento **21.** 66; **41.** 25–35; **81.** 15
 - responsabilità **11.** 146; **81.**
 - Personale al servizio della Confederazione 21.** 156, 160^{2,3}
 - Personale interessate, diritti delle 21.** 155⁶, 166–171
 - Personale interrogate 21.** 150^{1c}, 153^{2,3}, 155⁶, 156, 166–171; **64.** 10
 - Pesca e caccia 11.** 79
 - Pesi e misure 11.** 125
 - Petizioni 11.** 33; **21.** 83², 126–129
 - concernenti oggetti già pendenti **21.** 126

- informazione dei petenti al termine della trattazione **21.** 126³
- Pianificazione**
- amministrazione federale **101.** 51; **102.** 17–22
- governo **11.** 180; **101.** 32, 42, 51, 52
- Parlamento **11.** 173^{1g}; **21.** 28, 142–148; **31.** 9^{1a}; **32.** 6^{1a}
- Cfr. Pianificazione finanziaria, Programma di legislatura*
- Pianificazione del territorio** **11.** 75
- Pianificazione finanziaria** **21.** 50¹, 143; **61.** 19; **62.** 4–6
- Piano annuale delle sedute delle commissioni** **31.** 9^{1c}; **32.** 6^{1f}
- Piano finanziario annuale** **21.** 50¹, 74³, 94a², 143; **61.** 19; **62.** 4–6
- Piano finanziario della legislatura** **21.** 146^{2,4}; **62.** 5
- Pieno potere cognitivo del TF** **11.** 189
- Politica agricola** **11.** 104
- Politica congiunturale** **11.** 100
- Politica di concorrenza** **11.** 96
- Politica economica esterna** **11.** 101
- Politica energetica** **11.** 89–91, 196 n. 4
- Politica estera** **11.** 54–56, 101, 166, 172, 184, 186; **21.** 24; **101.** 7a
- consultazione delle Commissioni parl. **21.** 152; **102.** 5b
- coordinamento
 - AF **11.** 166; **21.** 24, 37⁵, 148³, 152; **43.**
 - Cantoni **11.** 55, 56; **21.** 129a
- rapporto del CF. **21.** 148³
- Politica governativa** **11.** 180; **21.** 144, 146; **31.** 13; **32.** 10; **101.** 3, 6, 61; **102.** 18
- Politica monetaria** **11.** 99, 100³
- Politica nell'interesse del Paese** **11.** 99
- Politica strutturale** **11.** 103
- Portavoce del CF** **101.** 10a
- Porte chiuse**
- deliberazioni del CF **101.** 21
- deliberazioni delle commissioni **21.** 47, 169; **31.** 20⁴; **32.** 15⁴; **41.** 7–9
- Posizione dominante (Confederazione), incompatibilità** **21.** 14^{e,f}; **44.**
- Poste e Telecomunicazioni** **11.** 92
- Postulato** **21.** 6, 45¹, 62², 118, 119, 123, 124; **31.** 21, 23, 25–29; **32.** 17, 19, 21–25
- motivazione **31.** 26; **32.** 22
- presentazione **21.** 119¹; **31.** 25; **32.** 21
- rapporto su mozioni e postulati non adempiuti **21.** 122¹, 124⁴
- risposta **21.** 124¹; **31.** 27; **32.** 23
- ritiro **21.** 73¹; **31.** 29²; **32.** 25²
- termine di trattazione **21.** 119⁴, 124; **31.** 27, 28a; **32.** 23
- togliere dal ruolo **21.** 119⁵, 124^{4,5}
- Cfr. Intervento*
- Potere supremo** **11.** 148, 173²; **21.** 30
- Preminenza e rispetto del diritto federale** **11.** 3, 49
- Presenza di posizione, diritto a**
- autorità interessata **21.** 157
- autorità responsabile **21.** 158³
- CF **21.** 112^{3,4}, 167²
- membro della Camera **21.** 13, 17²
- persona interessata **21.** 168^{5,6}
- TF **21.** 162⁴
- Prescrizione**
- pretese delle indennità
 - contro la Confederazione **81.** 20
 - della Confederazione **81.** 21, 23
- responsabilità penale e disciplinare dei funzionari **81.** 22
- Presentazione** *Cfr. Oggetti in deliberazione*
- Presentazione dei conti, principi** **61.** 47, 48; **62.** 53
- Presenze/Assenze** **21.** 10; **31.** 40, 57⁵; **32.** 32
- Presidente decano** **31.** 1^{2a}, 2, 3, 5
- Presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati**
- approvazione del verbale **31.** 36²; **32.** 30²
- assegno di presidenza **51.** 11; **52.** 9
- chiusura della discussione **31.** 52; **32.** 40
- compiti **11.** 152; **21.** 39², 69¹; **31.** 7, 9^{1c}; **32.** 4¹, 6^{1c}
- comportamento nell'aula della Camera **31.** 62; **32.** 48
- concessione della parola **31.** 41; **32.** 35
- convocazione dell'AF **21.** 2, 33²
- decisione in caso di parità **21.** 80
- determinazione della Camera prioritaria **21.** 84²
- direzione dell'Assemblea federale **11.** 157; **21.** 39², 41
- diritto di polizia **21.** 69¹; **31.** 61⁵, 62; **32.** 47⁵, 48
- elezione e durata del mandato **11.** 152; **31.** 1^{2e}, 6; **32.** 3
- elezione suppletiva **31.** 6

- formulazione dei quesiti **31. 55; 32. 42**
- ordine di votazione delle proposte **21. 78², 79^{2,3}**
- ripetere la votazione **21. 76^{3ter}**
- pubblicazione dell'esito della votazione **21. 82; 31. 57**
- votazione eventuale **21. 79**
- voto del o della presidente **21. 80**

Cfr. anche Ricorsi sul diritto di voto, votazione popolare, elezioni

Professione

- incompatibilità con gli uffici **11. 144², 21. 14, 15, 173 n. 2¹; 44.; 101. 60**
- libertà **11. 27**
- deroghe **11. 94⁴, 96, 101–103**

Programma di legislatura 21. 74³, 94a,

- 141^{2h}, 143, 144, 146–147; **31. 13, 33b–33c**
- Commissione del programma di legislatura **31. 13; 32. 10**

Promessa solenne e giuramento 21. 3; 31. 1^{2c}, 5; 32. 2

Promozione dell'infanzia e della gioventù 11. 67

Proposta 11. 160²; 21. 76; 31. 50; 32. 38

- esame preliminare **31. 50⁴; 32. 38³**
- legalità formale **31. 50³; 32. 38²**
- procedura di voto **21. 78, 79; 31. 55; 32. 42**
- termine per inoltro **31. 50²**

Cfr. Mozioni d'ordine

Proposta, diritto di

- candidati elezioni Consiglio nazionale **71. 21–33**
- di oggetti in deliberazione **21. 6¹, 62²; 31. 21^{1b}; 32. 17^{1b}**
- Proposta subordinata **21. 79⁴**

Proposte procedurali (mozione d'ordine)

- 21. 71^e, 76^{2,3}; 31. 21^{1c}, 51; 32. 17^{1c}, 39**

Proprietà della Confederazione, Responsabilità civile 101. 62e

Protezione civile 11. 61

Protezione dall'arbitrio 11. 9

Protezione degli animali 11. 78⁴, 79, 80

Protezione degli uccelli 11. 79

Protezione dei consumatori 11. 97

Protezione della flora 11. 78

Protezione dell'ambiente 11. 2, 73, 74

Protezione della natura e del paesaggio 11. 78

Protezione delle foreste 11. 77

Protezione delle paludi 11. 78⁵

Protezione dello Stato 21. 7^{2b}, 53², 150², 154², 166¹

Pubblicazione

- risultato della votazione (omologazione) **71. 15**
- esito della votazione delle Camere **21. 82; 31. 57, 60; 32. 46**
- esito delle votazioni (membri dei consigli) **21. 82; 31. 57, 60; 32. 44a⁴, 46**
- iniziativa popolare **71. 69⁴**
- risultato di elezioni **71. 52**
- procedura di consultazione **91. 9**
- sedute dell'AF **21. 4¹; 41. 1–3**
- richiesta di referendum **21. 58, 42. 6³; 71. 58**

Pubblicazioni ufficiali, *Cfr. Bollettino ufficiale, Raccolta ufficiale delle leggi federali, Foglio ufficiale e Pubblicazioni*

Pubblicazioni biografiche (parlamentari) 41. 16

Pubblicità 11. 158; 21. 4, 82

- audizioni pubbliche delle commissioni parl. **21. 47²**
- pronuncia di sentenze **11. 30³**
- sedute delle Camere **11. 158; 21. 4, 69; 31. 61, 62; 32. 47, 48; 41. 1–3, 11, 12–15**

Pubblico Cfr. Diritto di polizia

Punizione, crudele, inumana, degradante 11. 10, 25, 30

Q

Quorum

- AF **11. 159¹; 21. 92¹; 31. 38; 32. 31, 32**
- CF **101. 19**

Quorum e maggioranza

- CF **101. 19**
- conferenza di conciliazione **21. 92¹**
- consigli **11. 159¹; 31. 38; 32. 31**

R

Raccolta ufficiale delle leggi federali, rettifiche 42. 6, 7

Raccomandazione di voto (Iniziativa popolare) 11. 139⁵, 139b; 21. 97¹, 95^e, 98³, 100, 101³, 102, 103, 106; 71. 76

Cfr. Iniziativa popolare

Radio 11. 17, 93; 21. 5; 41. 12–15

Rapporti 21. 71^c, 83¹

- CF all'AF **11. 187^{1b}; 21. 124, 141–149**
- commissioni parl. **11. 153⁴; 31. 22³; 32. 18²**

- commissioni parl. **21.** 45^{1a}, 71^c, 111³, 117²; **31.** 19; **32.** 16²
- delegazioni di vigilanza **21.** 51⁴, 53⁴
- delegazioni, internazionali **43.** 9
- Ministero pubblico della confederazione **21.** 162⁵
- sottocommissioni **21.** 45²; **31.** 14²; **32.** 11²
- tribunale federale **21.** 162
- Rapporti, presentazione** **21.** 83², 143¹, 148¹
- Rapporto di gestione**
 - CF **11.** 187^{1b}; **21.** 49³, 144, 145;
 - rapporto sulle mozioni e i postulati non ancora adempiuti **21.** 122¹, 124⁴
 - entrata in materia obbligatoria **21.** 74³
 - TF **21.** 162
- Rappresentanza in organi parl.**
 - CF **21.** 159, 160, 167³
 - **presidenti delle Camere** **21.** 33³, 39³; **31.** 7; **32.** 4
 - TF **21.** 162^{2,3}
- Reclamo**
 - contro trattati intercantionali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero **21.** 129a; **101.** 61c, 62; **102.** 27t
 - nelle Camere contro
 - misure disciplinari **21.** 13³; **31.** 39³; **32.** 34³
 - mozioni d'ordine **21.** 76²
 - verbale **41.** 2
- Cfr. Ricorsi*
- Redazione degli atti legislativi dell'AF**
 - 21.** 57, 58; **42.** 5–8
 - errori formali **21.** 58
 - errori grammaticali, ortografici e di presentazione **42.** 8
 - lacune, imprecisioni e contraddizioni materiali **21.** 57; **42.** 5
- Referendum** **11.** 140–142, 165; **21.** 29
 - disposizioni generali **71.** 59
 - facoltativo **11.** 141; **71.** 59–67; **72.** 18–22
 - firme/lista/forma **71.** 60–64; **72.** 18–20
 - referendum dei Cantoni **71.** 67–67b
 - ritiro **71.** 59b
 - riuscita **71.** 66; **72.** 21
 - termine **11.** 141¹; **71.** 59a
 - obbligatorio **11.** 140, 142; **71.** 58
- Cfr. Decreto federale*
- Referendum facoltativo** **11.** 141
 - approvazione di trattati internazionali **11.** 141a
- Referendum facoltativo (Cantoni)** **11.** 141¹; **71.** 67–67b
- Referendum obbligatorio** *Cfr. Referendum*
- Referendum su trattati internazionali**
 - decreto di approvazione che include le modifiche costituzionali e legislative **11.** 141a
 - facoltativo **11.** 141
 - obbligatorio **11.** 140
- Regioni**
 - rappresentazioni nelle elezioni **11.** 175⁴; **21.** 43³
 - sostegno a regioni in difficoltà **11.** 103
- Regioni di montagna** **11.** 135²
- Registrazione audiovisiva** **41.** 12–15
- Registrazione audiovisiva dei dibattiti** **31.** 62¹; **32.** 48¹; **41.** 3, 12–15
- Registro degli interessi** **21.** 11²
- Registro delle trasferte ufficiali all'estero** **43.** 9a
- Regolamenti**
 - dei Consigli **21.** 36, 41³
 - del Consiglio degli Stati **32.**
 - del Consiglio Nazionale **31.**
 - principi operativi
 - della Commissione giudiziaria **49.**
 - della Commissione dell'immunità del CN e della Commissione degli affari giuridici del CS **49a.**
 - della Delegazione delle Commissioni della gestione **46.**
 - della Delegazione delle finanze **48.**
 - delle Commissioni delle finanze **47.**
 - delle Commissioni della gestione **45.**
- Regolamenti delle Camere** **21.** 36, 46¹, 62³; **31.**; **32.**
 - AF. **21.** 41
 - Consiglio degli Stati **32.**
 - Consiglio nazionale **31.**
- Regole speciali per i Servizi del Parlamento** **21.** 70²; **41.** 28²
- Relazione alla Camera** **21.** 44², 55; **31.** 19, 41⁶; **32.** 16, 35³
- Relazioni d'interesse dei membri dei consigli** **21.** 11
- Relazioni d'interesse, pubblicazione** **11.** 161²; **21.** 11
- Relazioni internazionali, parl.** **11.** 166; **21.** 24, 37⁵, 60; **43.**
- Relazioni tra autorità**
 - AF

- TF **21.** 26⁴, 162
- CF **11.** 153⁴, 169, 171; **21.** 141–161
- cantoni con l'estero **11.** 56; **21.** 129a; **101.** 61c, 62
- cantoni e commissioni parl. **32.** 17²
- CF e commissioni parlamentari **21.** 150–158
- Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati **21.** 83–95
- Servizi del parlamento e amministrazione federale **11.** 155; **21.** 68; **41.** 18
- Relazioni tra Confederazione e Cantoni** **11.** 42–53
- Rendite (AVS/AI)** **11.** 112, 196 n. 10
- Responsabilità della Confederazione** **11.** 146; **21.** 21a; **81.**
- Cfr. Responsabilità dello Stato*
- Responsabilità dello Stato** **11.** 146; **21.** 21a; **81.**
- soggetto di diritto privato **81.** 11
- danni cagionati da funzionari federali **81.** 3–6
- danni cagionati da organizzazioni speciali incaricate di compiti per la Confederazione **81.** 19
- prescrizione e perenzione **81.** 20–23
- regresso contro funzionari **81.** 7–10
- responsabilità dei parlamentari **21.** 21a
- responsabilità disciplinare **81.** 17, 18
- responsabilità penale **21.** 16–20; **81.** 13–16
 - autorizzazione a procedere **81.** 15
 - responsabilità per danni **21.** 21a; **81.** 3–12
 - responsabilità politica **101.** 4
- Responsabilità individuale** **11.** 6
- Responsabilità penale (membri delle autorità e personale della Confederazione)** **81.** 13–16
- Cfr. Immunità*
- Retribuzione e indennità (parlamentari)** **21.** 9; **51.**; **52.**
- aiuto transitorio **51.** 8a; **52.** 8b
- assegno di custodia **51.** 6a
- assegno di presidenza e vicepresidenza **51.** 11; **52.** 9
- assicurazione contro le malattie e gli infortuni **51.** 8; **52.** 8
 - importo sostitutivo della diaria **52.** 8a
- assicurazione per auto privata **53.**
- contributi ai gruppi parlamentari **51.** 12; **52.** 10
- diaria **51.** 3; **52.** 5
 - importo sostitutivo della diaria **52.** 8a
- domicilio all'estero **52.** 32^{bis}, 41⁸, 63^{bis}
- indennità di percorso **51.** 6; **52.** 5, 6
- indennità di previdenza **51.** 7; **52.** 7
 - in caso di decesso **52.** 7b
 - in caso di invalidità **52.** 7a
- indennità di rincaro **51.** 14
- indennità speciale **51.** 10
- pernottamento **51.** 4; **52.** 3¹, 5
 - all'estero **52.** 3³
- presidenti delle commissioni e relatori **51.** 9
- presidenti delle commissioni **51.** 9
- restrizioni **52.** 12
- retribuzione annua **51.** 2
- spese di personale e di materiale **51.** 3a
- spese di rappresentanza e periti **51.** 13; **52.** 11
- spese di viaggio **51.** 5; **52.** 4, 5
- svizzeri all'estero **52.** 32^{bis}, 41^{bis}, 63^{bis}
- vitto **51.** 4; **52.** 3¹, 5
- attività all'estero **52.** 3³
- Rettifiche**
 - dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali **21.** 58²; **42.** 7
 - dopo la votazione finale **21.** 58¹; **42.** 6
 - ordinate dalla Commissione di redazione **21.** 58, 59; **42.** 6–9
- Cfr. Commissione di redazione*
- Revisione**
 - Costituzione federale **11.** 138, 139, 140^{1a}, 192–195; **21.** 23, 97–101; **71.** 58, 68–75
 - costituzioni cantonali (garanzie) **11.** 51
- Revisione parziale della Costituzione federale** **11.** 139–140, 192, 194, 195; **21.** 23, 97–106; **71.** 68–76; **72.** 23–26
- Revisione totale della Costituzione federale** **11.** 138, 140^{1a}, 2a, c, 192, 193, 195; **21.** 96
- Ricavo (definizione)** **61.** 3
- Ricerca** **11.** 64
 - ricerca sull'essere umano **11.** 118b
- Cfr. Scuole universitarie*
- Richiami**
 - all'ordine (durante i dibattiti) **31.** 39; **32.** 34
 - misure disciplinari **21.** 13^{1,2}
- Richiamo all'ordine** **21.** 13¹; **31.** 39; **32.** 34
- Ricorso, diritto di (elezioni federali)** **71.** 77–82, 85
- Ricorsi presso**
 - CF **11.** 187^{1d}

- Consigli **11.** 173, 189²; **21.** 13³; **31.** 39³; **32.** 34³
- Tribunale federale **11.** 189–191; **81.** 15⁵
- Uffici **21.** 108; **31.** 9^d, 23³, 30²; **32.** 6^d, 19³
- Cfr. Ricorsi sul diritto di voto*
- Ricusazione**
- CF **101.** 20
- CdI-N **21.** 17a
- CG **49.**
- commissioni di alta vigilanza **21.** 11a
- ricorso concernente l'elezione nel Consiglio nazionale **31.** 64³; **71.** 53²
- Cfr. Indicazione delle relazioni d'interesse*
- Rifugiati 11.** 25^{2,3}
- Rimedi giuridici**
- alta vigilanza dell'AF **11.** 169, **21.** 26, 129
- CF **11.** 187^{1d}; **101.** 9
- gratuità della procedura **11.** 29³
- TF **11.** 189
- Rincaro, lotta al 11.** 100; **51.** 14²
- Rinnovo integrale**
- CF **11.** 175; **21.** 132
- commissioni **31.** 17⁵
- Consiglio nazionale **11.** 149; **71.** 19; **73.**
 - data **71.** 19
- straordinario, AF **11.** 193³; **71.** 19
- TF **21.** 135
- Cfr. Consiglio nazionale o Elezioni*
- Rinvio 21.** 74⁵, 75, 87
- Ripetere la votazione 21.** 76^{3ter}
- Risarcimento danni, dovuti a funzionari**
- 81.** 3⁴, 7, 21; **61.** 32; **62.** 27f, 27h;
- Risultati elettorali e processo verbale (elezione del Consiglio nazionale) 71.** 39, 52; **72.** 12–14
- Ritiro**
- iniziativa popolare – incondizionato e condizionato **71.** 68^{2o}, 73, 73a, 75a²; **72.** 25
- oggetti in deliberazione **21.** 73; **31.** 29²; **32.** 25²
- Rivenire su una deliberazione 21.** 76^{3, 3bis}, 88², 89³; **31.** 51^{2,3}; **32.** 39^{2,3}
- proposta congiunta delle due Camere **21.** 89³
- Romancio 11.** 4, 70
- S**
- Salute, protezione della 11.** 118
- Scadenze per le votazioni (Votazione popolare) 71.** 10, 58, 59c, 74; **72.** 2a
- Scheda di voto 21.** 131; **71.** 11, 12, 35, 48
 - nulla **21.** 130, 131; **71.** 38
- Sciopero 11.** 28³; **41.** 35
- Scopo della Confederazione 11.** 2
- Scrutatori 21.** 41²; **31.** 1^{2h,i}, 8, 9^{1g}; **32.** 5^{1c}, 6^{1g}
- Scrutinio segreto 21.** 130¹
- Scuola 11.** 19, 48a, 62, 66–68
- Scuole universitarie 11.** 48a, 63a
- Seconda lettura 31.** 53
- Sede**
- AF **21.** 32
- sede ufficiale della Confederazione **101.** 58
- Sede dell'Assemblea federale 21.** 32; **101.** 58
- Seduta**
- Camere **11.** 151, 159–162; **21.** 2, 4; **31.** 34–40; **32.** 29–34
 - pubblicità **11.** 158; **21.** 4; **31.** 61, 62; **32.** 47, 48
- Commissioni parl. **21.** 47; **31.** 9^{1e}; **32.** 6^{1f}
 - confidenzialità **21.** 47
- costitutiva del Consiglio nazionale **31.** 1; **71.** 53
- Seduta, espulsione 21.** 13^{1b}
- Seduta, obbligo di partecipare 21.** 10
- Seduta, orari del Consiglio nazionale 31.** 34
- Sedute congiunte**
- commissioni parl. **21.** 49^{2,3}
- consigli **11.** 157
- Sedute della Camera 31.** 34–40; **32.** 29–34
 - orari del Consiglio nazionale **31.** 34
 - ordine del giorno **31.** 35; **32.** 29
 - richiamo all'ordine **31.** 39; **32.** 34
- Sedute pomeridiane 31.** 34¹
- Sedute serali 31.** 34²
- Seggi, ripartizione in Consiglio nazionale**
- 71.** 16, 17; **72.** 6a; **73.**
 - sistema proporzionale **71.** 40–44
- Seggi vacanti**
- CF **21.** 133
- Consiglio di presidenza **31.** 6³; **32.** 3³
- Consiglio nazionale **71.** 54–57; **72.** 15
- tribunali della Confederazione **21.** 135, 137
- Segretario/Segretaria generale dell'AF**
- appello nominale **31.** 60³
- competenze, personale **21.** 66; **41.** 24², 27², 28, 33, 34
- compiti **21.** 61⁴, 65², 70³; **41.** 20^{2f}, 22
- nomina **21.** 37^{2d}, 140; **41.** 26
- requisito della cittadinanza svizzera **41.** 31
- supplenza **41.** 23, 24, 31^b

Segretario/a della Camera

- AF 41. 22², 23²
- Consiglio degli Stati 32. 30; 41. 23, 27^{1b}, 31^c
- Consiglio nazionale 31. 36¹; 41. 22²

Segretario di Stato, conferimento del titolo
101. 45a, 46**Segreterie generali dei Dipartimenti**

101. 41, 42

- Conferenza dei segretari generali
101. 53; 102. 16

Segreto del voto, tutela del

- elezioni e votazioni federali 71. 5⁷, 7⁴, 8¹, 87³
- elezioni nelle Camere 21. 130¹

Segreto d'ufficio 21. 8, 13², 47

- segreterie dei gruppi parlamentari 21. 62⁴
- CPI 21. 169, 170
- commissioni parl. 21. 47; 31. 20; 32. 15; 41. 4–9
- parlamentari 21. 8
- deliberazioni segrete delle Camere 21. 4⁴

Segreto postale e delle telecomunicazioni 11. 13

- magistrati (soppressione) 81. 14^{bis-ter}
- parlamentari (soppressione) 21. 18, 19

Segreto professionale

- nelle commissioni 21. 8, 11⁴, 13², 47, 62⁴; 31. 20; 32. 15
- nella CPI 21. 169, 170

*Cfr. Segreto d'ufficio***Segreto redazionale** 11. 17³**Selvaggina** 11. 79**Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili** 11. 88**Servizi del Parlamento** 11. 155; 21. 64–70; 41.; 101. 33, 53, 54

- collaborazione con l'Amministrazione federale 21. 68; 41. 11^{3,4}, 18
- collaborazione con terzi 41. 19
- compiti 21. 64; 41. 17
- direzione 41. 24
- diritti d'informazione 21. 67
- disposizioni d'esecuzione 21. 70²; 41. 28²
- istruzioni tecniche 21. 65³
- Opting out (disposizioni d'esecuzione) 21. 70²; 41. 28²
- organizzazione e direzione 21. 65; 41. 20–24
- personale 21. 66; 41. 25–35

Cfr. Segretario/Segretaria generale dell'AF
Servizi di informazione strategica 21. 72^b, 53², 150^{2b}, 153⁴**Servizio attivo** 11. 173^{1d}, 185⁴**Servizio civile** 11. 59**Servizio militare e servizio sostitutivo** 11. 58¹, 59

- esenzione dei membri dei consigli 54.

Sessione

- AF 11. 151; 21. 33², 39
- CF (elezione) 21. 132¹, 133¹
- convocazione 21. 3, 33
- orari 31. 34; 32. 29
- ordinaria 11. 151¹; 21. 2¹
- pianificazione 21. 37^{2a}, 64^{2a}; 31. 7^{1b}, 9^{1a}; 32. 6^{1a}
- speciale 21. 2²; 31. 33d
- straordinaria 11. 151²; 21. 2³
- trasmissione alla Camera dei risultati dell'esame preliminare 31. 24; 32. 20

Sessione speciale 21. 2²; 31. 33d**Settore locativo** 11. 109**Sfera privata** 11. 13; 21. 18**Sfera privata, protezione della** 11. 13**Sicurezza alimentare** 11. 104a**Sicurezza, interna, esterna** 11. 2¹, 57, 121², 173^{1a,c}, 185

- convocazione delle Camere 21. 33³
- intervento della Confederazione 11. 52, 58

Sicurezza pubblica 11. 2, 52, 57, 173, 185**Singoli atti** 21. 29*Cfr. Decreto federale e Decreto federale semplice***Sistema bicamerale** 11. 148, 156^{2,3}; 21. 83–95**Sistema di voto elettronico** 31. 56, 57, 58, 32. 44, 44a**Sistema maggioritario, procedure**

- Consiglio nazionale 71. 47–51, 56
- elezioni dell'AF 21. 130

Sistema proporzionale, elezione del Consiglio nazionale 11. 149; 71. 21–46, 56**Sistema proporzionale, ripartizione dei seggi** 71. 40, 41**Sistemi d'informazione dei Servizi del Parlamento** 21. 64, 41. 16c, 16f**Sorteggio, per la scelta della Camera prioritaria in caso di disaccordo** 21. 84²**Sorveglianza**

- controllo federale delle finanze 64.

- del CF su
 - amministrazione federale **11.** 187^{1a};
101. 8, 25, 32, 42
 - Cantoni **11.** 186
 - dell'AF su CF e TF (Alta vigilanza) **11.** 169;
21. 25, 26, 162; **45.–47**; **64.**
 - Sorveglianza dei prezzi 11.** 96
 - Sospensione della procedura 21.** 87³
 - Sostanze chimiche 11.** 118
 - Sottocommissioni 21.** 31, 45²; **31.** 14, 18; **32.**
11, 14^{4,5}
 - Sovranità dei Cantoni 11.** 3
 - Spesa (definizione) 61.** 3³
 - Spese** *Cfr. Retribuzione e indennità (parlamentari)*
 - Spese di rappresentanza 51.** 13; **52.** 11
 - Spiegazioni dei testi in votazione 71.** 11;
72. 3²
 - Sport 11.** 68
 - Stampa Cfr. Operatori dei media*
 - Statistica 11.** 65
 - elezione del Consiglio nazionale e votazioni popolari **71.** 87; **72.** 27
 - Stato di diritto, principi 11.** 5
 - Strade alpine 11.** 86^{3f}
 - Strade nazionali 11.** 83, 85^o, 86
 - Strade principali, contributi della Confederazione 11.** 86^{3c}
 - Stralcio dal ruolo**
 - disegno di atto legislativo **21.** 74⁶, 90, 95ⁱ
 - intervento parlamentare
 - con decisione della Camera **21.** 122^{2,3},
124^{4,5}
 - senza decisione della Camera **21.** 119⁴⁻⁶
 - Stranieri 11.** 38³, 121, 121a, 197 n. 11
 - Stupefacenti 11.** 118
 - Suddivisione**
 - intervento **21.** 119²
 - delle deliberazioni su un disegno di atto legislativo **21.** 88
 - su un disegno di un atto legislativo pendente **21.** 76^{1bisa}
 - Supervisione (controlling) 41.** 20^{2d}; **102.** 21
 - Supplenza**
 - dei presidenti di commissioni **31.** 16²;
32. 12²
 - del presidente della Camera **31.** 72³; **32.** 42³
 - in CF **101.** 22
 - nelle commissioni parl. **21.** 51¹; **31.** 18;
32. 14
 - voto per rappresentanza escluso **31.** 56³
 - Supplenza nelle commissioni parl. 21.** 51¹;
31. 18; **32.** 14
 - Sussidi 11.** 66
 - Sviluppo sostenibile 11.** 2, 73
 - Svizzeri all'estero 11.** 40
 - diritto di voto **11.** 40; **71.** 14¹; **72.** 2b, 27c²,
27k^{bis}
- T**
- Tabacco, imposta sul 11.** 131^{1a}
 - Tabacco, pubblicità 11.** 41^{1g}, 118^{2b}, 197 n. 14
 - Tariffe**
 - aliquote imposte federali dirette **11.** 128²
 - dazi **11.** 133
 - poste e telecomunicazioni **11.** 92²
 - Tassa di bollo 11.** 132, 134
 - Tassa sul traffico pesante 11.** 85, 196 n. 2 e 3
 - Tasse sul traffico 11.** 86
 - Telecomunicazioni 11.** 92
 - Telefono 11.** 92
 - Televisione 11.** 17, 93; **21.** 5; **41.** 1, 12–15
 - Tempo di parola limitato 31.** 47², 51²
 - Termine di trattazione**
 - iniziativa parlamentare (2. fase) **21.** 111¹,
113¹; **31.** 28b
 - iniziativa popolare **21.** 97, 100, 103¹,
104¹, 105, 106; **71.** 75a
 - interpellanza e interrogazione **21.** 119⁶, 125;
31. 27, 30^{3,4}; **32.** 26
 - mozione **21.** 119⁴, 121¹, 122^{1,5}; **31.** 27, 28a;
32. 23
 - postulato **21.** 119⁴, 124; **31.** 27, 28a; **32.** 23
 - Termini**
 - termine d'inoltro
 - interpellanza urgente e interrogazione
31. 30⁴; **32.** 26⁴
 - messaggi o rapporti **21.** 149
 - preventivo/crediti addizionali/consuntivo
21. 142¹, 143¹
 - rapporti di gestione **21.** 144²
 - termini di trattazione
 - iniziativa parlamentare/iniziativa
cantonale (esame preliminare)
21. 109^{2/3bis}, 116^{3bis}
 - iniziativa parlamentare/iniziativa
cantonale (2. fase) **21.** 111¹, 113¹;
31. 28b,
 - iniziativa popolare **21.** 97², 100,
103¹, 104¹, 105, 106; **71.** 75a

- interventi **21.** 119⁵, 121¹, 122, 124⁴, 125²;
 - 31.** 27, 28, 28a, 30, 31; **32.** 23, 24, 26
 - oggetti in deliberazione **31.** 9^{1c}; **32.** 6^{1c}
 - Territorio dei Cantoni (modifica)** **11.** 53
 - Tesoreria** **61.** 60–62; **62.** 70–74
 - Cassa di risparmio del personale federale
 - 61.** 60a-60c; **62.** 72 – 72d
 - Testimoni** **21.** 154^{2b}, 155, 166, 170
 - Cfr. Informazioni raccolte presso persone*
 - Titoli, indipendenza rispetto a Stati esteri**
 - 21.** 12; **101.** 60³
 - Tortura, divieto** **11.** 10³, 25^{2,3}
 - Traduzione dei dibattiti** **21.** 64^{2b}
 - in Consiglio nazionale **31.** 37²
 - Traduzione simultanea** **31.** 37²
 - Traffico aereo** **11.** 87b, 131^{2,2bis}
 - Traffico** *Cfr. Ferrovie, Traffico stradale e Traffico di transito*
 - Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni **31.** 10 n. 8; **32.** 7 n. 8
 - Traffico di pagamenti** **61.** 57, 59¹; **62.** 65
 - Transito alpino** **11.** 84, 196 n. 1
 - Trasmissione dei progetti di atti legislativi ai membri delle Camere** **31.** 24; **32.** 20
 - Trasmisione di rapporti tra le Camere**
 - 21.** 149; **31.** 24; **32.** 20
 - Trasparenza dei costi** **61.** 40; **62.** 40, 41
 - Trasparenza nel finanziamento della politica** **71.** 76b – 76j
 - Trasporti pubblici** **11.** 81a
 - Trattamento dei dati nell'amministrazione federale** **101.** 57h-q
 - Trattati** **11.** 166², 184², 189^{1b}, 190; **21.** 24
 - adesione a organizzazioni **11.** 140¹, 141¹
 - appianamento delle divergenze **21.** 95
 - applicazione provvisoria da parte del CF **21.** 152^{3bis}; **101.** 7b
 - competenza autonoma del CF **21.** 24²;
 - 101.** 7a, 48a
 - denuncia **21.** 24^{2,3}, **101.** 7a, 7b, 48a
 - illimitato **11.** 141
 - referendum facoltativo **11.** 141¹, 141a²
 - Cfr. Trattati internazionali*
 - Trattati intercantonali** **11.** 48, 172³, 186³, 189
 - Trattati internazionali** **11.** 140–141a, 166, 184, 189^{1c}, 191; **21.** 24², 95^b, 141^{2a}, 152
 - applicazione provvisoria da parte del CF
 - 21.** 152^{3bis}; **101.** 7b
 - conclusione autonoma da parte del CF
 - 21.** 24²; **101.** 7a, 48^o
 - denuncia **21.** 24^{2,3}, **101.** 7a, 7b, 48a
 - Cfr. Trattati internazionali, voto del popolo*
 - Trattazione anticipata** **21.** 85²
 - Trattazione delle divergenze (ridotta)**
 - 21.** 87^{2,3}, 94a, 95, 98², 116³, 121⁴
 - Tribunale amministrativo federale** **11.** 191a²
 - Tribunale federale** **11.** 188–191c
 - autonomia amministrativa **11.** 188³
 - competenze **11.** 189–190
 - durata del mandato **11.** 145
 - elezioni **11.** 143, 168; **21.** 135–138
 - considerazioni nelle lingue ufficiali
 - 11.** 188⁴
 - esecuzione delle sentenze **11.** 182²
 - garanzia della possibilità di adire il TF
 - 11.** 189, 191
 - relazioni tra AF e tribunali della Confederazione **21.** 162
 - Tribunali**
 - Tribunale federale **11.** 188, 191a
 - relazioni con l'AF **21.** 118⁴, 162
 - alta vigilanza **11.** 169; **21.** 26
 - elezioni **11.** 168, 188; **21.** 40a, 135–138
 - tribunali cantonali **11.** 122², 123², 191b
 - Tribunali civili** **11.** 190
 - Tribunali d'eccezione, Divieto** **11.** 30¹
 - Truppa** **11.** 58–60, 173^{1d}, 185
- U**
- Uffici** **21.** 31, 35, 37–39
 - AF plenaria **21.** 39
 - compiti **21.** 35¹; **31.** 9; **32.** 6
 - composizione **21.** 35²; **31.** 8; **32.** 5
 - diritti e doveri **21.** 35³
 - provvisorio **31.** 3^{1b}, 4
 - verbali **41.** 9
 - Uffici GEMAP** **61.** 42–46; **62.** 42–48;
 - 101.** 44, 49; **102.** 6³, 9-10c
 - Uguaglianza di diritti delle due Camere**
 - 11.** 148², 156²
 - accordo **11.** 156³, 157
 - Uguaglianza fra uomo e donna** **11.** 8³
 - Unione europea, delegazione** **43.** 2
 - Cfr. AELS*
 - Unione interparlamentare (UIP), delegazione** **43.** 2, 6
 - Unità rese autonome** **21.** 28, 148; **101.** 8
 - vigilanza e orientamento strategico **102.** 24a

Università 11. 48a^{1c}, 63

Urgenza

- aggiunte urgenti 61. 34; 62. 25
- clausola d'urgenza 21. 77
- trattamento urgente di interpellanze ed interrogazioni 21. 125³; 31. 28, 30, 30a; 32. 26

Uscite (definizione) 61. 3

- nuove spese uniche/ricorrenti 11. 159^{3b}

Uscite uniche 11. 159^{3b}

V

Validità

- iniziative popolari 11. 139², 156^{3a}, 173^{1f}; 21. 98; 71. 75
- elezioni 11. 189^{1f}; 31. 4^{1a}; 71. 53, 77, 80

Verbale dei dibattiti e delle decisioni 41. 1

Cfr. Bollettino ufficiale

Verbali

- sedute dei Consigli 21. 4¹, 31. 36; 32. 30; 41. 1–3
- sedute del Consiglio federale 101. 13³
- sedute delle commissioni 21. 64^{2b}, 41. 4–9; 42. 22
 - commissioni e delegazioni di vigilanza / CPI 21. 155⁵, 165³
 - classificazione e declassificazione 21. 47a²; 41. 5a, 8, 8a, 9
 - confidenzialità 21. 47
 - diritto di consultazione per scopi scientifici e per l'applicazione del diritto 41. 7
- votazioni ed elezioni federali 71. 14, 39; 72.

Cfr. Bollettino ufficiale o Commissioni

Verifica dei poteri (Consiglio nazionale)

31. 64; 71. 53

Verifica dell'efficacia 11. 170; 21. 27, 44^{1c}, 54⁴; 41. 10

Vicecancelliere 101. 31³

Vicepresidente

- Camere 11. 152; 21. 34; 31. 1^{2fg}, 7, 8^{1b}; 32. 4; 51. 11; 52. 9
- CF 11. 176; 21. 134; 101. 27
- commissioni parl. 21. 43, 169³, 171⁴; 31. 9^{1g}, 17²; 32. 6^{1g}, 13²
- delegazioni parl. 43. 7
- TF 21. 138

Vigilanza sulle finanze 11. 167, 169, 183; 21. 25, 26, 50, 51, 54; 64.

Vignetta autostradale 11. 86²

Votazione

- Camere 31. 56, 59; 32. 43, 44
- motivazione del voto 32. 43²
- presidente della Camera 21. 80
- voto nominativo/per appello nominale 21. 82; 31. 57³⁻⁴, 58, 60; 32. 32¹, 44², 46
 - voto per rappresentanza escluso 31. 56³; 32. 44
- votazione popolare/elezioni
 - principi 71. 5–8a; 72. 8
 - riconteggio 71. 13³
 - voto elettronico 71. 8a, 38⁵; 72. 27a–17q
 - voto per corrispondenza 71. 8
 - voto per rappresentanza 71. 5⁶

Votazione eventuale 21. 79

Votazione finale 21. 81; 31. 38; 32. 31

- clausola d'urgenza 21. 77
- Commissione di redazione 21. 57¹, 58, 59; 42. 6
- dichiarazione dei gruppi parlamentari 31. 43³
- motivazione del voto 32. 43²
- pubblicazione dei dati 31. 57^{3b}, 59^{2b}; 32. 44a⁴, 45^{2b}
- seconda lettura 31. 53

Votazione popolare

- accertamento del risultato 71. 15
- abbinamento modifiche costituzionali e accettazione di trattati 11. 141a
- testi in votazione, schede e spiegazioni 71. 11; 72. 2b, 3
- processo verbale (risultato) 71. 13–15; 72. 4–6
- date 71. 10, 58, 59c, 74; 72. 2a
- schede nulle 71. 12, 13
- voto elettronico 71. 8a, 12, 49, 69a; 72. 27a–27q

Cfr. Referendum e Ricorsi sul diritto di voto

Votazione sul complesso 21. 74^{4,5}, 76³, 86³, 88³; 31. 38, 57³, 59³; 32. 31, 43², 44⁴, 45²

- appianamento delle divergenze 21. 95^b
- clausola d'urgenza 21. 77¹
- preventivo 21. 74⁵

Cfr. Divergenze tra le Camere

Voto a distanza nel CN in caso di assenza 21. 10a

W

Z



Publicazione dei
Servizi del Parlamento

www.parlamento.ch

www.pubblicazionifederali.admin.ch

N. art. 101.3.i